

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE
POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

**IL *CRIMEN PECULATUS* IN DIRITTO ROMANO: FONTI,
INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE ED
EVOLUZIONE STORICA**

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Maria Antonietta LIGIOS

Candidato:

Francesca COLLODEL

Matricola 20038608

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INDICE

INTRODUZIONE	I
Capitolo I: Origini e sviluppo della nozione di <i>peculatus</i>	1
1.1 <i>Pecus, pecunia, peculium, peculatus</i> : profili linguistici ed evoluzione della nozione di <i>peculatus</i>	1
1.2 La distinzione tra <i>pecunia pubblica</i> e <i>res sacrae</i>	25
1.3 Dalla repressione arcaica del sacrilegio alla sistematizzazione classica: il titolo D.	
48.13 <i>ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis</i>	56
Capitolo II: La <i>lex Iulia de peculatu</i>: antecedenti, fattispecie e regime sanzionatorio	79
2.1 Antecedenti repubblicani, trasmissione e datazione	79
2.1.1 Le testimonianze ciceroniane sulla <i>quaestio peculatus</i> : lessico, struttura e cronologia relativa	80
2.1.2 Bottino di guerra, procedimenti straordinari e possibile riordino sillano	95
2.1.2.1 Dalle <i>res hostiles</i> alla <i>praeda populi Romani</i> : poteri dell' <i>imperator</i> , contabilità e <i>manubiae</i>	95
2.1.2.2 Glabrione e gli Scipioni: controllo delle ricchezze di guerra e inchieste ad hoc	109
2.1.2.3 La <i>quaestio auri Tolosani</i> : provenienza del tesoro e responsabilità per la sua scomparsa	117
2.1.2.4 Il processo contro il giovane Pompeo: denaro pubblico e beni della preda nella sfera familiare	122
2.1.2.5 Gli indizi di una <i>quaestio</i> presillana e il possibile riordino sillano	127
2.1.3 La tutela della <i>pecunia publica, sacra e religiosa</i> nella <i>lex municipii Tarentini</i> .	130
2.1.3.1 Divieti, quadruplo e <i>petitio exactioque</i> : linee 1-6	130
2.1.3.2 Garanzie, rendiconto e registrazione pubblica: linee 7-14	133
2.1.4 Denominazione e trasmissione della <i>lex Iulia</i>	136
2.1.5 Le testimonianze antiche rilevanti per la datazione e il possibile <i>rogator</i>	138
2.1.6 Interpretazioni moderne e conclusione sulla datazione	142
2.2 Le fattispecie ricondotte alla <i>lex Iulia peculatus</i>	144
2.2.1 D. 48.13.1 (Ulp. 44 <i>ad Sab.</i>): la <i>pecunia</i> qualificata e l'alterazione dei metalli pubblici	144
2.2.2 Le formulazioni sintetiche della disciplina	148
2.2.2.1 D. 48.13.4 pr. (Marcian. 14 <i>inst.</i>): la <i>pecunia sacra e religiosa</i>	148
2.2.2.2 <i>Inst. Iust.</i> 4.18.9: oggetto, possibili autori e differenziazione delle pene	150
2.2.3 <i>Paul. Sent.</i> 5.27.1: la <i>pecunia fiscalis</i> , le condotte e il quadruplo	154
2.2.4 D. 48.13.8 pr.-1 (Ulp. 7 <i>de off. procons.</i>): monetazione pubblica e metalli delle miniere imperiali	158
2.2.5 D. 48.13.10 pr.-1 (Venul. Sat. 3 <i>iud. publ.</i>), e D. 48.13.12 pr. (Marcian. 1 <i>iud. publ.</i>): integrità e veridicità dei documenti pubblici	162
2.2.6 D. 48.13.11.2-5 (Paul. <i>l.s. de iud. publ.</i>): definizione labeoniana, <i>periculum</i> e accesso alle <i>tabulae publicae</i>	166
2.2.7 D. 48.13.12.1 (Marcian. 1 <i>iud. publ.</i>): la predisposizione dell'altrui sottrazione dal tempio	170
2.3 Il regime sanzionatorio e le regole processuali	174
2.3.1 La condanna al quadruplo: fonti, natura e ricostruzioni moderne	174
2.3.2 <i>Aquae et ignis interdictio</i> e <i>deportatio</i> : contenuto del regime e problema della sua origine	178

2.3.3 L'aggravamento tardoantico per gli <i>iudices</i>	182
2.3.4 Le regole processuali	186
2.3.4.1 L'esercizio del giudizio contro l'erede	186
2.3.4.2 Il termine quinquennale	188
2.4 Conclusioni del capitolo	189
Capitolo III: La <i>pecunia residua</i> e il <i>crimen de residuis</i>	191
3.1 Premesse e delimitazione dell'indagine	191
3.1.1 La collocazione dei <i>residua</i> nella rubrica di D. 48.13 (<i>Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis</i>).....	191
3.1.2 La distinta configurazione delle fattispecie criminosi e il problema dell'autonomia legislativa	192
3.2 La struttura materiale del <i>crimen de residuis</i>	193
3.2.1 La <i>pecunia publica</i> delegata <i>in usum aliquem</i> : D. 48.13.2 (Paul. 11 <i>ad Sab.</i>)....	193
3.2.2 D. 48.13.5 (Marcian. 14 <i>inst.</i>): le cause della disponibilit� e la permanenza della somma.....	195
3.3 La specificit� dei <i>residua</i> rispetto al <i>peculatus</i> e alle <i>repetundae</i>	199
3.3.1 Disponibilit� lecita della somma e criterio del <i>periculum</i>	199
3.3.2 Ritenzione e appropriazione	200
3.3.3 Il soggetto attivo	201
3.3.4 La distinzione tra <i>crimen de residuis</i> e <i>repetundae</i>	202
3.3.5 L'elemento soggettivo	205
3.4 La somma dichiarata dal magistrato cessato dalla carica: D. 48.13.11.6 (Paul. <i>l.s. de iud. publ.</i>).....	206
3.5 D. 48.13.12 (Marcian. 1 <i>iud. publ.</i>): la registrazione infedele nelle <i>tabulae publicae</i> e il problema del rapporto con i <i>residua</i>	212
3.6 Pena pecuniaria, natura pubblica del giudizio ed esercizio contro l'erede.....	215
3.7 I <i>residua</i> come categoria finanziaria in Suet. <i>Aug.</i> 101	220
3.8 Gestione, rendiconto e recupero nelle leggi municipali	225
3.8.1 La <i>lex municipii Tarentini</i> : affari pubblici e rendiconto	225
3.8.2 La <i>lex Ursonensis</i> , cap. 80	227
3.8.3 La <i>lex Irnitana</i> , cap. 67: <i>pecunia communis</i> , resa dei conti e condanna al doppio	228
3.8.4 I <i>patroni causae</i> : cap. 68.....	232
3.8.5 Lo <i>iudicium pecuniae communis</i> : cap. 69.....	234
3.8.6 L' <i>actor municipum</i> e i testimoni: capp. 70-71	237
3.8.7 Le ricostruzioni di Mentxaka e Mantovani sulla sequenza normativa dei capitoli 67-71	241
3.9 Conclusioni: definizione e funzione del <i>crimen de residuis</i>	243
CONCLUSIONI	249
BIBLIOGRAFIA.....	255

INTRODUZIONE

Il *peculatus* occupa una posizione particolare nella storia del diritto criminale romano. Ricondurlo alla mera sottrazione di denaro appartenente allo Stato significherebbe proiettare sulle fonti antiche una nozione moderna e, nello stesso tempo, restringere eccessivamente l'ampiezza della figura che emerge dalla tradizione giurisprudenziale. Il termine, le condotte che esso designa, gli oggetti ai quali si riferisce e le conseguenze sanzionatorie a esso collegate sono il risultato di una lunga stratificazione, nella quale confluiscono elementi lessicali arcaici, forme repubblicane di repressione, interventi legislativi, elaborazioni dei giuristi classici, sviluppi della *cognitio extra ordinem*, costituzioni imperiali e, infine, la sistemazione giustiniana. Il problema non consiste, pertanto, nel rintracciare una definizione immutabile del crimine, ma nel ricostruire i diversi livelli attraverso i quali la tutela delle risorse pubbliche, sacre, religiose e collettive venne progressivamente configurata.

Il punto di osservazione principale è offerto dal titolo D. 48.13, recante la rubrica *Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*. La collocazione, sotto un'unica intestazione, del *peculatus*, del *sacrilegium* e dei *residua* pone una duplice questione. Da un lato occorre individuare il fondamento della loro vicinanza sistematica; dall'altro, è necessario evitare che tale vicinanza conduca a sovrapporre fattispecie costruite su presupposti differenti. Il *peculatus* riguarda, nelle sue formulazioni centrali, la sottrazione, l'intercettazione o la conversione di beni qualificati; il *sacrilegium* attiene alla violazione dell'ordine sacro e conosce, soprattutto nell'età imperiale, una repressione affidata alla valutazione del magistrato; il *crimen de residuis* presuppone invece che la *pecunia publica* sia pervenuta originariamente in modo lecito nella disponibilità del soggetto, il quale successivamente omette di impiegarla, erogarla, versarla o restituirla secondo l'obbligo che ne regolava la destinazione. La ricerca assume quindi come problema centrale il rapporto tra unità della materia e autonomia delle singole figure. In particolare, l'indagine intende verificare quali beni e condotte siano riconducibili al *peculatus*, se la fattispecie richieda una specifica qualità dell'agente, come debbano essere ordinate le testimonianze sanzionatorie e processuali e in quali termini il *crimen de residuis* si distingua dal *peculatus* e dalle *repetundae*.

La difficoltà dell'indagine dipende anzitutto dalla natura della documentazione. Il testo integrale della *lex Iulia de peculatu* non è conservato, né le fonti trasmettono un assetto normativo unitario rimasto invariato nel tempo. I frammenti raccolti nel Digesto provengono da opere, autori e momenti storici diversi; le *Institutiones*, le *Pauli Sententiae*, il Codice di

Giustiniano e il Codice Teodosiano restituiscono formulazioni sintetiche o discipline posteriori; le testimonianze letterarie e storiografiche descrivono episodi, procedimenti e rappresentazioni culturali che non possono essere automaticamente trasformati in enunciati normativi; le leggi municipali documentano forme di amministrazione, rendiconto e recupero della ricchezza collettiva che presentano affinità funzionali con la materia, ma non coincidono necessariamente con la disciplina criminale della legge Giulia. Ne deriva l'esigenza di distinguere costantemente il contenuto direttamente attestato dalle fonti dalle ricostruzioni proposte dalla dottrina.

Il metodo seguito è, pertanto, insieme lessicale, storico, esegetico e sistematico. L'analisi lessicale consente di ricostruire il significato dei termini sui quali si fonda la disciplina; quella storica colloca le testimonianze nei rispettivi contesti e impedisce di ricondurre a un unico momento norme e pene appartenenti a fasi differenti; l'esegesi dei singoli passi permette di verificare l'oggetto, la condotta, la posizione dell'agente e la conseguenza prevista; la lettura sistematica, infine, consente di proporre una spiegazione del coordinamento di materiali eterogenei nella rubrica giustiniana. Tale approccio impone una particolare cautela nei confronti delle categorie moderne: nozioni quali patrimonio pubblico, appropriazione, prescrizione o reato proprio possono essere impiegate soltanto nella misura in cui aiutino a descrivere le fonti senza sostituirsi al loro linguaggio e alla loro struttura.

La ricostruzione prende avvio dal campo semantico formato da *pecus*, *pecunia*, *peculium* e *peculatus*. La tradizione antiquaria e lessicografica riconduce questi termini alla radice *pecu-*, associata alla concretezza pastorale della ricchezza arcaica. Il valore di tali testimonianze non consiste nella loro piena attendibilità come spiegazioni di linguistica storica, ma nel fatto che esse documentano il modo in cui gli antichi percepivano l'unità di un campo semantico. La ricchezza originariamente rappresentata dal bestiame viene progressivamente espressa mediante un lessico capace di adattarsi alla trasformazione dell'economia e delle categorie giuridiche. Già nella tradizione decemvirale *pecunia* non designa soltanto il bestiame o il denaro, ma il patrimonio in senso ampio; nella giurisprudenza classica il termine può comprendere beni mobili e immobili, cose corporali e diritti, mentre la *numerata pecunia* individua la specie più ristretta del denaro contato e coniato.

Questa plurivocità è essenziale per la comprensione del *peculatus*. Quando la legge considera la *pecunia sacra religiosa publicave*, non si riferisce necessariamente al solo numerario custodito nell'*aerarium*. La nozione può estendersi a una massa di valori e situazioni patrimoniali qualificati dal rapporto con la comunità politica o con la sfera religioso-giuridica. La progressiva autonomia tecnica del *nummus* e della *numerata pecunia* non sostituisce il

significato ampio di *pecunia*, ma vi si affianca. Ne consegue che la ricostruzione dell'oggetto del crimine non può essere fondata sulla materialità monetaria del bene, bensì sulla relazione giuridica che lo collega a una destinazione pubblica, sacra, religiosa, fiscale o imperiale.

All'interno dello stesso campo semantico, il *peculium* richiede una considerazione autonoma. Le fonti lo configurano come una massa di beni separata dalle *rationes dominicae* per volontà del *dominus* e affidata alla gestione di un sottoposto. La contiguità lessicale con *pecunia* e *peculatus* non autorizza, tuttavia, a stabilire una derivazione concettuale diretta tra l'istituto privatistico e la figura criminale. Nessuna fonte classica fonda la disciplina del *peculatus* sulla struttura del *peculium*. L'eventuale analogia tra disponibilità gestoria e appartenenza altrui può avere valore euristico, ma deve rimanere distinta dal dato testuale. Questa precisazione è metodologicamente significativa: l'unità etimologica del lessico non coincide necessariamente con l'unità dogmatica degli istituti.

La delimitazione dell'oggetto della tutela richiede inoltre di collocare la *pecunia publica* entro la classificazione romana delle *res*. La *summa divisio* gaiana tra cose di diritto divino e cose di diritto umano consente di distinguere le *res sacrae*, le *res religiosae* e le *res sanctae* dalle *res publicae* e private. Le prime sono sottratte ai rapporti patrimoniali ordinari in forza di qualificazioni giuridiche differenti: la *consecratio* pubblica per le *res sacrae*, la destinazione funeraria per le *res religiosae*, la protezione mediante *sanctio* per le *res sanctae*. La *pecunia publica*, invece, appartiene alla sfera del *ius humanum publicum* e, in senso tecnico, rinvia al patrimonio del *populus Romanus*. Non tutte le cose dette pubbliche rientrano però nella *pecunia populi*: le cose destinate all'uso pubblico e le *res communes omnium* rispondono a regimi diversi. La qualificazione dell'oggetto deve quindi essere ricostruita senza confondere appartenenza patrimoniale, uso collettivo e indisponibilità religioso-giuridica.

Da questa pluralità di regimi emerge uno dei fili conduttori della ricerca: la tutela non è spiegata soltanto dalla proprietà del bene, ma dalla sua destinazione giuridicamente qualificata. La *res sacra* è protetta perché la *consecratio* l'ha sottratta alla disponibilità umana ordinaria; la *res religiosa* perché il rapporto con la sepoltura ha impresso un vincolo al luogo; le mura e le porte perché la *sanctio* ne garantisce l'integrità; la *pecunia publica* perché appartiene alla comunità politica ed è destinata alle sue funzioni; i documenti pubblici perché rendono conoscibili e verificabili situazioni normative, territoriali o patrimoniali; il bottino di guerra perché, una volta acquisito e avviato verso una destinazione pubblica, non può essere convertito senza titolo a vantaggio privato. La nozione di destinazione non costituisce una formula espressamente elaborata dai giuristi come principio generale del titolo, ma offre una chiave

ricostruttiva capace di spiegare la coesistenza di oggetti materiali e immateriali nella medesima area di tutela.

Il percorso storico non inizia con la *lex Iulia*. Le testimonianze ciceroniane mostrano che una *quaestio peculatus* era già operante nella tarda Repubblica; le controversie relative al bottino di guerra, alla *pecunia regia*, all'oro di Tolosa e alle somme confluite nella sfera familiare di Pompeo documentano forme di controllo e procedimenti che anticipano la sistemazione legislativa; la *lex municipii Tarentini* attesta, sul piano locale, divieti relativi alla *pecunia publica*, *sacra* e *religiosa*, obblighi di garanzia e rendiconto, responsabilità patrimoniali e strumenti di recupero. Questi dati non consentono di ricostruire una disciplina repubblicana perfettamente uniforme, ma dimostrano che la tutela della ricchezza collettiva e il controllo sulla sua gestione erano già problemi giuridicamente riconoscibili.

Nel quadro ricostruito, la *lex Iulia de peculatu* può essere collocata in questo processo come intervento di riordino e stabilizzazione di una repressione già attestata, non come sua creazione *ex novo*. La sua paternità e la sua datazione restano controverse. Nel quadro ricostruito, appare preferibile collocare la legge in età augustea e, in particolare, negli anni 18-17 a.C.; le fonti, tuttavia, non consentono di escludere definitivamente una legge cesariana, né di identificare con certezza il *rogator*. La prudenza sulla datazione si accompagna a quella sulla struttura originaria della legge: la rubrica del Digesto non può essere retrodatata automaticamente e le disposizioni riunite in D. 48.13 comprendono sviluppi giurisprudenziali, senatoriali e imperiali che non appartengono necessariamente al testo legislativo originario.

L'analisi delle fattispecie mostra che il nucleo della disciplina non si esaurisce nell'*auferre*. La formula ulpiana associa alla sottrazione materiale l'*intercipere*, che considera la captazione del valore durante il trasferimento, e l'*in rem suam vertere*, che esprime la deviazione del bene verso l'interesse dell'agente. La legge contempla inoltre la condotta di chi faccia realizzare da altri una delle azioni vietate e disciplina l'alterazione dei metalli pubblici. Le fonti giurisprudenziali e normative successive attestano applicazioni, assimilazioni o sviluppi relativi alla monetazione pubblica, ai metalli delle miniere imperiali, alle scritture e alle tavole pubbliche, alle mura, ai beni delle *civitates* e al bottino di guerra. L'elemento comune non è l'identità materiale delle condotte, ma la compromissione della relazione che collega il bene o il documento alla sfera pubblica.

Sotto il profilo soggettivo, le formulazioni generali non configurano necessariamente un crimine riservato al magistrato o al funzionario. La qualità dell'agente può acquistare rilievo perché gli attribuisce accesso al bene, determina la responsabilità della custodia, incide sul

periculum o comporta, nella legislazione tardoantica, un aggravamento della pena. Il criterio labeoniano del *periculum* assume una funzione delimitativa decisiva: il *peculatus* non viene definito semplicemente come il fatto del soggetto estraneo alla custodia, ma come una condotta appropriativa o distrattiva autonoma, distinta dalla mera ritenzione della somma già affidata. Proprio in questo punto si apre il confine con il *crimen de residuis*.

Anche il regime sanzionatorio e processuale deve essere letto in termini di stratificazione. Il quadruplo, l'*aquae et ignis interdictio*, la *deportatio*, le pene differenziate in relazione alla condizione personale, l'aggravamento tardoantico per gli *iudices*, la regola sull'esercizio contro l'erede e il limite quinquennale non compongono un sistema originario unitario. Ciascuna conseguenza appartiene alla fonte e alla fase storica che la attestano. La distinzione rispetto al *sacrilegium* è particolarmente significativa: mentre il *peculatus* è collegato alla legge e a conseguenze predeterminate, la repressione del *sacrilegium* nella *cognitio extra ordinem* lascia al magistrato la determinazione della pena in rapporto alla persona, al fatto, al tempo, all'età e al sesso. La vicinanza tra le due figure non elimina quindi la diversità del fondamento e del regime repressivo.

Il *crimen de residuis* costituisce il punto di arrivo e, insieme, il banco di prova della ricostruzione. Le fonti descrivono una *pecunia publica* pervenuta nella disponibilità del soggetto in forza di una causa giuridicamente riconosciuta: assegnazione a un uso determinato, locazione, compravendita, gestione alimentare, ricezione della somma o altra causa idonea. L'illecito si forma quando, divenuta esigibile la prestazione, il denaro continua a permanere presso il soggetto, in contrasto con l'obbligo di impiegarlo, erogarlo, versarlo o restituirlo. La disponibilità iniziale è lecita; l'illiceità nasce dal successivo inadempimento. La ritenzione deve essere mantenuta distinta dall'appropriazione, poiché le fonti non richiedono in ogni caso che la somma sia confusa con il patrimonio personale o destinata a un vantaggio proprio.

La specificità dei *residua* emerge anche dal confronto con le *repetundae*. In queste ultime la ricezione del denaro assume rilievo perché avviene in connessione con l'esercizio di una magistratura, di una potestà, di una legazione o di altro ufficio o servizio pubblico; nel *crimen de residuis*, invece, la somma possiede già natura pubblica ed è attribuita al soggetto affinché compia una prestazione determinata. Il comune rilievo patrimoniale non rende identiche le fattispecie. Analogamente, l'esercizio del giudizio contro l'erede, attestato per *peculatus*, *residua* e *repetundae*, individua un fondamento recuperatorio comune, ma non consente di trasferire dall'una all'altra la struttura materiale o i requisiti soggettivi.

L'elemento soggettivo del *crimen de residuis* rappresenta uno dei limiti più evidenti della documentazione. Nei frammenti specificamente dedicati ai residui non ricorrono formule quali *dolo malo*, *sciens* o *fraudandi causa*. La consapevolezza della natura pubblica della somma e dell'obbligo inadempito costituisce una ricostruzione plausibile, ma non un requisito espresso in termini generali dalle fonti conservate. La ricerca può quindi definire con maggiore sicurezza la struttura materiale della fattispecie che non una teoria compiuta del dolo. La medesima cautela vale per il termine annuale previsto nel caso del magistrato che, lasciando la provincia, abbia dichiarato all'*aerarium* la somma rimasta presso di sé: tale termine riguarda una fattispecie particolare e non può essere trasformato in requisito generale dei *residua*.

Il confronto con la documentazione municipale consente infine di collocare il problema in un più ampio contesto amministrativo. La *lex municipii Tarentini*, la *lex Ursonensis* e la *lex Irnitana* disciplinano obblighi di gestione e rendiconto, termini, garanzie, condanne pecuniarie, legittimazioni e forme di rappresentanza processuale della comunità. Tali disposizioni mostrano come l'individuazione, il controllo e il recupero delle somme collettive costituissero una funzione essenziale degli ordinamenti locali. Esse non possono tuttavia essere identificate con applicazioni municipali della *lex Iulia de residuis*: differiscono per terminologia, soggetti, procedimenti, termini e misura della condanna. Il loro valore è comparativo e funzionale, non quello di una prova di identità normativa.

Su queste basi, il lavoro è articolato in tre capitoli. Il primo ricostruisce le premesse linguistiche e sistematiche: il campo semantico di *pecu-*, il significato ampio di *pecunia*, la struttura del *peculium*, la distinzione tra *pecunia publica* e *res sacrae*, religiose e sante, nonché il quadro generale del titolo D. 48.13. Il secondo esamina gli antecedenti repubblicani, la trasmissione e la datazione della *lex Iulia*, le fattispecie ricondotte alla disciplina del *peculatus* e la stratificazione del regime sanzionatorio e processuale. Il terzo concentra l'attenzione sulla *pecunia residua* e sul *crimen de residuis*, ne definisce la struttura materiale, lo distingue dal *peculatus* e dalle *repetundae*, analizza la pena e l'esercizio contro l'erede e confronta la disciplina con le fonti finanziarie e municipali.

L'obiettivo complessivo non è ricostruire artificialmente un sistema perfettamente unitario, né colmare con categorie moderne le lacune della documentazione. La ricerca intende piuttosto verificare in quale misura le fonti consentano di ricostruire l'elaborazione progressiva di strumenti differenti per proteggere beni e valori sottratti alla libera disponibilità privata e destinati a una funzione pubblica, religiosa o collettiva. L'ipotesi di lavoro è che l'unità del problema possa essere individuata nella tutela della destinazione e dell'amministrazione delle

risorse qualificate, mentre la pluralità delle soluzioni emerge dalla diversa struttura del *peculatus*, del *sacrilegium* e del *crimen de residuis*. Il percorso verificherà, pertanto, se il sistema repressivo ricavabile dalle fonti coordini tali figure senza fonderle, lasciando visibili le fasi storiche e le differenti logiche dalle quali ciascuna deriva.

Capitolo I: Origini e sviluppo della nozione di *peculatus*

1.1 *Pecus, pecunia, peculium, peculatus*: profili linguistici ed evoluzione della nozione di *peculatus*

Il *crimen peculatus*, oggetto di questo lavoro, prende il nome da una radice (*pecu-*), il cui contenuto semantico, lungi dall'essere unitario, riflette la storia stessa dell'economia romana e delle categorie giuridiche con cui i Romani ne elaborarono i mutamenti. Prima di affrontare l'analisi della *lex Iulia peculatus et de sacrilegiis et de residuis* (Cap. II), è pertanto necessario ricostruire il campo semantico entro il quale il termine *peculatus* si è formato, partendo dalla concretezza pastorale di *pecus* e seguendo il percorso che porta, attraverso la *pecunia* delle XII Tavole, fino all'individuazione di una categoria giuridicamente autonoma di moneta coniata: la *numerata pecunia* di Paolo e di Gaio.

Le testimonianze più antiche presentano *pecus* come la forma originaria, concreta e pastorale, della ricchezza romana, e nello stesso tempo come il referente etimologico cui gli antichi stessi riconducevano una serie di parole imparentate: *pecunia, peculium, peculatus*. La fonte più ampia e più articolata è il libro V del *De lingua Latina* di Varrone:¹

«Haec de hominibus: hic quod sequitur de pecore, haec. Pecus ab eo quod perpascebant, a quo pecora universa. Quod in pecore pecunia tum pastoribus consistebat et standi fundamentum pes (a quo dicitur in aedificiis area pes magnum et qui negotium instituit pedem posuisse), a pede pecudem appellarunt, ut ab eodem pedicam et pedisequum et peculiariae oves aliudve quid: id enim peculium primum. Hinc peculatum publicum primo dixerunt cum pecore diceretur multa et id esset coactum in publicum, si erat aversum» (Varr. ling. Lat. 5.92).

Trad.: «Questo a proposito degli uomini: ora ciò che segue riguarda il bestiame. *Pecus* deriva dal verbo *perpascere*, da cui *pecora* nel senso collettivo. Poiché allora la ricchezza dei pastori consisteva nel bestiame, e dal momento che fondamento dello stare in piedi è il piede (*pes*), onde, negli edifici, l'area si dice avere un piede grande, e di chi avvia un'attività si dice che vi ha “posto piede”, dal piede chiamarono *pecus* gli animali, allo stesso modo dal medesimo *pes* derivano *pedica*,

¹ Varr. ling. Lat. 5.92.

pedisequus e peculariae oves o cosa simile: questo, infatti, fu il primo peculium. Da qui chiamarono dapprima peculato pubblico il fatto che, quando si comminava una pena pecuniaria in bestiame e questo era stato coatto a beneficio della cosa pubblica, qualcuno lo sottraesse».

L'analisi del passo varroniano suggerisce alcune osservazioni. La prima è che l'equazione fra *pecus* e ricchezza pastorale (*pecunia tum pastoribus consistebat in pecore*) è la testimonianza più antica giunta integralmente di una stratificazione semantica che gli stessi antichi percepivano come arcaica: si tratta, per Varrone, di un dato di sapere antiquario, non di un'osservazione contemporanea. Si nota inoltre che l'inserzione, all'interno della stessa serie etimologica, di *peculium* («*id enim peculium primum*») e di *peculatus* («*hinc peculatum publicum primo dixerunt*») assicura, già nella riflessione antica, la coerenza interna del campo semantico *pecu-*: i tre lemmi non sono accostati per parità sonora ma riconosciuti come variazioni morfologiche e semantiche di una medesima radice. Va inoltre ricordato che la spiegazione varroniana del *peculatus publicus* offre già uno spunto di storia istituzionale: la prima sottrazione che meritava il nome di *peculatus* era quella di *pecus requisito* a titolo di multa e già *coactum in publicum*, pertanto trasferito materialmente nella sfera pubblica.

Il valore di questa testimonianza va però commisurato al suo statuto: Varrone, scrivendo intorno al 47-45 a.C., riferisce un fenomeno di età repubblicana arcaica come se descrivesse i propri tempi, ma in realtà ricostruisce a posteriori un'etimologia e un uso. È utile, pertanto, affiancare alla testimonianza varroniana una serie di conferme indipendenti, che provengono dalla tradizione lessicografica latina. La prima è il celebre lemma di Paolo Diacono, che riporta in forma compensata Festo, il quale a sua volta epitomava Verrio Flacco:²

«*Peculatus furtum publicum a pecore dictum, sicut et pecunia, eo quod antiqui Romani nihil praeter pecora habebant*» (Paul.-Fest. p. 232 L = 213 Müll.).

Trad.: «*Peculatus*, “furto pubblico”, così detto da *pecus*, come anche *pecunia*, per il fatto che gli antichi Romani non possedevano nient'altro all'infuori del bestiame».

Il passo è diventato il riferimento principale della tradizione lessicografica successiva, e il motivo è abbastanza chiaro: ribadisce in forma esplicita l'etimologia di *peculatus* da *pecus*

² Paul.-Fest. s.v. *Peculatus*.

che in Varrone era solo implicita, e accomuna *peculatus* e *pecunia* nella stessa derivazione, registrando pertanto, sul piano del lessico, quella coesione del campo semantico che è la premessa di ogni successiva elaborazione giuridica.

Accanto a questa, sopravvive però una seconda spiegazione etimologica, attribuita allo stesso Festo, che è opportuno richiamare, perché mostra che gli antichi stessi discutevano la genesi del termine:³

«Pecunium fieri dicitur, cum frugum fructus causa mola pura offerebatur in sacris; omnis res familiaris, quam pecuniam dicimus, ex his rebus constat» (Fest. p. 245.25 Müll. = p. 251 L).

Trad.: «Si dice che si “fa *pecunium*” quando, in ragione dei prodotti dei campi, si offriva nei riti sacri la mola pura; ogni patrimonio familiare, che chiamiamo *pecunia*, è costituito di tali cose».

La fonte è interessante non perché ricostruisca correttamente la storia della parola,⁴ ma perché documenta che, nella stessa tradizione festiana, cui appartiene Paolo Diacono, accanto alla derivazione pastorale, poi divenuta canonica, circolava un'altra ipotesi di carattere sacrale. Ai fini della presente ricerca interessa relativamente poco quale delle due sia linguisticamente corretta; interessa, invece, che la coscienza linguistica romana percepisse *pecunia* come termine bisognoso di spiegazione e collegabile a una radice di significato concreto. Che fosse il bestiame del campo o la mola del rito, il nucleo semantico era sempre quello di una ricchezza materiale, contata su entità fisicamente determinate.

In questa direzione converge anche la lessicografia romanistica moderna. Ernout e Meillet, nel “*Dictionnaire étymologique*”, stabiliscono che *pecu-* è radice indoeuropea autonoma, da cui derivano per via diretta *pecus* (il bestiame), *pecunia* (la ricchezza in genere), *peculium* (la sua porzione attribuita a un sottoposto), mentre *peculatus* e *peculor* sono formazioni autonome più tarde, costruite sulla stessa radice ma non derivate per linea retta da *peculium*. Ciò che emerge dalla ricostruzione di Ernout-Meillet è che il rapporto fra i quattro termini non è un rapporto di derivazione lineare (*pecus* → *pecunia* → *peculium* → *peculatus*),

³ Fest. s.v. *Pecunia* (ed. Lindsay).

⁴ Per “paretimologia” si intende una spiegazione etimologica antica o popolare che collega due termini sulla base di una somiglianza formale o semantica, senza corrispondere necessariamente a una ricostruzione linguistica corretta.

bensi la co-appartenenza di questi termini a un medesimo campo semantico. La precisazione rispecchia esattamente la prospettiva delle fonti antiche, le quali accostano i lemmi come membri di una stessa famiglia, non come anelli di una catena.⁵

Già nell'età della redazione decemvirale, a metà del V secolo a.C., il termine *pecunia* aveva superato il significato pastorale per assumere quello di “patrimonio” in senso lato. La fonte più antica e più autorevole è la disposizione delle XII Tavole sulla libertà testamentaria, conservataci per tradizione indiretta da Cicerone.⁶

«*Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto*» (XII Tab. 5.3, tradito da Cic. *inv.* 2.50.148; cfr. Ulp. *Reg.* 11.14; Auct. *ad Her.* 1.13.23).

Trad.: «Come avrà disposto per testamento riguardo al proprio patrimonio o alla tutela dei propri affari, così sia il diritto».

Il valore tecnico di *pecunia* in questo testo non è dubbio: non si tratta del solo bestiame, e neppure del solo denaro, ma del patrimonio nel suo complesso. La portata generale della disposizione (*uti legassit ... ita ius esto*) postula necessariamente che il sostantivo riferito al *legare* designi l'intera massa dei beni del *pater familias*.

A questa testimonianza arcaica si lega, per linea ininterrotta, la definizione che del lemma fa la giurisprudenza classica. Il frammento ulpiano recita:

«*Pecuniae nomen non solum numeratam pecuniam complectitur, verum omnem omnino pecuniam, hoc est omnia corpora: nam corpora quoque pecuniae appellatione contineri nemo est qui ambiget*» (D. 50.16.178 pr., Ulp. 49 *ad Sab.*).⁷

Trad.: «Il nome *pecunia* non comprende soltanto il denaro contante, ma ogni *pecunia* nel suo complesso, cioè tutti i beni corporali: nessuno, infatti, dubita che anche le cose corporali siano comprese nell'appellativo *pecunia*».

⁵ A. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, 3^a ed., Paris, 1951, s.vv. *pecu*, *pecunia*, *peculium*, *peculor*, *pecus*; per il raggruppamento etimologico di *pecu*, *pecus*, *pecunia* e *peculium*, A. WALDE, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg, 1906, s.v. *pecu*.

⁶ XII Tab. 5.3, tradita da Cic. *inv.* 2.50.148; cfr. Ulp. *Reg.* 11.14; Auct. *ad Her.* 1.13.23.

⁷ D. 50.16.178 pr. (Ulp. 49 *ad Sab.*).

La definizione ulpiana ha un rilievo che va al di là del contesto immediato: il giurista, nel libro 49 *ad Sabinum*, precisa che il termine *pecunia*, nella lingua dei giuristi, non si esaurisce nella *numerata pecunia*, ma può comprendere l'intera massa dei beni patrimoniali. Significativa è la continuità con XII Tab. 5.3: il giurista non innova, ma registra e consolida un uso linguistico giuridico che era già pienamente operante nell'età decemvirale, in una linea di continuità che attraversa cinque secoli di lingua giuridica.

Il Digesto conserva, accanto alla definizione ulpiana, una formulazione più articolata di Ermogeniano:⁸

«*“Pecuniae” nomine solum numerata pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora quam iura continentur*» (D. 50.16.222, Hermog. 2 iur. epit.).

Trad.: «Nella denominazione di “pecunia” sono comprese soltanto le somme di denaro contante, ma tutte le cose, tanto immobili quanto mobili, e tanto le cose corporali quanto i diritti».

La definizione di Ermogeniano conferma il nucleo fondamentale di quella ulpiana, ossia l'impossibilità di restringere il significato di *pecunia* alla sola *numerata pecunia*, senza però riprodurla in forma identica. Ermogeniano formula autonomamente e in modo più analitico l'estensione del termine, comprendendovi espressamente le *res soli*, le *res mobiles*, i *corpora* e gli *iura*. I due frammenti convergono pertanto nell'attestare il significato patrimoniale ampio di *pecunia*, ma non presentano una quasi identità testuale.⁹

Nella lingua giuridica classica, *pecunia* può designare il patrimonio nel suo complesso (beni mobili, beni immobili, *iura*) e non si lascia ridurre al solo denaro coniato.

Il significato pastorale arcaico è ormai un dato lessicografico e antiquario, non un dato del diritto vivente. Ed è esattamente in questa cornice (di una *pecunia* dilatatasi fino a coprire l'intera *res familiaris*) che assume rilievo, e diviene problematico, il punto di emersione della moneta coniato come categoria giuridica autonoma.

⁸ D. 50.16.222 (Hermog. 2 iur. epit.).

⁹ Sulla collocazione dei due frammenti nel titolo D. 50.16, *De verborum significatione*, sul significato ampio di *pecunia* e sulla loro diversa provenienza originaria, cfr. M. VARVARO, *Sulla storia dell'editto De pecunia constituta*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, LII, 2007-2008, pp. 329-366, spec. pp. 343-345; B. BISCOTTI, *Dei beni. Punti di vista storico-comparatistici su una questione preliminare alla discussione in tema di beni comuni*, in AA.VV., *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, I, a cura di L. GAROFALO, Napoli, 2016, pp. 36-39.

Le due fonti che meritano analisi in questa sede, un passo di Paolo tratto dal suo commento *ad edictum* e uno di Gaio tratto dalle *Institutiones*, sembrano costituire il passaggio più significativo, mostrando il momento in cui *pecunia* cessa di designare soltanto la ricchezza in senso ampio e comincia a designare anche, con autonomia tecnica, la moneta coniata. Senza questo snodo non sarebbe comprensibile il doppio registro che, già in età classica e a maggior ragione nella *lex Iulia peculatu et de sacrilegiis et de residuis*, accompagna l'espressione *pecunia publica*, riferita ora al denaro dell'*aerarium*, ora all'intera massa dei beni pubblici.

La prima fonte è il celebre proemio del libro 33 del *commentarius ad edictum* di Paolo, posto in apertura del titolo *De contrahenda emptione* (D. 18.1):¹⁰

«*Origo emendi vendendique a permutationibus coepit. Olim enim non ita erat nummus, neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit, ut quod alteri superest, alteri desit. Sed quia non semper nec facile concurrebat, ut, cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret. Eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam ex quantitate, nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur*» (D. 18.1.1 pr., Paul. 33 ad ed.).

Trad.: «L'origine del comprare e del vendere ebbe inizio dalle permute. In tempi antichi non c'era ancora il *nummus*, né alcuna cosa si chiamava *merx* e un'altra *pretium*: ma ciascuno, secondo la necessità dei tempi e delle circostanze, scambiava ciò che gli era utile con ciò che gli era inutile, dal momento che il più delle volte accade che ciò che a uno avanza, all'altro manchi. Ma poiché non sempre, e non facilmente, succedeva che, mentre tu avevi ciò che io desideravo, io a mia volta avessi ciò che tu intendevi ricevere, fu scelta una materia la cui valutazione, pubblica e perpetua, sopperisse alle difficoltà delle permute con l'eguaglianza della quantità. E quella materia, una volta battuta nella forma pubblica, fornisce il suo

¹⁰ D. 18.1.1 pr. (Paul. 33 ad ed.); sul passo, cfr. L. GAGLIARDI, *Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana*, in AA.VV., *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, a cura di L. GAROFALO, Padova, 2007, pp. 103-108.

uso e il suo dominio non tanto in ragione della sostanza, quanto in ragione della quantità: e da quel momento non più entrambe le cose si chiamano *merx*, ma una si chiama *pretium*».

Nel passo paolino si possono cogliere più livelli di lettura. Sul piano storico-economico, Paolo descrive la nascita della moneta coniata come soluzione tecnica all'aporia della permuta. La moneta è una materia, per Paolo non importa quale: rame, argento, oro; essa assume valore non tanto per la sua sostanza intrinseca, ma per la forma *publica percussa*, cioè per il conio statale. In virtù di questo conio, la moneta acquista una *publica ac perpetua aestimatio*, che la rende strumento universale di scambio. Sul piano linguistico, Paolo registra il momento in cui un termine generico, *merx* (“cosa scambiata”), si scinde in due termini distinti: ciò che si dà rimane *merx*, ciò che si dà come contropartita prende il nome di *pretium*. Sul piano giuridico, infine, l'introduzione della moneta come categoria autonoma è la premessa logica della definizione classica di *emptio-venditio*: non a caso il passo apre il titolo *De contrahenda emptione*. Sul piano della tradizione del testo, Gagliardi propone di leggere D. 18.1.1 insieme a D. 19.4.1. Accogliendo la ricostruzione palinogenetica di Lenel, lo Studioso ritiene che i due frammenti costituiscano estratti di un unico e più ampio ragionamento svolto da Paolo nel libro 33 *ad edictum*. I compilatori avrebbero separato tale ragionamento e collocato i due frammenti in differenti titoli del Digesto, introducendo adattamenti formali che non ne avrebbero modificato il significato complessivo. In questa ricostruzione, il *principium* di D. 18.1.1. conserva il nucleo del discorso paolino: la scelta di una materia dotata di *publica ac perpetua aestimatio*, la sua coniazione mediante la forma *publica percussa* e la conseguente distinzione tra *merx* e *pretium*.¹¹

Ai fini di questa ricerca, interessa soprattutto un dato: con Paolo si afferma, all'interno della lingua giuridica, una distinzione netta fra la *pecunia* nel suo significato ampio (la massa dei beni patrimoniali) e il *nummus*, la moneta, come categoria specifica. La *numerata pecunia* di cui parlerà Gaio è esattamente il risultato di questa distinzione: *pecunia «numerata»*, cioè contata, ossia espressa in monete, in opposizione alla *pecunia* nel senso larghissimo di D. 50.16.178 (Ulp. 49 *ad Sab.*).

¹¹ L. GAGLIARDI, *Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana*, in AA.VV., *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, a cura di L. GAROFALO, Padova, 2007, pp. 103-106, spec. pp. 105-106. Lo Studioso, accogliendo la ricostruzione palinogenetica di Lenel, riconduce D. 18.1.1 e D. 19.4.1 a un più ampio ragionamento contenuto nel libro 33 *ad edictum* di Paolo e interpreta le variazioni tra gli estratti come adattamenti formali operati dai compilatori.

Il secondo passo è uno dei più celebri del libro III delle *Institutiones* di Gaio, collocato nella trattazione dell'*emptio-venditio*:¹²

«Item pretium in numerata pecunia consistere debet. Nam in ceteris rebus an pretium esse possit, veluti homo aut toga aut fundus alterius rei <pretium esse possit>, valde quaeritur. Nostri praeceptores putant etiam in alia re posse consistere pretium; unde illud est, quod vulgo putant per permutationem rerum emptionem et venditionem contrahi, eamque speciem emptionis venditionisque vetustissimam esse: argumentoque utuntur Graeco poeta Homero, qui aliqua parte sic ait: ἔνθεν ἄρ' οἰνίζοντο καρηκομόωντες Ἀχαιοί, ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ' αἶθωνι σιδήρῳ, ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ' αὐτῇσι βόεσσιν, ἄλλοι δ' ἀνδραπόδεσσι. Diversae scholae auctores dissentiunt aliudque esse existimant permutationem rerum, aliud emptionem et venditionem; alioquin non posse rem expediri permutatis rebus, quae videatur res venisse et quae pretii nomine data esse, sed rursus utramque rem videri et venisse et utramque pretii nomine datam esse absurdum videri. Sed ait Caelius Sabinus, si rem tibi venalem habenti, veluti fundum, [acceperim et] pretii nomine hominem forte dederim, fundum quidem videri venisse, hominem autem pretii nomine datum esse, ut fundus acciperetur» (Gai. Inst. 3.141).

Trad.: «Inoltre, il prezzo deve consistere in numerata pecunia (denaro contante). Se infatti il prezzo possa consistere in altre cose, ad esempio se uno schiavo, una toga o un fondo possano essere prezzo di un'altra cosa, è materia molto controversa. I nostri maestri ritengono che il prezzo possa consistere anche in un'altra cosa: di qui deriva quel che comunemente si pensa, che cioè per mezzo dello scambio di cose si concludano la compravendita, e che questa sia la specie più antica di compravendita; e portano come argomento il poeta greco Omero, che in un passo dice: “Da lì allora si rifornivano di vino gli Achei dalla lunga chioma: alcuni con il bronzo, altri col ferro scintillante, altri con cuoi, altri ancora con le bestie stesse, altri con gli schiavi”. Gli autori della scuola opposta dissentono e ritengono che altra cosa sia la permuta, altra la compravendita; altrimenti, una volta scambiate le cose, non si potrebbe stabilire quale sia stata venduta e quale data a titolo di prezzo, e d'altronde sembra assurdo che entrambe le cose risultino vendute ed entrambe

¹² Gai. Inst. 3.141.

date a titolo di prezzo. Ma Celio Sabino dice che, se a te che hai una cosa in vendita, ad esempio un fondo, io abbia dato a titolo di prezzo, poniamo, uno schiavo, il fondo si considera venduto, e lo schiavo dato a titolo di prezzo, in modo che il fondo sia ricevuto».

Il passo di Gaio è la documentazione classica più sistematica e articolata che ci sia pervenuta su un dibattito dottrinale, che attraversa l'intera età alto-imperiale: la controversia fra Sabiniani e Proculiani sulla natura della compravendita.¹³ I Sabiniani (*Nostri praeceptores*) ammettono che il *pretium* possa consistere in *res*; pertanto, sostengono la sostanziale continuità tra permuta e compravendita; i Proculiani (*diversae scholae auctores*) richiedono che il *pretium* sia in *numerata pecunia*, e tracciano una netta distinzione fra i due istituti. Sarà l'opinione proculiana, fissata da Gaio con il celebre *item pretium in numerata pecunia consistere debet*,¹⁴ a prevalere nella tradizione classica e a essere recepita dalle *Institutiones giustinianee* (*Inst. Iust.* 3.23.2).¹⁵

Quel che interessa per questo discorso è il fatto che l'argomentazione gaiana formalizza una distinzione tecnica che anticipa quella successivamente elaborata da Paolo: la *pecunia*, nella sua valenza monetaria specifica, è la *numerata pecunia*, cioè la *pecunia* contabilmente misurata in monete coniate. Solo a partire da questa autonomia tecnica della categoria diventa possibile escludere la *res* dalla nozione di *pretium*. Ciò che la dottrina proculiana fa, e che Gaio registra come prevalente, è esattamente l'isolamento del *nummus* dal magma indistinto delle *res* di età permutativa.¹⁶

Letti insieme, i due passi - D. 18.1.1 pr. (Paul. 33 *ad ed.*) e Gai. *Inst.* 3.141 - si integrano: il primo offre la prospettiva diacronica (l'origine permutativa dello scambio, la nascita della moneta come materia *forma publica percussa*, la separazione fra *merx* e *pretium*); il secondo offre la sincronia del diritto classico (la *numerata pecunia* come requisito tecnico del *pretium*, la controversia di scuole, la fissazione della soluzione proculiana). Dalla loro lettura congiunta emerge il progressivo definirsi, entro la nozione di *pecunia*, di una categoria più ristretta, la

¹³ Hom. *Il.* 7.467-471.

¹⁴ “*item*”, qui, ha valore aggiuntivo («inoltre»): dopo aver richiesto in Gai. *Inst.* 3.140 che il *pretium* sia certo, Gaio introduce in Gai. *Inst.* 3.141 l'ulteriore requisito che esso consista in *numerata pecunia*.

¹⁵ Gai. *Inst.* 3.141; *Inst. Iust.* 3.23.2; per l'inquadramento della controversia, cfr. L. GAGLIARDI, *Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana*, in AA.VV., *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, a cura di L. GAROFALO, Padova, 2007, pp. 106-108.

¹⁶ L. GAGLIARDI, *Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana*, in AA.VV., *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, a cura di L. GAROFALO, Padova, 2007, pp. 106-108.

numerata pecunia, che non ne sostituisce il significato ampio, ma vi si aggiunge come *species* tecnica accanto al *genus* tradizionale.

Una volta affermata la categoria della *numerata pecunia*, il termine *pecunia* non si restringe al denaro coniato, al contrario, conserva pienamente il suo significato ampio e viene sistematicamente ribadito dai giuristi tardo-classici nel suo significato di *omnis res familiaris*. La conferma più autorevole resta il già citato D. 50.16.178 (Ulp. 49 *ad Sab.*), posto in apertura del titolo *De verborum significatione* del libro 50 del Digesto, al quale si affianca la testimonianza ermogeniana (D. 50.16.222). A queste testimonianze possono essere accostate due definizioni di *bona*, anch'esse conservate nel titolo D. 50.16, che consentono di precisare il rapporto tra *pecunia*, *bona* e *patrimonium*:

«*“Bonorum” appellatio aut naturalis aut civilis est. Naturaliter bona ex eo dicuntur, quod beant, hoc est beatos faciunt: beare est prodesse. In bonis autem nostris computari sciendum est non solum, quae dominii nostri sunt, sed et si bona fide a nobis possideantur vel superficiaria sint. Aequae bonis adnumerabitur etiam, si quid est in actionibus petitionibus persecutionibus: nam haec omnia in bonis esse videntur*» (D. 50.16.49, Ulp. 59 *ad ed.*).

«La denominazione di “beni” è naturale o civile. Naturalmente sono detti beni per il fatto che giovano, cioè rendono felici: giovare significa essere utile. Bisogna sapere poi che tra i nostri beni si devono computare non solo le cose che sono di nostra proprietà, ma anche se sono da noi possedute in buona fede o se sono diritti di superficie. Allo stesso modo si annovererà tra i beni anche se vi è qualcosa in azioni giudiziarie, richieste o persecuzioni legali: infatti si considera che tutte queste cose rientrino nei beni.»

«*pr. “Subsignatum” dicitur, quod ab aliquo subscriptum est: nam veteres subsignationis verbo pro adscriptione uti solebant. 1. “Bona” intelleguntur cuiusque, quae deducto aere alieno supersunt. 2. “Detestari” est absenti denuntiare. 3. “Incertus possessor” est, quem ignoramus*» (D. 50.16.39 pr.-3, Paul. 53 *ad ed.*).

«Si dice “sottoscritto” ciò che è stato firmato da qualcuno sotto il testo: infatti gli antichi usavano la parola “*subsignatio*” al posto di “*adscriptio*” (aggiunta per iscritto). 1. Per “beni” di ciascuno si intendono quelli che residuano una volta detratto il debito. 2. “*Detestari*” significa dare un preavviso formale a chi è assente. 3. “Possessore incerto” è colui che non conosciamo.»

Nel significato patrimoniale qui considerato, *pecunia* si avvicina alla nozione di *bona*, intesi come complesso unitario di valori riconducibili al soggetto, senza tuttavia coincidere tecnicamente con essa. Biscotti rileva infatti una stretta contiguità tra *bona*, *pecunia* e *patrimonium*, ma non una loro piena sinonimia: *pecunia* può esprimere la dimensione economicamente valutabile dei *bona*, mentre *patrimonium* ne indica più specificatamente la consistenza contabile.¹⁷ La persistenza del significato ampio di *pecunia* nella lingua giuridica tardo-classica non sembra un residuo arcaizzante, ma piuttosto una scelta tecnica, funzionale alla flessibilità del lessico processuale e contrattuale. Si pensi alla *condictio certae pecuniae*, dove la *pecunia* è invece intesa, *ad hoc*, come denaro coniato; al *legatum pecuniae*, dove può designare ora il denaro, ora il patrimonio. La nozione di *pecunia* è plurivoca per ricchezza interna. I giuristi distinguono volta per volta, e specificano, quando occorre, la *numerata pecunia*, oppure precisano *omnia corpora*, oppure ancora restringono il significato del termine al solo *aes alienum deducto*. È questa plurivocità a fare di *pecunia* un termine particolarmente adattabile all'interno di una lingua giuridica matura.

Dalle fonti esaminate sembra emergere, nel lungo arco che va dall'arcaismo all'età tardo-classica, un mutamento progressivo nel significato del campo semantico *pecu-*. Da un lato, già in età decemvirale il termine *pecunia* aveva perso la sua connotazione pastorale per designare il patrimonio in senso lato, come attestano Varrone, Paolo Diacono e Festo. Dall'altro, attraverso il passo di Paolo sulla nascita della moneta (D. 18.1.1 pr.) e la controversia di scuole registrata da Gaio (Gai. *Inst.* 3.141), sembra emergere una *species* più ristretta, la *numerata pecunia*, che non sostituisce il significato ampio ma vi si aggiunge. Nella sistemazione tardo-classica le due nozioni convivono: *pecunia* designa, a seconda del contesto, ora l'intero patrimonio (*omnia corpora*), ora il denaro contato (*numerata pecunia*).

¹⁷ B. BISCOTTI, *Dei beni. Punti di vista storico-comparatistici su una questione preliminare alla discussione in tema di beni comuni*, in AA.VV., *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, I, a cura di L. GAROFALO, Napoli, 2016, pp. 29-41.

Questo doppio registro ha una ricaduta concreta sull'analisi, che si condurrà nel § 1.3 e che sarà poi approfondita nel Capitolo II. Quando nella *lex Iulia de peculatu et de sacrilegiis et de residuis* si parlerà di *pecunia sacra religiosa publicave* (D. 48.13.1, Ulp. 44 *ad Sab.*), il termine *pecunia* non andrà inteso nel senso restrittivo della *numerata pecunia*. Esso ricomprenderà, secondo l'equivalenza ulpiana di D. 50.16.178, l'intera massa dei beni pubblici, dei beni sacri e dei beni religiosi: il *peculatus*, in altri termini, non è sottrazione del solo denaro contante dell'*aerarium*, ma sottrazione di qualunque *res*, di qualsiasi natura corporale, in quanto appartenente alla *res publica* oppure alla *res sacra* o alla *res religiosa*. Il presupposto di questa estensione lessicale è già nel ragionamento dei giuristi classici sulla *pecunia* come *omnis res familiaris*: trasposta nella *res publica*, l'equivalenza diventa il fondamento concettuale del *peculatus* classico e tardo-classico.

All'interno del campo semantico *pecu-*, accanto a *pecus* e *pecunia*, si situa il *peculium*: termine formato sulla stessa radice, ma con significato e funzione propri. Esso non designa né il patrimonio dell'avente potestà nel suo complesso, né la moneta coniata, bensì una porzione di beni che il *dominus* attribuisce in gestione a un sottoposto (servo o *filius familias*), separandola dalla *ratio dominica*. Il *peculium*, in questo senso, è la misura concreta in cui la flessibilità della nozione di *pecunia* si traduce in un istituto giuridico operativo all'interno della *familia* romana.¹⁸

La domanda preliminare riguarda la formazione stessa del termine. La tradizione antica, attraverso un celebre passo di Ulpiano nei libri *ad edictum*, propone una spiegazione che fa di *peculium* un diminutivo di *pecunia*:¹⁹

«*Peculium dictum est quasi pusilla pecunia sive patrimonium pusillum*» (D. 15.1.5.3, Ulp. 29 *ad ed.*).

Trad.: «Si dice *peculium* quasi fosse una piccola *pecunia*, ovvero un piccolo patrimonio».

L'etimologia ulpiana ha avuto vasta fortuna nella tradizione e ricorre tuttora nella manualistica corrente. La spiegazione è elegante e dottrinalmente utile, perché coglie con

¹⁸ F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale. Forme giuridiche di un'economia-mondo*, Pisa, 1989, pp. 14-17.

¹⁹ D. 15.1.5.3 (Ulp. 29 *ad ed.*).

immediatezza il rapporto di proporzione fra la *res familiaris* nel suo complesso e la porzione di essa attribuita al sottoposto. Dal punto di vista strettamente filologico, tuttavia, essa va riconosciuta come etimologia *ad sensum* e non come ricostruzione scientifica del lemma. Sotto il profilo morfologico, *peculium* non può essere un diminutivo di *pecunia*: se così fosse, dovremmo attenderci una forma analoga a *pecuniola*, il diminutivo regolare e realmente attestato di *pecunia*.²⁰ Una forma corrispondente costruita su *peculium*, tuttavia, non è attestata. Sul piano lessicografico, Ernout e Meillet riconducono *peculium*, analogamente a *pecunia*, direttamente alla radice indoeuropea *pecu-*: derivato di diminutivo dalla forma neutra *pecu*, non da *pecunia*; mentre *peculor*, da cui *peculatus*, presuppone a sua volta un *peculus/peculum* non attestato, e in ogni caso indipendente da *peculium*.²¹ La conseguenza è che i quattro termini, *pecus*, *pecunia*, *peculium*, *peculatus*, sono co-derivati dalla medesima radice e non legati fra loro da una catena di derivazione lineare.

Anche il Forcellini, *sub voce peculium*, registra entrambe le posizioni: riferisce la spiegazione ulpiana come tradizionale e, citando l'autorità di Duker, ne segnala il carattere di etimologia *ad sensum*.²² L'etimologia di Ulpiano resta pertanto un'etimologia interna alla riflessione antica sul lessico tecnico, e va citata come tale, ossia come spia del modo in cui i giuristi romani comprendevano e ordinavano la propria terminologia, non come dato di linguistica storica. Questa distinzione non è solo filologica: il *peculium* non è il “*pecunia* in piccolo” del sottoposto; è un istituto autonomo, dal nome autonomamente formato, la cui funzione tecnica va ricostruita sulle fonti giuridiche.²³

La definizione tecnica più antica e più rigorosa del *peculium* è raccolta da Ulpiano nello stesso passo dei libri *ad edictum*, e riporta una definizione di Tuberone trasmessa attraverso Celso:²⁴

«Peculium autem Tubero quidem sic definit, ut Celsus libro sexto digestorum refert, quod servus domini permissu separatim a rationibus dominicis habet, deducto inde si quid domino debetur» (D. 15.1.5.4, Ulp. 29 ad ed.).

²⁰ E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, Padova, 1940, s.v. *pecuniola*.

²¹ A. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, 3^a ed., Paris, 1951, s.vv. *pecu*, *peculium*, *peculor*.

²² E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, Padova, 1940, s.v. *peculium*, con rinvio a K.A. DUKER, *Opuscula varia de latinitate iurisconsultorum veterum, Lugduni Batavorum*, 1711, p. 60.

²³ Ivi.

²⁴ D. 15.1.5.4 (Ulp. 29 *ad ed.*); sulla definizione del *peculium* e sulla sua funzione economica, cfr. F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale. Forme giuridiche di un'economia-mondo*, Pisa, 1989, pp. 17-29; I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei «servi»*, Napoli, 1976, pp. 18-24.

Trad.: «Il *peculium* dunque Tuberone lo definisce così, secondo quanto riferisce Celso nel libro sesto dei digesta: ciò che lo schiavo, con il permesso del padrone, ha separato dalle *rationes* del padrone, dedotto quanto sia eventualmente dovuto al padrone stesso».

Questa definizione, che diventa nella tradizione giurisprudenziale la definizione classica per eccellenza del *peculium*, va analizzata nei suoi elementi costitutivi. Il *permissus domini* come fondamento giuridico: il *peculium* non è una condizione di mero fatto ma una condizione giuridicamente qualificata, costituita dall'atto di volontà dell'avente potestà. La *separatio a rationibus dominicis* come contenuto tecnico: il *peculium* esiste in quanto contabilmente separato dalle scritture del *dominus*. Non è il bene per la sua materialità a costituirsi in *peculium*, ma il bene in quanto inserito in una *ratio* contabile distinta. La *deductio* di quanto eventualmente dovuto al *dominus* come clausola di calcolo: ai fini della determinazione del *peculium* e, per quanto qui rileva, ai fini dei limiti di responsabilità nell'*actio de peculio*, il valore è quello netto. Sul piano sostanziale, si tratta di un principio di autonomia contabile imperfetta: il *peculium* è separato, in termini di gestione, dal patrimonio del *dominus*, ma resta strutturalmente legato ad esso per quanto attiene al saldo finale, in quella che i giuristi classici descrivono come *separatio a rationibus dominicis* (D. 15.1.4 pr., Pomp. 7 *ad Sab.*), espressione che conserva il carattere prevalentemente contabile, e non giuridico-titolaristico, della separazione. Parlare, in termini moderni, di «patrimonio separato» può essere utile come approssimazione didattica, ma va inteso *cum grano salis*: i Romani non concepivano questa separazione come costitutiva di una titolarità autonoma in capo al sottoposto.

La definizione tuberoniano-celsina riportata da Ulpiano costituisce il nucleo originario attorno al quale si sviluppa ogni successiva elaborazione del *peculium* nella giurisprudenza classica. È Ulpiano stesso che, immediatamente dopo, conferma la consonanza fra Tuberone e Celso e aggiunge una serie di precisazioni sulle ipotesi-limite, distinguendo fra costituzione attiva del *peculium* (*concedere*) e mero non compimento dell'atto contrario (*non adimere*):

«Quam Tuberonis sententiam et ipse Celsus probat. Et adicit pupillum vel furiosum constituere quidem peculium servo non posse: verum ante constitutum, id est ante furorem vel a patre pupilli, non adimetur ex his causis. Quae sententia vera est, et congruit cum eo, quod Marcellus apud Iulianum notans adicit: "posse fieri, ut apud

alterum ex dominis servus peculium habeat, apud alterum non, ut puta si alter ex dominis furiosus sit vel pupillus, si (ut quidam, inquit, putant) peculium servus habere non potest nisi concedente domino. Ego autem puto non esse opus concedi peculium a domino servum habere, sed non adimi, ut habeat”» (D. 15.1.7 pr.-1, Ulp. 29 ad ed.).²⁵

Trad.: «E questa opinione di Tuberone anche Celso stesso la approva. E aggiunge: il pupillo e il furioso non possono certo costituire un *peculium* allo schiavo; tuttavia il *peculium* già costituito in precedenza, cioè prima del furore o dal padre del pupillo, non sarà tolto per queste ragioni. Tale opinione è esatta e si accorda con ciò che Marcello, annotando Giuliano, aggiunge: “può accadere che presso uno dei padroni lo schiavo abbia il *peculium* e presso l'altro no, ad esempio se uno dei due è furioso o pupillo; se, come alcuni, dice, ritengono, lo schiavo non può avere il *peculium* se non con la concessione del padrone. Io invece ritengo che non sia necessario che il padrone conceda allo schiavo di avere il *peculium*, ma che basti che non glielo tolga, perché lo abbia”».

Il punto teorico più delicato è la distinzione tra costituzione attiva del *peculium* (*concedere*) e mancata revoca dello stesso (*non adimere*). Ulpiano aderisce all’orientamento secondo cui il *peculium* non richiede necessariamente un atto positivo di concessione da parte del *dominus*, potendo conservarsi anche per effetto della mancata revoca a fronte dell’attività economica svolta dal sottoposto. Tale impostazione ha conseguenze rilevanti, poiché amplia l’ambito della responsabilità adietizia del *dominus* per le obbligazioni assunte dal sottoposto.

Se Tuberone, attraverso Celso e Ulpiano, fissa la definizione, è Pomponio (nel libro settimo *ad Sabinum*) a delinearne con maggior nettezza la struttura giuridica. In questo frammento Pomponio offre quella che è forse la formulazione più netta della struttura giuridica del *peculium* come costruzione contabile fondata sulla volontà del *dominus*:

«Peculii est non id, cuius servus seorsum a domino rationem habuerit, sed quod dominus ipse separaverit suam a servi rationem discernens: nam cum servi peculium totum adimere vel augere vel minuire possit, animadvertendum est non

²⁵ D. 15.1.7 pr.-1 (Ulp. 29 ad ed.); sul ruolo della volontà del *dominus* nella costituzione e conservazione del *peculium*, cfr. I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei «servi»*, Napoli, 1976, pp. 18-24.

quid servus, sed quid constituendi servilis peculii gratia fecerit» (D. 15.1.4 pr., Pomp. 7 ad Sab.).²⁶

Trad.: «Costituisce *peculium* non ciò di cui lo schiavo abbia tenuto, in modo separato dal padrone, una propria ratio, bensì ciò che il padrone stesso ha separato, distinguendo cioè la propria ratio da quella dello schiavo: poiché il padrone può togliere, accrescere o ridurre per intero il *peculium* dello schiavo, va considerato non ciò che lo schiavo ha fatto, bensì ciò che il padrone ha fatto al fine di costituire il *peculium* servile».

Pomponio distingue espressamente fra disponibilità materiale del bene (*cuius servus seorsum a domino rationem habuerit*) e costituzione giuridica del *peculium* (*quod ipse separaverit*). Il *peculium* non è ciò che lo schiavo possiede di fatto al di fuori del controllo del *dominus*: è ciò che il *dominus* destina, attraverso un atto volontaristico-contabile di separazione, al sottoposto. La differenza ha una precisa ragione tecnica: tutto ciò che entrasse nella disponibilità dello schiavo all'insaputa del *dominus*, finirebbe per allargare anche la responsabilità del *dominus* nei confronti dei terzi (*actio de peculio*), il che sarebbe contrario al sistema. Pomponio enuncia il corollario nel paragrafo successivo:²⁷

«Ex his apparet non quid servus ignorante domino habuerit peculii esse, sed quid volente: alioquin et quod subripuit servus domino, fiet peculii, quod non est verum» (D. 15.1.4.2, Pomp. 7 ad Sab.).

Trad.: «Da questi argomenti risulta chiaro che è *peculium* non ciò che lo schiavo abbia avuto all'insaputa del padrone, ma ciò che ha avuto con la sua volontà: altrimenti anche ciò che lo schiavo sottragga al padrone diventerebbe parte del *peculium*, il che non è vero».

L'argomento di Pomponio ha la forma di una *reductio ad absurdum*: se la *separatio* fosse mero fatto, l'oggetto stesso del furto sottratto al *dominus*, proprio perché tenuto *seorsum*

²⁶ D. 15.1.4 pr. (Pomp. 7 ad Sab.).

²⁷ D. 15.1.4.2 (Pomp. 7 ad Sab.); sulla rilevanza della volontà del *dominus* nella costituzione del *peculium*, cfr. I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei «servi»*, Napoli, 1976, pp. 18-24.

dallo schiavo, diventerebbe *peculium*. Esattamente ciò che il diritto non vuole, perché la *separatio* è atto del *dominus*, non del sottoposto. Da qui la regola pomponiana: *re non verbis peculium augendum est* (D. 15.1.4.1), ovverosia il *peculium* si accresce con i fatti, non con le parole, ma sempre dietro una volontà, anche solo passiva, dell'avente potestà.

Questa configurazione contabile e volontaristica del *peculium*, separata dal mero fatto del possesso del sottoposto, sembra costituire una premessa utile per la successiva elaborazione criminale del *peculatus*, anche se, come si preciserà tra breve, le fonti classiche non compiono esplicitamente questo collegamento.

La metafora più nota e più felice sul *peculium* nella letteratura giurisprudenziale è una metafora biologica: il *peculium* nasce, cresce, decresce, muore. La formulazione, però, va attribuita con esattezza. Essa non è del giurista che la trasmette, Marciano, bensì di un giurista più antico, Papirio Frontone, vissuto in età adrianea o lievemente posteriore, che Marciano cita espressamente:²⁸

«Peculium nascitur, crescit, decrescit, moritur, et ideo eleganter Papirius Fronto dicebat peculium simile esse homini. Quomodo autem peculium nascitur, quaesitum est. Et ita veteres distinguunt: si id adquisiit servus quod necesse non habet praestare, id esse peculium; si vero tunicas aut aliquid simile quod ei necesse habet praestare, non esse peculium. Ita igitur nascitur peculium: crescit, cum auctum fuerit; decrescit, cum servi vicarii moriuntur, res intercidunt; moritur, cum ademptum sit» (D. 15.1.40 pr., Marcian. 5 reg.).

Trad.: «Il *peculium* nasce, cresce, decresce, muore; e per questo Papirio Frontone diceva con eleganza che il *peculium* è simile a un uomo. Si è chiesto poi in che modo il *peculium* nasca. E gli antichi giuristi distinguono così: se lo schiavo ha acquisito ciò che il padrone non era tenuto a fornirgli, questo è *peculium*; se invece si tratta di tuniche o di qualcosa di simile che il padrone era tenuto a fornirgli, non è *peculium*. Così dunque nasce il *peculium*: cresce, quando viene incrementato; decresce, quando muoiono i *servi vicarii* o le cose periscono; muore, quando viene revocato».

²⁸ D. 15.1.40 pr. (Marcian. 5 reg.).

La lettura del brano suggerisce alcune osservazioni. Anzitutto, il *peculium* si distingue dal *necessarium*: ciò che il *dominus* è tenuto a fornire allo schiavo non vi rientra. Esso comprende, invece, ciò che eccede la *praestatio* necessaria, ed è proprio in tale eccedenza che si fonda la sua autonomia funzionale.

La fase di decrescita trova un esempio concreto e tecnicamente significativo: la morte dei *servi vicarii* (gli schiavi appartenenti al *peculium* dello schiavo principale) o il perimento materiale delle *res*. La cessazione del *peculium* avviene per *ademptio*: ovvero per atto di revoca del *dominus*. Si chiude così il cerchio aperto da Pomponio: come la *separatio* è atto del *dominus*, così la *ademptio* è atto del *dominus*; il *peculium* nasce per atto unilaterale e muore per atto unilaterale.

La composizione concreta del *peculium*, nella sua estensione oggettiva (il catalogo dei beni che vi possono confluire), è esposta da Ulpiano nello stesso libro 29 *ad edictum*:²⁹

«In peculio autem res esse possunt omnes et mobiles et soli: vicarios quoque in peculium potest habere et vicariorum peculium: hoc amplius et nomina debitorum. Sed et si quid furti actione servo deberetur vel alia actione, in peculium computabitur: hereditas quoque et legatum, ut Labeo ait. Sed et id quod sibi debet in peculium habebit, si forte in domini rationem impendit et ei debitor manere voluit aut si debitorem eius convenit. Quare si forte ex servi emptione evictionis nomine duplum exegit, in peculium servi erit conversum, nisi forte eo proposito fuit, ut nollet hoc esse in peculium servi. Sed et si quid ei conservus debet, erit peculii, si modo ille habeat peculium vel prout habebit» (D. 15.1.7.4-7, Ulp. 29 *ad ed.*).

Trad.: «Nel *peculium* possono trovarsi cose di ogni tipo, sia mobili sia immobili. Lo schiavo può anche avere nel proprio *peculium* dei *servi vicarii*, e perfino il *peculium* dei *vicarii*; e in più i crediti verso debitori. Anche se qualcosa fosse dovuto allo schiavo per azione di furto o per altra azione, sarà computato nel *peculium*; ed altrettanto vale per l'eredità e per il legato, come dice Labeone. Anche ciò che il padrone deve allo schiavo gli sarà computato nel *peculium*, se per caso lo schiavo ha sostenuto una spesa per conto del padrone e il padrone ha voluto restargli debitore, oppure se il padrone ha convenuto in giudizio un debitore del proprio

²⁹ D. 15.1.7.4-7 (Ulp. 29 *ad ed.*).

schiaivo. Pertanto, se per caso il padrone ha esatto il doppio per evizione in occasione della vendita dello schiavo, ciò sarà rivolto a beneficio del *peculium* dello schiavo, a meno che il padrone abbia avuto la specifica intenzione di non farlo entrare nel *peculium*. Anche ciò che un conservo deve allo schiavo costituirà *peculium*, purché quel conservo abbia o avrà a sua volta un *peculium*».

Dall'elenco ulpiano emerge un quadro patrimoniale piuttosto articolato. Il *peculium* può contenere beni di ogni tipo, *res mobiles et soli*, pertanto sia beni mobili sia beni immobili. Accanto al denaro possono rientrarvi terreni, edifici, attrezzi e animali. Il *peculium* può comprendere inoltre i *servi vicarii*, cioè altri schiavi dei quali il sottoposto è funzionalmente proprietario, che a loro volta possono avere un proprio *peculium*; può comprendere anche i *nomina debitorum*, e pertanto non solo *res corporales*, ma anche *iura*, crediti, azioni, eredità e legati. È questa componente incorporale a rendere il *peculium* qualcosa di più di una semplice raccolta di beni materiali. Il *peculium* può comprendere anche crediti verso il *dominus*: un dato apparentemente paradossale, che Ulpiano afferma e la giurisprudenza classica recepisce, presupponendo che il *peculium* sia trattato come *ratio* contabile autonoma. Solo a patto di trattare il *peculium* come *ratio* distinta, ciò che i classici definivano *separatio a rationibus dominicis* (D. 15.1.4 pr., Pomp. 7 *ad Sab.*), è possibile far convivere, nella stessa persona del *dominus*, la posizione del proprietario di un bene e la posizione del debitore di esso. Nel complesso, il quadro che emerge da Ulpiano è quello di uno strumento giuridico assai duttile, capace di ricomprendere diritti reali, crediti, posizioni successorie e perfino azioni, restituendoli in una *ratio* contabile separata, ma sempre riconducibile al *dominus*. Il riferimento ai *servi vicarii* conferma, sul piano funzionale, la capacità del *peculium* di articolarsi in strutture gestorie complesse.³⁰

L'apparato delle fonti converge con le acquisizioni della dottrina romanistica moderna. Il punto di partenza è F. Serrao, che ricostruisce il *peculium* non come istituto puramente familiare, bensì come forma giuridica di un'attività economica, cioè come lo strumento attraverso cui, in un sistema in cui il sottoposto è formalmente privo di capacità patrimoniale, può svolgersi in modo stabile un'attività di scambio, di gestione, di impresa.³¹ P. Cerami

³⁰ Per il rilievo del *peculium* e dei *servi vicarii* nell'organizzazione di strutture imprenditoriali articolate, cfr. A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo «manager» in Roma antica (II sec. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano, 1984, pp. 46-57.

³¹ F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale. Forme giuridiche di un'economia-mondo*, Pisa, 1989, pp. 17-42.

inserisce il fenomeno nell'ambito dell'*exercitio negotiationum* e distingue il modello dell'impresa a responsabilità illimitata, fondato sulla preposizione di sottoposti, da quello dell'impresa a responsabilità limitata, imperniato sulla gestione autonoma di un capitale separato da parte dei *negotiatores cum peculio*.³² In linea con questo quadro, A. Di Porto valorizza il ruolo del *peculium* nella genesi dei tipi organizzativi a responsabilità limitata e nell'emersione di strutture imprenditoriali individuali e collettive.³³

Due figure parallele meritano un breve cenno, qui soltanto per delimitare il campo dell'indagine. La prima riguarda i beni parafernali, cioè i beni extradotali della donna, distinti dalla *dos* e disciplinati nelle fonti giustinianee.³⁴ La seconda è il *peculium* castrense del *filius familias* in servizio militare, configurato come patrimonio sostanzialmente autonomo rispetto alla potestà paterna.³⁵ Anche queste figure, pur appartenendo allo stesso campo semantico, eccedono la trattazione del *peculium* servile qui considerata e vanno pertanto soltanto segnalate.

Il *peculium* risulta, all'esito della ricostruzione condotta sulle fonti, come un istituto di tecnica giuridica raffinata. La definizione offerta dalla linea Tuberone-Celso-Ulpiano lo presenta come una massa di beni separata dalle *rationes dominicae* per volontà del *dominus*; Pomponio ne chiarisce la struttura, individuandovi una *separatio* contabile fondata sulla volontà, anche solo passiva, dell'avente potestà; Marciano, richiamando Papirio Frontone, ne evidenzia il carattere dinamico, descrivendolo come una realtà soggetta a nascita, crescita, decrescita e morte; Ulpiano, infine, ne precisa la composizione, includendovi *res* mobili e immobili, *vicarii* con i loro *peculia*, *nomina debitorum*, eredità, legati e crediti anche verso il *dominus*. Sotto il profilo economico-funzionale, come si ricava dagli studi di Serrao, Di Porto e Cerami, il *peculium* costituisce lo strumento giuridico attraverso cui l'incapacità patrimoniale del sottoposto si traduce in capacità di gestione e di impresa.

Dalla ricostruzione sin qui condotta è possibile trarre alcune considerazioni di raccordo. Anzitutto, il rapporto tra *peculium* e *pecunia* è di prossimità all'interno del medesimo campo semantico, non di derivazione genetica dell'uno dall'altra: entrambi i termini sono formati per via diretta sulla radice *pecu-*, mentre l'etimologia ulpiana (*peculium dictum est quasi pusilla pecunia*) va intesa come etimologia *ad sensum*, non come dato di linguistica storica.

³² P. CERAMI, *Diritto commerciale romano: dalla prassi dello scambio all'exercitio negotiationis*, in *Studi Senesi*, 2007, pp. 246-248.

³³ A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo «manager» in Roma antica (II sec. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano, 1984, pp. 42-58 e 207-214.

³⁴ Per la disciplina dei beni parafernali, cfr. D. 23.3.9.3 (Ulp. 31 *ad Sab.*); C. 5.14.8.

³⁵ Per il *peculium castrense*, cfr. D. 49.17, *De castrensi peculio*; *Inst. Iust.* 2.12 pr.

Va precisato subito che nessuna fonte classica stabilisce in modo esplicito un legame concettuale tra il *peculium* e il *peculatus*: la definizione, che Labeone dà del *peculatus*, riportata in D. 48.13.11.2 (Paul. *l.s. de iud. publ.*), si fonda, infatti, sul criterio del *periculum*, cioè su chi sopportava il rischio della custodia del bene, e non su un'idea di continuità strutturale con l'istituto del *peculium*. Ciò premesso, si può forse individuare, in via di ipotesi ricostruttiva, un'analogia di struttura tra le due figure: come nel *peculium* il bene è nella disponibilità del gestore, ma nell'appartenenza del *dominus*, così nella *pecunia publica* il bene è nella disponibilità del *minister* o del magistrato, ma nell'appartenenza della *res publica*. Si tratta, è opportuno ribadirlo, di un'ipotesi di lettura proposta nella presente ricerca e non di un dato ricavabile direttamente dalle fonti: essa può orientare la comprensione, ma non può essere assunta come fondamento esplicito dell'autonomia criminale del *peculatus* nella riflessione giuridica romana.

La più antica testimonianza del passaggio dal lessico patrimoniale a quello criminale è nel testo varroniano già citato, al quale occorre ora tornare per isolarne il profilo criminale (Varr. *ling. Lat.* 5.92). Varrone non descrive il *peculatus* come un concetto astratto, bensì come una condotta concreta e storicamente situata: la sottrazione (*aversum*) di bestiame già *coactum in publicum*, cioè già trasferito nella sfera della collettività per effetto di una multa pecuniaria. Dalla definizione varroniana emergono almeno tre elementi. Il primo riguarda il requisito del *coactum in publicum*: il *peculatus* non è la sottrazione di qualunque bene, ma di un bene che è già entrato nella disponibilità pubblica; non è la natura originaria del bene (*pecus*) a determinare il carattere criminoso della sottrazione, bensì il trasferimento del bene nella sfera pubblica. Questo dato anticipa, in età arcaica, il criterio della destinazione pubblica del bene, che sarà il fondamento strutturale del *peculatus* classico. Il secondo elemento è la qualificazione *publicum*: il *peculatus*, già in Varrone, è *publicum*, cioè afferisce alla sfera della *res publica*; la sottrazione è criminosa non perché leda un patrimonio privato, ma perché viola la sfera di appartenenza collettiva. Il terzo elemento è il verbo *aversum*: il participio non designa una sottrazione violenta o aperta, bensì una distrazione, una deviazione del bene dalla sua destinazione pubblica: la stessa idea che il lessico tecnico classico esprimerà con *in rem suam vertere*.

La qualifica criminale del *peculatus* come *furtum publicum* è fissata nella forma più esplicita dalla tradizione festiana:³⁶ «*Peculatus furtum publicum a pecore dictum*». Il termine *furtum* richiama la fattispecie civilistica della sottrazione fraudolenta di cosa altrui, disciplinata

³⁶ Paul.-Fest. s.v. *Peculatus*; cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 760-764, spec. pp. 761 e 764.

dall'*actio furti* e radicata nella tradizione delle XII Tavole. L'aggettivo *publicum* introduce però una qualificazione che trasforma il *furtum* ordinario in qualcosa di diverso: la cosa sottratta non è *res alicuius privati*, ma *res publica*. Proprio questa qualificazione fonda l'autonomia del *peculatus* rispetto al *furtum* comune: è la natura pubblica del bene sottratto, e non la modalità della sottrazione, a costituire il discrimine.

Il passaggio dalla formula lessicografica (*furtum publicum*) alla definizione tecnico-giuridica è operato da Labeone, in un frammento tramandato da Paolo nel libro undicesimo *ad Sabinum*.³⁷

«*Peculatum definit pecuniae publicae aut sacrae furtum non ab eo factum, cuius periculo fuit*» (D. 48.13.11.2, Lab. ap. Paul. *l.s. de iud. publ.*).

Trad.: «Labeone definisce il peculato come il furto di *pecunia publica* o *sacra*, non commesso da colui a carico del quale gravava il rischio relativo alla *pecunia*».

Nella definizione di Labeone assume rilievo soprattutto il riferimento al *periculum*, che consente di tracciare un confine tra il *peculatus* e il *crimen de residuis*. Il meccanismo è il seguente: chi custodisce o amministra *pecunia publica* lo fa *suo periculo*, assumendo su di sé il rischio e la responsabilità della restituzione. Egli, se non restituisce il denaro già avuto in affidamento pur senza compiere un atto attivo di sottrazione, risponde *de residuis* e non di *peculatus* in senso proprio. La definizione labeoniana (*peculatum... non ab eo factum, cuius periculo fuit*) perimetra pertanto questa fattispecie per via negativa. Il *peculatus* è il furto commesso *non* da chi si limita a trattenere ciò che gli era già stato consegnato, bensì da chi pone in essere un atto attivo di *auferre*, *intercipere* o *in rem suam vertere*. Ciò non significa, tuttavia, che il funzionario o il magistrato siano per ciò esclusi dal novero dei soggetti attivi del *peculatus*. Ai soggetti attivi del *crimen* non è richiesta alcuna specifica qualifica rispetto ai beni sottratti, e una posizione qualificata di custodia diventa rilevante soltanto quando la condotta si riduca alla mera ritenzione, senza appropriazione in senso tecnico. Il criterio del *periculum* non qualifica il *peculatus* come reato del non-custode, bensì come fattispecie che presuppone un atto appropriativo autonomo, distinto dal semplice inadempimento dell'obbligo di restituzione.

³⁷ D. 48.13.11.2 (Lab. ap. Paul. *l.s. de iud. publ.*); sul passo e sulla definizione labeoniana del *peculatus*, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 137-144; per il rapporto con la *pecunia residua*, cfr. ivi, pp. 155-173; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 200-202.

Su questo criterio e sulle sue implicazioni per la definizione del soggetto attivo si tornerà nel § 1.3 e nel Capitolo II.

La cristallizzazione legislativa del *crimen peculatus* avviene con la *lex Iulia de peculatu*. Una previsione della legge è riferita da Ulpiano in D. 48.13.1:³⁸

«Lege Iulia peculatus cavetur, ne quis ex pecunia sacra religiosa publicave auferat neve intercipiat neve in rem suam vertat neve faciat, quo quis auferat intercipiat vel in rem suam vertat, nisi cui utique lege licebit» (D. 48.13.1, Ulp. 44 *ad Sab.*).

Trad.: «La legge Giulia sul peculato dispone che nessuno sottragga alcunché dalla pecunia sacra, religiosa o pubblica, né lo intercetti o lo converta a proprio vantaggio; né faccia in modo che qualcuno sottragga, intercetti o converta a proprio vantaggio alcunché da essa, salvo che una legge attribuisca a qualcuno tale facoltà».

L'analisi delle singole condotte tipiche e dell'oggetto triplice della norma sarà sviluppata nel § 1.3 e, più distesamente, nel Capitolo II. Occorre ora soffermarsi su un aspetto rilevante per la comprensione del sistema: la *lex* non disciplina una sola condotta, ma tre, riconducibili a un'unica *ratio*: la violazione della destinazione pubblica del bene. L'*auferre* designa la sottrazione materiale; l'*intercipere* la distrazione del bene nel corso del suo trasferimento; l'*in rem suam vertere* la conversione del bene pubblico in vantaggio personale. La tripartizione accolta dai compilatori non sembra una mera giustapposizione di figure eterogenee. Le tre fattispecie sono accomunate, almeno sul piano funzionale, dalla tutela di beni sottratti alla libera disponibilità privata e destinati a una funzione pubblica, sacra o vincolata. Sotto questo aspetto, *peculatus*, *sacrilegium* e *crimen de residuis* conservano ciascuno una propria autonomia, ma sono riuniti nel titolo D. 48.13 in ragione della comune esigenza di protezione di patrimoni o valori funzionalmente destinati. La struttura del titolo sarà esaminata più avanti, nel paragrafo 1.3 del presente capitolo, mentre l'oggetto della tutela sarà approfondito nel Capitolo II.³⁹

³⁸ D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*); sulla trasmissione della formula della *lex Iulia de peculatu* nel titolo D. 48.13, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 28-32.

³⁹ D. 48.13, *Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*; sulla struttura del titolo e sull'oggetto della tutela, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 28-32 e 46-47.

La sanzione originaria della *lex Iulia* è attestata dalle *Pauli Sententiae*, compilazione tardoantica pseudopaolina, già nota e legittimata in età costantiniana, che conserva materiale riconducibile alla tradizione paolina:⁴⁰

«*Si quis fiscalem pecuniam attrectaverit subripuerit mutaverit seu in suos usus converterit, in quadruplum eius pecuniae quam sustulit condemnatur*» (*Paul. Sent.* 5.27.1).

Trad.: «Se qualcuno abbia posto indebitamente mano al denaro del fisco, lo abbia sottratto, alterato oppure convertito ai propri usi, è condannato al quadruplo della somma sottratta».

Il percorso delineato in questo paragrafo consente di fissare alcune conclusioni, distinguendo quelle immediatamente ricavabili dalle fonti da quelle che hanno carattere ricostruttivo.

Dati attestati dalle fonti: il *peculatus* non è, nella sistematica classica, un *furtum* qualificato o aggravato dall'oggetto, ma una figura criminosa autonoma. La sua autonomia è fondata su tre elementi che emergono direttamente dalle fonti esaminate. Il primo è la natura pubblica del bene oggetto della sottrazione: la *pecunia publica* è giuridicamente sottratta alla libera disponibilità dei privati, in quanto appartenente alla *universitas* del *populus Romanus* (D. 48.13.1, Ulp. 44 *ad Sab.*; D. 50.16.16, Gai. 3 *ad ed. provinc.*). Il secondo è la perimetrazione del soggetto attivo mediante il criterio labeoniano del *periculum* (D. 48.13.11.2, Paul. *l.s. de iud. publ.*), che distingue la posizione del custode responsabile da quella del terzo estraneo alla custodia. Il terzo è la pluralità delle condotte tipiche della *lex Iulia* (*auferre, intercipere, in rem suam vertere*), che mostrano come il *peculatus* tuteli non soltanto l'integrità materiale del patrimonio pubblico, ma la sua destinazione funzionale.

Sulla base di questi elementi, si potrebbe ipotizzare, con la dovuta cautela, una lettura unitaria del titolo D. 48.13. Le diverse figure raccolte nel titolo sembrano accomunate dall'esigenza di reprimere condotte che incidono su beni o valori sottratti alla libera disponibilità privata e destinati ad una funzione pubblica, sacra o comunque vincolata. Questa

⁴⁰ *Paul. Sent.* 5.27.1; sul rapporto tra tale testimonianza e la tradizione della *lex Iulia de peculatu*, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 28-32; sulla tradizione, l'autorialità, la datazione e l'uso di materiale paolino nelle *Pauli Sententiae*, cfr. D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Africa. Mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen*, 2^a ed. rielaborata, Berlin, 2005, pp. 41-49 e 58-68.

lettura, però, non va intesa come un dato espresso direttamente dalle fonti: i giuristi classici non formulano in questi termini la *ratio* comune del titolo e l'unità del titolo dipende anche dalla sistemazione compilatoria giustiniana.

1.2 La distinzione tra *pecunia pubblica* e *res sacrae*

Per impostare correttamente, sul piano del lessico giuridico, la nozione di *pecunia pubblica* e quella di *res sacrae* occorre risalire alla cornice classificatoria entro cui la giurisprudenza romana ha collocato le *res*. Il *locus classicus* è costituito dal libro II delle *Institutiones* di Gaio, dove la trattazione *de rebus* si apre con la *summa divisio* fra cose di diritto divino e cose di diritto umano. È a questa sistemazione che si rifanno, ampliandola, le *Institutiones* giustiniane e i frammenti di Marciano conservati nel titolo *de divisione rerum* del Digesto (D. 1.8).

Il libro II delle *Institutiones* di Gaio si apre con una dichiarazione metodologica e con l'enunciazione della *summa divisio rerum*:⁴¹

«*Superiore commentario de iure personarum exposuimus; modo videamus de rebus: quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur. Summa itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani*» (Gai. *Inst.* 2.1-2).

Trad.: «Nel precedente commentario abbiamo esposto il diritto delle persone; ora consideriamo le cose, che si trovano nel nostro patrimonio oppure che sono fuori dal nostro patrimonio. La divisione suprema delle cose si articola dunque in due capi: alcune sono di diritto divino, altre di diritto umano».

Il proemio gaiano stabilisce due criteri di ordine sistematico. Il primo, di carattere patrimoniale, distingue le cose *in nostro patrimonio* da quelle *extra nostrum patrimonium*. Il secondo, di carattere istituzionale, distingue le cose di *divinum ius* da quelle di *humanum ius*.

⁴¹ Per un'introduzione alla *summa divisio rerum* e alla struttura del libro II delle *Institutiones* di Gaio, cfr. G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, in *Rivista di Diritto Romano*, 1, 2001, pp. 11-15; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, II.1, La proprietà*, Milano, 1966, pp. 13-16. Per un inquadramento generale del rapporto tra ownership/dominium, *res publicae*, *res sacrae* e *res religiosae*, cfr. F. SCHULZ, *Classical Roman Law*, Oxford, 1951, pp. 338-343.

È quest'ultima la *summa divisio* in senso proprio: i due criteri non si sovrappongono, perché il primo coincide piuttosto con la sotto-articolazione successiva delle *res* di *humanum ius* in *publicae* e *privatae* (Gai. *Inst.* 2.10-11). Gaio inverte l'ordine che la successiva tradizione manualistica avrebbe ritenuto naturale: la cornice della *summa divisio* non si apre con l'asse *publicae/privatae*, proprio della trattazione dei beni patrimoniali, bensì con l'asse *divini iuris/humani iuris*. È una scelta sistematica che presuppone la priorità logica dello statuto religioso del bene su quello patrimoniale, e che giustifica strutturalmente la rubrica del presente paragrafo: la *pecunia publica* della *lex Iulia de peculatu* è una *species* delle *res publicae*, cioè una sottocategoria delle *res humani iuris*, mentre le *res sacrae* appartengono al diverso ordine del *divinum ius*.

Le cose di diritto divino vengono a loro volta suddivise nei paragrafi immediatamente successivi:⁴²

«*Divini iuris sunt veluti res sacrae et religiosae. Sacrae sunt, quae diis superis consecratae sunt; religiosae, quae diis Manibus relictas sunt. Sed sacrum quidem hoc solum existimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, veluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto. Religiosum vero nostra voluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat*» (Gai. *Inst.* 2.3-6).

Trad.: «Sono di diritto divino, ad esempio, le cose sacre e le cose religiose. *Sacrae* sono quelle che sono state consacrate agli dèi superi; *religiosae*, quelle che sono state destinate agli dèi Mani. Tuttavia si considera propriamente sacro soltanto ciò che è stato consacrato per autorità del popolo romano, ossia in forza di una legge a tal fine emanata o di un senatoconsulto. Religioso, invece, lo facciamo per nostra volontà, deponendo un defunto nel nostro luogo, purché il funerale di quel defunto ci riguardi».

La fonte enuncia la bipartizione *sacrae/religiosae* nell'ordine delle *res divini iuris* e ne assegna a ciascuna categoria l'atto costitutivo: la *consecratio* per le *sacrae*, la *destinatio funeris*

⁴² Gai. *Inst.* 2.3-6. Sulla distinzione tra *consecratio* pubblica delle *res sacrae* e costituzione privata delle *res religiosae*, cfr. R. FIORI, *Le res sacrae nel ius divinum: consecratio, dedicatio e profanatio*, in *AUPA*, 66, 2023, pp. 42-46; A. ZINI, *Note sulle res sacrae*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, XVII, 2024, pp. 1-10. La ricaduta sulla tutela penale è richiamata nel testo solo come raccordo sistematico.

per le *religiosae*. Gaio chiarisce subito una differenza di regime di rilievo centrale: la qualificazione di *sacrum* richiede un atto pubblico (*ex auctoritate populi Romani, veluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto*); la qualificazione di *religiosum*, al contrario, è atto privato, dipendente dalla *voluntas* dell'inferente. La distinzione è dogmaticamente importante perché mostra che la qualifica di *res sacra* nasce da un procedimento pubblicistico, mentre quella di *res religiosa* nasce da un atto privato di destinazione funeraria. Per quanto riguarda il raccordo con la tutela penale, è preferibile rinviare al Capitolo II, dove le singole fattispecie saranno esaminate più da vicino.

Il paragrafo 7 registra l'aporia che si pone quando la regola romana entra in contatto con la sovranità imperiale sui territori provinciali:

«Sed in provinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum et usumfructum habere videmur; utique tamen, etiamsi non sit religiosum, pro religioso habetur: item quod in provinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est, proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur» (Gai. *Inst.* 2.7).

Trad.: «Ma sul suolo provinciale la maggior parte dei giuristi ritiene che il suolo non diventi religioso, perché su quel suolo il dominio appartiene al popolo romano o a Cesare, mentre noi sembriamo averne soltanto il possesso e l'usufrutto; ad ogni modo, anche se non è religioso, viene tenuto come religioso: parimenti, ciò che nelle province non è stato consacrato per autorità del popolo romano non è propriamente sacro, ma viene tenuto come sacro».

Gaio registra qui una doppia finzione (*pro religioso habetur, pro sacro habetur*) che proietta la disciplina romana, in forma analogica, sul suolo provinciale, dove manca il presupposto dominicale del *ius civile*. Il dato attesta la coscienza dei giuristi classici circa il vincolo che lega la qualifica giuridica di un bene al regime dominicale del suolo su cui esso insiste. Ne consegue, per il *crimen peculatus*, che la qualificazione di *pecunia sacra* o *religiosa* nelle province non dipende dal soddisfacimento formale dei requisiti costitutivi del *ius civile*, (impossibili sul suolo altrui)⁴³, ma opera attraverso la finzione *pro sacro/pro religioso habetur*.

⁴³ Per suolo altrui si intende: suolo provinciale, dove il dominio non appartiene ai privati, ma al *populus Romanus* o al *Caesar*.

Questa soluzione non è un espediente pratico: è la risposta tecnica di un ordinamento che riconosce la priorità dell'atto costitutivo pubblico (*consecratio ex auctoritate populi Romani, destinatio funeris*) sulla situazione dominicale del suolo.⁴⁴ In merito alla tutela penale, ciò comporta che l'oggetto del *peculatus* nelle province è individuato non per via di qualifica formale diretta, ma per via di assimilazione: il bene *habetur* come sacro o religioso, e come tale è protetto dalla *lex Iulia*.

Al gruppo delle *res divini iuris* Gaio aggiunge, in posizione singolare segnata da un avverbio attenuativo, le *res sanctae*:

«*Sanctae quoque res, velut muri et portae, quodam modo divini iuris sunt*» (Gai. *Inst.* 2.8).

Trad.: «Anche le cose sante, come le mura e le porte, in qualche modo sono di diritto divino».

Il *quodam modo* indica che le *sanctae* non sono *divini iuris* allo stesso titolo delle *res sacrae* e delle *res religiosae*: il loro statuto non si fonda né in una *consecratio*, né in una *destinatio funeris*. La ragione di questa collocazione *quodam modo* era percepita come problematica già dai giuristi classici, come attesta la stessa cautela terminologica di Gaio; è soltanto la sistemazione giustiniana a fornirne una spiegazione esplicita, individuando il fondamento nella *sanctio* penale prevista per chi le offenda (*Inst. Iust.* 2.1.10: *sanctae sunt... quia earum violatio poena vindicatur*). La spiegazione tramite *sanctio* è da intendersi come integrazione tardoantica di una categoria che in Gaio rimaneva deliberatamente aperta.

Chiude la prima sezione della classificazione gaiana il § 9, che enuncia la regola della titolarità direttamente correlata alla *summa divisio*:

«*Quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est: id vero, quod humani iuris est, plerumque alicuius in bonis est; potest autem et nullius in bonis esse: nam res hereditariae, antequam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt*» (Gai. *Inst.* 2.9).

⁴⁴ Sul regime del suolo provinciale e sul meccanismo della *fictio pro religioso (pro sacro) habetur*, cfr. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, II.1, La proprietà*, Milano, 1966, pp. 17-22; G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., pp. 17-27.

Trad.: «Ciò che è di diritto divino non è nel patrimonio di alcuno; ciò che è di diritto umano è per lo più nel patrimonio di qualcuno; può però anche non essere nel patrimonio di nessuno: le cose ereditarie, infatti, prima che qualcuno subentri come erede, non sono nel patrimonio di nessuno».

La formula *nullius in bonis est* è la chiave giuridica del regime delle *res divini iuris*: essa non attribuisce tali beni a un proprietario divino o pubblico, ma li sottrae alle categorie patrimoniali ordinarie del *ius humanum*. Per il discorso sul *peculatus*, il dato rileva come presupposto oggettivo della tutela delle *res sacrae* e delle *res religiosas*, che sarà approfondita nel Capitolo II.

L'asse parallelo della *summa divisio*, quello delle *res humani iuris*, viene articolato a partire dal § 10:

«Hae autem res, quae humani iuris sunt, aut publicae sunt aut privatae. Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse; ipsius enim universitatis esse creduntur. Privatae sunt, quae singulorum hominum sunt» (Gai. Inst. 2.10-11).

Trad.: «Le cose che sono di diritto umano sono o pubbliche o private. Quelle pubbliche non sembrano essere nei beni di alcuno; si ritiene infatti che appartengano alla collettività stessa. Private sono quelle che sono dei singoli individui».

Le *res publicae* non sono dei beni di alcun privato (*nullius videntur in bonis esse*), ma si ritengono appartenere alla *universitas*, cioè alla comunità politica nel suo insieme. La formula gaiana è di importanza capitale: la *pecunia publica* della *lex Iulia* verrà definita, sulla scorta di Ulpiano (D. 50.16.15) e di Pomponio (D. 18.1.6 pr.), come patrimonio del *populus Romanus* in senso tecnico.

Il § 12 introduce un asse ulteriore che incrocia, senza sostituire, la *summa divisio* originaria, la distinzione *corporales/incorporales*:

«Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. 13. Corporales hae sunt, quae tangi possunt, uelut fundus, homo, uestis, aurum, argentum et denique aliae res innumerabiles. 14. Incorporales sunt, quae tangi non possunt,

qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut hereditas, ususfructus, obligationes quoquo modo contractae. nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur, et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt, et id, quod ex aliqua obligatione nobis debetur, | plerumque corporale est, ueluti fundus, homo, pecunia: nam ipsum ius successionis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis incorporale est. eodem numero sunt iura praediorum urbanorum et rusticorum. non extollendi, ne luminibus uicini officiat: item fluminum et stillicidiorum idem ius ut 14a. Res praeterea aut mancipi sunt aut nec mancipi. - seruitutes praediorum urbanorum nec mancipi sunt. item stipendiaria praedia et tributaria nec mancipi sunt» (Gai. Inst. 2.12-14a).

Trad.: «Inoltre, alcune cose sono corporali, altre incorporali. Corporali sono quelle che si possono toccare, come un fondo, uno schiavo, un vestito, l'oro, l'argento e, infine, innumerevoli altre cose. Incorporali sono quelle che non si possono toccare, ossia quelle che consistono in un diritto, come l'eredità, l'usufrutto, le obbligazioni comunque contratte. E non rileva che nell'eredità siano comprese cose corporali, e che siano corporali i frutti che si percepiscono da un fondo, e che sia per lo più corporale ciò che ci è dovuto in base a un'obbligazione, come un fondo, uno schiavo, del denaro: infatti è il diritto di successione, il diritto di usare e fruire e il diritto di credito ad essere incorporale. Nella stessa categoria rientrano i diritti sui fondi urbani e rustici, come il diritto di non sopraelevare, affinché non si tolga la luce al vicino, e i diritti relativi ai corsi d'acqua e agli stillicidi, con la medesima disciplina. Le cose, inoltre, sono o mancipi o nec mancipi. Le servitù dei fondi urbani sono nec mancipi. Allo stesso modo i fondi stipendiari e tributari (cioè i fondi provinciali) sono nec mancipi.»

Il criterio distintivo proposto da Gaio è il *tangi posse*: sono *corporales* le cose che possono essere toccate, *incorporales* quelle che non possono esserlo. In apparenza il criterio è fisico; in realtà è giuridico-concettuale. Il *tangi posse* non descrive la materialità in senso naturalistico, ma è la metafora con cui Gaio distingue le entità dotate di substrato materiale dalle entità che «consistono nel diritto» (*quae in iure consistunt*). La distinzione non colloca le *res incorporales* in una dimensione astratta o immaginaria, ma ne individua la specifica natura giuridico-patrimoniale: esse sono entità che *in iure consistunt*. Pertanto, l'usufrutto e

l'obbligazione entrano nel patrimonio dei privati non come beni fisici, ma come rapporti giuridici in sé: l'incorporalità risiede integralmente nell'*ipsum ius utendi fruendi* e nell'*ipsum ius obligationis*, a prescindere dalla materialità dei frutti percepiti o della prestazione dovuta.⁴⁵

La parte più densa del passo è la confutazione dell'obiezione che Gaio stesso anticipa: se nell'*hereditas* ci sono beni corporali, se i frutti percepiti dal fondo sono corporali, se la prestazione dovuta dall'obbligato è di regola corporale (*fundus, homo, pecunia*), come si può dire che *hereditas, ususfructus* e *obligatio* sono incorporali? La risposta sta nella distinzione di piani *ius/res*: l'*incorporalità* non è predicata della cosa oggetto del rapporto, ma del diritto che definisce il rapporto stesso. Lo *ius successionis* non è la somma dei beni ereditati, ma il diritto di subentrare nella posizione del defunto; l'*ususfructus* non è i frutti percepiti, ma lo *ius utendi fruendi* che li genera; l'*obligatio* non è la prestazione dovuta, ma il vincolo giuridico che lega creditore e debitore, prima e indipendentemente dall'adempimento.⁴⁶

Questa distinzione ha una ricaduta diretta sul tema del capitolo. Quando la *lex Iulia de peculatu* parla di *pecunia sacra religiosa publicave*, il termine *pecunia*, nel significato ampio già ricostruito al § 1.1 sulla base di D. 50.16.178 pr. (Ulp. 49 *ad Sab.*) e che sarà ulteriormente precisato più avanti richiamando D. 50.16.15 (Ulp. 10 *ad ed.*), comprende sia beni corporali (l'oro dell'*aerarium*, i vasi sacri) sia entità incorporali (crediti dello Stato, diritti di riscossione, *vectigalia*). La distinzione gaiana *corporales/incorporales* conferma che la tutela del *peculatus* classico non si esaurisce nelle cose materiali: essa si estende a ogni *res* sottratta alla destinazione pubblica, indipendentemente dalla sua natura corporale o incorporale.

L'elenco finale dei *iura praediorum urbanorum et rusticorum* completa l'esemplificazione delle *res incorporales*: i diritti di non sopraelevare a danno della luce del vicino, di scarico delle acque, di stillicidio, sono casi tipici di situazioni giuridiche che non coincidono con la cosa (il fondo), ma gravano su di essa. Con la frase successiva (*res praeterea aut Mancipi sunt aut nec Mancipi*) Gaio muta prospettiva: non introduce una nuova categoria ontologica di cose, bensì un criterio formale relativo al modo di acquisto della proprietà. *Res Mancipi* sono i beni per i quali il diritto civile esigeva forme solenni di trasferimento (*Mancipatio, in iure cessio*); *res nec Mancipi* sono tutti gli altri, per i quali bastava la *traditio*.⁴⁷

Le *servitutes praediorum urbanorum* e i *praedia stipendiaria et tributaria* rientrano in quest'ultima categoria. Questo dato tecnico conferma che la distinzione *res Mancipi/ res nec*

⁴⁵ G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., pp. 11-14.

⁴⁶ G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., pp. 11-14.

⁴⁷ Per un'esposizione sintetica e chiara della distinzione tra *res corporales/incorporales* e tra *res Mancipi/nec Mancipi*, cfr. M. MARRONE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2004, pp. 177-179.

mancipi appartiene al solo ambito del diritto civile e non incide sul problema qui centrale, vale a dire la delimitazione delle *res incorporales* come oggetti di diritti, tra le quali, sul versante pubblicistico, si collocherà anche la *pecunia publica* intesa come complesso unitario di entità patrimoniali dello Stato.

Sulla classificazione gaiana si innesta la sistemazione delle *Institutiones* giustiniane, che ne conserva la struttura, ma ne precisa il regime giuridico. La trattazione giustiniana muove dalla regola dell'inappartenenza patrimoniale delle cose di diritto divino:

«Nullius autem sunt res sacrae et religiosas et sanctae: quod enim divini iuris est, id nullius in bonis est. Sacra sunt, quae rite et per pontifices Deo consecrata sunt, veluti aedes sacrae et dona quae rite ad ministerium Dei dedicata sunt, quae etiam per nostram constitutionem alienari et obligari prohibuimus, excepta causa redemptionis captivorum. Si quis vero auctoritate sua quasi sacrum sibi constituerit, sacrum non est, sed profanum. Locus autem, in quo sacrae aedes aedificatae sunt, etiam diruto aedificio, adhuc sacer manet, ut et Papinianus scripsit» (Inst. Iust. 2.1.7-8).⁴⁸

Trad.: «Sono di nessuno le cose sacre, religiose e sante: ciò che è di diritto divino non è nei beni di nessuno. Sacre sono quelle che sono state ritualmente consacrate a Dio per opera dei pontefici, come gli edifici sacri e i doni ritualmente dedicati al ministero di Dio, che con una nostra costituzione abbiamo proibito di alienare e di gravare con vincoli, salvo il caso del riscatto dei prigionieri. Se invece qualcuno si sarà costituito qualcosa come sacro di propria autorità, ciò non è sacro, ma profano. Il luogo nel quale siano state edificate aedi *sacrae*, anche se l'edificio è stato distrutto, rimane tuttavia sacro, come pure ha scritto Papiniano».

Tre elementi distinguono la sistematica giustiniana da quella gaiana, pur sulla base del medesimo schema. Alla generica *consecratio ex auctoritate populi Romani* gaiana subentra la formula *rite et per pontifices Deo consecrata*: cambia il soggetto dell'azione consacrante

⁴⁸ Il principio della perpetuità della *consecratio* è attribuito da Giustiniano a Papiniano (*Inst. Iust. 2.1.8: ut et Papinianus scripsit*); il frammento papiniano corrispondente non è conservato nel Digesto in forma autonoma. Marciano in D. 1.8.6.3 enuncia la stessa regola: «*Semel autem aede sacra facta etiam diruto aedificio locus sacer manet*». Per l'analisi del principio e della sua attribuzione a Papiniano, cfr. R. FIORI, *Le res sacrae*, cit., pp. 75-88.

(*pontifices* in luogo del *populus Romanus*) e il termine di riferimento (un *Deus* singolare cristiano in luogo dei *dii superi* del politeismo romano), ma la struttura giuridica, atto pubblico presieduto da autorità religiosa qualificata, è conservata. Giustiniano introduce un divieto generale di alienazione e di costituzione di vincoli sulle *res sacrae*, fondato sulla propria *constitutio* imperiale (C. 1.2.21, a. 529), mitigato dalla sola eccezione della *redemptio captivorum*: una precisazione assente in Gaio, che riflette le esigenze patrimoniali della Chiesa tardoantica.⁴⁹ Viene attribuito esplicitamente a Papiniano il principio del carattere perpetuo della *consecratio*: il luogo conserva la qualità di *sacer* anche dopo la distruzione dell'edificio sacro che vi sorgeva, principio che Marciano enuncia in forma più sintetica in D. 1.8.6.3: «*Semel autem aede sacra facta etiam diruto aedificio locus sacer manet*».

La trattazione giustiniana delle *res religiosas* articola una casistica più ampia rispetto a Gaio:

«Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum. In communem autem locum purum invito socio inferre non licet: in commune vero sepulcrum etiam invitis ceteris licet inferre. Item si alienus usus fructus est, proprietarium placet, nisi consentiente usufructuario, locum religiosum non facere. In alienum locum, concedente domino, licet inferre: et licet postea ratum habuerit quam illatus est mortuus, tamen religiosus locus fit» (Inst. Inst. 2.1.9).

Trad.: «Religioso un luogo lo rende ciascuno con la propria volontà, deponendo un defunto nel proprio luogo. In un luogo comune e puro non è lecito deporre un defunto contro la volontà del consocio; in un sepolcro comune invece è lecito deporlo anche contro la volontà degli altri. Parimenti, se l'usufrutto appartiene ad altri, si ritiene che il proprietario non possa rendere religioso il luogo, se non con il consenso dell'usufruttuario. È invece lecito deporlo in un luogo altrui, con il

⁴⁹ C. 1.2.21 (Iust. A. Demostheni PP., a. 529) dispone il divieto generale di alienare o costituire vincoli (*pignus, hypotheca*) sui *vasa sacra, vestes* e gli altri *donaria* destinati all'uso liturgico, con la sola eccezione del riscatto dei prigionieri. La costituzione, inserita nel titolo *de sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum* (C. 1.2), riflette la politica giustiniana di consolidamento del patrimonio ecclesiastico: il divieto di alienazione risponde all'esigenza, concretamente avvertita nella Chiesa tardoantica, di garantire la stabilità del patrimonio liturgico di fronte a pratiche di alienazione o di costituzione di garanzie reali su beni sacri, pratiche documentate sia nelle fonti conciliari sia nella corrispondenza episcopale del V-VI secolo. La costituzione testimonia la continuità tra la nozione classica di *res sacrae extra commercium* e la sua rielaborazione tardoantica, nella quale le esigenze di governo del patrimonio ecclesiastico aggiungono alla struttura classica un'esplicita disciplina normativa dell'eccezione (*redemptio captivorum*). Per il dibattito sull'inalienabilità delle *res sacrae* in età tardoantica e giustiniana, cfr. R. FIORI, *Le res sacrae*, cit., pp. 88-108, spec. pp. 95-101.

consenso del proprietario: e anche se questi abbia ratificato dopo che il defunto è stato deposto, il luogo diviene tuttavia religioso».

La casistica giustiniana non amplia solo l'elenco dei casi rispetto a Gaio, ma rende visibile la struttura tecnica della *res religiosa*. Gaio (2.6) si limita a porre il principio generale secondo cui la *res religiosa* diventa tale a seguito di un atto di volontà di un privato; le *Institutiones* precisano che questo principio deve coordinarsi con altri diritti reali sul *locus* (comunione, usufrutto, proprietà altrui). Ne risulta un tratto distintivo netto rispetto alle *res sacrae*: mentre la qualificazione di *sacrum* è strutturalmente indipendente dalla situazione dominicale del bene, perché dipende da un atto di autorità pubblica, la qualificazione di *religiosum* è sensibile al regime proprietario del luogo. Il confine tra *res sacra* e *res religiosa* non è quindi solo teologico-categoriale, ma incide sul regime giuridico del bene e, sul piano penalistico, sulla qualificazione della condotta. L'offesa alla *res sacra* integra il *sacrilegium*, mentre la violazione della *res religiosa* configura il *crimen sepulchri violati*, ed entrambe richiedono l'accertamento dell'atto costitutivo che ha prodotto la qualificazione giuridica del luogo.⁵⁰

La trattazione delle *res sanctae*, infine, esplicita per la prima volta il fondamento giuridico del *quodam modo* gaiano:

«Sanctae quoque res, veluti muri et portae, quodammodo divini iuris sunt et ideo nullius in bonis sunt. Ideo autem muros sanctos dicimus, quia poena capitis constituta sit in eos qui aliquid in muros deliquerint. Ideo et legum eas partes quibus poenas constituimus adversus eos qui contra leges fecerint sanctiones vocamus» (Inst. Iust. 2.1.10).

Trad.: «Anche le cose sante, come le mura e le porte, sono in qualche modo di diritto divino e perciò non sono nei beni di alcuno. Diciamo sante le mura per la ragione che è stata stabilita la pena capitale contro coloro che attentino in qualche modo alle mura. Per la stessa ragione chiamiamo *sanctiones* anche quelle parti delle leggi con cui stabiliamo pene contro coloro che agiscano contrariamente alle leggi».

⁵⁰ Rielaborazione personale a partire da R. FIORI, *Le res sacrae nel ius divinum*, cit., pp. 45-47; A. ZINI, *Note sulle res sacrae*, cit., pp. 9-10; L. D'AMATI, *La violazione di sepolcro dalla Repubblica al Principato tra actio e crimen*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, XV, 2022, pp. 1-16.

Il passo giustiniano risolve in termini espliciti l'ambiguità del *quodam modo* gaiano: il fondamento della *sanctitas* non è una *consecratio*, né una *destinatio*, bensì la *sanctio* penale (*poena capitis*), prevista per chi metta in pericolo l'integrità della cosa. Il regime della *res sancta* non nasce dall'appartenenza al *ius divinum* in senso proprio, ma dalla protezione giuridica che l'ordinamento le accorda attraverso la minaccia della pena: è pertanto il meccanismo sanzionatorio, non l'atto di consacrazione, a determinare la vicinanza del bene alla sfera del *divinum ius*. Questo fondamento nella *sanctio* ha una diretta ricaduta sistematica. Spiega perché le *leges* siano esse stesse *sanctae* (*legum eas partes quibus poenas constituimus adversus eos qui contra leges fecerint sanctiones vocamus*), stabilendo un *continuum* terminologico e concettuale tra la protezione delle mura cittadine e la protezione delle norme giuridiche in quanto tali. Per la struttura del *crimen peculatus*, questo raccordo non sembra irrilevante: si potrebbe sostenere che la *lex Iulia* sia essa stessa una *sanctio* nel senso tecnico del termine, e che la sua capacità di proteggere tanto la *pecunia publica*, quanto le *res sacrae* e *religiosae*, si iscrive nella medesima logica che sorregge la *sanctitas* delle cose poste «sotto la protezione di una pena».⁵¹ La distinzione tra *res sacra* (prodotta da *consecratio*) e *res sancta* (prodotta da *sanctio*) è pertanto rilevante per comprendere la struttura della fattispecie penale: la *lex Iulia* non protegge le *res sacrae* in quanto oggetti intrinsecamente sacri, ma in quanto beni su cui la *consecratio* ha impresso un vincolo giuridico pubblicamente istituito, analogamente a quanto la *sanctio* penale fa per le mura della città.

Nell'asse delle *res humani iuris*, le *Institutiones* giustinianee inseriscono la categoria delle *res communes omnium*, riprendendo la quadripartizione di Marciano. Lo schema marciano è enunciato nel terzo libro delle *Institutiones* di Marciano, conservato nel titolo D. 1.8:

«*Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris*» (D. 1.8.2 pr.-1, Marcian. 3 inst.).

⁵¹ R. FIORI, *Le res sacrae nel ius divinum*, cit., p. 37 ss., sulla distinzione tra fondamento della *sanctitas* (*sanctio* penale) e fondamento del *sacrum* (*consecratio*). L'applicazione al *crimen peculatus* è una rielaborazione personale.

Trad.: «Alcune cose, per diritto naturale, sono comuni a tutti; alcune sono della collettività; alcune di nessuno; per lo più sono dei singoli, e si acquistano dai vari soggetti per cause diverse. Per diritto naturale sono comuni a tutti queste: l'aria, l'acqua corrente, il mare e, per conseguenza, le rive del mare».

Lo schema marciano presenta un progresso sistematico rispetto a quello gaiano: introduce accanto alle categorie delle *res universitatis*, delle *res nullius* e delle *res singulorum* la nozione delle *res communes omnium*, che Gaio non contempla in modo autonomo. La fonte del regime non è un atto giuridico (la *consecratio*, la *destinatio*, la *sanctio*) ma lo *ius naturale*.⁵² Questa quadripartizione, *res communes omnium* / *res universitatis* / *res nullius* / *res singulorum*, è rilevante non soltanto per la sistematica classificatoria, ma per il problema specifico del § 1.2. Essa consente di collocare con precisione la *pecunia publica* all'interno dello schema. La *pecunia publica*, in quanto patrimonio del *populus Romanus* in senso tecnico, appartiene alla categoria delle *res universitatis*, non a quella delle *res communes omnium*, né a quella delle *res nullius*. La distinzione tra *res universitatis* e *res communes omnium* è decisiva per il *crimen peculatus*: le *res communes omnium* (l'aria, l'acqua corrente, il mare, le rive del mare) sono beni lasciati alla libera disponibilità di tutti per ragioni di *ius naturale*, senza che ciò comporti un divieto assoluto di utilizzo da parte del singolo. Già Nerazio, che scrive più di mezzo secolo prima di Marciano, riconosceva che chi costruisce sul lido del mare ne acquisisce la proprietà,⁵³ perché il litorale, pur pubblico, non fa parte del patrimonio del *populus*, ma è cosa non ancora appropriata da alcuno. La *pecunia publica*, invece, è sottratta alla disponibilità privata per un atto positivo dell'ordinamento, cioè la sua costituzione come patrimonio della *universitas*, e precisamente questa sottrazione è ciò che il *peculatus* sanziona quando viene violata. I frammenti marciani del medesimo titolo (D. 1.8.6.2-5) completano il quadro delle *res divini iuris*, confermando la regola dell'inappartenenza patrimoniale, la necessità del carattere pubblico della *consecratio*, la regola della perpetuità della *consecratio* e il principio secondo cui la *res religiosa* trae origine dalla volontà del privato.⁵⁴

⁵² Per la categoria delle *res communes omnium* in Marciano e la sua integrazione nello schema gaiano, cfr. G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., pp. 29-40; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, II.1, *La proprietà*, Milano, 1966, pp. 51-58.

⁵³ D. 41.1.14 pr. (Nerat. 5 membr.).

⁵⁴ Per la distinzione gaiana *res corporales/incorporales* e il dibattito sulla sua portata sistematica, cfr. G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., pp. 11-16; M. MARRONE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2004, pp. 177-178. Per il diverso sviluppo dello schema gaiano verso la distinzione *publicae/privatae*, cfr. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, II.1, *La proprietà*, Milano, 1966, pp. 13-16 e 78-83. G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., pp. 11-16, mantiene invece la sequenza gaiana *divini/humani iuris* come punto di

Come termine negativo di riferimento, Ulpiano definisce il *locus purus* come l'opposto di tutte e tre le categorie:⁵⁵

«*Purus autem locus dicitur, qui neque sacer neque sanctus est neque religiosus, sed ab omnibus huiusmodi nominibus vacare videtur*» (D. 11.7.2.4, Ulp. 25 *ad ed.*).

Trad.: «Si chiama *purus* il luogo che non è né sacro né santo né religioso, ma sembra essere libero da tutte queste qualifiche».

La definizione per esclusione ulpiana conferma che le tre categorie di *res sacrae*, *sanctae*, *religiosae*, delimitano lo spazio del *divinum ius*: ciò che non ricade in nessuna di esse è *purus*, cioè libero da tali qualificazioni religioso-giuridiche. Da ciò non discende però necessariamente la piena disponibilità privata del bene, poiché esso potrà comunque essere pubblico o sottoposto ad altri vincoli propri del *ius humanum*.

Precisate le categorie della *summa divisio*, è possibile procedere all'analisi più dettagliata delle tre categorie del *divinum ius* e della *pecunia publica*. La più antica definizione giuridica di *sacrum* ci è trasmessa da Festo, che conserva un frammento di Elio Gallo:⁵⁶

«*Gallus Aelius ait sacrum esse, quocumque modo atque instituto civitatis consecratum sit, sive aedis, sive ara, sive signum, sive locus, sive pecunia, sive quid aliud, quod dis dedicatum atque consecratum sit; quod autem privatis suae religionis causa aliquid earum rerum deo dedicerent, id pontifices Romanos non*

partenza; sul metodo necessario per non ridurre le *res sacrae* a categorie patrimonialistiche, cfr. R. FIORI, *Le res sacrae nel ius divinum: consecratio, dedicatio e profanatio*, in *AUPA*, 66, 2023, pp. 37-46.

⁵⁵ D. 11.7.2.4 si colloca nel commento ulpiano all'editto *de religiosis et sumptibus funerum* (libro 25 *ad edictum*). Il contesto originario del frammento riguarda la disciplina delle sepolture; la definizione di *locus purus* come categoria residuale negativa rispetto alla tripartizione *sacrum/sanctum/religiosum* ha però rilevanza sistematica per tutta la *summa divisio*. Sul frammento, cfr. G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., pp. 17-27; per il quadro generale della distinzione tra *res sacrae*, *res religiosae* e *res sanctae*, cfr. R. FIORI, *Le res sacrae*, cit., pp. 37-46; A. ZINI, *Note sulle res sacrae*, cit., pp. 1-10.

⁵⁶ Elio Gallo fu un giurista della fine del II o dell'inizio del I secolo a.C., autore di un'opera *de verborum quae ad ius pertinent significatione* (o *de verbis iuris*), della quale restano frammenti trasmessi prevalentemente attraverso l'epitome di Paolo dell'opera di Festo (*De verborum significatu*). La conservazione del frammento fr. 14 Bremer per il tramite di Festo è significativa: il lessicografo Festo, attingendo a Verrio Flacco (I sec. d.C.), preserva le definizioni tecniche di Gallo proprio perché esse erano divenute *loci classici* del lessico giuridico-sacrale, ritenuti autorevoli per la determinazione del significato di *sacer* nell'uso pontificale e giurisprudenziale. La definizione galliana di *sacrum* come ciò che è consacrato *more atque instituto civitatis*, è rilevante per la storia della nozione di *sacrum* nel diritto romano perché costituisce la più antica attestazione esplicita del criterio procedurale-pubblicistico come discrimine tra *sacrum* in senso tecnico e devozione privata: un criterio che Gaio recepirà nelle *Institutiones* (2.3-5) e che la giurisprudenza del principato conserverà invariato. Il frammento si trova in F.P. BREMER (a cura di), *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I, Leipzig, 1896, pp. 46-49.

existimare sacrum» (Ael. Gall. 2 *verb. sign. fr.* 14 Bremer = Fest. s.v. *Sacer mons* 424 L).

Trad.: «Elio Gallo dice che è sacro tutto ciò che sia stato consacrato secondo qualsiasi modo e istituzione della *civitas*, sia un edificio, sia un altare, sia una statua, sia un luogo, sia del denaro, sia qualsiasi altra cosa che sia stata dedicata e consacrata agli dèi; ciò invece che i privati, per la loro devozione personale, dedicano a una divinità, i pontefici romani non lo ritengono sacro».

Il criterio discriminante per Elio Gallo è pertanto procedurale, non patrimoniale: *sacrum* è ciò che è stato consacrato *more atque instituto civitatis*, indipendentemente dall'origine pubblica o privata del bene, dalla sua natura mobile o immobile. La dedica privata, per quanto soggettivamente religiosa, non rende la *res sacra* in senso tecnico. Come ha mostrato Fiori, questa impostazione va letta anzitutto sul piano del *ius divinum*: il significato arcaico di *sacer* come «separato» rinvia alla sottrazione tecnica del bene alla disponibilità umana, attraverso un procedimento pubblico, e fonda così il regime della *res extra commercium*.⁵⁷ Dal punto di vista del presente lavoro, il collegamento con il *peculatus* deve essere formulato con cautela: questa ricostruzione serve qui a precisare il presupposto oggettivo della tutela, cioè l'esistenza di un vincolo pubblicamente istituito sulla *res sacra*; la sua specifica rilevanza penale sarà sviluppata nel Capitolo II.

Gaio, nel secondo libro delle *Institutiones*, recepisce e sistematizza tale dottrina all'interno della *summa divisio* (Gai. *Inst.* 2.3-5). Marciano ribadisce con formula lapidaria la necessità del carattere pubblico dell'atto:

«Sacrae autem res sunt hae, quae publice consecratae sunt, non private; si quis ergo privatim sibi sacrum constituerit, sacrum non est, sed profanum» (D. 1.8.6.3, Marcian. 3 *inst.*).

⁵⁷ Sulla definizione di *sacrum* in Elio Gallo e sul carattere procedurale-pubblico della *consecratio*, cfr. R. FIORI, *Le res sacrae nel ius divinum: consecratio, dedicatio e profanatio*, in *AUPA*, 66, 2023, pp. 42-46; A. ZINI, *Note sulle res sacrae*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, XVII, 2024, pp. 1-10. Sulla critica alle letture patrimonialistiche delle *res sacrae* e al ricorso a categorie moderne di appartenenza, cfr. R. FIORI, *Le res sacrae*, cit., pp. 37-46; A. ZINI, *Note sulle res sacrae*, cit., pp. 27-32.

Trad.: «Sono sacre quelle cose che sono state pubblicamente consacrate, non privatamente; se dunque qualcuno abbia costituito per sé qualcosa come sacro privatamente, non è sacro, ma profano».

La conseguenza patrimoniale della condizione di *res sacra* è formulata da Gaio in termini rigorosamente negativi: «*Quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est*» (Gai. *Inst.* 2.9).⁵⁸ Come sottolineano Fiori e Zini, la definizione negativa non è una lacuna da colmare attribuendo le *res sacrae* agli dèi o al *populus Romanus*, ma una scelta tecnica. Per lo *ius divinum* non vengono impiegate automaticamente le categorie dominicali proprie del *ius humanum*. Per l'economia del presente lavoro, rileva soprattutto che la *res sacra* è sottratta al *commercium* e ai rapporti patrimoniali ordinari; il raccordo con il *peculatus/sacrilegium* andrà pertanto costruito non come furto di cosa altrui in senso privatistico, ma come violazione di un vincolo pubblicamente impresso sulla cosa. Da tale statuto discendono una serie di esclusioni: impossibilità di *rei vindicatio* (D. 6.1.23.1, Paul. 21 *ad ed.*), di costituzione di servitù (D. 8.1.14.2, Paul. 15 *ad Sab.*), di possesso e quindi di usucapione (D. 41.3.9, Gai. 4 *ad ed. provinc.*; Gai. *Inst.* 2.48), di vendita valida (D. 18.1.6 pr., Pomp. 9 *ad Sab.*) e di *stipulatio* avente a oggetto la *res sacra*.⁵⁹

Per i *loca sacra* il procedimento di consacrazione richiedeva una deliberazione pubblica (*lex, senatusconsultum* o, nel principato, decisione del *princeps*) e l'intervento dei *pontifices*.⁶⁰

«*Sacra loca ea sunt, quae publice sunt dedicata, sive in civitate sint sive in agro. - Sciendum est locum publicum tunc sacrum fieri posse, cum princeps eum dedicavit vel dedicandi dedit potestatem*» (D. 1.8.9 pr.-1, Ulp. 68 *ad ed.*).

⁵⁸ Sulla formula *nullius in bonis* e sul problema dell'appartenenza delle *res sacrae*, cfr. R. FIORI, *Le res sacrae nel ius divinum: consecratio, dedicatio e profanatio*, in *AUPA*, 66, 2023, pp. 37-46; A. ZINI, *Note sulle res sacrae*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, XVII, 2024, pp. 27-32.

⁵⁹ Sul regime giuridico delle *res sacrae* e sulle esclusioni da *rei vindicatio*, costituzione di servitù, usucapione, vendita e rapporti negoziali ordinari, cfr. A. ZINI, *Note sulle res sacrae*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, XVII, 2024, pp. 46-55; cfr. anche R. FIORI, *Le res sacrae nel ius divinum: consecratio, dedicatio e profanatio*, in *AUPA*, 66, 2023, pp. 37-46. Sull'impossibilità di *stipulatio* avente a oggetto una *res sacra*, ricavabile per estensione sistematica, cfr. G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., pp. 17-27.

⁶⁰ Sulla distinzione tra i *loca sacra*, soggetti a un procedimento pubblicistico, e le *res* diverse dai *loca* (*donaria, ornamenta, pecunia sacra*), regolate anche dalla *lex aedis* e dalle regole del santuario, cfr. R. FIORI, *Le res sacrae nel ius divinum: consecratio, dedicatio e profanatio*, in *AUPA*, 66, 2023, pp. 47-61 e 70-92; A. ZINI, *Note sulle res sacrae*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, XVII, 2024, pp. 46-55.

Trad.: «Luoghi sacri sono quelli che sono stati pubblicamente dedicati, sia che si trovino in città sia in campagna. - È da sapere che un luogo pubblico può diventare sacro quando il principe lo ha dedicato o ne ha dato il potere».

Per le *res* diverse dai *loca*, cioè oggetti d'ornamento, *donaria* e *pecunia sacra*, il regime risulta più articolato e poteva essere disciplinato dalla *lex aedis* o dalle regole del santuario a cui i beni erano collegati. Fiori distingue, in particolare, il procedimento solenne previsto per i *loca* dal regime più flessibile degli oggetti mobili sacri; la *profanatio* degli immobili richiedeva un atto formale corrispondente alla *consecratio*, mentre per il denaro e gli ornamenti mobili poteva avvenire attraverso l'impiego autorizzato di tali beni a fini non sacri.

Marciano (D. 1.8.6.3 *in fine*) stabilisce l'irreversibilità del carattere sacro del *locus* anche dopo la distruzione dell'edificio: *semel autem aede sacra facta etiam diruto aedificio locus sacer manet*.

Mentre la *res sacra* nasce da un atto di autorità pubblica, la *res religiosa* si costituisce per atto del privato, mediante la sepoltura di un defunto di cui si abbia la cura funebre:⁶¹

«*Religiosum vero nostra voluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat*» (Gai. *Inst.* 2.6).

Trad.: «Rendiamo un luogo religioso con la nostra volontà, trasportandovi un defunto, a condizione però che la cura di quel funerale spetti a noi».

Marciano, in D. 1.8.6.4, precisa la stessa regola con riguardo al luogo comune:

«*Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum: in commune autem locum invitis ceteris non licet*» (D. 1.8.6.4, Marcian. 3 *inst.*).

⁶¹ Per la concezione romana dei *di Manes* come entità di frontiera tra umano e divino, cfr. Cic. *top.* 90; L. D'AMATI, *La sepoltura non è per tutti*, in AA.VV., *Liber amicorum et amicorum. Scritti in onore di Leo Peppe*, a cura di E. HÖBENREICH, M. RAINER e G. RIZZELLI, Lecce, 2021, pp. 123-135.

Trad.: «Ciascuno rende religioso un luogo con la propria volontà, introducendovi un defunto nel luogo che è suo: ma in un luogo comune non è lecito farlo contro la volontà degli altri».

La categoria delle *res religiosas* si radica in una concezione di frontiera tra divino e umano propria dei *di Manes*: entità collettive di anime divinizzate dei defunti, che non sono propriamente «dèi superi» né semplicemente «uomini». Ne consegue che per le *res religiosas* non vi è una vera *dedicatio* nel senso tecnico della consacrazione sacrale, bensì un vincolo (*religio*) che si lega alla presenza fisica del defunto nel luogo.

I *prudentes* mostrano incertezza sulla natura religiosa del *cenotaphium*, il sepolcro privo di corpo, con la sola eccezione di Marciano (D. 1.8.6.5) che lo include tra i *loca religiosa*:⁶²

«*Cenotaphium quoque magis placet locum esse religiosum, sicut testis in ea re est Vergilius*» (D. 1.8.6.5, Marcian. 3 *inst.*).

Trad.: «Si preferisce ritenere che anche il cenotafio sia un luogo religioso, così come ne è testimone Virgilio su tale questione».

Un problema tecnico specifico emerge per il suolo provinciale, che giuridicamente è di proprietà del *populus Romanus* o del *Caesar* (Gai. *Inst.* 2.7): il luogo non acquisisce formalmente la qualità di *religiosus* (impossibile sul suolo altrui), ma ne riceve il trattamento (*pro religioso habetur*). La medesima distinzione vale, con soluzione simmetrica, per il *sacrum*: Gai. *Inst.* 2.7 precisa *pro sacro habetur*. Il regime costitutivo della *res religiosa* non si esauriva nell'atto volontario del privato descritto da Gaio (2.6). Esso presupponeva un'articolata interazione tra il diritto pontificale e il diritto civile. Il diritto pontificale esigeva il rispetto di un complesso rituale per assicurare al defunto una *iusta sepultura*. Il medesimo principio, l'irrelevanza della condizione giuridica avuta in vita dal defunto ai fini del riconoscimento del carattere religioso del luogo di sepoltura, trovava applicazione anche con riguardo agli schiavi: Ulpiano, aderendo all'opinione di Aristone, affermava che:

«*locum in quo servus sepultus est religiosum esse*» (D. 11.7.2 pr., Ulp. 25 *ad ed.*).

⁶² Sul *cenotaphium* e sulla sua eventuale qualificazione come *locus religiosus*, cfr. D. 1.8.6.5 (Marcian. 3 *inst.*); G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., pp. 21-22.

«Aristone afferma che il luogo in cui è stato sepolto uno schiavo è un luogo religioso»

Egli riconosce allo schiavo, in virtù della sua appartenenza al genere umano, la stessa capacità dell'uomo libero di rendere religioso il luogo della propria sepoltura.

La definizione tecnica di *sepulchrum* ci è fornita da due fonti tra loro complementari. Festo riportava il pensiero di Elio Gallo:⁶³

«Sepulchrum est, ut Gallus Aelius, locus in quo mortuus sepultus est» (Fest. s.v. *Sepulchrum*, p. 456 Lindsay).

«Il sepolcro è, come afferma Elio Gallo, il luogo in cui è sepolto il defunto».

Ulpiano precisava con formula tecnica:

«Sepulchrum est, ubi corpus ossave hominis condita sunt. Celsus autem ait: non totus, qui sepulturae destinatus est, locus religiosus fit, sed quatenus corpus humatum est» (D. 11.7.2.5, Ulp. 25 *ad ed.*).

Trad.: «Il sepolcro è il luogo in cui sono stati deposti il corpo o le ossa di un uomo. Celso però afferma che non diventa religioso tutto il luogo destinato alla sepoltura, ma solo quello in cui il corpo è stato inumato».

La testimonianza equipara inumazione e cremazione come modalità alternativamente idonee a produrre la *religiositas* del luogo. La nozione ristretta di Celso è stata accolta con scetticismo dalla dottrina, che ha segnalato la sua difficile compatibilità con altre testimonianze: Ulpiano stesso, in D. 47.12.3.2, chiariva l'ampiezza del termine *sepulchrum*:

⁶³ Per il frammento festino (Fest. s.v. *Sepulchrum*, p. 456 Lindsay) e la sua attribuzione a Elio Gallo, con analisi del contesto definitorio, cfr. L. D'AMATI, *Dis Manibus (sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari, 2021, pp. 107-115, spec. pp. 108-113. Per l'analisi di D. 11.7.2.5 (Ulp. 25 *ad ed.*) (equiparazione inumazione/cremazione; opinione di Celso) e il dibattito sull'estensione del carattere religioso al *locus* in rapporto alla *portio fundi*, cfr. *ivi*, pp. 107-115, spec. pp. 108-113; per la tensione tra D. 11.7.2.5 e D. 47.12.3.2, cfr. *ivi*, pp. 113-115.

«*sepulchri appellatione omnem sepulturae locum contineri existimandum est*» (D. 47.12.3.2, Ulp. 25 *ad ed.*).

Trad.: «Si deve ritenere che nella denominazione di 'sepolcro' sia compreso ogni luogo di sepoltura.»

Egli lascia, così, aperta la questione del rapporto tra *sepulchrum* in senso stretto, *monumentum* e *area adiecta*.

La formula gaiana *si modo eius mortui funus ad nos pertineat* (Gai. *Inst.* 2.6) racchiude una condizione tecnica precisa. Ulpiano, in D. 11.7.4, precisa che il luogo può diventare religioso anche quando sia un terzo, e non l'erede, a provvedere alla sepoltura:

«*Ego, etiamsi non heres eum intulerit, sed quisvis alius herede vel cessante vel absente vel verente, ne pro herede gerere videatur, tamen locum religiosum facere puto: plerumque enim defuncti ante sepeliuntur, quam quis heres eis existet. Sed tunc locus fit religiosus, cum defuncti fuit. Naturaliter enim videtur ad mortuum pertinere locus in quem infertur, praesertim si in eum locum inferatur, in quem ipse destinavit*» (D. 11.7.4, Ulp. 25 *ad ed.*).

Trad.: «Io ritengo che, anche se non sia stato l'erede a seppellirlo, ma chiunque altro, mentre l'erede era assente, inerte o timoroso di apparire come tale, il luogo diventi ugualmente religioso: per lo più, infatti, i defunti vengono seppelliti prima che qualcuno assuma la qualità di loro erede. Ma il luogo diventa religioso quando era del defunto. Si considera infatti che appartenga naturalmente al defunto il luogo nel quale è stato deposto, a maggior ragione se è il luogo che egli stesso aveva destinato a tale scopo».

Il luogo diventa religioso perché «appartiene naturalmente al defunto» (*naturaliter enim videtur ad mortuum pertinere*), a prescindere dalla qualità giuridica di chi ha materialmente provveduto alla sepoltura. La *destinatio funeris* produce un vincolo reale sul *locus* che si fonda non tanto sull'identità dell'inferente, quanto sull'identità del defunto e sulla sua destinazione del luogo.

Al sepolcro venivano spesso dedicati spazi ben più ampi del solo luogo di inumazione: l'intero edificio sepolcrale (*monumentum*, definito da Ulpiano in D. 11.7.2.6 come *quod memoriae servandae gratia existat*)⁶⁴ e la cosiddetta *area adiecta*, che poteva comprendere giardini, portici, *tabernae*, *ustrinae* e *culinae* destinate ad accogliere riunioni commemorative in onore del defunto. La soluzione adottata in un caso concreto è documentata dalla *sententia Senecionis de sepulchris* (CIL X, 3334 = FIRA III, 276-278, n. 86), pronunciata da *Alfenus Senecio*, sottoprefetto della flotta di Miseno in età severiana, a chiusura di una controversia tra un soldato e gli eredi di un proprietario terriero.⁶⁵ Questo orientamento risulta coerente con la precisazione adrianea conservata in D. 11.7.37.1 (Mac. 1 *ad l. vic. hered.*):

«Monumentum autem sepulchri id esse divus Hadrianus rescripsit, quod monumenti, id est causa muniendi eius loci factum sit, in quo corpus impositum sit. Itaque si amplum quid aedificari testator iusserit, veluti incircum porticationes, eos sumptus funeris causa non esse» (D. 11.7.37.1, Mac. 1 *ad l. vic. hered.*).

Trad.: «Il divo Adriano scrisse in un rescritto che il monumento del sepolcro è ciò che è stato fatto come monumento, cioè al fine di proteggere (*muniendi*) quel luogo in cui il corpo è stato deposto. Pertanto, se il testatore ha ordinato di edificare una struttura imponente, come ad esempio dei porticati tutt'intorno, tali spese non rientrano nelle spese funerarie».

Tale precisazione limitava la nozione di *monumentum sepulchri* alla struttura edificata a protezione del luogo di deposizione del corpo, escludendo le costruzioni accessorie.⁶⁶ La distinzione tra *sepulchrum stricto sensu*, *monumentum* e *area adiecta* non è priva di conseguenze per la qualificazione giuridica della *res religiosa*: diventa *religiosum* soltanto il luogo in cui il corpo è stato effettivamente deposto (D. 11.7.2.5, Ulp. 25 *ad ed.*, con la limitazione celsina), non l'intera area sepolcrale nella sua estensione fisica.

⁶⁴ Per la definizione ulpiana di *monumentum* in D. 11.7.2.6 (*quod memoriae servandae gratia existat*) e per la distinzione tra *sepulchrum stricto sensu*, *monumentum* e *area adiecta*, cfr. L. D'AMATI, *Dis Manibus*, cit., pp. 138-145.

⁶⁵ Sulla *sententia* di Alfenus Senecio (CIL X, 3334 = FIRA III, 276-278, n. 86), documento epigrafico di età severiana rinvenuto a Miseno, cfr. L. D'AMATI, *Dis Manibus*, cit., pp. 148-155.

⁶⁶ Sul rescritto adrianeo richiamato in D. 11.7.37.1 (Mac. 1 *ad l. vic. hered.*), e sulla sua portata definitoria (*monumentum sepulchri* come struttura a protezione del luogo di deposizione, con esclusione delle costruzioni accessorie), cfr. L. D'AMATI, *Dis Manibus*, cit., pp. 150-156.

Il *monumentum* e l'*area adiecta* godono di una tutela giuridica distinta, ma non partecipano automaticamente della qualità di *religiosum* propria del *sepulchrum* in senso stretto. Questa distinzione è rilevante per la fattispecie del *crimen sepulchri violati*: l'identificazione precisa di ciò che è *religiosum* determina l'oggetto materiale del reato e il grado dell'offesa, giacché soltanto la violazione del *sepulchrum stricto sensu* coinvolge la sfera del *ius divinum*, mentre la lesione del *monumentum* o dell'*area adiecta* potrà rilevare su piani diversi (tutela onoraria, *actio in factum*).

Le *res sanctae*, nella sistematica gaiana (Gai. *Inst.* 2.8), sono collocate in posizione singolare: il *quodam modo* non è una formula di incertezza, ma la spia lessicale di una categoria limitrofa al *divinum ius*, che ne condivide l'effetto dell'inattaccabilità umana senza nascere da una vera *consecratio*. Il fondamento non è l'appartenenza agli dèi, ma la *sanctio* che protegge la cosa. Marciano approfondisce il fondamento delle *res sanctae* collegandole alla *sanctio*:

«Sanctae quoque res, quae sub sanctione poenae sunt, divini iuris sunt. - Muri autem et portae civitatis quodam modo sanctae habentur et ideo ad iniuriam earum faciendam poena capitis constituta est» (D. 1.8.8 pr.-1, Marcian. 3 *inst.*).

Trad.: «Anche le cose sante, che sono poste sotto la protezione di una pena, appartengono al diritto divino. - Le mura poi e le porte della città sono in qualche modo considerate sante, e perciò per commettere un'ingiuria verso di esse è stabilita la pena capitale».

Ulpiano, nel *de significatu verborum*, separa con precisione la *sanctitas* dalla *sacralitas*:

«Proprie dicimus sancta, quae neque sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata, ut leges sanctae sunt; sanctione enim quadam subnixae sunt. Quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi deo non sit consecratum» (D. 1.8.9.3, Ulp. 68 *ad ed.*).

Trad.: «In senso proprio diciamo sante le cose che non sono né sacre né profane, ma sono confermate da una certa sanzione, come sono sante le leggi; esse si reggono su una certa sanzione. Ciò che è sorretto da una certa sanzione è santo, anche se non è consacrato a un dio».

Il passo ulpiano è di rilievo sistematico: la *sanctitas* vale *etsi deo non sit consecratum*. Ne consegue che rientrano tra le *res sanctae* non solo le mura fisiche della città, ma anche le leggi stesse (*leges sanctae sunt*) e in generale ogni oggetto «confermato» da una sanzione penale.

Un ulteriore raccordo è offerto da un frammento di Elio Gallo trasmesso da Festo:⁶⁷

«*Religiosus [...] locus, quod in eo aliquid positum esset, quod non liceret contingere; id autem esse, ubi corpus humanum esset sepultum [...]. Quod autem sacrum est, idem lege aut instituto maiorum sanctum esse [sc. Aelius Gallus putat]*»
(Ael. Gall. 2 verb. sign. fr. 10 Bremer = Paul.-Fest. s.v. *Religiosus* 348 L).

Trad.: «[È] religioso [...] quel luogo nel quale sia posto qualcosa che non è lecito toccare; e tale è quello in cui sia stato sepolto un corpo umano [...]. Ciò poi che è sacro, lo stesso [Elio Gallo ritiene] essere anche santo per legge o per costume degli antenati».

La chiusa è tecnicamente preziosa: *quod sacrum est, idem lege aut instituto maiorum sanctum esse*. La *sanctitas* appare qui come una qualità aggiuntiva che si sovrappone al *sacrum* quando esso è protetto da *lex* o *institutum maiorum*. Non ogni cosa sacra è necessariamente *sancta*, ma ogni *res sacra* tutelata da una norma è, *quodam modo*, anche *sancta*. Questo spiega il *quodam modo* gaiano in Gai. *Inst.* 2.8: le mura non sono *sacrae* (manca la *consecratio ex auctoritate populi*), ma sono *sanctae* perché la *lex* le protegge. Questa protezione le avvicina, senza identificarle, alla sfera del *divinum ius*.

Completata la ricognizione delle categorie del *divinum ius*, il quadro si sposta ora sul versante del *ius humanum publicum*: la *pecunia publica* come categoria giuridica autonoma e il suo rapporto con l'*aerarium Saturni* come luogo istituzionale della sua custodia.

Per il collegamento tra lessico dell'*aes*, custodia pubblica e *aerarium*, il punto di partenza è Varrone. In *De lingua Latina* 5.183 si legge:⁶⁸

⁶⁷ Ael. Gall. ap. Paul.-Fest. s.v. *Religiosus* (p. 348 Lindsay); sul frammento e sulla distinzione *sacrum/religiosum/sanctum*, cfr. R. FIORI, *Le res sacrae nel ius divinum*, cit., pp. 55-60.

⁶⁸ Varr. *ling. Lat.* 5.183.

«*Per trutinam solvi solitum: vestigium etiam nunc manet in aede Saturni, quod ea etiam nunc propter pensuram trutinam habet positam. Ab aere Aerarium appellatum*» (Varr. *ling. Lat.* 5.183).

Trad.: «Che si fosse soliti pagare mediante bilancia è mostrato dal segno che ancora oggi rimane nel tempio di Saturno: esso, infatti, ha tuttora una bilancia posta per la pesatura. Da *aes* fu chiamato *aerarium*».

Il frammento varroniano ha rilevanza non perché riprenda l'etimologia pastorale di *pecunia*, già esaminata nel § 1.1, ma perché collega la denominazione dell'*aerarium* all'*aes* e alla prassi della pesatura. La sede dell'erario presso l'*aedes Saturni* appare così come luogo istituzionale di custodia della ricchezza pubblica. Il dato lessicale sostiene il passaggio dalla materialità dell'*aes* alla categoria giuridica della *pecunia publica*.

La qualificazione pubblicistica del bene richiede però una precisazione preliminare. Ulpiano distingue il pubblico in senso proprio dai beni delle *civitates*:⁶⁹

«*Bona civitatis abusive “publica” dicta sunt: sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt*» (D. 50.16.15, Ulp. 10 *ad ed.*).

Trad.: «I beni di una comunità cittadina sono detti impropriamente “pubblici”: propriamente pubblici sono infatti soltanto quelli che appartengono al popolo romano».

Il passo non definisce la *pecunia publica* come semplice somma di denaro, ma delimita il valore tecnico dell'aggettivo *publicus*: in senso proprio esso rinvia al *populus Romanus*, non a qualsiasi comunità locale. Per la fattispecie del *peculatus* ciò significa che l'oggetto della tutela va individuato anzitutto nella *pecunia* o nelle *res* appartenenti al popolo romano; l'estensione ai patrimoni delle *civitates* rappresenta, come si vedrà, uno sviluppo successivo e

⁶⁹ D. 50.16.15 (Ulp. 10 *ad ed.*); cfr. G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., pp. 37-40; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, II.1, La proprietà*, Milano, 1966, pp. 78-79.

distinto. La distinzione tra *pecunia publica* e *res in publico usu* è esplicitata da Gaio (Gai. *Inst.* 2.11) e da Pomponio:⁷⁰

«*Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei si scias alienationem esse: ut sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est Campus Martius*» (D. 18.1.6 pr., Pomp. 9 *ad Sab.*).

Trad.: «Celso figlio afferma che non puoi acquistare un uomo libero se sei consapevole della sua condizione, né qualunque altra cosa di cui tu sappia che l'alienazione è vietata: come i luoghi sacri e religiosi, o quelli il cui commercio non è consentito, come le cose pubbliche che non fanno parte del patrimonio del popolo (*non in pecunia populi*), ma sono destinate all'uso pubblico, come il Campo Marzio».

La fonte mostra che la distinzione non riguarda solo l'appartenenza del bene, ma soprattutto la funzione: la *pecunia publica* in senso stretto è patrimonio produttivo dello Stato, mentre le *res in publico usu* (come il *Campus Martius*) sono destinate al godimento diretto della collettività e non possono essere trattate come beni patrimoniali suscettibili di compravendita.

La circostanza che il *Campus Martius* non sia *in pecunia populi*, ma *in publico usu*, mostra che non tutte le cose pubbliche appartengono al patrimonio disponibile del *populus Romanus*. Per il *peculatus* ciò rileva soprattutto nella delimitazione del nucleo patrimoniale della tutela: la *pecunia publica* in senso stretto coincide con i beni inseriti nella sfera patrimoniale del popolo. Resta fermo, tuttavia, che la disciplina classica del *peculatus*, come emergerà dall'analisi del titolo D. 48.13, conosce estensioni ulteriori, relative a beni e documenti pubblici o a cose protette in ragione della loro destinazione pubblica o religioso-giuridica.

Un ulteriore tassello è offerto da Nerazio (D. 41.1.14 pr.), che, a proposito del litorale, precisa:

⁷⁰ Gai. *Inst.* 2.11; D. 18.1.6 pr. (Pomp. 9 *ad Sab.*); cfr. G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., pp. 37-40; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, II.1, La proprietà*, Milano, 1966, pp. 82-83.

«*Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt*» (D. 41.1.14 pr., Nerat. 5 membr.).

Trad.: «Ciò che qualcuno avrà edificato sul litorale, sarà suo: infatti i litorali sono pubblici non nel senso di quelle cose che fanno parte del patrimonio del popolo, ma come quelle cose che originariamente sono state generate dalla natura e non sono ancora giunte nel dominio di nessuno».

Ne risulta che i *litora publica* non sono beni «*in patrimonio populi*», ma spazi naturali originariamente *res nullius*, assimilati da Nerazio ai pesci e alle fiere che diventano di chi per primo se ne appropria. Ciò conferma che, accanto alla *pecunia publica* intesa come patrimonio del *populus* in senso tecnico, esistono cose «pubbliche» sottratte al commercio privato non in quanto beni patrimoniali, ma in quanto porzioni di spazio naturale o di uso comune. Per il *peculatus*, il dato conferma che il nucleo patrimoniale della tutela non coincide con ogni cosa pubblica in senso lato: tali *res* naturali o di uso comune non rientrano di per sé nella nozione di *pecunia populi*; resta, tuttavia, possibile che le singole ipotesi concrete vengano comunque assoggettate alla tutela penale del *peculatus*, quando ciò dipenda da una specifica destinazione pubblica del bene oppure da un'espressa disposizione di legge, che lo preveda.

La fonte letteraria principale per la storia dell'*aerarium Saturni*, come sede fisica della *pecunia publica*, è Livio. In *ab Urbe condita* 2.21, a proposito del consolato del 497 a.C., il testo tramanda:

«*Triennio deinde nec certa pax nec bellum fuit. Consules Q. Cloelius et T. Larcius, inde A. Sempronius et M. Minucius. His consulibus aedis Saturno dedicata, Saturnalia institutus festus dies. A. deinde Postumius et T. Verginius consules facti. Hoc demum anno ad Regillum lacum pugnatum apud quosdam invenio; A. Postumium, quia collega dubiae fidei fuerit, se consulatu abdicasse; dictatorem inde factum. Tanti errores implicant temporum, aliter apud alios ordinatis magistratibus, ut nec qui consules secundum quos, nec quid quoque anno actum sit, in tanta vetustate non rerum modo sed etiam auctorum digerere possis. Ap. Claudius deinde et P. Servilius consules facti. Insignis hic annus est nuntio Tarquini*

mortis. Mortuus Cumis, quo se post fractas opes Latinorum ad Aristodemum tyrannum contulerat. Eo nuntio erecti patres, erecta plebes; sed patribus nimis luxuriosa ea fuit laetitia; plebi, cui ad eam diem summa ope inservitum erat, iniuriae a primoribus fieri coepere. Eodem anno Signia colonia, quam rex Tarquinius deduxerat, suppleto numero colonorum iterum deducta est. Romae tribus una et viginti factae. Aedes Mercuri dedicata est idibus Maiis» (Liv. 2.21).

Trad.: «Nei tre anni successivi non vi fu né una pace certa né una guerra. I consoli furono Quinto Clelio e Tito Larcio, poi Aulo Sempronio e Marco Minucio. Sotto il consolato di questi ultimi fu dedicato il tempio a Saturno e fu istituita la festa dei Saturnali. Successivamente furono eletti consoli Aulo Postumio e Tito Verginio. Trovo scritto presso alcuni autori che solo in questo anno si sia combattuto presso il lago Regillo; e che Aulo Postumio si sia dimesso dal consolato poiché il collega era di dubbia fedeltà, e che poi sia stato nominato dittatore. Errori così grandi si intrecciano nella cronologia dei tempi, poiché i magistrati sono ordinati in modo diverso da autore ad autore, che non è possibile distinguere, a causa della grande antichità non solo degli eventi ma anche degli storici, né quali consoli siano venuti dopo quali, né che cosa sia stato compiuto anno per anno. In seguito furono fatti consoli Appio Claudio e Publio Servilio. Questo anno è memorabile per la notizia della morte di Tarquinio. Morì a Cuma, dove si era rifugiato presso il tiranno Aristodemo dopo il crollo della potenza dei Latini. A quella notizia i patrizi si ringalluzzirono e la plebe si destò; ma per i patrizi quella gioia fu troppo sfrenata; per la plebe, che fino a quel giorno era stata assecondata con il massimo impegno, cominciarono le ingiustizie da parte dei potenti. Nello stesso anno la colonia di Signia, che il re Tarquinio aveva fondato, fu rifondata per la seconda volta integrando il numero dei coloni. A Roma vennero create ventuno tribù. Il tempio di Mercurio fu dedicato alle idi di maggio.»

Il passo liviano è laconico, ma giuridicamente rilevante: la *dedicatio* del tempio di Saturno è l'atto di fondazione del luogo che ospiterà stabilmente l'*aerarium*, il pubblico erario romano, nelle *fauces* del tempio stesso. Occorre distinguere, tuttavia, due piani distinti che la fonte liviana non separa esplicitamente: la *dedicatio* come atto giuridico che costituisce una *res sacra*, sottraendo il tempio e il suo suolo alla disponibilità del *ius humanum* mediante la

consecratio ex auctoritate populi Romani, e la funzione di custodia della *pecunia publica* che si insedia nelle *fauces* dell'edificio così consacrato. Il fatto che l'*aerarium* si trovi fisicamente all'interno di uno spazio sacro non implica che la *pecunia publica* in esso custodita acquisti per ciò solo la qualifica di *res sacra*. La distinzione tra *aurum sacrum* e *aurum publicum*, che Livio stesso renderà esplicita nel racconto del riscatto gallico (5.50), presuppone che i due regimi giuridici coesistano nello stesso spazio fisico senza confondersi.

La *dedicatio* del tempio fonda il regime sacrale del luogo; la custodia della *pecunia publica* in quel luogo non trasforma il patrimonio pubblico in *res sacra*, ma istituisce un intreccio istituzionale tra la sfera del *divinum ius* e quella del *ius humanum publicum* che la *lex Iulia de peculatu* recepirà trattandole come oggetti distinti, ma coordinati di tutela penale. Il collegamento tra la *dedicatio* dell'edificio e la funzione di custodia della *pecunia publica* non è esplicitato da Livio in questo passo, ma risulta dalla lettura sistematica con le fonti anticharie, in primo luogo Varr. *ling. Lat.* 5.183 (*in aede Saturni*), e con i passi successivi dello stesso Livio. Nel libro V, a proposito del riscatto gallico del 390 a.C., Livio riferisce i provvedimenti del dittatore Camillo in materia religiosa e, tra questi, la sorte dell'oro confluito nell'*aerarium*:

«Omnium primum, ut erat diligentissimus religionum cultor, quae ad deos immortales pertinebant rettulit et senatus consultum facit: fana omnia, quoad ea hostis possedisset, restituerentur terminarentur expiarenturque, expiatioque eorum in libris per duumviros quaereretur; cum Caeretibus hospitium publice fieret quod sacra populi Romani ac sacerdotes recepissent beneficioque eius populi non intermissus honos deum immortalium esset; ludi Capitolini fierent quod Iuppiter optimus maximus suam sedem atque arcem populi Romani in re trepida tutatus esset; collegiumque ad eam rem M. Furius dictator constitueret ex iis qui in Capitolio atque arce habitarent. Expiandae etiam vocis nocturnae quae nuntia cladis ante bellum Gallicum audita neglectaque esset mentio inlata, iussumque templum in Nova via Aio Locutio fieri. Aurum quod Gallis ereptum erat quodque ex aliis templis inter trepidationem in Iovis cellam conlatum cum in quae referri oporteret confusa memoria esset, sacrum omne iudicatum et sub Iovis sella poni iussum. Iam ante in eo religio civitatis apparuerat quod cum in publico deesset aurum ex quo summa pactae mercedis Gallis confieretur, a matronis conlatum acceperant et sacro auro abstinere. matronis gratiae actae honosque additus ut earum sicut virorum post mortem sollemnis laudatio esset. His peractis quae ad

deos pertinebant quaeque per senatum agi poterant, tum demum agitantibus tribunis plebem adsiduis contionibus ut relictis ruinis in urbem paratam Veios transmigrarent, in contionem universo senatu prosequente escendit atque ita verba fecit» (Liv. 5.50).

Trad.: «Prima d'ogni altra cosa, scrupoloso com'era nei confronti della sfera religiosa, Camillo fece discutere dal senato i provvedimenti riguardanti gli dei immortali e ottenne l'emanazione del seguente decreto. Tutti i santuari, per il fatto di essere caduti in mano nemica, avrebbero dovuto esser ricostruiti, ridelimitati nei loro perimetri sacri e purificati; i duumviri avrebbero dovuto ricercare nei libri sibillini le formule appropriate per questo rituale di purificazione; inoltre lo Stato avrebbe stretto un vincolo di pubblica ospitalità con gli abitanti di Cere che avevano accolto gli oggetti sacri e i sacerdoti del popolo, e grazie ai cui buoni uffici il culto degli dei immortali non aveva subito interruzioni; si sarebbero tenuti i *Ludi Capitolini* perché Giove Ottimo Massimo aveva protetto la propria dimora e la cittadella del popolo romano in quel grave frangente; per questa iniziativa il dittatore Marco Furio avrebbe dovuto nominare un collegio composto da cittadini residenti sulla cittadella e sul Campidoglio. Venne anche ricordata la necessità di espiare il prodigio di quella voce notturna che si era sentita annunciare la disfatta prima della guerra coi Galli ma che non era stata presa in considerazione, e fu ordinata l'edificazione di un tempio dedicato ad Aio Locuzio sulla Via Nuova. L'oro che era stato sottratto ai Galli e quello che in tutta fretta era stato raccolto dagli altri santuari e convogliato nella cella del tempio di Giove, visto che non ci si ricordava con certezza dove lo si sarebbe dovuto riportare, venne ritenuto sacro e si ordinò di collocarlo sotto il trono di Giove. Già in precedenza la cittadinanza aveva dato prova di grande scrupolo religioso: quando infatti l'oro nelle casse dello Stato si era dimostrato insufficiente per raggiungere la somma pattuita coi Galli come riscatto, le autorità accettarono l'oro messo insieme dalle matrone per evitare che venissero messe le mani su quello sacro. Le matrone vennero ringraziate e in più fu loro garantito, come agli uomini, l'onore dell'elogio solenne dopo la morte. Una volta prese queste misure relative al culto degli dei, che erano di competenza del senato, soltanto allora Camillo, dato che i tribuni della plebe tenevano in agitazione i plebei cercando di convincerli con continue assemblee ad abbandonare le rovine di Roma

per trasferirsi in una città pronta ad accoglierli (e cioè Veio), egli, scortato dall'intero senato, si presentò di fronte all'assemblea e pronunciò questo discorso:»

Livio costruisce l'intera narrazione attorno a un nodo concettuale essenziale: la distinzione tra *aurum sacrum* e *aurum publicum*, tra l'oro che appartiene alla sfera del *ius divinum* e l'oro che è patrimonio del *populus Romanus*. Le autorità accettano l'oro delle matrone *ut sacro auro abstineretur* affinché non si toccasse quello sacro. La distinzione è netta e deliberata: l'oro sacro, raccolto nei templi, non può essere utilizzato per un pagamento di natura pubblica, perché appartiene a una sfera giuridica diversa e incompatibile con quella della *pecunia publica*.

Questo è esattamente il discrimine che Ulpiano fisserà dogmaticamente in D. 48.13.1, distinguendo *pecunia sacra*, *religiosa* e *publica* come oggetti distinti della tutela penale della *lex Iulia de peculatu* (sulla formula normativa si darà analisi integrale al § 1.3).

Una testimonianza antiquaria di primaria importanza per la connessione istituzionale tra l'*aedes Saturni* e l'*aerarium* è offerta da Macrobio nei *Saturnalia*:⁷¹

«Aedem vero Saturni aerarium Romani esse voluerunt, quod tempore quo incoluit Italiam fertur nullum in eius finibus furtum esse commissum, aut quia sub illo nihil erat cuiusquam privatum: Nec signare solum aut partiri limite campum / Fas erat: in medium quaerebant; ideo apud eum locaretur populi pecunia communis, sub quo fuissent cunctis universa communia» (Macr. Sat. 1.8.3).

Trad.: «I Romani vollero poi che il tempio di Saturno fosse l'erario, poiché si tramanda che nel tempo in cui egli abitò l'Italia nessun furto fu commesso entro quei confini, o perché sotto di lui nulla era proprietà di alcuno: Non era lecito segnare il suolo o spartire il campo con un confine: cercavano per il bene comune; e perciò presso di lui veniva custodita la *pecunia communis* del popolo, sotto colui durante il cui regno tutto era comune a tutti».

Il passo macrobiano enuncia con grande esplicitzza il nesso giuridico-ideologico tra la funzione sacrale del tempio e la sua destinazione come sede del patrimonio pubblico. La frase

⁷¹ Macr. Sat. 1.8.1-3, spec. 1.8.3.

centrale, *aedem vero Saturni aerarium Romani esse voluerunt*, non si limita a registrare un dato topografico. La scelta del verbo *voluerunt* attribuisce una deliberazione consapevole.

La prima motivazione, *nullum furtum*, collega semanticamente la *pecunia publica* alla categoria del *furtum*, evocando implicitamente il fondamento del *crimen peculatus*. Va precisato, tuttavia, il valore documentario di questa fonte: Macrobio scrive nei *Saturnalia* non come giurista, ma come antiquario e letterato del V secolo d.C. Il collegamento tra *furtum* e *peculatus* che egli evoca è ideologico-narrativo, coerente con la tradizione lessicografica da lui raccolta, ma non ha valore normativo. Questa testimonianza è utile per ricostruire la percezione culturale tardo-antica del rapporto tra le due figure, non per fondare affermazioni di diritto classico. I versi citati da Macrobio sono tratti dalle *Georgiche* di Virgilio (1.126-127).⁷²

Una testimonianza di primario rilievo per la storia istituzionale del tempio di Saturno è offerta da Dionigi di Alicarnasso nelle *Antichità Romane*.⁷³

«ἐπὶ τούτων ὁ καθιερωθεὶς ὑπὸ τῶν ὑπάτων ναὸς ἐγένετο Σατούρνῳ κατὰ τὴν ἄνοδον τὴν ἐκ τῆς ἀγορᾶς φέρουσιν εἰς τὸ Καπιτώλιον...» (Dion. Hal. ant. Rom. 6.1.4).

Trad.: «In base a queste disposizioni, il tempio consacrato dai consoli fu dedicato a Saturno, lungo la salita che dal foro porta al Campidoglio».

Il tratto costante nelle diverse versioni relative alla fondazione non è l'identità del fondatore, bensì il dato istituzionale e topografico. Dionigi conferma la consacrazione del tempio di Saturno e la sua collocazione lungo la salita dal Foro al Campidoglio. Va precisato, tuttavia, che la sua testimonianza vale come conferma esteriore della storia del tempio, non come fonte tecnica sul regime dell'*aerarium*: il collegamento con la custodia della *pecunia publica* deve essere fondato, più propriamente, su Varrone e Macrobio.

Il collegamento sistematico tra le categorie fin qui analizzate si cristallizza nella formula della *lex Iulia de peculatu*, tramandata da Ulpiano. Come si legge in D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*) (del quale si farà analisi approfondita al § 1.3) la legge individua tre oggetti distinti della tutela penale: la *pecunia sacra*, la *pecunia religiosa* e la *pecunia publica*, corrispondenti esattamente alle categorie fin qui analizzate. Il testo normativo sovrappone tre sfere: le *res*

⁷² Macr. Sat. 1.8.3; Verg. georg. 1.126-127, citato da Macr. Sat. 1.8.3 (*Nec signare solum aut partiri limite campum / Fas erat: in medium quaerebant*).

⁷³ Dion. Hal. ant. Rom. 6.1.4; cfr. Gai. Inst. 2.5; R. FIORI, *Le res sacrae nel ius divinum*, cit., p. 45, n. 22.

sacrae e *religiosae* (già analizzate), l'*aerarium* come sede fisica della *pecunia publica*, i *vectigalia* come flusso corrente di essa. La *lex* riassume così in un'unica figura di reato la violazione del patrimonio pubblico nelle sue manifestazioni sia divine sia umane, confermando che la distinzione tra *res divini iuris* e *res humani iuris* operata da Gaio (Gai. *Inst.* 2.1-2) non è una categorizzazione accademica, ma ha ricadute dirette sull'architettura del diritto penale romano.⁷⁴

Possiamo quindi concludere affermando che la *pecunia publica* è categoria giuridica autonoma, distinta sia dalle *res publicae in usu* (Gai. *Inst.* 2.10-12) sia dalle *res divini iuris* (Gai. *Inst.* 2.1-9), ma connessa a entrambe attraverso la *lex Iulia de peculatu*. L'*aerarium Saturni* è il luogo istituzionale della custodia della *pecunia publica*: la sua localizzazione nell'*aedes Saturni*, attestata da Varrone e da Macrobio, crea un intreccio tra patrimonio divino e patrimonio pubblico che il diritto penale recepisce nella struttura della *lex Iulia*. Il frammento ulpiano (D. 48.13.1) riflette la stessa *summa divisio* gaiana: la legge punisce separatamente la violazione delle *res sacrae* e *religiosae* e la violazione dell'*aerarium*, ma le tratta come varianti di un medesimo *genus* di illecito, ossia la distrazione di patrimonio sottratto alla sfera privata. La connessione etimologica tra *peculatus* e *pecu-*, già esaminata sulla base di Varr. *ling. Lat.* 5.92, resta sullo sfondo storico e consente di leggere il *crimen peculatus* nella sua profondità arcaica; la disciplina classica, invece, si costruisce sulla tutela tecnica della *pecunia publica* e delle *res sacrae religiosae publicae*.

Il presente paragrafo ha completato la ricognizione del § 1.2 mostrando come la distinzione fondamentale tra *res divini iuris* e *res humani iuris*, che Gaio pone come *summa divisio* al principio delle *Institutiones* (Gai. *Inst.* 2.1), si riversa nella struttura della protezione penale del patrimonio pubblico. L'analisi giuridica delle categorie delle cose svolta nel § 1.2 costituisce la premessa strutturale indispensabile per comprendere perché il *peculatus* non sia un semplice furto aggravato, ma una figura autonoma di reato che attinge alla più profonda logica organizzativa del diritto romano: la distinzione tra ciò che appartiene a tutti e ciò che non può appartenere a nessuno.

⁷⁴ D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*); sulla trasmissione della formula della *lex Iulia de peculatu* nel titolo D. 48.13, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 28-32; per le categorie richiamate nel frammento, cfr. A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953, s.vv. *res divini iuris*, *res extra commercium*, *res publicae*, *res sacrae*, *res religiosae*, *res sanctae*; G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., pp. 19-27 e 29-40.

1.3 Dalla repressione arcaica del sacrilegio alla sistematizzazione classica: il titolo D. 48.13 *ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*

L'analisi condotta nei paragrafi precedenti ha consentito di definire il perimetro giuridico della *pecunia publica* e delle *res sacrae* e *religiosae*, distinguendone i regimi e individuando le ragioni per cui esse risultano sottratte alla libera disponibilità privata. Su questo terreno si innesta ora l'esame della tutela penale, che costituisce il cuore del presente lavoro.

Il titolo D. 48.13 del Digesto giustiniano reca la rubrica *ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*. La rubrica del titolo è il dato di partenza per l'analisi: essa rivela che i compilatori hanno riunito sotto un'unica intestazione tre figure criminose distinte, il *peculatus*, il *sacrilegium* e il *crimen de residuis*, avvertendo tra esse una connessione funzionale, ma senza affermare una piena identità. Comprendere il fondamento di questa connessione, e al tempo stesso le differenze che separano le tre fattispecie, è l'obiettivo del presente paragrafo.

Come osservato da Mommsen, il patrimonio delle divinità e quello della comunità politica risultavano strettamente collegati, al punto che *peculatus* e *sacrilegium*, pur conservando una propria autonomia concettuale, furono spesso considerati in una prospettiva unitaria. Tale vicinanza non elimina però la distinzione tra le due figure: il *peculatus* tutela anzitutto la destinazione pubblica del bene, mentre il *sacrilegium* riguarda la violazione dell'ordine religioso della comunità. È proprio la capacità di tenerle insieme senza confonderle che consente di comprendere la logica del sistema repressivo romano.⁷⁵

L'ordine dell'esposizione seguirà quello cronologico: si prenderà le mosse dalla testimonianza più antica disponibile, il frammento di Cicerone nel *De legibus* (2.9.22), che attesta la repressione arcaica del sacrilegio, per poi affrontare il problema della datazione e della struttura della *lex Iulia de peculatu*, e giungere infine all'analisi sistematica dei sedici frammenti che compongono il titolo.

Il *De legibus* è un'opera di Cicerone incompiuta, probabilmente composta intorno al 52 a.C., redatta in forma di dialogo filosofico sulla falsariga del *De legibus* di Platone. Nel libro II, ambientato nell'isola della villa ciceroniana presso Arpino, Cicerone propone un *corpus* di leggi sacre ispirate alla migliore tradizione dei riti patri, discutendone con Attico e Quinto.⁷⁶ Il

⁷⁵ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 760-772; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 28-32 e 46-47; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 200-201.

⁷⁶ Cic. *leg.* 2.8-22; cfr. A.R. DYCK, *A Commentary on Cicero, De Legibus*, Ann Arbor, 2004, pp. 238-246.

dialogo è esplicitamente platonizzante: Cicerone premette alle singole disposizioni normative un proemio filosofico (§§ 8-16) dedicato al fondamento della legge nella ragione divina e nel diritto naturale, richiamando il modello di Zaleuco e Caronda e mutuando da Platone la tecnica di persuadere prima di comandare.⁷⁷

I §§ 19-22 contengono le disposizioni normative in senso stretto, formulate in latino arcaizzante e organizzate per argomenti: accesso ai culti (§ 19), pratiche sacrificali e sacerdotali (§§ 20-21), repressione delle violazioni (§ 22).⁷⁸ È in quest'ultimo gruppo che si trovano le disposizioni di maggiore interesse per il presente lavoro.

Il § 22 del libro II costituisce un catalogo compatto di norme sacre, ciascuna espressa con la concisione propria della tradizione legislativa arcaica. Ai fini dell'analisi del *crimen peculatus* e del *sacrilegium* rilevano in particolare tre disposizioni:

«*Sacrum commissum quod neque expiari poterit impie commissum esto; quod expiari poterit publici sacerdotes expiatio.*»

«*Sacrum sacrove commendatum qui clepsit rapsitve, parricida esto.*»

«*Poenam violati iuris esto*» (Cic. leg. 2.22).

Trad.: «La violazione del sacro che non potrà essere espiata sia considerata commessa empicamente; quella che potrà essere espiata, i sacerdoti pubblici la espiino.»

«Chi avrà rubato o sottratto con violenza una cosa sacra o una cosa affidata a un luogo sacro, sia considerato un parricida.»

«Sia prevista una pena per la violazione del diritto.»

La prima disposizione introduce, nel passo ciceroniano, una distinzione fondamentale tra violazione non espiabile e violazione espiabile. La prima categoria è definita come atto *impie commissum*: il colpevole è consegnato alla vendetta degli dèi. La seconda rimette la gestione dell'offesa ai sacerdoti pubblici attraverso il rito dell'*expiatio*. Si tratta di una logica

⁷⁷ Cic. leg. 2.14-16; sul *prooemium legis* e sul modello platonico, cfr. A.R. DYCK, *A Commentary on Cicero, De Legibus*, Ann Arbor, 2004, pp. 286-287.

⁷⁸ Cic. leg. 2.18-22; sul carattere arcaizzante delle formule legislative ciceroniane, cfr. A.R. DYCK, *A Commentary on Cicero, De Legibus*, Ann Arbor, 2004, pp. 288-289.

che non è ancora quella della sanzione penale statale, ma quella della purificazione religiosa della comunità.⁷⁹

La seconda disposizione è di eccezionale importanza. Tre elementi meritano un commento distinto. Il primo è il verbo *clepsit*, che indica la sottrazione occulta (*furtum*, nel linguaggio tecnico successivo), contrapposta a *rapsit*, che designa la sottrazione violenta, aperta (*raptum*). La distinzione tra sottrazione clandestina e sottrazione violenta è pertanto già presente nella formulazione arcaica, e sarà ripresa dalla disciplina classica del *sacrilegium*, come si vedrà nell'analisi di D. 48.13.7 (Ulp. 7 *de off. procons.*). Il secondo elemento è l'oggetto della norma: «*sacrum sacrove commendatum*», non solo la cosa sacra in senso stretto, ma anche la cosa «affidata a un luogo sacro». Questa estensione anticipa il dibattito che si ritroverà nel titolo D. 48.13 a proposito della qualificazione della sottrazione di beni privati custoditi in un tempio. Il terzo elemento è la sanzione: *parricida esto*. La formula non indica la pena del parricidio in senso tecnico, ma una qualificazione religiosa di assoluta gravità: il colpevole è assimilato al parricida, escluso dalla comunità. Si tratta di una sanzione che trascende la dimensione patrimoniale e si radica nell'offesa all'ordine religioso della comunità. La terza disposizione, «*poena violati iuris esto*», funziona come clausola di chiusura: ogni violazione del diritto sacro comporta una pena.

Il passo di Cicerone consente di fissare tre coordinate per la comprensione della successiva evoluzione. In primo luogo, in età arcaica la repressione del sacrilegio ha carattere prevalentemente religioso, non patrimoniale. L'offesa rilevante non è la lesione economica subita dalla collettività, ma la violazione dell'ordine sacro. La formula *parricida esto* esprime questa dimensione con la massima nettezza. In secondo luogo, la distinzione tra la cosa sacra propriamente detta e la cosa «commessa al sacro» (*sacrove commendatum*) mostra che già in epoca arcaica il regime repressivo del sacrilegio tendeva a estendersi oltre i confini del concetto tecnico di *res sacra*. Questa tendenza espansiva sarà una delle questioni più dibattute in età classica. In terzo luogo, e qui occorre procedere con la massima cautela metodologica, la distinzione ciceroniana tra violazione *inexpiabile* e violazione *expiabile* ha radici teologico-rituali. La *expiatio* è atto sacerdotale, non giudiziario, e nessuna fonte classica ricollega esplicitamente questa distinzione arcaica alla struttura processuale del diritto classico. Segnalare un'analogia con la distinzione tra pena predeterminata della *lex* e pena discrezionale del magistrato nella *cognitio extra ordinem* è possibile solo come semplice suggestione

⁷⁹ Cic. *leg.* 2.22; per il commento alle formule *sacrum commissum*, *sacrum sacrove commendatum*, *parricida esto* e *poena violati iuris*, cfr. A.R. DYCK, *A Commentary on Cicero, De Legibus*, Ann Arbor, 2004, pp. 316-320.

interpretativa. Si può forse intravedere, in questa bipartizione arcaica, una prefigurazione lontana di quella distinzione, ma sarebbe metodologicamente scorretto presentarla come derivazione diretta o come dato di storia del diritto ricavabile dal testo ciceroniano.

La legge che costituisce la base normativa del titolo D. 48.13 è comunemente designata come *lex Iulia de peculatu*. La qualificazione come «*Iulia*» rinvia alla *gens Iulia*, ma non risolve il problema della paternità. In base alla norma sulle frodi monetarie, contenuta in D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*) è stata sostenuta la paternità cesariana della *lex*. Gnoli ha, tuttavia, argomentato contro questa conclusione, difendendo la paternità augustea. La questione resta aperta: è sufficiente registrare che si tratta di una legge di età tardo-repubblicana o augustea, collocabile nella stagione di profonda riorganizzazione del sistema repressivo romano, che va dalla dittatura di Silla alla morte di Augusto.

Seguendo la tesi sostenuta da Santalucia, la *lex Iulia de peculatu* avrebbe presentato una struttura articolata in più nuclei normativi, ruotanti attorno alla tutela della *pecunia publica*, sacra e religiosa e alla repressione delle condotte di sottrazione, distrazione o ritenzione di valori pubblici.⁸⁰ Quanto al cosiddetto *crimen de residuis*, il problema se esso costituisse oggetto di una *lex Iulia de residuis* separata o di un capitolo della stessa *lex Iulia de peculatu* è dibattuto in dottrina. Mommsen propendeva per l'autonomia, argomentando dalla menzione separata nelle *Institutiones* giustinianee (*Inst. Iust.* 4.18.11). Santalucia ritiene più probabile che si trattasse di un capitolo interno alla medesima legge e questa posizione appare la più coerente con la struttura del titolo D. 48.13.⁸¹

La pena originariamente prevista dalla *lex Iulia* per il *peculatus* è attestata, secondo l'interpretazione prevalente, come sanzione pecuniaria pari al quadruplo di quanto sottratto (*Paul. Sent.* 5.27.1; D. 48.13.15, Mod. 2 *de poen.*). Come nelle cause di *repetundae*, era data la possibilità di agire anche contro gli eredi del reo (D. 48.13.16, Pap. 36 *quaest.*). L'*aquae et ignis interdictio*, menzionata da Ulpiano in D. 48.13.3, è ritenuta da Santalucia pena successiva rispetto alla *lex* originaria; Gnoli, invece, non esclude che fosse già prevista dalla *lex Iulia* con funzione prevalentemente risarcitoria.⁸² Il testo di Ulpiano non consente una risposta definitiva:

⁸⁰ Per la struttura della *lex Iulia de peculatu* come legge a più nuclei normativi, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 200-201; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 34-36 e 40-55.

⁸¹ Sul problema della collocazione del *crimen de residuis* e dell'unità della *lex Iulia*, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, p. 201.

⁸² Sul problema della sanzione della *lex Iulia de peculatu* e sul rapporto tra pena pecuniaria e sanzioni personali, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 56-58; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, p. 200 n. 46.

esso registra la pena «storica» già sostituita dalla *deportatio*, ma non indica il momento dell'introduzione dell'*aquae et ignis interdictio*.⁸³

La sequenza compilatoria del titolo D. 48.13 consta di sedici frammenti, tratti da giuristi di età classica e post-classica: Ulpiano (D. 48.13.1; D. 48.13.3; D. 48.13.7; D. 48.13.8; D. 48.13.13), Paolo (D. 48.13.2; D. 48.13.11), Marciano (D. 48.13.4; D. 48.13.5; D. 48.13.6; D. 48.13.12), Venuleio Saturnino (D. 48.13.9; D. 48.13.10), Marcello (D. 48.13.14), Modestino (D. 48.13.15), Papiniano (D. 48.13.16). I compilatori giustinianeî hanno selezionato e ordinato i frammenti costruendo una progressione logica che parte dalla definizione della fattispecie, passa per i casi problematici, e si chiude con i profili processuali.

Il primo frammento del titolo, D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*), riporta il testo della *lex Iulia* nelle sue due parti costitutive ed è il cardine dell'intero titolo:⁸⁴

«Lege Iulia peculatus cavetur, ne quis ex pecunia sacra religiosa publicave auferat neve intercipiat neve in rem suam vertat neve faciat, quo quis auferat intercipiat vel in rem suam vertat, nisi cui utique lege licebit: neve quis in aurum argentum aes publicum quid indat neve immisceat neve quo quid indatur immisceatur faciat sciens dolo malo, quo id peius fiat» (D. 48.13.1, Ulp. 44 *ad Sab.*).

Trad.: «La legge Giulia sul peculato dispone che nessuno sottragga alcunché dalla *pecunia sacra*, *religiosa* o pubblica, né lo intercetti o lo converta a proprio vantaggio; né faccia in modo che qualcuno sottragga, intercetti o converta a proprio vantaggio alcunché da essa, salvo che una legge attribuisca a qualcuno tale facoltà. Dispone inoltre che nessuno introduca o mescoli alcunché nei metalli pubblici, oro, argento o *aes*, né faccia in modo che qualcosa vi sia introdotto o mescolato, consapevolmente e con dolo, così da deteriorarne la qualità.»

La prima parte del testo definisce l'oggetto del reato e le condotte punibili. L'oggetto è triplice: *pecunia sacra*, *pecunia religiosa*, *pecunia publica*. Le tre categorie corrispondono a regimi giuridici distinti: la *pecunia sacra* e la *pecunia religiosa* appartengono alla sfera del

⁸³ Per la transizione dal quadruplo alle sanzioni personali, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 56-61; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 200-201.

⁸⁴ D. 48.13.1 è tratto dal libro 44 *ad Sabinum* di Ulpiano, opera sistematica di età severiana che costituisce uno dei cardini della compilazione giustiniana.

divinum ius e sono *res nullius in bonis*; la *pecunia publica* è patrimonio del *populus Romanus*, ma la *lex* le accomuna sotto il medesimo regime repressivo penale, perché in tutte e tre il dato comune è la sottrazione di beni destinati a una funzione vincolata. Le condotte punibili sono tre: *auferre*, *intercipere*, *in rem suam vertere*. *Auferre* indica la sottrazione materiale del bene; *intercipere* designa l'intercettazione del bene nel corso del suo trasferimento; *in rem suam vertere* descrive la condotta di chi converte il bene pubblico in un vantaggio personale, distogliendolo dalla sua destinazione pubblica. La norma estende le stesse condotte al caso in cui il soggetto non agisca personalmente, ma faccia in modo che altri le ponga in essere.

La seconda parte disciplina una fattispecie distinta: la frode sulla lega delle monete. Chi inserisce o mescola materiali nella moneta pubblica, *aurum*, *argentum*, *aes*, sapendo e con dolo malvagio di peggiorarne la qualità risponde ai sensi della stessa legge. Il requisito del dolo malvagio (*sciens dolo malo*) è espressamente menzionato: la condotta colposa non integra la fattispecie.

Il secondo frammento, D. 48.13.2 (Paul. 11 *ad Sab.*), introduce il *crimen de residuis* nella sua forma essenziale:⁸⁵

«Lege Iulia de residuis tenetur, qui publicam pecuniam delegatam in usum aliquem retinuit neque in eum consumpsit» (D. 48.13.2, Paul. 11 *ad Sab.*).

Trad.: «È tenuto in base alla legge Giulia sui residui colui che abbia trattenuto denaro pubblico assegnato a un determinato uso e non lo abbia impiegato per quell'uso.»

Risponde della legge chi ha ricevuto denaro pubblico destinato a un uso determinato (*delegatam in usum aliquem*), lo ha trattenuto (*retinuit*) e non lo ha impiegato secondo la destinazione (*neque in eum consumpsit*). La fattispecie si distingue nettamente dal *peculatus*: non vi è sottrazione, ma mancata erogazione. La disciplina delle *pecuniae residuae* rappresenta un significativo ampliamento della tutela penale del patrimonio pubblico. La repressione non riguarda più soltanto la sottrazione materiale di beni appartenenti all'erario, ma anche la

⁸⁵ D. 48.13.2 (Paul. 11 *ad Sab.*); sul *crimen de residuis* e sul suo rapporto con la *lex Iulia peculatus*, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, p. 201; F. GNOLI, *Sulla repressione penale della ritenzione di pecunia residua nella lex Iulia peculatus*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo*, 107, 1973, pp. 437-472, rist. in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANÒ, Milano, 2022, pp. 20-23.

mancata restituzione delle somme pubbliche rimaste nella disponibilità del soggetto incaricato della loro gestione, come ricostruito dalla dottrina.⁸⁶ Sul problema se il *crimen de residuis* costituisse oggetto di una *lex Iulia de residuis* separata o di un capitolo interno alla medesima *lex Iulia de peculatu*, la dottrina non è unanime; l'opinione più recente propende per l'ipotesi dell'unicità della legge, coerente con la struttura del titolo D. 48.13.⁸⁷

Il terzo frammento, D. 48.13.3 (Ulp. 1 *de adult.*), affronta la questione della pena, enunciando esplicitamente un'evoluzione storica:⁸⁸

«*Peculatus poena aquae et ignis interdictionem, in quam hodie successit deportatio, continet. Porro qui in eum statum deducitur, sicut omnia pristina iura, ita et bona amittit*» (D. 48.13.3, Ulp. 1 *de adult.*).

Trad.: «La pena del peculato comprende l'interdizione dall'acqua e dal fuoco, alla quale oggi è subentrata la deportazione. Colui che viene ridotto in tale condizione perde, insieme con i diritti connessi al precedente *status*, anche i propri beni.»

In altri frammenti del Digesto, Ulpiano collega espressamente le pene capitali alla perdita della cittadinanza. Nel titolo *Ad legem Iuliam maiestatis* egli ricorda che i crimini più gravi sono puniti con la morte o con *l'aquae et ignis interdictio*, poiché attraverso queste pene “si estromette il reo dalla comunità civica” (*eximitur caput de civitate*), mentre nelle semplici *relegationes* il condannato non perde la cittadinanza.⁸⁹ In un frammento contiguo lo stesso giurista chiarisce inoltre che, in età imperiale, la *deportatio in insulam* subentra all'*aquae et ignis interdictio* quale forma tipica di esilio capitale, riservata alla competenza del principe o del *praefectus urbi*. Su questa base, la dottrina interpreta i *pristina iura* menzionati da Ulpiano in D. 48.13.3 come i diritti connessi allo *status* di cittadino romano (*civitas* e prerogative ad essa collegate), dei quali il condannato per *peculatus* viene spogliato con la pena capitale e che può riacquistare solo per effetto di una restituzione o di un atto di clemenza.

⁸⁶ Sul problema dell'autonomia del *crimen de residuis* rispetto al *peculatus*, cfr. F. GNOLI, *Sulla repressione penale della ritenzione di pecunia residua nella lex Iulia peculatus*, cit., pp. 20-23 e 28-31.

⁸⁷ Sulla misura della pena e sul rapporto tra pena pecuniaria e successive forme sanzionatorie, cfr. F. GNOLI, *Sulla repressione penale della ritenzione di pecunia residua nella lex Iulia peculatus*, cit., pp. 46-49; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, cit., pp. 200-201.

⁸⁸ Sul frammento D. 48.13.3 (Ulp. 1 *de adult.*) e sulla sua collocazione nel libro ulpiano *de adulteriis*, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 56-57 n. 19.

⁸⁹ Sull'*aquae et ignis interdictio* e sulla successiva *deportatio in insulam*, cfr. D. 48.19.1 (Ulp. 8 *disp.*); D. 48.19.2 (Ulp. 48 *ad ed.*); A. RICH, s.v. *Exsilium*, in W. SMITH, *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, London, 1875, pp. 515-517.

Questo quadro sanzionatorio rappresenta il punto di arrivo di un'evoluzione che partiva dalla pena originaria del quadruplo. Come si vedrà nell'analisi di D. 48.13.7 (Ulp. 7 *de off. procons.*), la pena del *peculatus*, fissa e predeterminata dalla legge, si distingue strutturalmente da quella del *sacrilegium*, rimessa alla valutazione del magistrato.⁹⁰

Il quarto frammento, D. 48.13.4 (Marcian. 14 *inst.*), è il più importante del titolo per la comprensione del rapporto tra *peculatus* e *sacrilegium*:⁹¹

«pr. Lege Iulia peculatus tenetur, qui pecuniam sacram religiosam abstulerit interceperit. 1. Sed et si donatum deo immortalis abstulerit, peculatus poena tenetur. 2. Mandatis autem cavetur de sacrilegiis, ut praesides sacrilegos latrones plagiarios conquirant et ut, prout quisque deliquerit, in eum animadvertant. Et sic constitutionibus cavetur, ut sacrilegi extra ordinem digna poena puniantur» (D. 48.13.4 pr.-2, Marcian. 14 *inst.*).

Trad.: *«pr. È assoggettato alla legge Giulia sul peculato chi abbia sottratto o intercettato pecunia sacra o religiosa. 1. Ma anche chi ha sottratto qualcosa donato a un dio immortale è tenuto alla pena del peculato. 2. Nelle costituzioni imperiali si dispone in materia di sacrilegio che i governatori diano la caccia ai sacrilegi, ai briganti e ai rapitori e procedano contro ciascuno secondo la gravità del delitto commesso. E così le costituzioni imperiali dispongono che i sacrilegi siano puniti con una pena adeguata in via straordinaria.»*

Nel *principium* si afferma che risponde di *peculatus* chi sottrae o intercetta *pecunia sacra* o *religiosa*: la sottrazione di beni appartenenti alla sfera del *divinum ius* integra la fattispecie del *peculatus* e non soltanto quella del *sacrilegium*. Il §1 estende ulteriormente la fattispecie ai *donaria*, i doni votivi offerti alla divinità. Il §2 introduce una dimensione normativa completamente diversa: la repressione del *sacrilegium* affidata ai governatori provinciali attraverso i *mandata* imperiali. I *praesides* devono «dare la caccia» (*conquirant*) ai

⁹⁰ Per il successivo sviluppo della pena nel sistema della *cognitio extra ordinem*, v. infra, cap. II, § 2.3.

⁹¹ Sul frammento D. 48.13.4 (Marcian. 14 *inst.*) come luogo centrale per il rapporto tra *peculatus* e *sacrilegium*, cfr. F. GNOLI, *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio. Nozioni processuali, struttura e sviluppo storico*, in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANÒ, Milano, 2022, pp. 160-177; per una recente rilettura del contributo di Gnoli allo studio del *sacrilegium*, cfr. F. BOTTA, *Il sacrilegium negli studi di Franco Gnoli. Rievocazioni e riflessioni leggendo gli "Scritti scelti di diritto criminale"*, in *Rivista di Diritto Romano*, 23, 2023, pp. 133-144.

sacrilegi (assimilati qui ai briganti, *latrones*, e ai rapitori, *plagiarii*) e procedere penalmente in modo proporzionato alla gravità del delitto. Il §2 rivela tre elementi: (a) la repressione del *sacrilegium* avviene non attraverso le *quaestiones*, ma attraverso la *cognitio extra ordinem*; (b) la fonte normativa non è la *lex Iulia* in senso stretto ma i *mandata* imperiali; (c) la pena non è fissa ma rimessa alla valutazione del magistrato.

Il quinto frammento, D. 48.13.5 (Marcian. 14 *inst.*), presenta una struttura internamente disomogenea:

«pr. Lege Iulia de residuis tenetur is, apud quem ex locatione, emptione, alimentaria ratione, ex pecunia quam accepit aliave qua causa pecunia publica resedit. 1. Sed et qui publicam pecuniam in usu aliquo acceptam retinuerit nec erogaverit, hac lege tenetur. 2. Qua lege damnatus amplius tertia parte quam debet punitur. 3. Non fit locus religiosus, ubi thesaurus invenitur: nam et si in monumento inventus fuerit, non quasi religiosus tollitur. Quod enim sepelire quis prohibetur, id religiosum facere non potest: at pecunia sepeliri non potest, ut et mandatis principalibus cavetur. 4. Sed et si de re civitatis aliquid subripiat, constitutionibus principum divorum Traiani et Hadriani cavetur peculatus crimen committi: et hoc iure utimur» (D. 48.13.5 pr.-4, Marcian. 14 *inst.*).

Trad.: «pr. È tenuto in base alla legge Giulia sui residui colui presso il quale sia rimasto denaro pubblico, in conseguenza di una locazione, di una compravendita, di un rapporto relativo agli alimenti, in relazione a una somma da lui ricevuta o per qualsiasi altra causa. 1. È tenuto in base a questa legge anche colui che abbia trattenuto e non erogato denaro pubblico ricevuto in relazione a un determinato impiego. 2. Colui che sia stato condannato in base a questa legge è punito, oltre quanto deve, con la maggiorazione di un terzo. 3. Il luogo in cui viene trovato un tesoro non diventa religioso: infatti, anche se fosse stato trovato in un monumento sepolcrale, non viene rimosso in quanto (bene) religioso. Ciò che a qualcuno è vietato seppellire, non può infatti rendere religioso il luogo: d'altra parte il denaro non può essere sepolto, come stabilito anche dai mandati imperiali. 4. Ma se qualcuno sottrae qualcosa che appartiene ai beni di una città, le costituzioni dei

divini principi Traiano e Adriano stabiliscono che si commetta il crimine di peculato; e questo è il diritto che applichiamo.»⁹²

Nella prospettiva della struttura del titolo del Digesto, il *principium* e il §1 del frammento di Marciano completano la definizione del *crimen de residuis* introdotta da D. 48.13.2 (Paul. 11 *ad Sab.*), aggiungendo la casistica: risponde in base a quanto disposto dalla legge chi ha trattenuto denaro pubblico proveniente da locazione, compravendita, gestione alimentare (*alimentaria ratio*)⁹³ o qualsiasi altra causa. La categoria è pertanto ampia, e comprende tutte le ipotesi in cui del denaro pubblico “si sia depositato” (*resedit*) nelle mani di un soggetto per qualsiasi titolo di diritto pubblico.

Il §2 enuncia la pena fissata per il *crimen de residuis*: il condannato è punito con un terzo in più rispetto a quanto dovuto (*amplius tertia parte quam debet*). Questa sanzione è significativamente diversa da quella del *peculatus* e rispecchia la diversa natura delle due fattispecie. La diversa struttura delle due figure si desume anche sul piano processuale: mentre il *peculatus* si incentra sulla sottrazione attiva di beni pubblici, il *crimen de residuis* colpisce la ritenzione di somme pubbliche già nella disponibilità del gestore, con una forte accentuazione dell'aspetto recuperatorio e patrimoniale, come conferma la trasmissibilità dell'azione anche contro gli eredi del responsabile.

Il §3 contiene una regola apparentemente estranea al contesto: il luogo in cui viene rinvenuto un tesoro non diventa religioso, nemmeno se il tesoro è trovato in un sepolcro, perché il denaro non costituisce un bene suscettibile di sepoltura e, pertanto, non è idoneo a rendere religioso il luogo. Tale regola appare, rispetto al contesto, come una digressione relativa alla materia delle *res religiosas*: i compilatori hanno conservato il passo di Marciano senza separarlo dalla trattazione del *crimen de residuis* e del *peculatus*.⁹⁴ Il §4 introduce un'estensione del *peculatus* di grande rilievo. In base a costituzioni dei *divi* Traiano e Adriano, commette

⁹² Sul frammento D. 48.13.5 (Marcian. 14 *inst.*) come fonte principale per il *crimen de residuis*, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, p. 201; F. GNOLI, *Sulla repressione penale della ritenzione di pecunia residua nella lex Iulia peculatus*, cit., pp. 20-23 e 28-31.

⁹³ Su *alimentaria ratio* e sul funzionamento degli *alimenta* imperiali, cfr. D. 48.13.5 pr. (Marcian. 14 *inst.*); R. DUNCAN-JONES, *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*, Cambridge, 1974, pp. 288-295.

⁹⁴ Sul § 3 di D. 48.13.5 come digressione relativa alla materia delle *res religiosas* e al rapporto tra tesoro e sepolcro, cfr. D. 48.13.5.3 (Marcian. 14 *inst.*); O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Lipsiae, 1889, col. 668 (Marcianus n. 277). Per il regime delle *res religiosas* si rinvia supra, § 1.2.

peculatus anche chi sottrae qualcosa appartenente al patrimonio di una *civitas*. La formula «*et hoc iure utimur*» attesta che il principio è di diritto vigente al tempo di Marciano.⁹⁵

Il sesto frammento, D. 48.13.6 (Marcian. 5 *reg.*), è un rescritto dei *divi* Severo e Antonino:⁹⁶

«*Divi Severus et Antoninus Cassio Festo rescripserunt, res privatorum si in aedem sacram depositae subreptae fuerint, furti actionem, non sacrilegii esse*» (D. 48.13.6, Marcian. 5 *reg.*).

Trad.: «I *divi* Severo e Antonino risposero per rescritto a Cassio Festo che, se beni di privati depositati in un edificio sacro siano stati sottratti, spetta l'azione di furto, non quella di sacrilegio.»

Il caso sottoposto agli imperatori riguarda la sottrazione di beni di privati depositati in un tempio a scopo di custodia. La risposta è netta: si configura *furtum*, non *sacrilegium*. Il criterio discriminante è fondamentale: ciò che rileva non è il luogo della sottrazione (il tempio), ma la natura giuridica del bene sottratto. Solo se il bene sottratto è una *res sacra* la sottrazione integra il *sacrilegium* e, in certi casi, il *peculatus* ai sensi di D. 48.13.4 (Marcian. 14 *inst.*). Il rescritto risolve la questione già latente nella disposizione ciceroniana (*sacroe commendatum*, *De leg.* 2.9.22): la cosa «commessa al sacro» non è per ciò solo diventata sacra.

Il settimo frammento, D. 48.13.7 (Ulp. 7 *de off. procons.*), affronta la questione della pena del *sacrilegium* in modo sistematico e rivela una struttura sanzionatoria radicalmente diversa da quella del *peculatus*.⁹⁷

«*Sacrilegii poenam debebit proconsul pro qualitate personae proque rei condicione et temporis et aetatis et sexus vel severius vel clementius statuere. Et scio multos et ad bestias damnassee sacrilegos, nonnullos etiam vivos exussisse,*

⁹⁵ Sull'estensione del *peculatus* alle sottrazioni a danno delle *civitates* in base alle costituzioni di Traiano e Adriano richiamate in D. 48.13.5.4, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, p. 260; F. GNOLI, *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio*, cit., pp. 174-177.

⁹⁶ Sul rescritto di Severo e Antonino in D. 48.13.6 (Marcian. 5 *reg.*) e sul criterio distintivo tra *furtum* e *sacrilegium*, fondato sulla natura giuridica del bene sottratto e non sul luogo della sottrazione, cfr. F. GNOLI, *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio*, cit., pp. 174-181.

⁹⁷ Sul frammento D. 48.13.7 (Ulp. 7 *de off. procons.*) e sulla repressione del *sacrilegium* nella *cognitio extra ordinem*, con pena rimessa alla valutazione del magistrato, cfr. F. GNOLI, *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio*, cit., pp. 160-165 e 174-181.

alios vero in furca suspendisse. Sed moderanda poena est usque ad bestiarum damnationem eorum, qui manu facta templum effregerunt et dona dei in noctu tulerunt. Ceterum si qui interdium modicum aliquid de templo tulit, poena metalli coercendus est, aut, si honestiore loco natus sit, deportandus in insulam est» (D. 48.13.7, Ulp. 7 de off. procons.).

Trad.: «Il proconsole dovrà stabilire la pena del sacrilegio in modo più severo o più mite a seconda della qualità della persona, delle circostanze del fatto, del momento, dell'età e del sesso. E so che molti hanno condannato i sacrilegi alle belve, alcuni li hanno bruciati vivi, altri li hanno appesi alla forca. Ma la pena deve essere moderata fino alla condanna alle belve per coloro che, in banda armata, hanno fatto irruzione in un tempio e ne hanno asportato i doni votivi di notte. Per il resto, se qualcuno ha sottratto di giorno qualcosa di modesto da un tempio, deve essere punito con la pena dei lavori forzati nelle miniere, o, se sia nato in condizione più elevata, deve essere deportato su un'isola.»

La fonte della norma non è la *lex Iulia*, ma il potere discrezionale del proconsole. I criteri che il proconsole deve considerare sono enumerati analiticamente: la qualità della persona (*pro qualitate personae*), le circostanze del fatto (*rei condicio*), il momento (*tempus*), l'età (*aetas*), il sesso (*sexus*). Ulpiano elenca poi le pene effettivamente irrogate nella prassi giudiziaria: condanna alle belve (*damnatio ad bestias*), morte sul rogo (*vivos exussisse*), sospensione alla *furca* (*in furca suspendisse*). Segue la «moderazione» (*moderanda poena*), la condanna alle belve è riservata ai soli casi di effrazione violenta del tempio commessa di notte con banda armata e sottrazione dei doni votivi. Per il caso meno grave (sottrazione diurna, modico valore) la pena è il *metallum* per gli *humiliores* e la *deportatio* per gli *honestiores*.

Il quadro che si ricava da D. 48.13.7 si inserisce nella più ampia distinzione sanzionatoria tra *honestiores* e *humiliores*, ben attestata per l'età imperiale. Gli *honestiores* erano i soggetti di condizione sociale più elevata, individuati in rapporto alla loro *dignitas*; gli *humiliores* erano, invece, i soggetti di condizione inferiore. La distinzione incideva sulla determinazione della pena: le pene più afflittive, quali i lavori forzati nelle miniere, la sospensione alla *furca*, la *damnatio ad bestias* o la morte sul rogo, colpivano tipicamente gli *humiliores*, mentre agli *honestiores* si riservavano sanzioni meno infamanti ma pur sempre gravissime, come la *deportatio in insulam*. In questo senso, la soluzione ulpianea per

il *sacrilegium* si coordina con il sistema generale dei *summa supplicia* e conferma che la discrezionalità del proconsole opera all'interno di una scala di pene strutturalmente differenziata per *status*.⁹⁸

Il confronto con la pena del *peculatus* è illuminante: il *peculatus* ha una pena predeterminata dalla *lex*, il *sacrilegium* ha una pena variabile, rimessa alla valutazione del magistrato.

L'ottavo frammento, D. 48.13.8 (Ulp. 7 *de off. procons.*), affronta due fattispecie distinte:⁹⁹

«pr. Qui, cum in moneta publica operarentur, extrinsecus sibi signant pecuniam forma publica vel signatam furantur, hi non videntur adulterinam monetam exercuisse, sed furtum publicae monetae fecisse, quod ad peculatus crimen accedit. 1. Si quis ex metallis caesarianis aurum argentumve furatus fuerit, ex edicto divi Pii exilio vel metallo, prout dignitas personae, punitur. Is autem, qui furanti sinum praebeuit, perinde habetur, atque si manifesti furti condemnatus esset, et famosus efficitur. Qui autem aurum ex metallo habuerit illicite et conflaverit, in quadruplum condemnatur» (D. 48.13.8 pr.-1, Ulp. 7 *de off. procons.*).

Trad.: *«pr. Coloro che, mentre lavorano nella zecca pubblica, coniano per proprio conto, oltre la produzione ufficiale, moneta mediante il conio pubblico, oppure sottraggono moneta già coniata, non sono considerati autori di produzione di moneta adulterina, ma di un furto di moneta pubblica, che ricade nell'area del crimine di peculato. 1. Se qualcuno abbia sottratto oro o argento dalle miniere imperiali, in base all'editto del divo Pio è punito con l'esilio oppure con la condanna ai lavori nelle miniere, secondo la condizione personale. Chi abbia offerto rifugio al ladro è considerato come se fosse stato condannato per furto manifesto e diviene infame. Chi, invece, abbia detenuto illecitamente oro proveniente dalla miniera e lo abbia fuso è condannato al quadruplo.»*

⁹⁸ Per la distinzione sanzionatoria tra *honestiores* e *humiliores* e per il quadro delle pene in età imperiale, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, cit., pp. 259-265; F. GNOLI, *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio*, cit., pp. 160-165 e 174-181.

⁹⁹ Su D. 48.13.8 pr. e sulla distinzione tra *furtum publicae monetae*, *peculatus* e falso monetario, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 145-147.

Il frammento di Ulpiano riportato in D. 48.13.8 presenta una struttura articolata. Nel *principium* il giurista prende in esame la condotta degli operai della zecca che, servendosi dei conii ufficiali, battono moneta per sé oppure sottraggono monete già coniate. In tali ipotesi, la fattispecie non viene ricondotta alla *adulterina moneta* richiamata dalla fonte, bensì a una sottrazione di moneta pubblica che *quod ad peculatus crimen accedit*. Il criterio decisivo non è pertanto l'alterazione della genuinità della moneta, bensì l'appropriazione di una risorsa appartenente alla sfera pubblica. La formula *accedit* deve essere letta con cautela: essa non comporta necessariamente una piena identificazione con il *peculatus*, ma segnala piuttosto l'assimilazione della condotta al relativo ambito repressivo. In questa prospettiva, la battitura abusiva o la sottrazione di moneta coniata mediante strumenti pubblici si colloca ai margini del *peculatus*, perché incide non sulla fede pubblica monetaria in quanto tale, ma sulla disponibilità pubblica della moneta.

Il § 1 estende la tutela ai metalli preziosi provenienti dalle miniere imperiali, i *metalla Caesaris*. Il furto di oro o argento estratto da tali miniere non riguarda semplicemente una cosa di valore economico, ma beni appartenenti alla sfera patrimoniale imperiale e perciò attratti nell'orbita della repressione pubblicistica. Anche qui assume rilievo la condizione personale del reo: la pena varia, infatti, in rapporto alla *dignitas personae*, prevedendosi l'esilio per i soggetti di condizione più elevata e la *poena metalli* per quelli di condizione inferiore. Il frammento conferma così che la disciplina del *peculatus* e delle figure ad esso accostate non è costruita soltanto sulla natura del bene leso, ma anche sulla qualità personale dell'autore.

La fonte prende infine in considerazione le condotte accessorie di chi presta aiuto alla sottrazione o interviene successivamente sul metallo illecitamente estratto, ad esempio fondendolo. La previsione della condanna al quadruplo mostra che la repressione non si limita all'autore materiale del furto, ma si estende anche ai comportamenti che rendono possibile la dispersione o la trasformazione del bene sottratto. Il riferimento al quadruplo consente inoltre di ricollegare questa disciplina alla pena tradizionalmente prevista dalla *lex Iulia* per il *peculatus*, confermando l'attrazione della fattispecie nell'area della tutela della ricchezza pubblica.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Per D. 48.13.8.1, cfr. D. 48.13.8.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*); sul richiamo del passo in tema di compartecipazione nel *peculatus*, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, p. 152 n. 4; per il quadro generale degli sviluppi repressivi in età imperiale, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2^a ed., Milano, 1998, p. 260.

Il nono frammento è un breve testo di Venuleo Saturnino (2 *de iud. publ.*, D. 48.13.9) che fissa il termine di prescrizione processuale del *peculatus*.¹⁰¹

«*Peculatus crimen ante quinquennium admissum obici non oportet*» (D. 48.13.9, Venul. Sat. 2 *iud. publ.*).

Trad.: «Non deve essere contestato un crimine di peculato commesso oltre cinque anni prima»

Dopo cinque anni dalla commissione dell'illecito, questo non può essere contestato. La formula *non oportet* indica non già l'inammissibilità assoluta dell'accusa, ma l'esistenza di un principio di diritto che il magistrato deve applicare.

Il decimo frammento del titolo - D. 48.13.10 (Venul. Sat. 3 *iud. publ.*) - mostra che l'oggetto materiale del *peculatus* non ha ad oggetto soltanto la *pecunia* in senso stretto, ma anche i documenti pubblici.¹⁰²

«*pr. Qui tabulam aeream legis formamve agrorum aut quid aliud continentem refixerit vel quid inde immutaverit, lege Iulia peculatus tenetur. 1. Eadem lege tenetur, qui quid in tabulis publicis deleverit vel induxerit*» (D. 48.13.10 pr.-1, Venul. Sat. 3 *iud. publ.*).

Trad.: «*pr.* Chi abbia staccato dal luogo in cui era fissata una tavola bronzea recante una legge, una *forma agrorum* o qualsiasi altro contenuto, oppure abbia modificato qualcosa di quanto vi era riportato, è assoggettato alla legge Giulia sul peculato.»

Chi rimuove o modifica una tavola bronzea contenente una legge, una mappa catastale o qualsiasi altro documento, come pure chi cancella o inserisce qualcosa nei registri pubblici,

¹⁰¹ Sul termine quinquennale per proporre l'accusa di *peculatus* in D. 48.13.9 (Venul. Sat. 2 *iud. publ.*), cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 156-158. Per l'inquadramento nel sistema dello svolgimento del processo nei *iudicia publica*, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 166-181, spec. p. 174.

¹⁰² Sul frammento D. 48.13.10 (Venul. Sat. 3 *iud. publ.*) e sull'estensione del *peculatus* alla rimozione e alterazione di documenti pubblici, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 148-151; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, p. 260 n. 265. Per le *formae agrorum* come mappe catastali ufficiali, cfr. O.A.W. DILKE, *The Roman Land Surveyors. An Introduction to the Agrimensores*, Newton Abbot, 1971, pp. 122-125.

risponde ai sensi della *lex Iulia*. La *ratio* dell'estensione non è meramente patrimoniale: questi documenti costituiscono strumenti essenziali dell'organizzazione pubblica, al punto che la loro rimozione, alterazione o falsificazione lede non solo un bene materiale, ma anche la funzione documentale e certificativa della *res publica*.

L'undicesimo frammento - D. 48.13.11 (Paul. *l.s. de iud. publ.*) - è il più denso del titolo:¹⁰³

*«pr. Sacrilegi capite puniuntur. 1. Sunt autem sacrilegi, qui publica sacra compilaverunt. At qui privata sacra vel aedículas incustoditas temptaverunt, amplius quam fures, minus quam sacrilegi merentur. Quare quod sacrum quodve admissum in sacrilegii crimen cadat, diligenter considerandum est. 2. Labeo libro trigensimo octavo posteriorum peculatum definit pecuniae publicae aut sacrae furtum non ab eo factum, cuius periculo fuit, et ideo aedituum in his, quae ei tradita sunt, peculatum non admittere. 3. Eodem capite inferius scribit non solum pecuniam publicam, sed etiam privatam crimen peculatus facere, si quis quod fisco debetur simulans se fisci creditorem accepit, quamvis privatam pecuniam abstulerit. 4. Is autem, qui pecuniam traiciendam suscepit vel quilibet alius, ad cuius periculum pecunia pertinet, peculatum non committit. 5. Senatus iussit lege peculatus teneri eos, qui iniussu eius, qui ei rei praeerit, tabularum publicarum inspiciendarum describendarumque potestatem fecerint. 6. Eum, qui pecuniam publicam in usus aliquos retinuerit nec erogaverit, hac lege teneri Labeo libro trigensimo octavo posteriorum scripsit. Cum eo autem, qui, cum provincia abiret, pecuniam, quae penes se esset, ad aerarium professus retinuerit, non esse residuae pecuniae actionem, quia eam privatus fisco debeat, et ideo inter debitores eum ferri: eamque ab eo is, qui hoc imperio utitur, exigeret, id est pignus capiendo, corpus retinendo, multam dicendo. Sed eam quoque lex Iulia residuorum post annum residuam esse iussit» (D. 48.13.11 pr.-6, Paul. *l.s. de iud. publ.*).*

Trad.: «*pr.* I sacrilegi sono puniti con la pena capitale. 1. Sono sacrilegi coloro che hanno saccheggiato luoghi sacri pubblici. Chi invece ha violato riti sacri privati o

¹⁰³ Sul frammento D. 48.13.11 (Paul. *l.s. de iud. publ.*) e sulla definizione labeoniana del *peculatus*, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 137-144; per il rapporto con la *pecunia residua*, cfr. *ivi*, pp. 155-173.

piccole edicole non custodite merita una pena maggiore di quella del ladro comune, ma minore di quella del sacrilego. Pertanto, bisogna esaminare con diligenza quale cosa sacra e quale atto rientrino nel crimine di sacrilegio. 2. Labeone, nel trentottesimo libro dei *Posteriora*, definisce il peculato come il furto di *pecunia* pubblica o sacra non commesso da colui a carico del quale gravava il rischio relativo alla *pecunia*; e perciò ritiene che il custode del tempio non commetta peculato rispetto alle cose che gli sono state consegnate. 3. Nello stesso capitolo scrive più avanti che non soltanto la *pecunia* pubblica, ma anche quella privata può dare luogo al crimine di peculato, se qualcuno abbia ricevuto ciò che è dovuto al fisco fingendo di essere creditore del fisco, benché abbia sottratto *pecunia* privata. 4. Chi, invece, abbia ricevuto *pecunia* da trasportare, oppure qualsiasi altro soggetto a carico del quale gravi il rischio relativo alla *pecunia*, non commette peculato. 5. Il senato stabilì che fossero assoggettati alla legge sul peculato coloro che, senza l'autorizzazione del soggetto preposto alla materia, avessero consentito di esaminare e copiare le *tabulae publicae*. 6. Paolo riferisce che Labeone, nel trentottesimo libro dei *Posteriora*, aveva scritto che è tenuto in base a questa legge colui che abbia trattenuto denaro pubblico destinato a determinati impieghi e non lo abbia erogato. Quanto invece a colui che, nel lasciare la provincia, abbia dichiarato all'*aerarium* il denaro rimasto presso di sé e abbia continuato a trattenerlo, non è esperibile nei suoi confronti l'azione relativa alla *pecunia residua*, poiché egli, ormai privato, deve quella somma al *fiscus* e deve pertanto essere annoverato tra i debitori; colui che esercita il relativo *imperium* avrebbe dovuto esigere la somma da lui, mediante la presa di un pegno, la ritenzione della sua persona o l'imposizione di una multa. La legge Giulia sui residui dispose tuttavia che, trascorso un anno, anche quella somma fosse considerata *residua*»

Nel *principium* e nel §1 si delinea la distinzione tra sacrilego in senso pieno (chi saccheggia luoghi sacri pubblici) e chi viola riti privati o edicole non custodite. Quest'ultimo merita una pena intermedia tra quella del ladro comune e quella del sacrilego.¹⁰⁴ Il §2 è di

¹⁰⁴ Sul frammento D. 48.13.11.2 (Paul. *l.s. de iud. publ.*) e sulla definizione labeoniana del *peculatus* come *furtum pecuniae publicae aut sacrae non ab eo factum, cuius periculo fuit*, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 137-144.

importanza eccezionale: contiene la definizione di *peculatus* formulata da Labeone nel libro 38 dei Posteriori. Labeone definisce il *peculatus* come «il furto di denaro pubblico o sacro non commesso da colui che ne portava il rischio». Il criterio del *periculum* è l'elemento discriminante e va inteso come responsabilità giuridica per la custodia e la restituzione della *pecunia* affidata. Chi aveva tale responsabilità, come l'*aedituus* per le cose consegnategli, non commette *peculatus*. Il §3 estende il *peculatus* anche a chi si appropria di denaro privato fingendosi creditore del *fiscus* (*simulans se fisci creditorem*).¹⁰⁵ Il §4 enuncia il principio simmetrico: chi ha già la responsabilità sul denaro non commette *peculatus*. Il §5 riporta un senatoconsulto sulla rivelazione non autorizzata di documenti pubblici.¹⁰⁶ Il §6 riporta due opinioni di Labeone sul *crimen de residuis*, distinguendo tra il debitore che ha dichiarato il debito ma non versato (soggetto all'esecuzione forzata) e il funzionario che ha trattenuto senza dichiarare (soggetto al *crimen*).¹⁰⁷

Il dodicesimo frammento, D. 48.13.12 (Marcian. 1 *iud. publ.*), presenta due disposizioni di diverso tenore:¹⁰⁸

«pr. Hac lege tenetur, qui in tabulis publicis minorem pecuniam, quam quid venierit aut locaverit, scripserit aliudve quid simile commiserit. 1. Divus Severus et Antoninus quendam clarissimum iuvenem, cum inventus esset arculam in templum ponere ibique hominem includere, qui post clusum templum de arca exiret et de templo multa subtraheret et se in arculam iterum referret, convictum in insulam deportaverunt» (D. 48.13.12 pr.-1, Marcian. 1 *iud. publ.*).

Trad.: «pr. È assoggettato a questa legge chi abbia registrato nelle *tabulae publicae* una somma inferiore al corrispettivo per il quale qualcosa sia stato venduto o dato in locazione, oppure abbia commesso qualche altro fatto simile. 1. Il divo Severo e

¹⁰⁵ Sul caso del soggetto che, fingendosi creditore del *fisco*, sottrae denaro privato ai sensi di D. 48.13.11.3, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 137-144.

¹⁰⁶ Sul senatoconsulto relativo all'accesso non autorizzato alle *tabulae publicae* in D. 48.13.11.5, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 148-151; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, p. 260 n. 265.

¹⁰⁷ Sulla distinzione labeoniana tra debitore del *fisco* e funzionario che trattiene denaro pubblico, nonché sul rapporto con la *pecunia residua*, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 161-166; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, p. 201.

¹⁰⁸ Sul caso del *clarissimus iuvenis* in D. 48.13.12.1 (Marcian. 1 *iud. publ.*) e sulla pena della *deportatio* per il *sacrilegium*, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 173-183; per il quadro delle pene in età imperiale, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 259-265.

Antonino deportarono in un'isola un giovane di rango clarissimo, riconosciuto colpevole dopo che era stato scoperto mentre collocava in un tempio una cassa e vi nascondeva un uomo, affinché questi, una volta chiuso il tempio, uscisse dalla cassa, sottraesse numerosi oggetti dal tempio e poi rientrasse nella cassa.»

Il *principium* estende il *peculatus* alla frode contabile: chi annota nei registri pubblici una somma inferiore al prezzo reale commette il crimine. Il §1 contiene un caso concreto di notevole interesse giuridico e narrativo: un giovane di rango senatorio (*clarissimus iuvenis*) condannato alla *deportatio in insulam* per una condotta qualificata nel quadro del *sacrilegium*, in quanto diretta alla sottrazione di beni custoditi nel tempio. La scelta della *deportatio* va letta anche alla luce dello status del reo e della distinzione sanzionatoria tra *honestiores* e *humiliores*, propria della repressione *extra ordinem*.

Il tredicesimo frammento, D. 48.13.13 (Ulp. 68 *ad ed.*), estende il *peculatus* con una formula estremamente concisa:¹⁰⁹

«*Qui perforaverit muros vel inde aliquid abstulerit, peculatus actione tenetur*» (D. 48.13.13, Ulp. 68 *ad ed.*).

Trad.: «Chi ha perforato le mura o ne ha sottratto qualcosa è tenuto all'azione di peculato.»

Il frammento è uno degli esempi più netti di come il *peculatus*, nella sua elaborazione classica, sia un reato contro la *res publica* in senso lato, non soltanto contro il suo patrimonio monetario. La rilevanza del passo consiste soprattutto nel collegamento tra le mura cittadine, già qualificate come *res sanctae* nella *summa divisio* gaiana (Gai. *Inst.* 2.8) e la tutela penale offerta dal *peculatus*. La tutela penale dipende non solo dal valore patrimoniale del bene, ma dalla sua destinazione pubblica e dalla particolare qualità giuridico-religiosa della cosa.

Il quattordicesimo frammento, D. 48.13.14 (Marcell. 25 *dig.*), fissa invece un limite importante alla fattispecie:¹¹⁰

¹⁰⁹ Sulla fattispecie della perforazione delle mura in D. 48.13.13 (Ulp. 68 *ad ed.*) e sul suo collegamento con l'estensione del *peculatus* alle *res sanctae*, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 118-124.

¹¹⁰ Sul limite del *peculatus* nei rapporti obbligatori e sul principio *manet debitor fisci nihilo minus* in D. 48.13.14 (Marcell. 25 *dig.*), cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 161-166.

«*Peculatus nequaquam committitur, si exigam ab eo pecuniam, qui et mihi et fisco debet: non enim pecunia fisci intercipitur, quae debitori eius aufertur, scilicet quia manet debitor fisci nihilo minus*» (D. 48.13.14, Marcell. 25 dig.).

Trad.: «Non si commette in nessun modo *peculatus* se esigo denaro da chi è debitore sia verso di me sia verso il fisco: il denaro del fisco non viene infatti intercettato quando è sottratto al suo debitore, poiché il debitore rimane comunque debitore del fisco.»

Non si commette *peculatus* se si esige denaro da chi è debitore sia verso un privato sia verso il *fiscus*. La ragione è logicamente stringente: il denaro esatto dal debitore comune non appartiene al *fiscus* e il *peculatus* richiede che si «intercetti» denaro del *fisco*. Un denaro, che non era ancora del *fiscus*, non può dirsi “intercettato” ai fini del *peculatus*, perché l’elemento della intercettazione presuppone che il bene fosse già entrato nella sfera patrimoniale pubblica.

Il quindicesimo frammento, D. 48.13.15 (Mod. 2 *de poen.*), estende il *peculatus* alla sottrazione del bottino di guerra:¹¹¹

«*Is, qui praedam ab hostibus captam subripuit, lege peculatus tenetur et in quadruplum damnatur*» (D. 48.13.15, Mod. 2 *de poen.*).

Trad.: «Chi abbia sottratto la preda presa ai nemici è assoggettato alla legge sul *peculatus* ed è condannato al quadruplo.»

La *praeda ab hostibus capta* appartiene, una volta catturata, al *populus Romanus*. È una *res publica* acquisita *iure belli* e la sua sottrazione è trattata come *peculatus*. La pena è il quadruplo, cioè la sanzione originaria della *lex Iulia*, ancora applicata in questa fattispecie specifica.

¹¹¹ Sulla sottrazione della *praeda* come forma di *peculatus* in D. 48.13.15 (Mod. 2 *de poen.*) e sulla qualificazione della preda bellica come bene di rilevanza pubblica, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 75-80; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, p. 200.

Il sedicesimo e ultimo frammento, D. 48.13.16 (Pap. 36 *quaest.*), chiude il titolo con una regola processuale:¹¹²

«*Publica iudicia peculatus et de residuis et repetundarum similiter adversus heredem exercentur, nec immerito, cum in his quaestio principalis ablatae pecuniae moveatur*» (D. 48.13.16, Pap. 36 *quaest.*).

Trad.: «I giudizi pubblici relativi al *peculatus*, ai *residua* e alle *repetundae* si esercitano allo stesso modo contro l'erede, e non senza ragione, poiché in essi la questione principale riguarda il denaro sottratto.»

I processi pubblici di *peculatus*, *de residuis* e *repetundarum* possono essere esercitati anche contro l'erede del reo. La *ratio* indicata da Papiniano è chiara: l'azione conserva una forte finalità recuperatoria, poiché la questione principale riguarda la *pecunia ablata*. Per questo il giudizio può essere esercitato anche contro l'erede, nei limiti in cui il vantaggio patrimoniale, derivante dall'illecito, si sia trasmesso nel patrimonio ereditario.¹¹³

L'analisi integrale del titolo D. 48.13 consente di formulare le seguenti conclusioni sistematiche.

Quanto all'oggetto della tutela, il *peculatus* tutela il patrimonio pubblico in senso ampio, quindi non solo la *pecunia publica*, ma anche i documenti pubblici (D. 48.13.10, Venul. Sat. 3 *iud. publ.*), le mura (D. 48.13.13, Ulp. 68 *ad ed.*), il patrimonio delle *civitates* (D. 48.13.5.4, Marcian. 14 *inst.*), il bottino di guerra (D. 48.13.15, Mod. 2 *de poen.*). Il *sacrilegium* tutela l'ordine sacro e il rapporto tra la comunità e le divinità: la lesione rilevante non è la perdita patrimoniale subita dallo Stato, ma la violazione dell'ordine religioso della comunità. Il *crimen de residuis* tutela la corretta destinazione delle risorse pubbliche: non la loro sottrazione, ma la loro mancata erogazione.

Quanto al soggetto attivo, il *peculatus* non richiede, in linea generale, una qualifica soggettiva specifica: ciò che rileva è la condotta appropriativa o distrattiva avente a oggetto beni pubblici, sacri o religiosi. Il criterio labeoniano del *periculum* serve però a delimitare il

¹¹² Sul frammento di Papiniano in D. 48.13.16 (Pap. 36 *quaest.*) e sulla trasmissibilità dell'azione per *peculatus* contro l'erede, cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 173-183.

¹¹³ Sulla trasmissibilità dell'azione per *repetundae* come parallelo strutturale rispetto alla trasmissibilità dell'azione per *peculatus*, cfr. D. 48.11.3 (Mac. 1 *de publ. iud.*); B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, p. 260.

rapporto tra *peculatus* e *crimen de residuis*: quando il soggetto aveva già la responsabilità giuridica della custodia o della restituzione del denaro, la mera ritenzione tende a ricadere nella logica dei *residua*, mentre il *peculatus* presuppone un'autonoma condotta di sottrazione, intercettazione o conversione. Il *sacrilegium*, invece, è costruito intorno alla violazione dell'ordine sacro, con distinzioni che dipendono dalla natura della cosa o del luogo e dalla gravità della condotta.

Sotto il profilo processuale e sanzionatorio, il *peculatus* è represso attraverso il *iudicium publicum*, con pena predeterminata dalla *lex*. Il *sacrilegium* è represso attraverso la *cognitio extra ordinem*, con pena variabile rimessa al magistrato. Il *crimen de residuis* è ricondotto alla *lex Iulia*, con pena *pecuniaria* specifica (un terzo in più del dovuto).

Le tre figure si intersecano senza confondersi. Il *peculatus* e il *sacrilegium* si sovrappongono parzialmente quando l'oggetto della sottrazione è la *pecunia sacra* o *religiosa*: in questo caso la condotta integra il *peculatus* (D. 48.13.1, Ulp. 44 *ad Sab.*; D. 48.13.4 pr.-1, Marcian. 14 *inst.*), ma rimane distinta dal *sacrilegium* in senso proprio. Il *peculatus* e il *crimen de residuis* si distinguono per la condotta (sottrazione attiva contro omissione di erogazione) e per la sanzione. L'azione relativa al *peculatus* e quella relativa al *crimen de residuis* possono essere esercitate anche contro l'erede del reo, perché la loro finalità principale è recuperatoria. La condotta criminosa e la responsabilità personale rimangono riferibili all'autore dell'illecito. Contro l'erede sopravvive invece l'esercitabilità del giudizio in relazione alle conseguenze patrimoniali, nei limiti che il frammento non consente di determinare compiutamente. L'azione relativa al *sacrilegium*, reato personale che colpisce l'ordine religioso della comunità, non risulta invece, dai frammenti del titolo, trasmissibile contro l'erede.¹¹⁴

L'analisi complessiva delle fonti mostra come il *peculatus* non si esaurisse nella semplice sottrazione di denaro custodito nell'*aerarium*, ma tendesse progressivamente a ricomprendere una pluralità di condotte lesive dell'interesse patrimoniale pubblico. Appare condivisibile l'osservazione di Mommsen secondo cui il crimine, pur originariamente modellato sul paradigma del *furtum*, conobbe un progressivo ampliamento fino a comprendere diverse forme di frode e di abuso nella gestione delle risorse pubbliche.¹¹⁵ I compilatori giustinianeî hanno riunito, sotto un'unica rubrica, fattispecie che condividono un medesimo presupposto: la

¹¹⁴ Per la sintesi sul rapporto tra *peculatus*, *sacrilegium* e *crimen de residuis*, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 200-205; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 155-173; F. GNOLI, *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio*, cit., pp. 160-181.

¹¹⁵ Per l'osservazione secondo cui il *peculatus*, originariamente modellato sul paradigma del *furtum*, conobbe un progressivo ampliamento fino a ricomprendere forme diverse di frode e di abuso nella gestione di beni e risorse pubbliche, cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 760-772.

lesione di beni sottratti alla libera disponibilità privata e destinati a una funzione pubblica, religiosa o collettiva. Ma le tre figure rispondono a logiche differenti, sono costruite su elementi costitutivi diversi e producono conseguenze sanzionatorie distinte. Il sistema repressivo romano non le fonde, ma le coordina. La distinzione così ricostruita costituisce il presupposto teorico indispensabile per l'analisi che sarà condotta nei capitoli successivi, dove le singole fattispecie saranno esaminate nei loro profili storici, processuali e applicativi più specifici.

Capitolo II: La *lex Iulia de peculatu*: antecedenti, fattispecie e regime sanzionatorio

Il presente capitolo ricostruisce la disciplina del *peculatus* dalla repressione repubblicana anteriore alla *lex Iulia* sino alla sistemazione conservata nelle fonti classiche, tardoantiche e giustinianee. La documentazione non trasmette il testo completo della legge né un assetto rimasto immutato. Le testimonianze narrative ed epigrafiche attestano procedimenti e forme di tutela precedenti; i giuristi riferiscono clausole legislative, definizioni e applicazioni; senatoconsulti, editti imperiali e costituzioni aggiungono fattispecie e pene ulteriori; i compilatori coordinano infine materiali appartenenti a momenti diversi.

La distinzione fra questi livelli costituisce il criterio metodologico del capitolo. Non ogni disposizione inserita in D. 48.13 può essere retrodatata alla redazione originaria della *lex Iulia*, così come la presenza di una disciplina augustea non implica che il crimine o la relativa *quaestio* siano nati con essa. Per ciascuna fonte occorre verificare separatamente il dato direttamente attestato, la fase normativa alla quale appartiene, l'interpretazione proposta dagli studiosi e il margine di inferenza necessario per inserirla nella ricostruzione complessiva.

L'indagine è articolata in tre parti. Il § 2.1 esamina gli antecedenti repubblicani, la tutela municipale tarentina, la denominazione e la trasmissione della legge, nonché il problema della sua datazione e del possibile *rogator*. Il § 2.2 ricostruisce gli oggetti e le condotte ricondotti al *peculatus*, muovendo dalla *pecunia* pubblica, sacra e religiosa e seguendo le successive applicazioni relative al fisco, alla monetazione, alle miniere e alla documentazione pubblica. Il § 2.3 distingue il quadruplo, le pene incidenti sullo *status*, l'aggravamento tardoantico per gli amministratori e le regole processuali concernenti l'erede e il termine quinquennale.

Il problema unitario non consiste soltanto nello stabilire quali beni potessero essere sottratti. Le fonti mostrano che la tutela si estende alla destinazione pubblica o religiosa del valore, alla sua integrità materiale, all'affidabilità dei documenti che lo rappresentano e al controllo dell'amministrazione. La nozione di *peculatus* emerge quindi dal rapporto fra condotta e qualificazione giuridica dell'oggetto, non dalla semplice presenza di denaro né dall'appartenenza dell'autore a una categoria professionale uniforme.

2.1 Antecedenti repubblicani, trasmissione e datazione

La disciplina tramandata sotto il nome di *lex Iulia peculatus* si inserisce in una storia già avviata. Cicerone attesta una *quaestio peculatus* operante nella tarda Repubblica; le vicende

concernenti il bottino mostrano forme di controllo sulla gestione di ricchezze acquisite nell'interesse della comunità; la legge municipale tarentina offre una disciplina positiva della *pecunia publica, sacra e religiosa* accompagnata dal quadruplo e da meccanismi di garanzia e rendiconto.

Questi materiali non devono essere trasformati in anticipazioni perfette della legge giulia. I procedimenti straordinari, le competenze pretorie, le deliberazioni popolari e le norme municipali appartengono a contesti istituzionali differenti. Il loro valore consiste nel dimostrare che, prima della *lex Iulia*, erano già emersi l'interesse pubblico alla repressione, la rilevanza della destinazione delle somme, la necessità di controllare chi le amministrava e la possibilità di perseguire aggressioni non riducibili al furto privato.

Solo dopo tale ricostruzione è possibile affrontare la denominazione e la datazione della legge. Le fonti antiche non identificano con certezza il *rogator*; il nome *Iulia* mantiene aperta l'alternativa fra Cesare e Augusto. La preferenza per gli anni 18-17 a.C. dipende dall'inserimento della legge nel riordino augusteo dei *iudicia publica*, non da una testimonianza isolata capace di chiudere definitivamente il problema.

2.1.1 Le testimonianze ciceroniane sulla *quaestio peculatus*: lessico, struttura e cronologia relativa

La ricostruzione della repressione del *peculatus* anteriore alla *lex Iulia* deve prendere le mosse da tre testimonianze ciceroniane di natura diversa. Il *De natura deorum* menziona il *peculatus* all'interno di un catalogo retorico di comportamenti illeciti e di rimedi giudiziari; la *Pro Murena* descrive una concreta *quaestio peculatus* assegnata per sorteggio a un pretore; la *Pro Cluentio* chiarisce il rapporto tra la *quaestio*, il suo titolare, i giudici, gli *apparitores* e la legge che disciplina il procedimento. Le tre fonti non devono essere giustapposte come testimonianze equivalenti: ciascuna sarà pertanto esaminata integralmente e autonomamente prima del passaggio alla successiva.

Cic. nat. deor. 3.74: il *peculatus* nel catalogo forense della malizia umana

«Sed exeamus e theatro, veniamus in forum. Sessum it praetor. Quid ut iudicetur? Qui tabularium incenderit. Quod facinus occultius? At se Q. Sosius, splendidus eques Romanus ex agro Piceno, fecisse confessus est. Qui transcripserit tabulas publicas; id quoque L. Alenus fecit, cum chirographum sex primorum imitatus est;

quid hoc homine sollertius? Cognosce alias quaestiones, auri Tolossani, coniurationis Iugurthinae; repete superiora: Tubuli de pecunia capta ob rem iudicandam; posteriora: de incestu rogatione Peducaea; tum haec cotidiana: sicae, venena, peculatus, testamentorum etiam lege nova quaestiones. Inde illa actio OPE CONSILIOQUE TUO FURTUM AIO FACTUM ESSE; inde tot iudicia de fide mala, tutelae mandati, pro socio, fidei iudicia, reliqua, quae ex empto aut vendito aut conducto aut locato contra fidem fiunt, inde iudicium publicum rei privatae lege Plaetoria, inde everriculum malitiarum omnium, iudicium de dolo malo, quod C. Aquilius familiaris noster protulit; quem dolum idem Aquilius tum teneri putat, cum aliud sit simulatum, aliud actum» (Cic. nat. deor. 3.74).

Trad.: «Ma usciamo dal teatro e veniamo nel foro. Il pretore prende posto. Che cosa deve essere giudicato? Chi abbia incendiato l'archivio pubblico. Quale delitto potrebbe essere più occulto? Eppure Quinto Sosio, illustre cavaliere romano del territorio piceno, confessò di averlo commesso. Chi abbia trascritto le scritture pubbliche: anche Lucio Aleno fece ciò, imitando la sottoscrizione dei *sex primi*. Chi potrebbe essere più ingegnoso di quest'uomo? Considera altri procedimenti: quello dell'oro di Tolosa e quello della congiura giugurtina; richiama quelli precedenti, il procedimento contro Tubulo per il denaro ricevuto in cambio di una decisione giudiziaria; quelli successivi, il procedimento per incesto istituito mediante la rogazione Peducea; poi questi fatti quotidiani: i pugnali, i veleni, il peculato e anche i procedimenti in materia testamentaria introdotti da una nuova legge. Di qui quell'azione: "AFFERMO CHE IL FURTO È STATO COMMESSO CON IL TUO AIUTO E IL TUO CONSIGLIO"; di qui tanti giudizi relativi alla violazione della buona fede: quello di tutela, quello di mandato, quello fra soci, quello di fiducia e gli altri che, nella compravendita o nella locazione e conduzione, sorgono da comportamenti contrari alla buona fede; di qui il giudizio pubblico relativo a una questione privata previsto dalla legge Letoria; di qui il rimedio che spazza via ogni malizia, il giudizio per dolo, introdotto dal nostro amico Gaio Aquilio, il quale ritiene che il dolo ricorra quando una cosa sia stata simulata e un'altra compiuta».¹

¹ Cic. nat. deor. 3.74.

Il passo appartiene alla confutazione, pronunciata da Cotta, della tesi stoica secondo la quale la ragione sarebbe stata concessa agli esseri umani dalla provvidenza divina a loro beneficio. Nei paragrafi precedenti l'oratore aveva ricordato personaggi tragici e comici capaci di impiegare la razionalità per progettare inganni e delitti. L'esortazione *exeamus e theatro, veniamus in forum* trasferisce ora la dimostrazione dalla finzione scenica alla vita pubblica romana; nel paragrafo seguente Cotta esplicita la conclusione, osservando che la ragione, quando viene usata per nuocere, si trasforma in *malitia*, vale a dire in una razionalità astuta e fallace diretta alla produzione del danno.²

La funzione retorica del catalogo impedisce di leggerlo come una classificazione sistematica dei crimini pubblici. La sequenza comprende l'incendio di un archivio, la manipolazione delle scritture pubbliche, procedimenti criminali legati a vicende celebri, fatti delittuosi ricorrenti, azioni fondate sulla buona fede, un *iudicium publicum rei privatae* e il *iudicium de dolo malo*. La prosecuzione successiva alle *testamentorum ... quaestiones* è perciò indispensabile: mostra che il criterio unificante non è la natura pubblica o privata dei rimedi menzionati, ma l'impiego fraudolento della capacità razionale.³

I primi due episodi hanno per oggetto la documentazione pubblica. Quinto Sosio aveva confessato l'incendio del *tabularium*, termine che nel contesto indica un luogo destinato alla conservazione di scritture pubbliche. Il passo non permette di identificare con certezza l'edificio interessato, né descrive l'organizzazione dell'archivio. Nel caso successivo Lucio Aleno aveva *transcripserit tabulas publicas*: il verbo designa formalmente una trascrizione, mentre il carattere fraudolento dell'operazione emerge dalla proposizione seguente, secondo la quale Aleno aveva imitato il *chirographum* dei *sex primi*. Il testo attesta pertanto l'esistenza di una sottoscrizione riferita a questi soggetti e capace di conferire alla copia un'apparenza di autenticità; non ne definisce, da solo, la posizione amministrativa.⁴

Cicerone non qualifica né l'incendio del *tabularium* né la trascrizione fraudolenta delle *tabulae publicae* come *peculatus*. I due episodi precedono l'esortazione *cognosce alias quaestiones* e sono presentati come esempi autonomi della capacità umana di occultare e falsificare. Non è quindi possibile usare il passo come attestazione diretta dell'inclusione di queste condotte nella disciplina repubblicana del *peculatus*. Le fattispecie documentali

² Cic. nat. deor. 3.71-75, spec. 3.73-75.

³ Cic. nat. deor. 3.74.

⁴ Cic. nat. deor. 3.74: *qui transcripserit tabulas publicas ... cum chirographum sex primorum imitatus est*.

successivamente raccolte nel titolo D. 48.13 dovranno essere analizzate nelle rispettive sedi, senza retroproiettarle sul testo ciceroniano.⁵

Dopo Sosio e Aleno, Cotta richiama alcune *aliae quaestiones*. Le prime sono individuate attraverso l'oggetto o la vicenda storica, l'oro di Tolosa e la congiura giugurtina; le successive mediante una collocazione cronologica relativa, il procedimento contro Tubulo per il denaro ricevuto in cambio di una decisione e quello per incesto istituito dalla rogazione Pducea. L'uso del medesimo sostantivo non dimostra che questi procedimenti avessero identica origine, struttura o durata. Nel § 74 essi sono accomunati dalla denominazione *quaestiones* e dalla loro collocazione nella scena forense introdotta dal pretore e dall'attività del giudicare.⁶

La proposizione *tum haec cotidiana: sicae, venena, peculatus* richiede una precisazione grammaticale. *Cotidiana* è neutro plurale, concorda con *haec* e non può riferirsi a *quaestiones*, sostantivo femminile plurale. I nominativi *sicae, venena* e *peculatus* spiegano quali siano i «fatti quotidiani» evocati dall'oratore: i pugnali e i veleni operano metonimicamente come riferimenti ai delitti commessi mediante tali strumenti, mentre il *peculatus* è indicato direttamente con il nome del crimine. Il passo presenta pertanto questi fatti come manifestazioni ricorrenti della malizia umana; non qualifica come «quotidiane», «ordinarie» o «permanenti» le relative *quaestiones*. Dal solo aggettivo *cotidiana* non può essere ricavata la particolare organizzazione istituzionale della loro repressione.⁷

Il *peculatus* è seguito dalle *testamentorum etiam lege nova quaestiones*. La specificazione *lege nova* si riferisce ai procedimenti in materia testamentaria, espressamente collegati a una legge presentata come nuova; nessuna qualificazione corrispondente accompagna il *peculatus*. Il dato consente di affermare che quest'ultimo apparteneva all'orizzonte dei fatti perseguiti mediante una *quaestio*, ma non rivela quale legge regolasse il procedimento, quando fosse stata emanata, quali condotte comprendesse o quale pena prevedesse. Anche l'eventuale rapporto cronologico con la *lex nova* deve essere ricostruito: non è formulato espressamente da Cicerone.⁸

Gnoli ha attribuito alla diversa formulazione riservata al *peculatus* e ai procedimenti testamentari un valore cronologico. Identificando la *lex nova* con la legislazione sillana sul falso testamentario, egli ha sostenuto che l'assenza di un'analogia indicazione di novità accanto al

⁵ Cic. nat. deor. 3.74. Per le fattispecie documentali successivamente ricondotte alla disciplina del *peculatus*, cfr. *infra*, § 2.2.5.

⁶ Cic. nat. deor. 3.74. La *quaestio auri Tolossani* sarà esaminata *infra*, § 2.1.2.3.

⁷ Cic. nat. deor. 3.74.

⁸ Cic. nat. deor. 3.74.

peculatus presupponesse una *quaestio* già esistente prima dell'intervento sillano. Nella sua ricostruzione l'argomento era rafforzato dalla lettura di *cotidiana* come qualificazione delle *quaestiones*, da cui derivava la contrapposizione tra una *quaestio peculatus* già abituale e una *quaestio testamentorum* introdotta da una legge nuova.⁹

Mantovani ha dimostrato che questa premessa grammaticale non può essere accolta: *cotidiana* qualifica i fatti criminosi, non le *quaestiones*. La locuzione *quaestiones cotidianae* non è contenuta nel testo ciceroniano. La correzione elimina il principale argomento testuale con il quale Gnoli sosteneva la stabilità e l'antiorità del procedimento per *peculatus*. Rimane soltanto la diversa formulazione riservata alla materia testamentaria: il riferimento espresso a una *lex nova* può costituire un indizio di antiorità del *peculatus*, ma, isolatamente considerato, non è sufficiente a datare la sua prima *quaestio*.¹⁰

Lo stesso Mantovani ha chiarito che *quaestio* non è il termine tecnico latino per indicare una corte o un tribunale permanente. Il sostantivo deriva da *quaerere* e designa anzitutto l'attività d'indagine attribuita al pretore o al *iudex quaestionis*; in contesti non ambigui può estendersi al procedimento, mentre il giudizio criminale per giuria considerato nel suo complesso è più propriamente denominato *iudicium publicum*. La testimonianza del *De natura deorum* documenta pertanto la presenza del *peculatus* nell'ambito delle *quaestiones*, ma non permette di descrivere una «corte permanente del peculato» come organo separato dal magistrato.¹¹

Hartmann consente infine di precisare il riferimento ai *sex primi*. Lo studioso li identifica con *scribae quaestorii* di rango superiore, denominati più compiutamente *sex primi curatorum*. Il loro *chirographum* aveva funzione autenticante rispetto alle copie tratte dalle *tabulae publicae*. L'imitazione attribuita ad Aleno non rappresentava perciò una semplice riproduzione materiale di grafia, ma mirava a conferire alla trascrizione fraudolenta l'apparenza di una copia ufficialmente certificata. L'organizzazione interna delle *decuriae* e il numero dei *curatores* restano tuttavia in parte ricostruttivi; ai fini del passo è sufficiente riconoscere la posizione superiore dei *sex primi* e la funzione autenticante della loro sottoscrizione.¹²

⁹ F. GNOLI, *Cic., Nat. deor. 3.74 e l'origine della «quaestio perpetua peculatus»*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere*, 109, 1975, pp. 331-341, rist. in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANO, Milano, 2022, pp. 127-138, spec. pp. 134-138.

¹⁰ D. MANTOVANI, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 37, 2009, pp. 25-75, spec. pp. 51-52.

¹¹ D. MANTOVANI, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, cit., pp. 27-33 e 51-60.

¹² B. HARTMANN, *The Scribes of Rome. A Cultural and Social History of the Scribae*, Cambridge, 2020, p. 57 e pp. 75-80, spec. pp. 76-78.

Cic. *nat. deor.* 3.74 attesta che il *peculatus* era già associato, nella memoria forense della tarda Repubblica, a una *quaestio*. Non consente però di ricostruirne l'organizzazione né di datarne l'istituzione. La proposta di un'origine presillana, nei termini formulati da Gnoli, non risulta dimostrata dopo la correzione grammaticale di Mantovani; sopravvive soltanto un indizio cronologico, costituito dal diverso riferimento alla *lex nova* testamentaria. Per comprendere la concreta struttura della *quaestio peculatus* occorre quindi passare a una fonte nella quale essa compare come incarico effettivamente attribuito a un pretore.

Cic. *Mur.* 41-42: la *quaestio peculatus* come *sors* pretoria

«41. *Sed haec sane sint paria omnia, sit par forensis opera militari, militaris suffragatio urbanae, sit idem magnificentissimos et nullos umquam fecisse ludos; quid? in ipsa praetura nihilne existimas inter tuam et huius sortem interfuisse? Huius sors ea fuit quam omnes tui necessarii tibi optabamus, iuris dicundi; in qua gloriam conciliat magnitudo negoti, gratiam aequitatis largitio; qua in sorte sapiens praetor qualis hic fuit offensionem vitat aequabilitate decernendi, benivolentiam adiungit lenitate audiendi. Egregia et ad consulatum apta provincia in qua laus aequitatis, integritatis, facilitatis ad extremum ludorum voluptate concluditur.* 42. *Quid tua sors? Tristis, atrox, quaestio peculatus ex altera parte lacrimarum et squaloris, ex altera plena accusatorum atque indicum; cogendi iudices inviti, retinendi contra voluntatem; scriba damnatus, ordo totus alienus; Sullana gratificatio reprehensa, multi viri fortes et prope pars civitatis offensa est; lites severe aestimatae; cui placet obliviscitur, cui dolet meminit. Postremo tu in provinciam ire noluisti. Non possum id in te reprehendere quod in me ipso et praetore et consule probavi. Sed tamen L. Murenæ provincia multas bonas gratias cum optima existimatione attulit. Habuit proficiscens dilectum in Umbria; dedit ei facultatem res publica liberalitatis, qua usus multas sibi tribus quae municipiis Umbriae conficiuntur adiunxit. Ipse autem in Gallia ut nostri homines desperatas iam pecunias exigent aequitate diligentiaque perfecit. Tu interea Romae scilicet amicis praesto fuisti; fateor; sed tamen illud cogita non nullorum amicorum studia minui solere in eos a quibus provincias contemni intellegunt» (Cic. *Mur.* 41-42).*

Trad.: «41. Si ammetta pure che tutte queste cose si equivalgano: che l'attività forense valga quanto quella militare, il favore procurato dall'esercito quanto quello

ottenuto nella città, l'aver celebrato giochi magnifici quanto il non averne mai celebrati. Ma che dire? Non ritieni che, durante la stessa pretura, vi sia stata una differenza fra l'incarico toccato in sorte a te e quello toccato a costui? A lui toccò la sorte che tutti noi, tuoi amici, avremmo desiderato per te: l'amministrazione della giurisdizione. In essa l'importanza delle controversie procura gloria e l'equa amministrazione della giustizia procura favore; in un simile incarico un pretore saggio, quale fu costui, evita di suscitare risentimento mediante l'uniformità delle decisioni e conquista benevolenza mediante la disponibilità nell'ascolto. Un incarico eccellente e adatto alla candidatura al consolato, nel quale la lode dell'equità, dell'integrità e dell'affabilità viene infine completata dal piacere offerto dai giochi.

42. Quale fu invece la tua sorte? Una triste e aspra inchiesta sul peculato, da una parte piena di lacrime e di segni esteriori di lutto, dall'altra di accusatori e informatori; giudici riluttanti da costringere e da trattenerne contro la loro volontà; uno scriba condannato e l'intero ordine degli scribi reso ostile; fu rimessa in discussione una concessione sillana, furono offesi molti uomini di valore e quasi un'intera parte della cittadinanza; le valutazioni patrimoniali furono compiute con severità. Chi ottiene soddisfazione dimentica, chi riceve danno ricorda. Infine, tu non volesti recarti in provincia. Non posso rimproverarti ciò che approvai nel mio stesso caso, sia da pretore sia da console. Tuttavia, l'incarico provinciale procurò a Lucio Murena molta gratitudine e un'ottima reputazione. Prima di partire egli svolse una leva in Umbria; la repubblica gli offrì la possibilità di manifestare la propria liberalità ed egli, servendosene, si guadagnò molte tribù formate dai municipi dell'Umbria. In Gallia, inoltre, mediante equità e diligenza, fece in modo che i nostri concittadini riscuotessero crediti ormai ritenuti perduti. Tu, nel frattempo, eri naturalmente a Roma a disposizione degli amici: lo riconosco. Considera tuttavia che il sostegno di alcuni amici tende a diminuire verso coloro dai quali comprendono che gli incarichi provinciali sono disdegnati». ¹³

Il passo appartiene alla parte della *Pro Murena* nella quale Cicerone confronta la *dignitas* politica del proprio assistito con quella dell'accusatore Servio Sulpicio Rufo.

¹³ Cic. *Mur.* 41-42. La lezione *accusatorum* adottata nel testo è congetturale; i manoscritti tramandano *catenarum*: cfr. E. FANTHAM, *Cicero's Pro L. Murena Oratio*, Oxford, 2013, pp. 56 e 142.

L'obiettivo retorico è dimostrare che gli incarichi ottenuti da Murena durante la pretura erano più adatti a procurargli consenso elettorale. La *iurisdictio* di Murena viene così presentata come funzione prestigiosa e popolare; la *quaestio peculatus* di Sulpicio come attività gravosa, conflittuale e politicamente svantaggiosa. Il carattere polemico del confronto non elimina il valore istituzionale dei dati presupposti dall'oratore e riconoscibili dal pubblico.¹⁴

Cicerone denomina entrambi gli incarichi *sors*. Il sostantivo mostra che essi erano attribuiti mediante sorteggio. La *iurisdictio* di Murena è inoltre definita *provincia*: in questo contesto il termine non designa necessariamente un territorio esterno a Roma, ma la sfera di competenza affidata al magistrato. La *quaestio peculatus* costituiva quindi una funzione pretoria assegnata per sorteggio, non un organo impersonale separato dalla persona del titolare.¹⁵

La descrizione enumera alcuni elementi del suo concreto funzionamento. Il testo di lavoro adotta la lezione *accusatorum atque indicum*, distinguendo accusatori e *indices*. Cicerone non precisa tuttavia la funzione esercitata da questi ultimi; il passo consente soltanto di affermare che, sul piano terminologico, essi non coincidevano con gli accusatori. I giudici, a loro volta, dovevano essere costretti a partecipare e trattenuti contro la loro volontà: *cogendi iudices inviti, retinendi contra voluntatem*. La formulazione attesta le difficoltà pratiche incontrate dal pretore nel garantire la partecipazione e la permanenza del collegio giudicante.¹⁶

La frase *scriba damnatus, ordo totus alienus* ricorda la condanna di uno scriba e la conseguente ostilità dell'intero ordine di appartenenza. La collocazione nella rassegna degli effetti prodotti dalla *sors* di Sulpicio induce a collegare l'episodio alla sua attività nella *quaestio peculatus*. Cicerone non identifica però il condannato, non descrive il fatto contestato e non chiarisce se lo scriba fosse autore principale, collaboratore o destinatario di una diversa forma di responsabilità.¹⁷

Anche *Sullana gratificatio reprehensa* presuppone una vicenda nota agli ascoltatori ma non illustrata dall'oratore. La traduzione «fu rimessa in discussione una concessione sillana» conserva la genericità della formula: il testo non identifica i beni o i benefici coinvolti, i destinatari della concessione, il meccanismo mediante il quale essa fu contestata o gli effetti

¹⁴ Cic. *Mur.* 41-42.

¹⁵ Cic. *Mur.* 41-42.

¹⁶ Cic. *Mur.* 42.

¹⁷ Cic. *Mur.* 42: *scriba damnatus, ordo totus alienus*.

prodotti dal riesame. Non può quindi essere assunto, senza una ricostruzione moderna ulteriore, come prova di una generale competenza della *quaestio* su tutte le attribuzioni risalenti a Silla.¹⁸

La proposizione *lites severe aestimatae* attesta infine una valutazione patrimoniale svolta nell'ambito dei procedimenti ricordati. Essa è distinta, almeno concettualmente, dall'attività d'indagine e dalla pronuncia sulla responsabilità. Cicerone non specifica il soggetto cui spettasse la determinazione finale, il rapporto fra pretore e giudici o il criterio con cui venivano calcolate le somme. Il dato direttamente ricavabile è più limitato: l'attività di Sulpicio comprendeva valutazioni patrimoniali che l'oratore presenta come particolarmente severe.¹⁹

L'ultima parte del § 42 torna al confronto elettorale. Sulpicio aveva rinunciato a una provincia, mentre Murena aveva tratto consenso dalla leva svolta in Umbria e dalla successiva amministrazione della Gallia. Tali circostanze spiegano la funzione retorica del richiamo alla *quaestio peculatus*: Cicerone non intende descrivere in modo neutrale il procedimento, ma dimostrare che la *sors* toccata a Sulpicio gli aveva procurato ostilità anziché gratitudine.

Mantovani valorizza l'accostamento fra *sors*, *provincia* e *quaestio peculatus* per confermare il significato dinamico di *quaestio*. La parola designa la funzione di *quaerere* attribuita al pretore e può, per estensione, riferirsi al procedimento nel quale tale funzione si esercita; non indica propriamente un tribunale separato dal magistrato. Il passo della *Pro Murena* offre quindi una testimonianza più precisa di quella del *De natura deorum*: la *quaestio peculatus* era un incarico pretoriale assegnato per sorteggio.²⁰

Fantham chiarisce innanzitutto un problema testuale. La lezione *accusatorum* adottata nel testo è congetturale, mentre i manoscritti tramandano *catenarum*; è stata proposta anche la correzione *calumniarum*. *Accusatorum* restituisce una sequenza semanticamente plausibile accanto a *indicum*, ma il suo carattere congetturale impedisce di costruire sul passo una ricostruzione troppo sicura dei partecipanti alla *quaestio*.²¹

La studiosa collega poi *retinendi contra voluntatem* alla necessità di trattenere i giudici oltre la fase principale del giudizio, affinché partecipassero alla successiva *litis aestimatio*. In questa prospettiva *lites severe aestimatae* allude alla severità delle valutazioni patrimoniali compiute dopo l'accertamento della responsabilità. Il commento rende plausibile il collegamento fra le due proposizioni, ma non consente di attribuire con certezza al pretore o ai

¹⁸ Cic. *Mur.* 42: *Sullana gratificatio reprehensa*.

¹⁹ Cic. *Mur.* 42: *lites severe aestimatae*.

²⁰ D. MANTOVANI, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, cit., pp. 56-57.

²¹ E. FANTHAM, *Cicero's Pro L. Murena Oratio*, cit., pp. 56 e 142.

giudici la decisione finale sulla misura: per tale ulteriore ricostruzione Fantham rinvia a uno studio non direttamente utilizzato nel presente lavoro.²²

Quanto alla *Sullana gratificatio*, Fantham la riferisce alle assegnazioni di beni confiscati effettuate da Silla in favore dei propri sostenitori e interpreta *reprehensa* come allusione al loro riesame nell'ambito della *quaestio peculatus*. La spiegazione è plausibile e chiarisce perché il procedimento avesse potuto offendere «molti uomini di valore» e quasi un'intera parte della cittadinanza; non dimostra però che tutte le concessioni sillane fossero revocabili mediante questa *quaestio*, né permette di ricostruirne il preciso meccanismo restitutorio.²³

Fantham considera inoltre *scriba damnatus* una possibile allusione a una recente decisione impopolare di Sulpicio. Hartmann concentra invece l'attenzione sull'effetto corporativo ricordato da Cicerone: la condanna di un singolo scriba poteva rendere ostile al magistrato l'intero *ordo scribarum*, gruppo dotato di identità, prestigio e interessi comuni. Le due letture sono compatibili, ma devono restare distinte dal dato antico, che non identifica l'episodio.²⁴

Il commento di Fantham presuppone, infine, che la *quaestio peculatus* fosse stata istituita da Silla. Tale affermazione riproduce la ricostruzione tradizionale, ma non è dimostrata nel commento al § 42 e non può essere usata come prova autonoma della cronologia istitutiva. Il contributo della studiosa viene pertanto utilizzato per l'esegesi puntuale della *Pro Murena*, non per risolvere il problema dell'origine della *quaestio*.²⁵

La *Pro Murena* dimostra che, nel 65 a.C., la *quaestio peculatus* costituiva una concreta *sors* pretoria. Il titolare dirigeva un'attività che coinvolgeva giudici, accusatori, *indices* e almeno in un caso membri dell'*ordo scribarum*; il procedimento comportava inoltre valutazioni patrimoniali. Il passo descrive pertanto un'organizzazione operante prima della possibile promulgazione della *lex Iulia*, ma non ne indica la legge istitutiva e non dimostra che essa fosse stata creata da Silla. Per precisare il rapporto fra titolare, giudici, personale ausiliario e legge occorre ora esaminare la *Pro Cluentio*.

Cic. *Cluent.* 147-148: la *quaestio*, il *iudicium* e la legge istitutiva

²² E. FANTHAM, *Cicero's Pro L. Murena Oratio*, cit., pp. 142-143. Il presente lavoro non assume come dimostrato l'ulteriore riparto di competenze richiamato dalla studiosa attraverso dottrina qui non consultata direttamente.

²³ E. FANTHAM, *Cicero's Pro L. Murena Oratio*, cit., p. 142.

²⁴ E. FANTHAM, *Cicero's Pro L. Murena Oratio*, cit., pp. 142-143; B. HARTMANN, *The Scribes of Rome. A Cultural and Social History of the Scribae*, cit., pp. 73-75 e 102-105.

²⁵ E. FANTHAM, *Cicero's Pro L. Murena Oratio*, cit., pp. 142-143. Sull'incertezza relativa all'origine sillana, cfr. *infra*, § 2.1.2.5.

«147. *Quid est, Q. Naso, cur tu in isto loco sedeas? Quae vis est, qua abs te hi iudices tali dignitate praediti coerceantur? Vos autem, iudices, quam ob rem ex tanta multitudine civium tam pauci de hominum fortunis sententiam fertis? Quo iure Accius quae voluit dixit? Cur mihi tam diu potestas dicendi datur? Quid sibi autem illi scribae, quid lictores, quid ceteri quos apparere huic quaestioni video, volunt? Opinor haec omnia lege fieri totumque hoc iudicium, ut ante dixi, quasi mente quadam regi legis et administrari. Quid ergo? Haec quaestio sola ita gubernatur? Quid M. Plaetori et C. Flamini inter sicarios, quid C. Orchivi peculatus, quid mea de pecuniis repetundis, quid C. Aquili, apud quem nunc de ambitu causa dicitur, quid reliquae quaestiones? Circumspicite omnes rei publicae partes:*

148. *omnia legum imperio et praescripto fieri videbitis. Si quis apud me, T. Acci, te reum velit facere, clames te lege pecuniarum repetundarum non teneri; neque haec tua recusatio confessio sit captae pecuniae, sed laboris et periculi non legitimi declinatio. Nunc quid agatur et quid abs te iuris constituatur vide. Iubet lex ea, qua lege haec quaestio constituta est, iudicem quaestionis, hoc est Q. Voconium, cum eis iudicibus qui ei obvenerint, vos appellat, iudices, quaerere de veneno. In quem quaerere? Infinitum est: QUICUMQUE FECERIT, VENDIDERIT, EMERIT, HABUERIT, DEDERIT. Quid eadem lex statim adiungit? Recita. DEQUE EIUS CAPITE QUAERITO. Cuius? Qui coierit, convenerit? Non ita est. Quid ergo est? Dic. QUI TRIBUNUS MILITUM LEGIONIBUS QUATTUOR PRIMIS, QUIVE QUAESTOR, TRIBUNUS PLEBIS, deinceps omnes magistratus nominavit, QUIVE IN SENATU SENTENTIAM DIXIT, DIXERIT. Quid tum? QUI EORUM COIT, COIERIT, CONVENIT, CONVENERIT, QUO QUIS IUDICIO PUBLICO CONDEMNARETUR. “Qui eorum”: quorum? Videlicet, qui supra scripti sunt. Quid interest utro modo scriptum sit? Etsi est apertum, ipsa tamen lex nos docet. Ubi enim omnes mortales adligat ita loquitur: QUI VENENUM MALUM FECIT, FECERIT: omnes viri, mulieres, liberi, servi in iudicium vocantur. Si idem de coitione voluisset, adiunxisset: QUIVE COIERIT. Nunc ita est: DEQUE EIUS CAPITE QUAERITO QUI MAGISTRATUM HABUERIT INVE SENATU SENTENTIAM DIXERIT, QUI EORUM COIT, COIERIT» (Cic. Cluent. 147-148).*

Trad.: «147. Che cosa fa sì, Quinto Nasone, che tu sieda in questo luogo? Qual è il potere in forza del quale questi giudici, dotati di una dignità così elevata, sono sottoposti alla tua direzione? E voi, giudici, perché, fra una moltitudine tanto grande di cittadini, siete così pochi a pronunciarvi sulle sorti degli uomini? In forza di quale diritto Accio ha detto tutto ciò che ha voluto? Perché a me è concessa per tanto tempo la facoltà di parlare? Quale funzione svolgono quegli scribi, i littori e tutti gli altri che vedo prestare servizio in questo procedimento? Ritengo che tutte queste cose avvengano in forza della legge e che l'intero giudizio, come ho detto prima, sia governato e amministrato come se la legge stessa ne fosse la mente. E dunque? Soltanto questo procedimento è governato in tal modo? Che dire di quelli per omicidio affidati a Marco Pletorio e Gaio Flaminio, di quello per peculato affidato a Gaio Orchivio, di quello per le somme da restituire da me presieduto, di quello per broglio elettorale davanti a Gaio Aquilio e degli altri procedimenti? Considerate tutte le parti della repubblica: 148. vedrete che ogni cosa si compie sotto l'autorità e secondo la prescrizione delle leggi. Se qualcuno, Tito Accio, volesse accusarti dinanzi a me, tu protesteresti di non essere soggetto alla legge sulle somme da restituire; e questo tuo rifiuto non costituirebbe una confessione di avere ricevuto denaro, ma il rifiuto di affrontare un onere e un pericolo non imposti dalla legge. Considera ora che cosa sia in discussione e quale regola giuridica debba essere stabilita da te. La legge mediante la quale questo procedimento è stato istituito ordina al *iudex quaestionis*, cioè al giudice incaricato della *quaestio*, Quinto Voconio, insieme con i giudici che gli siano stati assegnati, si rivolge a voi, giudici, di indagare in materia di veneficio. Nei confronti di chi deve indagare? La previsione è generale: "CHIUNQUE ABBIA PRODOTTO, VENDUTO, COMPRATO, POSSEDUTO O SOMMINISTRATO". Che cosa aggiunge immediatamente la stessa legge? Leggi: "E INDAGHI IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ CAPITALE DI COSTUI". Di chi? Di chi si sia accordato o riunito con altri? Non dice così. Che cosa dice, dunque? Leggi: "CHI SIA STATO TRIBUNO MILITARE DELLE PRIME QUATTRO LEGIONI, OPPURE QUESTORE O TRIBUNO DELLA PLEBE" in seguito ha nominato tutte le magistrature "O ABBIA ESPRESSO O ESPRIMA IL PROPRIO PARERE IN SENATO". Che cosa dispone poi? "CHI DI COSTORO SI RIUNISCA, SI SIA RIUNITO, SI ACCORDI O SI SIA ACCORDATO AFFINCHÉ QUALCUNO SIA

CONDANNATO IN UN GIUDIZIO PUBBLICO”. “Chi di costoro”: di quali soggetti? Evidentemente di quelli indicati sopra. Quale differenza vi sarebbe se il testo fosse formulato nell’uno o nell’altro modo? Sebbene il significato sia chiaro, è la stessa legge a istruirci. Quando infatti essa intende vincolare tutti gli esseri umani, si esprime così: “CHI ABBIA PRODOTTO O PRODUCA UN VELENO NOCIVO”; tutti, uomini, donne, liberi e schiavi, sono chiamati in giudizio. Se avesse voluto stabilire la stessa regola anche per l’accordo illecito, avrebbe aggiunto: “O CHIUNQUE SI SIA ACCORDATO”. Il testo, invece, dispone: “E INDAGHI IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ CAPITALE DI COLUI CHE ABBIA RICOPERTO UNA MAGISTRATURA O ABBIA ESPRESSO IL PROPRIO PARERE IN SENATO E CHE, FRA COSTORO, SI ACCORDI O SI SIA ACCORDATO”». ²⁶

Il passo appartiene all’interpretazione della *lex Cornelia de sicariis et veneficis*. Cicerone intende dimostrare che una clausola relativa all’accordo illecito non poteva essere applicata a soggetti diversi da quelli espressamente indicati. Per sostenere la conclusione ricostruisce la struttura del procedimento e attribuisce alla legge il fondamento di ogni funzione processuale. ²⁷

Il § 147 distingue i soggetti che partecipano al giudizio. Quinto Voconio Nasone siede in posizione direttiva; i giudici pronunciano la decisione; Accio esercita l’accusa; Cicerone parla per la difesa; scribi, littori e altri *apparitores* prestano servizio nella *quaestio*. Tutte queste attività, afferma l’oratore, si svolgono *lege*, mentre *totum hoc iudicium* è governato e amministrato come se la legge stessa ne costituisse la mente. Il testo distingue così la funzione attribuita al titolare dal *iudicium* complessivo, nel quale confluiscono attività e soggetti diversi. ²⁸

La domanda *quid C. Orchivi peculatus?* è ellittica e deve essere completata attraverso la struttura della frase. Cicerone richiama la *quaestio peculatus* affidata a Gaio Orchivio, come aveva appena ricordato i procedimenti *inter sicarios* di Marco Pletorio e Gaio Flaminio, quello *de pecuniis repetundis* da lui stesso presieduto e quello *de ambitu* esercitato da Gaio Aquilio. Il *peculatus* era pertanto oggetto di una specifica funzione processuale attribuita a un titolare

²⁶ Cic. *Cluent.* 147-148.

²⁷ Cic. *Cluent.* 147-148.

²⁸ Cic. *Cluent.* 147.

determinato. Il passo non indica quando Orchivio l'avesse esercitata, quali casi avesse trattato o quale fosse la legge regolatrice.²⁹

La menzione di scribi, littori e altri *apparitores* dimostra che la *quaestio* disponeva di personale ausiliario. Il verbo *apparere* indica il servizio prestato nell'attività processuale, non la semplice presenza fisica. La fonte non ripartisce tuttavia le competenze dei singoli addetti e non consente di attribuire loro, sulla sola base del passo, funzioni documentali, coercitive o esecutive più specifiche.³⁰

Il § 148 chiarisce che la legge istitutiva determinava il titolare della *quaestio*, i giudici assegnatigli, la materia dell'indagine, le categorie dei possibili imputati e le condizioni della responsabilità. Cicerone oppone una previsione generale, formulata mediante *quicumque*, a una clausola circoscritta ai magistrati e ai membri del senato precedentemente elencati. L'ambito soggettivo non può essere esteso ignorando la relazione grammaticale fra *qui eorum* e i soggetti indicati dalla legge.³¹

Da questo ragionamento si ricava, ai fini del presente lavoro, un criterio metodologico. La semplice denominazione *quaestio peculatus* non consente di ricostruire l'oggetto, i soggetti e le condotte comprese nella fattispecie: tali elementi dipendevano dalla specifica legge istitutiva. Non è quindi possibile trasferire al *peculatus* le regole appartenenti a un'altra *quaestio*, né colmare il silenzio sulle disposizioni repubblicane mediante analogie non documentate.³²

Mantovani ha mostrato che la costruzione ciceroniana conferma il valore funzionale di *quaestio*. L'oratore denomina *iudicium* il processo considerato nel suo complesso e attribuisce le singole *quaestiones* ai rispettivi titolari: Pletorio e Flaminio, Orchivio, Cicerone e Aquilio. Questa riferibilità personale sarebbe difficilmente spiegabile se *quaestio* significasse propriamente «corte» come organo distinto dal magistrato. Il termine designa l'attività di *quaerere* affidata al titolare e può, in ragione del contesto, estendersi al procedimento.³³

La medesima lettura chiarisce la posizione del *iudex quaestionis*. Quinto Voconio non coincide con il collegio giudicante: la legge ordina a lui, insieme con i giudici che gli siano stati assegnati, di *quaerere*. Il titolare dirige pertanto l'attività processuale, mentre i giudici esercitano la funzione decisoria nell'ambito dell'intero *iudicium*.³⁴

²⁹ Cic. *Cluent.* 147.

³⁰ Cic. *Cluent.* 147.

³¹ Cic. *Cluent.* 148.

³² Cic. *Cluent.* 148.

³³ D. MANTOVANI, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, cit., pp. 53-55.

³⁴ D. MANTOVANI, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, cit., pp. 27-33 e 53-57.

Hartmann ha ricostruito il ruolo generale degli scribi nell'amministrazione romana. Essi potevano partecipare alla produzione, conservazione, lettura e trascrizione di documenti, alla tenuta di conti e alla verbalizzazione di attività pubbliche. Queste funzioni aiutano a comprendere perché gli scribi compaiano fra gli *apparitores* addetti alla *quaestio*, ma non possono essere attribuite indistintamente a ciascuno scriba presente nel procedimento descritto dalla *Pro Cluentio*.³⁵

La *Pro Cluentio* dimostra che la *quaestio* era una funzione attribuita a un titolare e inserita in un *iudicium* disciplinato dalla legge. Il procedimento coinvolgeva giudici e personale apparitorio; la legge ne stabiliva materia, destinatari e limiti. Il richiamo alla *quaestio peculatus* di Gaio Orchivio conferma l'esistenza di una funzione processuale specificamente riferita al crimine, ma non ne tramanda la disciplina sostanziale.

Le tre testimonianze chiariscono progressivamente aspetti diversi della repressione repubblicana del *peculatus*. Il *De natura deorum* lo colloca fra i fatti criminosi associati a *quaestiones*, ma non descrive l'organizzazione del procedimento e non permette di parlare di *quaestiones cotidianae*. La *Pro Murena* attesta che la *quaestio peculatus* costituiva una *sors* pretoria e ne mostra alcuni elementi operativi: partecipazione dei giudici, presenza di accusatori e *indices*, coinvolgimento di uno scriba e valutazioni patrimoniali. La *Pro Cluentio* inserisce queste attività in un *iudicium* governato dalla legge e distingue il titolare della *quaestio*, i giudici e gli *apparitores*.³⁶

Da tali fonti deriva una conclusione certa: la *lex Iulia de peculatu*, sia essa cesariana o augustea, non introdusse per la prima volta un procedimento pubblico relativo al *peculatus*. Nell'età ciceroniana esisteva già una specifica *quaestio peculatus*, assegnata a un magistrato e inserita in un giudizio disciplinato dalla legge.³⁷

Non è invece dimostrabile, sulla base di Cic. *nat. deor.* 3.74, che la prima istituzione della *quaestio* precedesse Silla. La correzione grammaticale di Mantovani elimina il principale fondamento della ricostruzione formulata da Gnoli: *cotidiana* non qualifica la *quaestio peculatus*. La menzione di una *lex nova* relativa ai testamenti conserva un possibile valore indiziario, ma non basta da sola a stabilire la cronologia. Anche la qualificazione della *quaestio* come creazione sillana, presupposta da Fantham nel commento alla *Pro Murena*, non è provata dalle tre testimonianze esaminate. Il problema dovrà essere ripreso alla luce dei procedimenti

³⁵ B. HARTMANN, *The Scribes of Rome. A Cultural and Social History of the Scribae*, cit., pp. 48-60 e 80-93.

³⁶ Cic. *nat. deor.* 3.74; Cic. *Mur.* 41-42; Cic. *Cluent.* 147-148.

³⁷ Cic. *Mur.* 41-42; Cic. *Cluent.* 147-148.

repubblicani relativi alla *praeda*, del processo contro il giovane Pompeo e della successiva disciplina municipale tarentina.³⁸

2.1.2 Bottino di guerra, procedimenti straordinari e possibile riordino sillano

Il rapporto fra bottino e *peculatus* deve essere ricostruito a partire dalle regole di acquisto e gestione, per poi verificare come esse operarono nelle controversie sui comandanti e nelle prime forme di inchiesta. Il percorso muove dalla struttura della *praeda* e giunge agli indizi di una stabilizzazione della competenza prima della *lex Iulia*.

2.1.2.1 Dalle *res hostiles* alla *praeda populi Romani*: poteri dell'*imperator*, contabilità e *manubiae*

L'inquadramento della *praeda* come possibile oggetto del *peculatus* richiede di distinguere l'acquisto nei confronti del nemico, l'imputazione all'interno della comunità vincitrice e la successiva destinazione ai soldati, all'*aerarium* o al comandante. Le fonti appartengono a generi ed epoche diverse: i testi giurisprudenziali disciplinano l'acquisto, gli storici rappresentano la vittoria, mentre Cicerone e le testimonianze amministrative mostrano la gestione concreta del bottino. Il problema non consiste, pertanto, soltanto nello stabilire quando il bene cessi di appartenere al nemico, ma nel determinare a chi debba essere imputato il risultato della cattura all'interno della comunità romana e in quale momento esso possa formare oggetto di una valida acquisizione privata.³⁹

Gaio inserisce le cose catturate ai nemici fra gli acquisti che si producono in forza della *naturalis ratio*:

«*Ea quoque, quae ex hostibus capiuntur, naturali ratione nostra fiunt*» (Gai. *Inst.* 2.69).

³⁸ F. GNOLI, *Cic., Nat. deor.* 3.74, cit., pp. 134-138; D. MANTOVANI, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, cit., pp. 51-57; E. FANTHAM, *Cicero's Pro L. Murena Oratio*, cit., pp. 142-143.

³⁹ R. ORTU, *Praeda bellica: la guerra tra economia e diritto nell'antica Roma*, in *Diritto@Storia*, 4, 2005, pp. 38-43; M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, in AA.VV., *Praeda. Butin de guerre et société dans la Rome républicaine*, a cura di M. COUDRY e M. HUMM, Stuttgart, 2009, pp. 21-28.

Trad.: «Anche le cose catturate ai nemici diventano nostre in forza della ragione naturale».⁴⁰

La proposizione regola anzitutto il rapporto con il precedente titolare: per effetto della cattura, la cosa cessa di appartenere al nemico e viene acquistata senza bisogno di un atto dello *ius civile*. Il possessivo *nostra* non precisa però se, all'interno della comunità vincitrice, il bene spetti al soldato che lo ha materialmente appreso, al comandante oppure al *populus Romanus*. La stessa cautela vale per D. 41.1.5.7, dove le cose catturate diventano *statim capientium iure gentium*: l'immediatezza riguarda il titolo dell'acquisto nei confronti del nemico, non il riparto fra i possibili beneficiari. I passi gaiani risolvono pertanto il profilo esterno dell'acquisto, ma non stabiliscono quale soggetto acquisti definitivamente il bene all'interno della comunità vincitrice.⁴¹

Un'ipotesi diversa è contemplata da Celso:

«*Et quae res hostiles apud nos sunt, non publicae, sed occupantium fiunt*» (D. 41.1.51.1, Cels. 2 dig.).

Trad.: «Le cose nemiche che si trovano presso di noi non diventano pubbliche, ma appartengono a coloro che le occupano».⁴²

L'inciso *apud nos* è stato interpretato come elemento delimitativo della regola. Secondo la lettura accolta nel presente lavoro, il frammento non riguarderebbe la massa raccolta da un esercito dopo una battaglia o la presa di una città, ma cose appartenenti al nemico già presenti nella sfera romana e suscettibili di occupazione individuale. Il dato direttamente attestato è che almeno alcune *res hostiles apud nos* non diventavano pubbliche, ma appartenevano agli *occupantes*. Ortu distingue, in questa prospettiva, tali beni dalla *praeda* conseguita dall'esercito; Gnoli perviene a una conclusione analoga osservando che la cattura militare è compiuta da cittadini inseriti in una struttura pubblica e sottoposti al comando del magistrato.

⁴⁰ Gai. *Inst.* 2.69.

⁴¹ D. 41.1.5.7 (Gai. 2 *rer. cott. sive aur.*); R. ORTU, *Praeda bellica*, cit., pp. 38-40.

⁴² D. 41.1.51.1 (Cels. 2 dig.).

Si tratta di una ricostruzione dottrinale fondata sul contesto della cattura, non di una distinzione formulata espressamente da Celso.⁴³

Gaio e Celso non permettono quindi, da soli, di ricostruire il regime della *praeda* ottenuta dall'esercito romano: il primo non precisa l'imputazione interna dell'acquisto, mentre il secondo attesta un'ipotesi di occupazione privata la cui applicabilità al bottino di una guerra pubblica rimane controversa. Occorre pertanto rivolgersi alle fonti che rappresentano direttamente l'imputazione collettiva del risultato bellico.

Un elemento utile è offerto dal discorso attribuito da Livio a Scipione dopo la cattura di Siface. La fonte non enuncia una regola giurisprudenziale sull'acquisto della *praeda*, ma rappresenta l'argomento mediante il quale Scipione nega a Massinissa un autonomo potere di disposizione sulla persona di Sofonisba:

«Syphax populi Romani auspiciis victus captusque est. Itaque ipse, coniunx, regnum, ager, oppida, homines qui incolunt, quicquid denique Syphacis fuit, praeda populi Romani est; et regem coniugemque eius, etiamsi non civis Carthaginensis esset, etiamsi non patrem eius imperatorem hostium videremus, Romam oporteret mitti, ac senatus populiue Romani de ea iudicium atque arbitrium esse, quae regem socium nobis alienasse atque in arma egisse praecipitem dicatur» (Liv. 30.14.9-10).

Trad.: «Siface è stato sconfitto e catturato sotto gli auspici del popolo romano. Pertanto egli stesso, la moglie, il regno, il territorio, le città, gli uomini che vi abitano e, in definitiva, tutto ciò che appartenne a Siface costituiscono preda del popolo romano. Il re e sua moglie dovrebbero essere inviati a Roma, anche se ella non fosse cittadina cartaginese e anche se non vedessimo in suo padre il comandante dei nemici; al senato e al popolo romano dovrebbero spettare il giudizio e la decisione su colei che si dice abbia allontanato da noi un re nostro alleato e lo abbia spinto precipitosamente alle armi».⁴⁴

⁴³ R. ORTU, *Praeda bellica*, cit., p. 38 e n. 103; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 75-77.

⁴⁴ Liv. 30.14.9-10.

Nel ragionamento attribuito a Scipione, la vittoria è riferita agli *auspicia populi Romani*; da tale imputazione discende che Siface, Sofonisba, il regno, il territorio e gli altri risultati della guerra siano sottoposti al giudizio e all'*arbitrium* del Senato e del popolo romano. La disponibilità materiale di Massinissa su Sofonisba non è quindi sufficiente a fondare un potere esclusivo di disposizione. Poiché il termine *praeda* comprende qui persone, territori e posizioni di potere, la formula *praeda populi Romani* non può essere letta come una tecnica affermazione di proprietà civilistica su una massa composta soltanto da cose mobili: esprime piuttosto l'assoggettamento del risultato della guerra alla comunità per conto della quale questa è stata condotta. La fonte è storiografica e il discorso risponde anche all'esigenza narrativa di giustificare l'intervento di Scipione; la formula costituisce pertanto un elemento per ricostruire l'imputazione collettiva dell'esito bellico, non una definizione giuridica generale del regime di ogni bene catturato.⁴⁵

Su questa base Mommsen e Gnoli riconducono alla sfera pubblica anche il bottino non ancora materialmente versato nell'*aerarium*.⁴⁶ Coudry osserva, in senso complementare, che l'acquisizione collettiva e la successiva redistribuzione ai cittadini-soldati potevano costituire due momenti della gestione della medesima ricchezza bellica. La conclusione sul momento dell'acquisto individuale deve però essere verificata attraverso le fonti relative alla raccolta e al riparto.⁴⁷

La riconduzione della *praeda* alla sfera del *populus Romanus* non comportava che la sua gestione fosse sottratta al comando militare. Sul teatro delle operazioni l'*imperator* esercitava un potere di decisione sulla possibilità e sulle modalità del saccheggio, sull'esclusione di determinati beni dalla razzia individuale e sulla successiva destinazione delle ricchezze raccolte. Tale potere deve essere distinto sia dalla libera occupazione dei beni da parte dei soldati sia dalla proprietà privata dell'intera massa in capo al comandante. Livio formula il principio nell'episodio di Focea, dove il pretore Emilio tenta di fermare i soldati entrati nella città arresa:

«*captas, non deditas diripi urbes, et in iis tamen imperatoris, non militum arbitrium esse*» (Liv. 37.32.11).

⁴⁵ R. ORTU, *Praeda bellica*, cit., pp. 39-40.

⁴⁶ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 764-765; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 75-83.

⁴⁷ M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 34-43.

Trad.: «Si saccheggiano le città conquistate con la forza, non quelle arrese; e, anche nel caso delle prime, la decisione appartiene al comandante, non ai soldati».⁴⁸

Il passo opera due distinzioni. In primo luogo, il saccheggio è riferito alle città conquistate con la forza e non a quelle arrese. In secondo luogo, anche quando esso è ammesso, la decisione spetta all'*imperator* e non ai singoli *milites*. Livio attesta quindi che i soldati non disponevano di un autonomo potere di appropriarsi dei beni della città conquistata; non afferma, per questo, che il comandante fosse proprietario privato della massa raccolta. L'*imperatoris arbitrium* riguarda il governo del saccheggio e della successiva destinazione della *praeda* nell'ambito del comando pubblico.

Il momento nel quale l'*arbitrium* del comandante si traduce nella concreta distinzione delle destinazioni è illustrato da un ulteriore passo liviano:

«Consul armis hostium in uno concrematis cumulo ceteram praedam conferre omnis iussit, et aut vendidit, quod eius in publicum redigendum erat, aut cum cura, ut quam aequissima esset, per milites divisit» (Liv. 38.23.10).

Trad.: «Il console, dopo avere bruciato le armi dei nemici in un unico mucchio, ordinò a tutti di riunire il resto della preda; vendette la parte che doveva essere destinata al patrimonio pubblico e divise fra i soldati, con cura, l'altra parte, affinché la distribuzione fosse quanto più equa possibile».⁴⁹

L'ordine *ceteram praedam conferre omnis iussit* mostra che i beni materialmente raccolti venivano riuniti prima della formazione delle quote. La successiva alternativa, vendere ciò che doveva essere *in publicum redigendum* oppure distribuire il resto ai soldati, distingue due possibili destinazioni della medesima massa. La quota individuale dei *milites* non deriva quindi dalla sola apprensione materiale durante la conquista, ma dal successivo riparto disposto dal console. Nello stesso tempo, la destinazione *in publicum* non richiede necessariamente che l'oggetto catturato sia conservato materialmente in natura: il bene può essere venduto e il valore ricavato può essere ricondotto alla sfera pubblica.

⁴⁸ Liv. 37.32.11.

⁴⁹ Liv. 26.47.7; 38.23.10.

Un ulteriore momento della gestione è attestato a Nuova Cartagine, dove oro, argento e vasellame furono consegnati al questore *appensa adnumerataque*. Il dato direttamente ricavabile dalla fonte è che tali valori vennero pesati e contati prima o al momento della consegna: le quantità affidate al questore risultavano così determinate e suscettibili di un successivo riscontro.⁵⁰

Le fonti non attestano percentuali uniformi di riparto fra comunità, comandante e soldati. L'assenza di quote predeterminate, valorizzata da Shatzman, mostra l'ampiezza della discrezionalità dell'*imperator* nella scelta fra più destinazioni legittime; non dimostra che quanto non fosse distribuito ai soldati o materialmente versato all'*aerarium* diventasse automaticamente proprietà privata del comandante.⁵¹

A partire dalla lettura coordinata delle testimonianze, Coudry ricostruisce una sequenza più ampia di raccolta, classificazione, vendita, distribuzione e trasferimento, nella quale la decisione del comandante acquistava una forma amministrativa e contabile. L'intervento del questore non sostituiva l'*arbitrium* dell'*imperator* quanto alla destinazione, ma rendeva identificabili i beni e i valori sottoposti alla gestione pubblica.⁵²

La lettura coordinata delle fonti consente quindi di ricostruire, con le necessarie cautele, la *praeda* ottenuta dall'esercito in una guerra pubblica come inizialmente ricondotta alla sfera del *populus Romanus* e sottoposta all'*arbitrium* dell'*imperator* quanto alla successiva destinazione. La sola apprensione materiale del soldato non gli attribuiva un potere definitivo sul bene: l'acquisto individuale della quota seguiva il riparto disposto dal comandante. Ciò non implica che tutta la *praeda* dovesse essere conservata nel tesoro, poiché acquisizione collettiva e redistribuzione privata erano momenti compatibili della medesima gestione.

Le fonti liviane descrivono soprattutto la raccolta e la destinazione della *praeda* sul teatro delle operazioni. Il passaggio alla documentazione pubblica e alla successiva verificabilità della gestione è illustrato da Cicerone nel confronto fra Verre e Publio Servilio:

«P. Servilius quae signa atque ornamenta ex urbe hostium vi et virtute capta belli lege atque imperatorio iure sustulit, ea populo Romano adportavit, per triumphum vexit, in tabula publica ad aerarium perscribenda curavit. Cognoscite ex litteris

⁵⁰ Liv. 26.47.7; 38.23.10.

⁵¹ M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 23-37; I. SHATZMAN, *The Roman General's Authority over Booty*, in *Historia*, 21, 1972, pp. 177-178 e 202-205; R. ORTU, *Praeda bellica*, cit., pp. 40-43.

⁵² M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 27-28 e 53-60.

publicis hominis amplissimi diligentiam. Recita. RATIONES RELATAE P. SERVILI. Non solum numerum signorum, sed etiam unius cuiusque magnitudinem, figuram, statum litteris definiri vides. Certe maior est virtutis victoriaeque iucunditas quam ista voluptas quae percipitur ex libidine et cupiditate. Multo diligentius habere dico Servilium praedam populi Romani quam te tua furta notata atque perscripta» (Cic. Verr. 2.1.57).

Trad.: «Publio Servilio portò al popolo romano le statue e gli ornamenti che aveva rimosso da una città nemica, conquistata con la forza e con il valore, secondo la legge di guerra e il diritto del comandante; li fece sfilare nel trionfo e provvide affinché fossero descritti per esteso in una tavola pubblica presso l'*aerarium*. Conoscete attraverso i documenti pubblici la diligenza di quest'uomo illustrissimo. Leggi: "Conti presentati da Publio Servilio". Vedi che nei documenti sono indicati non soltanto il numero delle statue, ma anche la grandezza, la figura e la posizione di ciascuna. Certamente la soddisfazione che deriva dal valore e dalla vittoria è maggiore del piacere prodotto dalla sfrenatezza e dall'avidità. Affermo che Servilio ebbe cura della preda del popolo romano con maggiore diligenza di quella con cui tu facesti annotare e descrivere i tuoi furti».⁵³

Il passo descrive una sequenza nella quale il potere del comandante sulla *praeda* e la qualificazione pubblica dei beni rimangono distinti. Servilio rimuove le statue e gli ornamenti dalla città nemica *belli lege atque imperatorio iure*: la prima fase si colloca nell'esercizio del comando militare. I beni vengono però successivamente portati *populo Romano*, esibiti nel trionfo e descritti in una *tabula publica* presso l'*aerarium*. Il trionfo ne rendeva pubblicamente visibile la provenienza dalla vittoria; la registrazione scritta ne fissava invece l'identità, indicando non soltanto il numero delle statue, ma anche la grandezza, la forma e la posizione di ciascuna.

Anche la formula finale *Servilium praedam populi Romani habere* deve essere letta nel contesto dell'intera sequenza. Il verbo *habere* esprime la disponibilità e la cura esercitate da Servilio sui beni, ma non dimostra una proprietà privata: Cicerone continua a qualificarli come *praeda populi Romani* e contrappone la loro gestione pubblicamente documentata ai *furta* di Verre. Le *rationes relatae* e la *tabula publica ad aerarium* attestano una dimensione contabile

⁵³ Cic. Verr. 2.1.57.

e documentale capace di rendere i beni identificabili e suscettibili di un successivo riscontro. La registrazione tecnica deve tuttavia essere distinta dall'effettivo controllo politico: essa rendeva possibile una verifica, ma non dimostra che il Senato esaminasse ordinariamente i conti di ogni campagna.⁵⁴

Il passo non menziona espressamente gli *scribae*. Lo studio di Hartmann ne chiarisce il ruolo generale nella formazione, trascrizione e conservazione delle scritture pubbliche e offre quindi il contesto istituzionale della documentazione ricordata da Cicerone, senza consentire di attribuire a specifici funzionari le operazioni compiute nel caso di Servilio. La maggiore precisione delle testimonianze relative ai metalli, ai prigionieri e alle somme destinati alla sfera pubblica può dipendere proprio dalla loro più intensa registrazione amministrativa; la minore visibilità documentaria delle quote distribuite ai soldati o mantenute nella disponibilità del comandante non ne dimostra, per ciò solo, la natura privata.⁵⁵

La documentazione presso l'*aerarium* costituiva pertanto uno strumento di identificazione e controllo, ma la qualificazione pubblica del bene non era necessariamente subordinata alla sua materiale presenza nel tesoro. Un caso concreto è offerto dalla rimozione del Mercurio di Tindari, che Cicerone qualifica espressamente come *peculatus*:

«est peculatus, quod publicum populi Romani signum de praeda hostium captum, positum imperatoris nostri nomine, non dubitavit auferre» (Cic. Verr. 2.4.88).

Trad.: «È peculato, perché non esitò ad asportare una statua pubblica del popolo romano, catturata come parte della preda sottratta ai nemici e collocata a nome di un nostro comandante».⁵⁶

Il periodo collega elementi distinti. L'espressione *de praeda hostium captum* indica la provenienza bellica della statua; *publicum populi Romani signum* ne enuncia la qualificazione pubblica al momento della condotta; *positum imperatoris nostri nomine* richiama la sua collocazione a nome del comandante; *auferre* descrive l'asportazione materiale compiuta da Verre; la formula iniziale *est peculatus* qualifica espressamente il fatto. La provenienza dalla

⁵⁴ M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 53-62; B. HARTMANN, *The Scribes of Rome. A Cultural and Social History of the Scribae*, Cambridge, 2020, pp. 31-41 e 96-105.

⁵⁵ M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 27-33 e 53-62.

⁵⁶ Cic. Verr. 2.4.88.

praeda e la natura pubblica non devono essere confuse: la prima spiega come il bene sia entrato nella sfera romana, mentre la seconda individua la qualificazione giuridica che esso conservava quando fu asportato.

La statua proveniva dalla presa di Cartagine ed era stata successivamente collocata dall'Africano presso una comunità alleata. La formula *positum imperatoris nostri nomine* documenta il collegamento commemorativo fra il bene, la vittoria e il comandante che ne aveva disposto la collocazione; non dimostra che la statua fosse entrata nel patrimonio privato dell'*imperator*. La stessa proposizione la definisce infatti *publicum populi Romani signum*. Il caso attesta che, almeno nella valutazione formulata da Cicerone, la collocazione fuori dall'*aerarium* non impediva di configurare il *peculatus* quando il bene continuasse a essere riconosciuto come appartenente al *populus Romanus*; la fattispecie poteva inoltre riguardare un oggetto individualmente identificato, non soltanto denaro o una massa indistinta di valori.⁵⁷

In una fase molto più tarda della tradizione giuridica, Modestino riconduce espressamente alla legge sul *peculatus* la sottrazione della *praeda ab hostibus capta* e collega la fattispecie alla condanna al quadruplo. La condotta direttamente contemplata è il *subripere* della *praeda*; la distinzione rispetto alla raccolta, alla custodia, alla vendita e alla distribuzione deriva dalla lettura coordinata con le fonti precedenti, che mostrano come tali attività potessero costituire forme legittime di gestione. Il frammento non consente quindi di qualificare come *peculatus* la semplice disponibilità del bottino da parte del comandante o del questore.⁵⁸

La distanza cronologica impedisce di utilizzare Modestino come prova diretta dell'esatta disciplina repubblicana e, in particolare, di retrodatare automaticamente il quadruplo. Il confronto con il Mercurio di Tindari consente però di rilevare una continuità circoscritta: già nel I secolo a.C. Cicerone qualificava come *peculatus* l'asportazione di un bene proveniente dalla *praeda* ed espressamente riconosciuto come pubblico; nella tradizione giurisprudenziale più tarda, la sottrazione della *praeda ab hostibus capta* viene formulata in termini generali come fattispecie soggetta alla legge. La convergenza riguarda il collegamento fra preda pubblicamente qualificata e sottrazione, non l'identità del regime normativo o sanzionatorio nelle diverse epoche.⁵⁹

⁵⁷ Cic. *Verr.* 2.1.11; 2.4.84-92; J.B. CHURCHILL, *Ex qua quod vellent facerent: Roman Magistrates' Authority over Praeda and Manubiae*, in *TAPA*, 129, 1999, pp. 93-105.

⁵⁸ D. 48.13.15 (Mod. 2 *de poen.*).

⁵⁹ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 764-765; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 75-83; M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 44-53.

Rimane da chiarire il regime della parte della *praeda* sulla quale l'*imperator* esercitava un potere di destinazione particolarmente ampio. Il problema si pone soprattutto per le *manubiae* e deve essere affrontato su due piani distinti: sul piano lessicale, occorre stabilire se il termine designasse esclusivamente il denaro ricavato dalla vendita della *praeda* oppure potesse comprendere anche beni in natura; sul piano patrimoniale, bisogna verificare se la relazione privilegiata con l'*imperator* esprimesse una proprietà privata già acquisita o un potere funzionale di gestione e destinazione. La soluzione della prima questione non determina automaticamente la seconda.

Cicerone, discutendo la proposta agraria di Rullo, cita una clausola che imponeva di dichiarare ai decemviri:

«“*Aurum, argentum ex praeda, ex manubiis, ex coronario ad quoscumque pervenit neque relatum est in publicum neque in monumento consumptum*”, *id profiteri apud decemviros et ad eos referre iubet*» (Cic. leg. agr. 2.59).

Trad.: «“L’oro e l’argento provenienti dalla preda, dalle *manubiae* e dall’oro coronario, nelle mani di chiunque siano giunti e che non siano stati versati al patrimonio pubblico né impiegati in un monumento”: ordina che siano dichiarati davanti ai decemviri e consegnati a costoro». ⁶⁰

La clausola prende in considerazione oro e argento distinti secondo la loro provenienza, *ex praeda*, *ex manubiis* o *ex coronario*, e giunti nella disponibilità di soggetti non previamente determinati, come indica *ad quoscumque pervenit*. Il verbo *pervenire* descrive il fatto che tali valori siano pervenuti presso qualcuno, ma non precisa il titolo giuridico della loro disponibilità e non dimostra, da solo, che essi siano entrati nel patrimonio privato del detentore. La previsione riguarda inoltre soltanto i valori che non risultino né *relata in publicum* né *in monumento consumpta*: la proposta di Rullo ne imponeva la dichiarazione ai decemviri e sottoponeva alla loro verifica l’ammontare originario, quanto fosse stato ricondotto alla sfera pubblica e quanto ancora residuasse.

Poco dopo l’oratore afferma che i decemviri avrebbero giudicato *quantae cuiusque manubiae fuerint, quid relatum, quid residuum sit* e denuncia la sottrazione a Pompeo dello *ius imperatorium*. Il significato dell’argomento è chiarito nel paragrafo successivo:

⁶⁰ Cic. leg. agr. 2.59.

«*Nam si est aequum praedam ac manubias suas imperatores non in monumenta deorum immortalium neque in urbis ornamenta conferre, sed ad decemviros tamquam ad dominos reportare, nihil sibi appetit praecipue Pompeius, nihil; vult se in communi atque in eodem quo ceteri iure versari*» (Cic. leg. agr. 2.59-61).

Trad.: «Se è giusto che i comandanti non destinino la loro preda e le loro *manubiae* ai monumenti degli dèi immortali e agli ornamenti della città, ma le riconsegnino ai decemviri come se costoro ne fossero i padroni, Pompeo non chiede per sé alcun privilegio, nessuno: vuole essere sottoposto al diritto comune e alla medesima disciplina degli altri».⁶¹

Nell'espressione *praedam ac manubias suas imperatores*, il possessivo *suas* attesta una relazione particolarmente stretta fra le ricchezze e il comandante, ma non ne definisce in modo univoco la natura patrimoniale. Come l'esercito, il comando o la provincia potevano essere riferiti al magistrato in ragione della funzione esercitata, così il possessivo può indicare la sfera nella quale l'*imperator* amministrava e destinava le *manubiae*, senza dimostrare che esse fossero già confluite nel suo patrimonio familiare. Il contesto rende necessaria questa cautela, poiché Cicerone ricorda impieghi monumentali e la riconduzione *in publicum*, cioè destinazioni non riducibili al consumo privato del comandante.

Anche l'espressione *tamquam ad dominos*, riferita ai decemviri, appartiene alla costruzione polemica dell'orazione e non costituisce una qualificazione tecnica della proprietà. Cicerone li rappresenta "come padroni" perché la proposta avrebbe trasferito a essi il potere di ricevere, verificare e destinare ricchezze fino ad allora sottoposte allo *ius imperatorium*. L'argomento denuncia la sostituzione di un collegio straordinario al comandante nella scelta dell'impiego futuro; non dimostra, per opposizione, che gli *imperatores* fossero precedentemente proprietari privati delle *manubiae*. Lo *ius imperatorium* deve essere inteso, nel contesto, come potere di determinare la destinazione della ricchezza bellica entro forme riconosciute dalla prassi, non come generale diritto di appropriazione personale.⁶²

⁶¹ Cic. leg. agr. 2.59-61. Il problema testuale relativo a *de pecuniis repetundis/de pecuniis residuis* non incide sulla distinzione qui esaminata e sarà affrontato nella sede dedicata ai *residua*.

⁶² Cic. leg. agr. 2.59-61. Il problema testuale relativo a *de pecuniis repetundis/de pecuniis residuis* non incide sulla distinzione qui esaminata e sarà affrontato nella sede dedicata ai *residua*.

Sul piano lessicale, Gellio tramanda una distinzione antiquaria più rigida fra *praeda* e *manubiae*:

«*Nam neque ornatus fit additis manubiis neque exaggeratius modulatusve; sed aliud omnino praeda est, ut in libris rerum verborumque veterum scriptum est, aliud manubiae. Nam praeda dicitur corpora ipsa rerum, quae capta sunt, manubiae vero appellatae sunt pecunia a quaestore ex venditione praedae redacta. Utrumque ergo dixit M. Tullius cumulandae invidiae gratia decemviros ablatores persecuturosque: et praedam, quae nondum esset venundata, et pecuniam, quae ex venditione praedae percepta esset. Itaque haec inscriptio, quam videtis: “ex manubiis”, non res corporaque ipsa praedae demonstrat, nihil enim captum est horum a Traiano ex hostibus, sed facta esse haec comparataque ex manubiis, id est ex pecunia praedaticia, declarat. Manubiae enim sunt, sicuti iam dixi, non praeda, sed pecunia per quaestorem populi Romani ex praeda vendita contracta*» (Gell. noct. Att. 13.25.25-29).

Trad.: «L’aggiunta di *manubiae* non rende l’espressione più ornata, più amplificata o più ritmica; *praeda* è una cosa del tutto diversa, come è scritto nei libri antichi dedicati alle cose e alle parole, e altra cosa sono le *manubiae*. Si chiama *praeda* il corpo stesso delle cose catturate; furono invece denominate *manubiae* le somme ricavate dal questore attraverso la vendita della preda. Marco Tullio nominò pertanto entrambe le categorie per accrescere l’ostilità contro i decemviri, i quali avrebbero sottratto e perseguito sia la preda non ancora venduta, sia il denaro ottenuto dalla sua vendita. Perciò l’iscrizione che vedete, “dalle *manubiae*”, non indica le cose e i corpi stessi della preda, Traiano non catturò infatti ai nemici alcuno di questi oggetti, ma dichiara che tali opere furono realizzate e predisposte ex manubiis, cioè con il denaro proveniente dalla preda. Le *manubiae*, come ho già detto, non sono pertanto la preda, ma il denaro raccolto dal questore del popolo romano attraverso la vendita della preda».⁶³

Secondo la definizione esposta da Gellio, la *praeda* consiste nei corpi stessi delle cose catturate, mentre le *manubiae* sono la *pecunia* ricavata dal questore mediante la vendita della

⁶³ Gell. noct. Att. 13.25.25-29.

preda. La distinzione serve anzitutto a interpretare la formula monumentale *ex manubiis*: un'opera così qualificata sarebbe stata finanziata con il ricavato della preda, non necessariamente costruita impiegando materialmente gli oggetti catturati. Si tratta però di una definizione lessicale elaborata in un contesto antiquario, non di una norma che determini direttamente il regime proprietario delle ricchezze belliche.

Gellio aggiunge tuttavia una precisazione che limita la rigidità della definizione:

«Est tamen nonnusquam invenire ita scripsisse quosdam non ignobiles scriptores, ut aut temere et incuriose praedam pro manubiis et manubias pro praeda posuerint aut tropica quadam figura mutationem vocabuli fecerint, quod facere concessum est scite id periteque facientibus. Sed enim, qui proprie atque signate locuti sunt, sicut hoc in loco M. Tullius, manubias pecuniam dixerunt» (Gell. noct. Att. 13.25.31-32).

Trad.: «Si possono tuttavia trovare autori non privi di fama che hanno usato, senza accuratezza, *praeda* al posto di *manubiae* e *manubiae* al posto di *praeda*, oppure hanno sostituito il vocabolo mediante una figura retorica, uso consentito a coloro che lo praticano con sapere e competenza. Coloro che si sono espressi in senso proprio e preciso, come Marco Tullio in questo passo, hanno invece chiamato *manubiae* il denaro». ⁶⁴

L'antiquario riconosce che autori anche autorevoli impiegavano talvolta *praeda* al posto di *manubiae* e *manubiae* al posto di *praeda*, per scarsa precisione o per scelta retorica. La sua definizione rappresenta quindi l'uso da lui considerato proprio e tecnicamente accurato, non una descrizione invariabile di tutte le occorrenze antiche. Anche l'affermazione secondo cui Cicerone si sarebbe espresso con precisione nel passo della *De lege agraria* costituisce l'interpretazione antiquaria di Gellio e non elimina le oscillazioni riscontrabili in altri testi ciceroniani.

Shatzman ha richiamato occorrenze ciceroniane quali *manubias vendere* e oro o argento *ex manubiis*, difficilmente conciliabili con una corrispondenza costante fra *manubiae* e denaro già ricavato dalla vendita della *praeda*. Tali testimonianze sostengono la critica alla rigidità lessicale della definizione gelliana. Lo studioso compie però un ulteriore passaggio, ricavando

⁶⁴ Gell. noct. Att. 13.25.31-32.

dall'ampiezza semantica l'esistenza di una quota personale del generale. I due risultati devono essere tenuti distinti: dimostrare che *manubiae* non significava sempre soltanto denaro non equivale, da solo, a dimostrare che i beni così denominati fossero proprietà privata dell'*imperator*.⁶⁵

Churchill accoglie la critica lessicale di Shatzman, ma rifiuta di trasformarla in una prova della proprietà privata. Egli propone di identificare le *manubiae* con beni o valori sottratti al riparto immediato e mantenuti sotto il controllo del titolare dell'*imperium*, soprattutto oggetti preziosi, tesori e ricchezze consegnate da sovrani o città arrese. Questa ricostruzione non è formulata direttamente da una singola fonte, ma costituisce un modello inferenziale volto a conciliare l'ampio potere di destinazione del comandante con la persistente rilevanza pubblica delle ricchezze. Coudry adotta una posizione ancora più prudente e sottolinea soprattutto la scarsa visibilità documentaria della quota sottoposta alla scelta del comandante: tale asimmetria limita la ricostruzione, ma non prova la natura privata dei valori.⁶⁶

Neppure gli elogi rivolti ai comandanti che non convertirono le *manubiae* a proprio vantaggio consentono di dedurre, per argomento contrario, un generale diritto di appropriarsene. La lode può riguardare l'assenza di commistione con il patrimonio familiare o la scelta di una destinazione particolarmente utile alla comunità. L'impiego delle *manubiae* in monumenti, edifici o giochi procurava comunque al comandante un beneficio politico e commemorativo, perché collegava il suo nome alla vittoria senza richiedere l'impiego di risorse personali; tale vantaggio non deve essere confuso con la proprietà privata dei beni impiegati.⁶⁷

Le fonti non dimostrano né che ogni *manubia* fosse automaticamente proprietà privata del comandante né che tutte le ricchezze così denominate seguissero un regime pubblico uniforme. Nel presente lavoro l'espressione «disponibilità qualificata dell'*imperator*» è impiegata in senso ricostruttivo per indicare una situazione nella quale beni o denaro provenienti dalla *praeda* rimanevano sottoposti al controllo del comandante e al suo potere di determinarne la destinazione, senza che la sola conservazione presso di lui ne provasse l'ingresso nel patrimonio familiare. La formula non designa una categoria tecnica attestata dalle fonti, ma serve a distinguere il potere funzionale di gestione dalla proprietà privata già perfezionata.

⁶⁵ I. SHATZMAN, *The Roman General's Authority over Booty*, cit., pp. 179-188 e 202-205.

⁶⁶ J.B. CHURCHILL, *Ex qua quod vellent facerent: Roman Magistrates' Authority over Praeda and Manubiae*, cit., pp. 85-101; M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 27-33 e 44-53.

⁶⁷ I. SHATZMAN, *The Roman General's Authority over Booty*, cit., pp. 184-188; J.B. CHURCHILL, *Ex qua quod vellent facerent: Roman Magistrates' Authority over Praeda and Manubiae*, cit., pp. 93-101 e 109-116.

La mera conservazione delle *manubiae* presso il comandante non dimostra quindi né la proprietà privata né, sul versante opposto, la commissione del *peculatus*. Nel quadro ricostruttivo adottato, il problema può sorgere quando beni ancora collegati alla sfera pubblica e privi di una valida attribuzione privata vengano sottratti, occultati o convertiti a vantaggio esclusivamente personale. L'elemento decisivo non è la semplice permanenza materiale presso l'*imperator*, ma la rottura del rapporto fra il bene e la destinazione che ne giustificava la gestione.⁶⁸

La lettura coordinata delle fonti permette quindi di individuare tre elementi fra loro compatibili: la riconduzione iniziale della *praeda* conseguita in una guerra pubblica alla sfera del *populus Romanus*; l'ampio *imperatoris arbitrium* nella raccolta, nel riparto e nella scelta fra destinazioni legittime; la progressiva identificazione amministrativa dei beni e dei valori attraverso l'attività questoria e la documentazione pubblica. La posizione delle *manubiae* rimane meno precisamente documentata, ma non può essere risolta identificando automaticamente il potere di destinazione del comandante con la proprietà privata. Questa è la griglia attraverso la quale devono essere esaminate le successive controversie sulle ricchezze di guerra.

2.1.2.2 Glabrione e gli Scipioni: controllo delle ricchezze di guerra e inchieste ad hoc

Glabrione e gli Scipioni furono coinvolti in controversie relative alle ricchezze della guerra contro Antioco, ma l'oggetto e la forma dei rispettivi procedimenti non coincidono. Nel primo caso si contestò la sorte di una parte della *pecunia regia* e della *praeda* catturate nel campo del re mediante un'accusa promossa dai tribuni della plebe; nel secondo, somme ricevute da Antioco prima della conclusione definitiva della pace e destinate alla paga dell'esercito condussero, nella tradizione annalistica, a un'inchiesta pretoria autorizzata da una specifica *rogatio*. Nel caso di Glabrione non si tratta quindi di stabilire se ogni parte della *praeda* dovesse essere necessariamente versata all'*aerarium*, ma di verificare se la mancata comparsa di alcuni beni fra le destinazioni pubblicamente riconoscibili potesse essere spiegata da un impiego legittimo oppure lasciasse ipotizzare una conversione priva di titolo.⁶⁹

⁶⁸ J.B. CHURCHILL, *Ex qua quod vellent facerent: Roman Magistrates' Authority over Praeda and Manubiae*, cit., pp. 93-116; M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 44-62.

⁶⁹ Liv. 37.57.9-58.1; Polyb. *hist.* 23.14.7-11; Liv. 38.54-55. Per la distinzione fra i diversi oggetti delle controversie, cfr. I. SHATZMAN, *The Roman General's Authority over Booty*, in *Historia*, 1972, pp. 191-194; M.

Glabrione era candidato alla censura e godeva di un forte consenso popolare. Livio collega apertamente l'iniziativa dei tribuni all'ostilità degli altri candidati, ma formula la contestazione in termini patrimoniali precisi:

«Id cum aegre paterentur tot nobiles, novum sibi hominem tantum praeferri, P. Sempronius Gracchus et C. Sempronius Rutilus, tribuni plebis, ei diem dixerunt, quod pecuniae regiae praedaeque aliquantum captae in Antiochi castris neque in triumpho tulisset neque in aerarium rettulisset. Varia testimonia legatorum tribunorumque militum erant. M. Cato ante alios testis conspiciebatur; cuius auctoritatem perpetuo tenore vitae partam toga candida elevabat. Is testis, quae vasa aurea atque argentea castris captis inter aliam praedam regiam vidisset, ea se in triumpho negabat vidisse» (Liv. 37.57.12-14).

Trad.: «Poiché tanti nobili sopportavano con difficoltà che un uomo nuovo fosse tanto preferito a loro, i tribuni della plebe Publio Sempronio Gracco e Gaio Sempronio Rutilo gli fissarono il giorno del giudizio, accusandolo di non avere portato nel trionfo né trasferito all'*aerarium* una parte della ricchezza regia e della preda catturata nel campo di Antioco. Le testimonianze dei legati e dei tribuni militari erano discordanti. Marco Catone spiccava fra gli altri testimoni, ma la toga candida della candidatura indeboliva l'autorità acquistata con la coerenza dell'intera vita. Egli dichiarava di avere visto, dopo la presa del campo, vasi d'oro e d'argento fra le altre ricchezze della preda regia e di non averli visti nel trionfo».⁷⁰

L'accusa non riguardava l'intera ricchezza acquisita durante la campagna, ma *aliquantum*, una parte della *pecunia regia* e della *praeda* catturate nel campo di Antioco. Le due omissioni indicate da Livio svolgono funzioni differenti. La presenza nel trionfo rendeva pubblicamente visibili determinati beni come risultati della vittoria, ma non costituiva necessariamente un inventario completo di tutta la *praeda*. Il trasferimento all'*aerarium*, o il corrispondente riconoscimento contabile, rappresentava invece una delle modalità attraverso le

COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, in AA.VV., *Praeda. Butin de guerre et société dans la Rome républicaine*, a cura di M. COUDRY e M. HUMM, Stuttgart, 2009, pp. 44-56.

⁷⁰ Liv. 37.57.12-14.

quali determinati valori venivano ricondotti alla sfera pubblica. Né l'una né l'altra omissione dimostrano, isolatamente considerate, che il bene fosse stato appropriato dal comandante.

La testimonianza di Catone aveva un contenuto più limitato dell'intera accusa: egli affermava di avere visto nel campo determinati vasi d'oro e d'argento e di non averli poi riconosciuti nel trionfo. Non attestava che quei beni non fossero stati venduti, distribuiti ai soldati, impiegati per esigenze militari o altrimenti destinati in modo legittimo; non provava neppure che fossero entrati nel patrimonio personale di Glabrione. Le deposizioni degli altri legati e tribuni militari erano inoltre discordanti.⁷¹

Livio colloca espressamente l'iniziativa nel contesto della competizione per la censura. L'ostilità degli altri candidati contribuiva alla promozione dell'accusa e la stessa candidatura di Catone poteva incidere sulla valutazione politica della sua testimonianza. Tale contesto impone cautela, ma non rende immaginaria la questione patrimoniale: motivazione politica dell'accusa e necessità di chiarire la sorte dei beni potevano coesistere.

Livio non qualifica la condotta come *peculatus* e non descrive una *quaestio* affidata a un pretore. I tribuni della plebe promossero un procedimento diretto all'irrogazione di una multa, sulla quale avrebbe dovuto pronunciarsi il popolo. Dopo due udienze Glabrione rinunciò alla candidatura alla censura e l'accusa fu abbandonata: non si giunse né a una condanna né a un'assoluzione e non fu quindi accertata giudizialmente la destinazione dei beni contestati.⁷²

Shatzman valorizza correttamente il fatto che il comandante non fosse tenuto a versare all'*aerarium* ogni bene catturato: una vendita, una distribuzione, una spesa militare o un'altra destinazione rientrando nell'*imperatoris arbitrium* avrebbero potuto spiegare legittimamente l'assenza. Dall'inesistenza di un obbligo generale di versamento non segue però che ogni bene non trasferito al tesoro diventasse automaticamente proprietà privata. Churchill e Coudry osservano, in senso complementare, che la politicizzazione spiega il movente dell'iniziativa, ma non elimina il problema posto dalla sorte dei valori. La conclusione più prudente è quindi intermedia: Glabrione non può essere presentato come autore accertato di *peculatus*, ma la vicenda mostra che la disponibilità materiale e funzionale dell'*imperator* non bastava, da sola, a rendere privata la *praeda*.⁷³

⁷¹ Liv. 37.46.1-6; 37.57.12-14.

⁷² Liv. 37.58.1. La forma è quella di un procedimento tribunizio diretto all'irrogazione di una multa, non di un giudizio affidato a un pretore.

⁷³ I. SHATZMAN, *The Roman General's Authority over Booty*, cit., pp. 191-192; J.B. CHURCHILL, *Ex qua quod vellent facerent: Roman Magistrates' Authority over Praeda and Manubiae*, in *TAPA*, 1999, pp. 102-105; M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 29-32 e 44-53.

La testimonianza più antica conservata sulla richiesta dei conti agli Scipioni è offerta da Polibio. Essa non riguarda genericamente l'intera *praeda* della campagna, ma somme circoscritte dalla loro provenienza e destinazione: erano state ricevute da Antioco prima della conclusione definitiva degli accordi di pace ed erano destinate alla paga dell'esercito:

«πάλιν δέ ποτε λόγον ἀπαιτοῦντός τινος ἐν τῷ συνεδρίῳ τῶν χρημάτων ὧν ἔλαβε παρ' Ἀντιόχου πρὸ τῶν συνθηκῶν εἰς τὴν τοῦ στρατοπέδου μισθοδοσίαν, ἔχειν μὲν ἔφη τὸν λογισμὸν, οὐ δεῖν δ' αὐτὸν ὑποσχεῖν οὐδενὶ λόγον· τοῦ δ' ἐπικειμένου καὶ κελεύοντος φέρειν ἠξίωσε τὸν ἀδελφὸν ἐνεγκεῖν κομισθέντος δὲ τοῦ βιβλίου, προτείνας αὐτὸ καὶ κατασπαράζας πάντων ὁρώντων τὸν μὲν ἀπαιτοῦντα τὸν λόγον ἐκ τούτων ζητεῖν ἐκέλευσε» (Polyb. *hist.* 23.14.7-9).

Trad.: «Un'altra volta, mentre qualcuno in senato gli chiedeva il conto del denaro ricevuto da Antioco prima della conclusione della pace per la paga dell'esercito, Scipione dichiarò di possedere il conto, ma di non essere tenuto a renderlo a nessuno. Poiché l'altro insisteva e ordinava che fosse portato, egli chiese al fratello di farlo recapitare. Quando il registro fu portato, lo mostrò e lo lacerò sotto gli occhi di tutti, ordinando a colui che chiedeva il conto di cercarlo fra quei frammenti». ⁷⁴

Polibio identifica l'oggetto della richiesta attraverso tre elementi: la provenienza delle somme da Antioco, il momento anteriore alla conclusione definitiva degli accordi e la loro destinazione alla *μισθοδοσία* dell'esercito. Non ne indica però l'ammontare e non le qualifica espressamente come *praeda*, *pecunia publica* o oggetto di *peculatus*. Livio riferisce che Antioco doveva versare quindicimila talenti *pro impensis in bellum factis*; poiché la seconda somma fu riscossa dal successore Gneo Manlio, Shatzman identifica plausibilmente con i primi cinquecento talenti le somme amministrate durante il comando degli Scipioni. L'identificazione deriva tuttavia dal confronto fra le due fonti e non può essere considerata certa. ⁷⁵

Il dato documentario più importante è l'esistenza di un *λογισμός*, materialmente contenuto in un *βιβλίον*: la gestione delle somme aveva pertanto prodotto un conto scritto. Polibio non chiarisce se il documento fosse completo, quale struttura avesse, se fosse destinato all'*aerarium* o se comprendesse altre entrate e l'intera *praeda*. L'esistenza del registro non

⁷⁴ Polyb. *hist.* 23.14.7-9.

⁷⁵ Liv. 37.45; 38.37; I. SHATZMAN, *The Roman General's Authority over Booty*, cit., pp. 192-193.

dimostra, da sola, che il conto fosse corretto; attesta soltanto che una documentazione era stata formata e che Scipione ne riconosceva l'esistenza.

L'Africano afferma di non essere tenuto a rendere il conto ad alcuno. Tale posizione non prova che un obbligo di esibizione fosse giuridicamente inesistente; allo stesso modo, la richiesta formulata in Senato non dimostra, da sola, l'esistenza di una procedura generale e periodica di controllo sui conti di ogni comandante. Il fatto direttamente attestato è che Scipione fece portare il libro, lo mostrò e lo lacerò davanti ai presenti. Il gesto impedì l'esame del documento, ma non prova un'appropriazione né l'inesistenza di ogni dovere di rendiconto; nella rappresentazione polibiana assume il valore politico di una sfida alla pretesa di controllo e di un'affermazione dell'*auctoritas* dell'Africano. Coudry utilizza pertanto il passo in un senso più circoscritto: la contabilità delle entrate di guerra poteva comprendere somme ricevute dal sovrano sconfitto e tale gestione poteva diventare oggetto di una richiesta di conto.⁷⁶

Una versione successiva e più ampia della vicenda è conservata da Aulo Gellio. Il nucleo comune con Polibio è l'esistenza di un documento scritto relativo alla gestione delle ricchezze della guerra; la testimonianza più tarda amplia però sia l'oggetto sia la destinazione del rendiconto. La formula *rationes omnis pecuniae omnisque praedae* attribuisce al libro i conti di tutto il denaro e dell'intera *praeda*, mentre la lettura pubblica e la consegna all'*aerarium* gli conferiscono una destinazione pubblica più definita. Tali elementi non possono essere retroproiettati automaticamente in Polibio, che circoscrive la richiesta a somme determinate destinate alla paga dell'esercito; la versione gelliana documenta lo sviluppo della tradizione sull'episodio, non una procedura generale già dimostrata per l'età degli Scipioni.⁷⁷

Livio documenta un momento diverso: la formalizzazione di un'inchiesta sulla parte delle ricchezze provenienti da Antioco che non risultava *in publicum relata*. La *rogatio* definisce autonomamente l'oggetto dell'accertamento e la procedura mediante la quale esso doveva essere affidato a un pretore:

«Fuit autem rogatio talis: “Velitis iubeatis, Quirites, quae pecunia capta ablata coacta ab rege Antiocho est quique sub imperio eius fuerunt, quod eius in publicum relatum non est, uti de ea re Ser. Sulpicius praetor urbanus ad senatum referat,

⁷⁶ Polyb. *hist.* 23.14.7-11; M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 53-56.

⁷⁷ Gell. *noct. Att.* 4.18.7-12; I. SHATZMAN, *The Roman General's Authority over Booty*, cit., pp. 193-194; M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 53-55.

quem eam rem velit senatus quaerere de iis, qui praetores nunc sunt.”» (Liv. 38.54.3-4).

Trad.: «La proposta era formulata così: “Volete e ordinate, Quiriti, che, riguardo al denaro catturato, asportato o esatto dal re Antioco e da coloro che furono sottoposti al suo potere, per la parte che non è stata ricondotta alla sfera pubblica, il pretore urbano Servio Sulpicio riferisca al Senato, affinché il Senato stabilisca quale degli attuali pretori debba condurre l’indagine?”».⁷⁸

La triade *capta, ablata, coacta* delimita l’origine materiale delle ricchezze senza ricondurle anticipatamente a una sola categoria giuridica: poteva comprendere valori acquisiti come risultato della guerra, beni o somme portati via dalla disponibilità di Antioco e contribuzioni o pagamenti imposti. I tre participi non costituiscono altrettanti capi d’imputazione. L’inciso *quod eius* restringe inoltre l’oggetto alla parte che non risultava *in publicum relata*. L’espressione non deve essere limitata al deposito materiale nell’*aerarium*: può designare più ampiamente la riconduzione del valore alla sfera pubblica mediante versamento, registrazione contabile o altra destinazione riconosciuta. La mancata *relatio* non è quindi già qualificata come illecita; l’inchiesta doveva verificare se la differenza dipendesse da una destinazione lecita oppure da occultamento o conversione a vantaggio privato.⁷⁹

La procedura era costruita per il caso concreto. Il popolo autorizzava l’apertura dell’accertamento; Servio Sulpicio, come pretore urbano, riferiva la questione al Senato; il Senato sceglieva fra i pretori in carica il magistrato incaricato di *quaerere*. Seguendo la precisazione lessicale di Mantovani, la fonte documenta l’affidamento *ad hoc* di una funzione di indagine e giudizio, non una corte permanente già organizzata come *sors*. I tribuni Mummii sostenevano che la questione dovesse restare affidata al Senato, secondo ciò che presentavano come la prassi precedente: il contrasto riguardava quindi anche l’organo e la forma istituzionale del controllo, senza dimostrare una procedura senatoria uniforme in ogni caso anteriore.⁸⁰

⁷⁸ Liv. 38.54.3-4.

⁷⁹ Liv. 38.54.3-5. L’espressione *in publicum referre* non deve essere limitata senza prova al solo deposito materiale nel tesoro: può comprendere il versamento e il riconoscimento contabile della destinazione pubblica.

⁸⁰ Liv. 38.54.5 e 12; D. MANTOVANI, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 2009, pp. 51 e 66-67.

L'approvazione della *rogatio* rese operativo il procedimento: il Senato designò Quinto Terenzio Culleone quale pretore incaricato dell'accertamento. Definito l'oggetto patrimoniale dell'inchiesta, Livio passa alle persone contro le quali furono presentate e accolte le accuse:

«Simul et delata et recepta nomina legatorum eius, A. et L. Hostiliorum Catonum, et C. Furii Aculeonis quaestoris et, ut omnia contacta societate peculatus viderentur, scribae quoque duo et accensus. L. Hostilius et scribae et accensus, priusquam de Scipione iudicium fieret, absoluti sunt, Scipio et A. Hostilius legatus et C. Furius damnati: quo commodior pax Antiocho daretur, Scipionem sex milia pondo auri, quadringenta octoginta argenti plus accepisse, quam in aerarium retulerit, A. Hostilium octoginta pondo auri, argenti quadringenta tria, Furium quaestorem auri pondo centum triginta, argenti ducenta» (Liv. 38.55.5-7).

Trad.: «Furono contemporaneamente presentate e accolte le accuse contro i suoi legati Aulo e Lucio Ostilio Catone, contro il questore Gaio Furio Aculeone e, affinché ogni cosa apparisse contaminata da una comune partecipazione al peculato, anche contro due scribi e un *accensus*. Lucio Ostilio, gli scribi e l'*accensus* furono assolti prima del giudizio contro Scipione; Scipione, il legato Aulo Ostilio e il questore Gaio Furio furono invece condannati. L'accusa era che, per fare concedere ad Antioco una pace più favorevole, Scipione avesse ricevuto seimila libbre d'oro e quattrocentottanta d'argento in più di quanto avesse versato all'*aerarium*; Aulo Ostilio ottanta libbre d'oro e quattrocentotre d'argento; il questore Furio centotrenta libbre d'oro e duecento d'argento». ⁸¹

La formula *delata et recepta nomina* indica l'ingresso dei soggetti nel procedimento, non una responsabilità già accertata. Anche *societas peculatus* non designa un autonomo reato associativo: attraverso *ut omnia contacta societate peculatus viderentur*, Livio rappresenta l'estensione dell'ipotesi accusatoria ai membri dell'apparato collegato al comando. La presenza del questore, degli scribi e dell'*accensus* è compatibile con la dimensione amministrativa e documentale dell'inchiesta, ma la fonte non specifica le operazioni attribuite a ciascun ausiliario. Gli esiti differenziati, assoluzioni per Lucio Ostilio, scribi e *accensus*, condanne per

⁸¹ Liv. 38.55.5-7.

Scipione, Aulo Ostilio e Gaio Furio, mostrano che le posizioni furono valutate individualmente.⁸²

La contestazione viene costruita anzitutto come una differenza fra quanto sarebbe stato ricevuto e quanto risultava *in aerarium relatum*. La proposizione *quo commodior pax Antiocho daretur* aggiunge, secondo la versione accusatoria conservata da Livio, l'ipotesi che le maggiori quantità fossero state corrisposte per ottenere condizioni di pace più favorevoli. Le somme non sono quindi rappresentate come semplici *manubiae* conservate in attesa di una destinazione, ma come una ricezione ulteriore non emersa nel rendiconto e collegata a una finalità occulta. Il passo non permette tuttavia di stabilire se tale finalità fosse storicamente provata o quale fosse la sua precisa qualificazione giuridica.⁸³

Le quantità precise non possono essere utilizzate come dati storici sicuri. Livio dichiara di averle ricavate da Valerio Anziate e manifesta egli stesso dubbi sulla loro attendibilità. La scarsa affidabilità delle cifre non elimina però, come contenuto del racconto liviano, la struttura dell'addebito: attribuzione individuale di somme, confronto fra ricevuto e versato, assoluzioni e condanne distinte e uso espresso del termine *peculatus*.⁸⁴

La posizione di Publio Cornelio Scipione Africano deve restare distinta da quella del fratello Lucio. Polibio e Gellio collocano Publio al centro della richiesta del conto e della distruzione del registro; nel racconto liviano dell'inchiesta autorizzata dalla *rogatio*, il principale imputato e condannato è invece Lucio, titolare formale del comando contro Antioco. L'*auctoritas* politica dell'Africano e il suo rifiuto della richiesta di controllo non equivalgono a una responsabilità processuale attestata nel procedimento contro il fratello.⁸⁵

Shatzman osserva correttamente che il processo non dimostra l'illiceità di qualsiasi appropriazione o mancato versamento di ricchezze belliche e ritiene che la rappresentazione di una pace comprata costituisca un ampliamento annalistico. Mommsen e Gnoli attribuiscono invece rilievo alla forma nella quale Livio conserva la vicenda: ricchezze provenienti dalla guerra, ricevute oltre quanto dichiarato all'*aerarium* e qualificate attraverso il termine *peculatus*. Coudry evidenzia il presupposto amministrativo della contestazione, costituito da conti, funzionari e confronto fra entrate e destinazioni. La vicenda non consente di ricostruire una stabile *quaestio de peculatu* o l'esatta formulazione dell'accusa originaria; attesta tuttavia

⁸² Liv. 38.55.5-7; sul ruolo del questore e dei registri nella contabilità delle entrate di guerra, M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 53-60.

⁸³ Liv. 38.55.7.

⁸⁴ Liv. 38.55.8-12. Le cifre sono espressamente attribuite a Valerio Anziate e sottoposte a critica dallo stesso Livio.

⁸⁵ Polyb. *hist.* 23.14.7-11; Gell. *noct. Att.* 4.18.7-12; Liv. 38.55.3-12.

che la discrezionalità dell'*imperator* non escludeva la possibilità di chiedere conto delle ricchezze ricevute durante il comando. Nella versione liviana, il *peculatus* emerge non dal semplice mancato versamento di ogni bene all'*aerarium*, ma dalla rappresentazione di una differenza non giustificata fra quanto ricevuto e quanto dichiarato, accompagnata dall'ipotesi di una finalità occulta.⁸⁶

2.1.2.3 La *quaestio auri Tolosani*: provenienza del tesoro e responsabilità per la sua scomparsa

Le fonti relative all'oro di Tolosa non conservano un racconto unitario. Cicerone attesta soltanto l'esistenza di una *quaestio* individuata attraverso il suo oggetto; Strabone discute la provenienza del tesoro; Orosio narra il suo trasferimento verso Marsiglia e riferisce la presunta appropriazione da parte di Cepione; Cassio Dione attribuisce invece l'appropriazione della maggior parte delle ricchezze a una pluralità di soggetti. Occorre pertanto distinguere l'origine del tesoro, la sua posizione dopo la conquista romana, le modalità della scomparsa, la responsabilità personale di Cepione e la natura del procedimento svoltosi a Roma.⁸⁷

Cicerone offre la testimonianza cronologicamente più vicina alla vicenda, ma anche la più circoscritta:

«*Cognosce alias quaestiones, auri Tolossani, coniurationis Iugurthinae*» (Cic. *nat. deor.* 3.74).

Trad.: «Considera altri procedimenti: quello dell'oro di Tolosa e quello della congiura giugurtina».⁸⁸

L'espressione *auri Tolossani* individua la *quaestio* attraverso il suo oggetto, l'oro di Tolosa, senza indicare il magistrato competente, la legge applicata, gli accusati, il capo d'imputazione o il verdetto. Nel passo non compare il nome di Cepione. Seguendo la precisazione lessicale di Mantovani, *quaestio* deve essere intesa anzitutto come attività

⁸⁶ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 764-765; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 74-83; I. SHATZMAN, *The Roman General's Authority over Booty*, cit., pp. 191-194; M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 44-60.

⁸⁷ Cic. *nat. deor.* 3.74; Strab. *geogr.* 4.1.13; Oros. *hist. adv. pag.* 5.15.25; Cass. Dio *hist. Rom.* 27 fr. 90.

⁸⁸ Cic. *nat. deor.* 3.74. Il passo è stato riportato integralmente nel § 2.1.1; qui è riprodotta soltanto l'unità relativa a Tolosa.

d'indagine o, per estensione, come procedimento relativo al singolo caso, non come denominazione necessaria di una corte permanente. Nel medesimo catalogo Cicerone menziona separatamente il *peculatus*: tale distinzione non dimostra che la vicenda gli fosse sostanzialmente estranea, ma impedisce di identificare automaticamente la *quaestio auri Tolossani* con un ordinario giudizio *de peculatu*.⁸⁹

Cicerone non offre indicazioni sulla provenienza delle ricchezze. La tradizione successiva discusse invece se il tesoro appartenesse originariamente al santuario di Delfi oppure derivasse dall'accumulo locale di offerte e metalli preziosi a Tolosa. Strabone riferisce anzitutto la versione di Timagene, secondo cui le ricchezze provenivano dalla spedizione dei Tectosagi contro Delfi e le sventure di Cepione punivano il contatto con beni sacri; egli preferisce però la ricostruzione di Posidonio:

«πιθανώτερος δ' ἐστὶν ὁ Ποσειδωνίου λόγος· τὰ μὲν γὰρ εὗρεθέντα ἐν τῇ Τολώσῃ χρήματα μυρίων πού καὶ πεντακισχιλίων ταλάντων γενέσθαι φησί, τὰ μὲν ἐν σηκοῖς ἀποκείμενα τὰ δ' ἐν λίμναις ἱεραῖς, οὐδεμίαν κατασκευὴν ἔχοντα, ἀλλ' ἄργον χρυσίον καὶ ἄργυρον· τὸ δ' ἐν Δελφοῖς ἱερὸν κατ' ἐκείνους ἤδη τοὺς χρόνους ὑπάρξει κενὸν τῶν τοιούτων, σεσυλημένον ὑπὸ τῶν Φωκέων κατὰ τὸν ἱερὸν πόλεμον· εἰ δὲ καὶ τι ἐλείφθη, διανείμασθαι πολλούς· οὐδὲ σωθῆναι δὲ αὐτοὺς εἰκὸς εἰς τὴν οἰκείαν, ἀθλίως ἀπαλλάξαντας μετὰ τὴν ἐκ Δελφῶν ἀποχώρησιν καὶ σκεδασθέντας ἄλλους ἐπ' ἄλλα μέρη κατὰ διχοστασίαν» (Strab. *geogr.* 4.1.13).

Trad.: «Più credibile è il racconto di Posidonio. Egli afferma che le ricchezze trovate a Tolosa ammontavano a circa quindicimila talenti; una parte era custodita in recinti sacri e un'altra nei laghi sacri. Non erano oggetti lavorati, ma oro e argento grezzi. Il santuario di Delfi, a quell'epoca, era già privo di ricchezze di questo genere, perché era stato saccheggiato dai Focesi durante la guerra sacra; e, se pure ne era rimasto qualcosa, molti se lo erano diviso. Non è inoltre verosimile che gli autori della spedizione siano tornati salvi nella propria terra: dopo essersi ritirati infelicitamente da Delfi, si dispersero in direzioni diverse a causa delle discordie interne».⁹⁰

⁸⁹ D. MANTOVANI, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 2009, pp. 51 e 65-67.

⁹⁰ Strab. *geogr.* 4.1.13, che conserva Posid. FGrHist 87 F 33.

Strabone esprime la propria preferenza mediante *πιθανώτερος*, qualificando come più credibile il racconto di Posidonio. Quest'ultimo contesta la provenienza delfica sulla base della natura grezza dei metalli, del precedente saccheggio del santuario da parte dei Focesi e dell'inverosimiglianza che un tesoro tanto ingente fosse stato ricondotto intatto a Tolosa dopo una ritirata disastrosa. La testimonianza non consente quindi di presentare l'origine delfica come certa; neppure la versione locale può essere trasformata in prova definitiva, ma dimostra l'esistenza antica di tradizioni concorrenti.

La rappresentazione di Cepione come *ἱερόσυλος* spiega religiosamente le sue successive sventure, ma non formula un capo d'imputazione romano e non attesta una condanna per *sacrilegium*.⁹¹

Strabone aggiunge che i Romani misero pubblicamente in vendita i laghi nei quali erano state custodite parte delle ricchezze. Il dato attesta l'esercizio di un potere pubblico di disposizione sui luoghi conquistati e consente di ricostruirne la sottrazione alla libera disponibilità privata del comandante; non costituisce tuttavia una definizione tecnica della proprietà di ogni singolo valore ritrovato.⁹²

La versione più esplicita dell'invio verso Marsiglia, dell'uccisione della scorta e della presunta appropriazione personale è conservata molto più tardi da Orosio:

«Caepio proconsule capta urbe Gallorum, cui nomen est Tolosae, centum milia pondo auri et argenti centum decem milia e templo Apollinis sustulit: quod cum ad Massiliam, amicam populo Romano urbem, cum praesidiis misisset, interfectis clam, sicut quidam contestantur, quibus ea custodienda et pervehenda commiserat, cuncta per scelus furatus fuisse narratur: unde etiam magna quaestio post Romae acta est» (Oros. hist. adv. pag. 5.15.25).

Trad.: «Durante il proconsolato di Cepione, conquistata la città dei Galli chiamata Tolosa, egli portò via dal tempio di Apollo centomila libbre d'oro e centodiecimila d'argento. Avendo inviato tali ricchezze con una scorta a Marsiglia, città amica del

⁹¹ Strab. geogr. 4.1.13; Gell. noct. Att. 3.9.7; Iust. 32.3.9-11; J.B. CHURCHILL, *Ex qua quod vellent facerent: Roman Magistrates' Authority over Praeda and Manubiae*, in *TAPA*, 1999, pp. 105-106.

⁹² Strab. geogr. 4.1.13; M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, in AA.VV., *Praeda. Butin de guerre et société dans la Rome républicaine*, a cura di M. COUDRY e M. HUMM, Stuttgart, 2009, pp. 24-28 e tab. I, p. 70.

popolo romano, dopo che furono uccisi di nascosto, come alcuni attestano, coloro ai quali ne aveva affidato la custodia e il trasporto, si racconta che egli si appropriò con un delitto dell'intero tesoro; perciò, in seguito, a Roma si svolse anche una grande inchiesta».⁹³

La narrazione orosiana distingue due fasi. La prima è il prelievo delle ricchezze dal tempio di Apollo dopo la conquista di Tolosa; la seconda si apre quando il tesoro viene affidato a uomini incaricati della custodia e del trasporto verso Marsiglia. Il presunto illecito non coincide quindi necessariamente con la presa iniziale dei beni nel contesto della conquista, ma con la loro successiva scomparsa dopo che erano stati separati e avviati verso una destinazione organizzata. L'invio *ad Massiliam, amicam populo Romano urbem* e l'affidamento *custodienda et pervehenda* rendono riconoscibile almeno una destinazione non privata del tesoro, pur senza precisarne il punto finale.

Orosio segnala il carattere tradizionale dell'accusa attraverso *sicut quidam contestantur e narratur*. La prima formula attribuisce ad altri la versione dell'uccisione clandestina degli uomini incaricati del trasporto; la seconda introduce come racconto tramandato l'appropriazione dell'intero tesoro da parte di Cepione. Anche *per scelus furatus* appartiene alla qualificazione morale e narrativa e non può essere assunto come riproduzione letterale del capo d'imputazione. Il dato processuale più riconoscibile è la successiva *magna quaestio* svoltasi a Roma: la notizia converge con Cicerone, ma non identifica la legge, il magistrato, gli imputati o il verdetto e non dimostra una stabile *quaestio de peculatu*.⁹⁴

Cassio Dione tramanda una versione diversa:

«οὐ μέντοι καὶ ἀξιόλογόν τι ἀπ' αὐτῶν τοῖς οἴκοι Ῥωμαίοις περιέγενετο, ἀλλ' αὐτοὶ ἐκεῖνοι τὰ πλεῖω ἐσφετερίσαντο. καὶ ἐπὶ τούτῳ συχνοὶ εὐθύνθησαν» (Cass. Dio *hist. Rom.* 27 fr. 90).

Trad.: «Tuttavia, di quelle ricchezze non rimase nulla di rilevante ai Romani in patria; furono essi stessi ad appropriarsene per la maggior parte e, per questo, parecchi furono chiamati a risponderne».⁹⁵

⁹³ Oros. *hist. adv. pag.* 5.15.25.

⁹⁴ Oros. *hist. adv. pag.* 5.15.25; G. URSO, *Cassio Dione e i sovversivi. La crisi della repubblica nei frammenti della «Storia romana» (XXI-XXX)*, Milano, 2013, pp. 163-168.

⁹⁵ Cass. Dio *hist. Rom.* 27 fr. 90.

Dione non parla dell'appropriazione dell'intero tesoro da parte di un unico soggetto, ma afferma che una pluralità non identificata si sarebbe appropriata della maggior parte delle ricchezze. *Τὰ πλεῖω* indica la maggior parte, non la totalità; *συχνοὶ εὐθύνθησαν* attesta che parecchi furono chiamati a rispondere o a rendere conto, non che tutti fossero condannati. Cepione non è nominato nel frammento. La versione di Dione non può quindi essere combinata automaticamente con l'uccisione della scorta e l'appropriazione personale narrate da Orosio.⁹⁶

La presa di Tolosa risale al 106 a.C.; l'inchiesta sull'oro viene generalmente collocata nel 104 a.C., dopo Arausio e il rientro di Cepione. La data deriva dal coordinamento moderno delle testimonianze. Soprattutto, l'inchiesta relativa alla scomparsa del tesoro deve essere distinta dal procedimento promosso per la disfatta militare di Arausio, che condusse alle successive conseguenze politiche ed esiliari subite da Cepione. Le fonti sull'oro non conservano l'atto istitutivo, il promotore, l'esatta posizione processuale del comandante o il verdetto.⁹⁷

Gnoli riconduce sostanzialmente il fatto al *peculatus*: una volta acquisito nel contesto bellico e avviato verso una destinazione pubblicamente riconoscibile, il tesoro non poteva essere convertito senza titolo a vantaggio personale. Churchill valorizza nello stesso senso il lessico di furto e appropriazione, difficilmente comprensibile se le ricchezze fossero state proprietà privata originaria di Cepione o dei soggetti che le amministravano; l'argomento sostiene la natura non privata dei valori, ma non risolve la responsabilità personale del comandante.⁹⁸

Coudry classifica la vicenda fra i procedimenti straordinari relativi alla gestione del bottino; Urso insiste sulla separazione fra l'inchiesta sull'oro e il processo per Arausio, nonché sulla necessità di non fondere Orosio e Cassio Dione. La lettura coordinata permette quindi di individuare un nucleo limitato: Cicerone attesta l'esistenza di una *quaestio* relativa all'oro; le fonti successive collegano la vicenda alla scomparsa o all'appropriazione di una parte rilevante delle ricchezze; Orosio descrive specificamente il tesoro come separato e posto in trasferimento. Non sono invece accertabili con sicurezza l'origine delfica, l'uccisione della scorta, l'appropriazione personale dell'intero tesoro da parte di Cepione, l'esatto capo d'imputazione

⁹⁶ Cass. Dio *hist. Rom.* 27 fr. 90; G. URSO, *Cassio Dione e i sovversivi. La crisi della repubblica nei frammenti della «Storia romana» (XXI-XXX)*, cit., pp. 165-168.

⁹⁷ G. URSO, *Cassio Dione e i sovversivi. La crisi della repubblica nei frammenti della «Storia romana» (XXI-XXX)*, cit., pp. 166-168; M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., tab. III, p. 79.

⁹⁸ F. GNOLI, *Cic., Nat. deor.* 3.74, cit., pp. 130-133; J.B. CHURCHILL, *Ex qua quod vellent facerent: Roman Magistrates' Authority over Praeda and Manubiae*, cit., pp. 105-106.

o il verdetto. Sul piano sostanziale, il caso rende plausibile il collegamento con il *peculatus*; sul piano processuale, le fonti attestano soltanto una specifica *quaestio auri Tolossani*, non una stabile *quaestio de peculatu*.⁹⁹

2.1.2.4 Il processo contro il giovane Pompeo: denaro pubblico e beni della preda nella sfera familiare

Il processo celebrato dopo la morte di Gneo Pompeo Strabone sposta il problema nella sfera familiare: occorre stabilire a quale titolo denaro e oggetti collegati al comando paterno fossero ricondotti alla posizione patrimoniale del figlio. Le fonti non descrivono però con certezza un'unica massa di beni. Orosio ricorda il mancato contributo all'*aerarium* dal ricavato della *praeda* di Ascoli; Plutarco distingue invece i *δημόσια χρήματα*, della cui parte maggiore si sarebbe appropriato il liberto Alessandro, dalle reti e dai libri provenienti dalla conquista e attribuiti al giovane Pompeo. Devono quindi essere esaminate separatamente la natura del denaro pubblico, la posizione degli oggetti e l'eventuale relazione fra le due categorie.¹⁰⁰

Orosio riferisce che, dopo la conquista di Ascoli nell'89 a.C., Strabone vendette all'asta gli schiavi e l'intera *praeda*. Aggiunge quindi:

«Et cum de hac praeda opitulationem aliquam in usum stipendii publici senatus fore speraret, nihil tamen Pompeius ex ea egenti aerario contulit» (Oros. *hist. adv. pag.* 5.18.26).

Trad.: «E, sebbene il Senato sperasse che da questa preda derivasse un qualche aiuto per il pagamento della paga pubblica, Pompeo Strabone non ne versò nulla all'*aerarium*, che si trovava in difficoltà». ¹⁰¹

Il verbo *speraret* attesta un'aspettativa del Senato, non un ordine di versamento espressamente riferito dalla fonte. Orosio mostra che il ricavato della *praeda* veniva considerato

⁹⁹ M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, cit., pp. 44-53 e tab. III, p. 79; G. URSO, *Cassio Dione e i sovversivi. La crisi della repubblica nei frammenti della «Storia romana» (XXI-XXX)*, cit., pp. 165-168.

¹⁰⁰ Plut. *Pomp.* 4.1-3; Oros. *hist. adv. pag.* 5.18.26.

¹⁰¹ Oros. *hist. adv. pag.* 5.18.26. Il periodo precedente riferisce la vendita *sub hasta* degli schiavi e dell'intera preda di Ascoli.

anche in relazione alle esigenze dell'*aerarium* e al finanziamento dello *stipendium publicum*; non afferma però che Strabone fosse giuridicamente obbligato a versare l'intera somma o una quota predeterminata. La proposizione *nihil tamen Pompeius ex ea egenti aerario contulit* descrive la totale assenza di una contribuzione, ma non qualifica tale comportamento come *peculatus* o altro illecito specifico. Il passo non precisa la sorte o l'ammontare del ricavato né se esso coincidesse con i *δημόσια χρήματα* successivamente ricordati da Plutarco.

Shatzman valorizza l'assenza di un ordine espresso di versamento; Coudry richiama invece il pregiudizio finanziario arrecato al tesoro. Le due osservazioni non sono incompatibili: la fonte non prova un obbligo di riversare l'intero ricavato, ma la mancanza di una destinazione riconoscibile per valori derivanti dalla guerra poteva rendere comprensibile un successivo controllo. Tale conclusione non identifica ancora quei valori con il denaro oggetto del giudizio plutarcheo.¹⁰²

Orosio documenta quindi lo sfondo finanziario, ma non descrive la successiva imputazione. Il racconto processuale più ampio è conservato da Plutarco, che introduce espressamente una *δίκη κλοπῆς δημοσίων χρημάτων* e distingue la posizione del liberto Alessandro da quella del giovane Pompeo:

«Ἄμα δὲ τῷ τελευτῆσαι τὸν Στράβωνα, δίκην κλοπῆς ἔσχεν ὑπὲρ αὐτοῦ δημοσίων χρημάτων ὁ Πομπηῖος. καὶ τὰ μὲν πλεῖστα φωράσας ἓνα τῶν ἀπελευθέρων ὁ Πομπηῖος νενοσφισμένον Ἀλέξανδρον, ἀπέδειξε τοῖς ἄρχουσιν, αὐτὸς δὲ λῖνα θηρατικὰ καὶ βιβλία τῶν ἐν Ἀσκλῷ ληφθέντων ἔχειν κατηγορεῖτο. ταῦτα δὲ ἔλαβε μὲν παρὰ τοῦ πατρὸς ἐλόντος τὸ Ἄσκλον, ἀπώλεσε δὲ τῶν Κίinna δορυφόρων, ὅτε κατῆλθεν, ὥσαμένων εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ διαρπασάντων. ἐγίνοντο δὲ τῆς δίκης αὐτῷ προαγῶνες οὐκ ὀλίγοι πρὸς τὸν κατήγορον. ἐν οἷς ὁζὺς ἅμα καὶ παρ' ἡλικίαν εὐσταθῆς φαινόμενος δόξαν ἔσχε μεγάλην καὶ χάριν, ὥστε Ἀντίστιον στρατηγοῦντα καὶ βραβεύοντα τὴν δίκην ἐκείνην ἐρασθῆναι τοῦ Πομπηίου καὶ γυναιῖκα διδόναι τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα καὶ περὶ τούτου τοῖς φίλοις διαλέγεσθαι. δεξαμένου δὲ Πομπηίου καὶ γενομένων ἐν αὐτοῖς ἀπορρήτων ὁμολογιῶν, ὅμως οὐκ ἔλαθε τοὺς πολλοὺς τὸ πρᾶγμα διὰ τὴν τοῦ Ἀντιστίου σπουδὴν. τέλος δὲ τὴν γνώμην ἀναγορεύσαντος αὐτοῦ

¹⁰² I. SHATZMAN, *The Roman General's Authority over Booty*, in *Historia*, 1972, pp. 194-195; M. COUDRY, *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, in AA.VV., *Praeda. Butin de guerre et société dans la Rome républicaine*, a cura di M. COUDRY e M. HUMM, Stuttgart, 2009, pp. 46-48; J.B. CHURCHILL, *Ex qua quod vellent facerent: Roman Magistrates' Authority over Praeda and Manubiae*, in *TAPA*, 1999, pp. 106-108.

τῶν δικαστῶν ἀπολύουσιν, ὥσπερ ἐκ παραγγέλματος ὁ δῆμος ἐπεφώνησε τοῦτο δὴ τὸ τοῖς γαμοῦσιν ἐπιφωνούμενον ἐξ ἔθους παλαιοῦ, Ταλασίῳ» (Plut. *Pomp.* 4.1-3).

Trad.: «Subito dopo la morte di Strabone, Pompeo fu sottoposto, in relazione al padre, a un processo per sottrazione di denaro pubblico. Avendo scoperto che Alessandro, uno dei liberti, si era appropriato della maggior parte dei valori contestati, Pompeo lo indicò ai magistrati; egli stesso, tuttavia, era accusato di possedere reti da caccia e libri fra le cose prese ad Ascoli. Aveva ricevuto tali beni dal padre, dopo che questi aveva conquistato Ascoli, ma li perse quando, al ritorno di Cinna, le guardie del corpo di costui irrupero nella sua casa e la saccheggiarono.

Prima del processo vi furono non pochi confronti preliminari fra Pompeo e l'accusatore. In tali occasioni egli apparve insieme acuto e saldo oltre quanto ci si sarebbe attesi dalla sua età, ottenendo grande reputazione e favore, al punto che Antistio, che esercitava la pretura e presiedeva quel giudizio, si affezionò a Pompeo e volle dargli in moglie la propria figlia, parlandone con gli amici. Pompeo acconsentì e fra loro intervennero accordi riservati; tuttavia, a causa della premura manifestata da Antistio, la vicenda non rimase nascosta ai più. Infine, quando Antistio proclamò il verdetto assolutorio dei giudici, il popolo, quasi avesse ricevuto un segnale, gridò la formula che, secondo un'antica consuetudine, veniva pronunciata per gli sposi: "Talassio!"».¹⁰³

Plutarco qualifica il procedimento come *δίκη κλοπῆς δημοσίων χρημάτων*, espressione che descrive un giudizio relativo alla sottrazione di valori pubblici. La formula è significativa quanto alla natura dell'oggetto, ma non conserva il *nomen* latino del crimine: non è quindi possibile retrotradurre automaticamente *κλοπή* con il tecnico *furtum* né identificare, senza ulteriori elementi, il giudizio con un processo *de peculatu*. La locuzione *ὑπὲρ αὐτοῦ*, riferita a Strabone appena morto, collega il procedimento contro il figlio alla precedente gestione paterna, ma non dimostra l'esistenza di una regola tecnica di trasmissione ereditaria della responsabilità criminale.¹⁰⁴

¹⁰³ Plut. *Pomp.* 4.1-3.

¹⁰⁴ Plut. *Pomp.* 4.1; T.P. HILLMAN, *Notes on the Trial of Pompeius at Plutarch, Pomp. 4.1-6*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, 141, 1998, pp. 181-183; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 84-92.

Plutarco attribuisce al liberto Alessandro l'appropriazione della parte maggiore dei valori contestati e riferisce che Pompeo lo indicò ai magistrati. Il dato distingue la posizione del liberto da quella del giovane imputato, ma non consente di stabilire quale parte dei *δημόσια χρήματα* gli fosse concretamente riferita o se la sua responsabilità escludesse ogni ulteriore contestazione nei confronti del figlio.

Accanto ai valori attribuiti ad Alessandro, Plutarco ricorda reti da caccia e libri provenienti dalle cose prese ad Ascoli, dei quali Pompeo era accusato di disporre. La fonte non chiarisce il rapporto fra tali oggetti e i *δημόσια χρήματα*: potevano costituire beni della *praeda* la cui attribuzione privata era contestata, oppure essere richiamati per verificare se denaro pubblico fosse stato convertito in beni presenti nella casa familiare.

La consegna da parte del padre spiega la provenienza materiale degli oggetti, ma non risolve il problema del titolo. Perché l'attribuzione al figlio producesse una proprietà privata incontestabile, Strabone avrebbe dovuto essere legittimato a disporre definitivamente come beni propri o come quota validamente assegnabile della *praeda*. Se gli oggetti conservavano invece una qualificazione pubblica o erano ancora sottoposti al potere funzionale di destinazione del comandante, la mera consegna familiare non sarebbe stata sufficiente a privatizzarli. I richiami di Cicerone e Valerio Massimo ai *bona* di Pompeo e ai beni paterni sono coerenti con la centralità della qualificazione patrimoniale, pur senza ricostruire integralmente il capo d'accusa. La successiva perdita degli oggetti durante l'irruzione degli uomini di Cinna poteva spiegarne l'indisponibilità materiale, ma non il titolo originario con il quale Pompeo li aveva ricevuti.¹⁰⁵

L'assoluzione di Pompeo è attestata con chiarezza; non altrettanto chiara è la ragione giuridica dell'esito. La fonte non dice se i giudici abbiano ritenuto che i valori principali fossero stati sottratti da Alessandro, che reti e libri fossero stati validamente attribuiti al figlio, che mancasse la prova della loro natura pubblica o che l'accusa fosse comunque insufficiente. L'assoluzione non può quindi essere utilizzata come precedente generale sulla libera privatizzazione della *praeda*. Plutarco inserisce inoltre il verdetto in una narrazione personale, segnata dal favore di Antistio e dal progetto matrimoniale: ciò impone prudenza, ma non dimostra da solo un'irregolarità giuridica. Anche la posizione istituzionale di Antistio rimane

¹⁰⁵ Cic. *Brut.* 230; Val. Max. 5.3.5; 6.2.8; T.P. HILLMAN, *Notes on the Trial of Pompeius at Plutarch, Pomp. 4.1-6*, cit., pp. 181-183.

discussa, poiché il racconto non descrive con sufficiente precisione la distribuzione delle funzioni processuali.¹⁰⁶

Le interpretazioni moderne cercano soprattutto di chiarire il rapporto, lasciato incerto dalla fonte, fra i *δημόσια χρήματα* e gli oggetti provenienti da Ascoli. Shatzman distingue nettamente le due categorie: identifica il denaro pubblico con una somma attribuita dall'*aerarium* a Strabone per le esigenze del comando e rimasta senza rendiconto, mentre reti e libri costituirebbero una quota della *praeda* legittimamente ricevuta dal giovane Pompeo. In questa prospettiva, il processo non dimostrerebbe che la privatizzazione del bottino fosse perseguita come *peculatus*. La distinzione rimane tuttavia ricostruttiva, poiché Plutarco non identifica espressamente l'origine del denaro né qualifica gli oggetti come quota validamente assegnata.¹⁰⁷

Gnoli e Churchill attribuiscono maggiore rilievo all'ingresso degli oggetti di Ascoli nella sfera familiare. Secondo Gnoli, reti e libri potevano rappresentare la conversione privata di beni della *praeda* ancora pubblicamente qualificati; non si sarebbe trattato di *pecuniae residuae*, perché mancava la semplice ritenzione di una somma ricevuta per un impiego determinato. Churchill osserva che l'inclusione degli oggetti nell'accusa sarebbe difficilmente comprensibile se la consegna paterna avesse già prodotto una proprietà privata incontestabile. Le due ricostruzioni valorizzano il problema del potere di Strabone di disporre dei beni, ma la fonte non afferma direttamente che essi conservassero natura pubblica.¹⁰⁸

Hillman propone una soluzione intermedia. Accoglie l'identificazione dei *δημόσια χρήματα* con il residuo della somma assegnata a Strabone, ma ritiene che il processo verificasse anche se determinati beni presenti nella sfera patrimoniale del figlio fossero stati acquistati mediante quel denaro pubblico non restituito. La provenienza diretta di reti e libri dalla presa di Ascoli avrebbe quindi fornito a Pompeo un titolo alternativo. La ricostruzione spiega il rapporto fra denaro e oggetti, ma rimane inferenziale.¹⁰⁹

La natura dell'organo giudicante non è ricavabile con certezza da Plutarco. La fonte attesta un giudizio, un accusatore, giudici che pronunciano un verdetto e Antistio collegato alla presidenza, ma non usa il termine *peculatus*, non denomina la corte e non indica la legge applicata. Poiché il processo viene tradizionalmente collocato nell'86 a.C., Santalucia lo

¹⁰⁶ Plut. *Pomp.* 4.2-3; T.P. HILLMAN, *Notes on the Trial of Pompeius at Plutarch, Pomp. 4.1-6*, cit., pp. 185-188.

¹⁰⁷ I. SHATZMAN, *The Roman General's Authority over Booty*, cit., pp. 194-195.

¹⁰⁸ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 84-92; J.B. CHURCHILL, *Ex qua quod vellet facerent: Roman Magistrates' Authority over Praeda and Manubiae*, cit., pp. 107-112.

¹⁰⁹ T.P. HILLMAN, *Notes on the Trial of Pompeius at Plutarch, Pomp. 4.1-6*, cit., pp. 181-183 e 192.

considera un possibile indizio dell'esistenza di una *quaestio perpetua de peculatu* anteriore alle riforme sillane; Hillman, tenendo conto dell'eccezionalità dell'età cinnana e dell'incerto ruolo di Antistio, preferisce ricostruire un giudizio straordinario. Il caso dimostra con maggiore sicurezza l'esistenza del giudizio che non la sua appartenenza a una corte permanente.

Dal processo emergono alcuni dati relativamente sicuri: dopo la morte di Strabone fu promosso un giudizio relativo a valori qualificati come pubblici; Plutarco attribuisce al liberto Alessandro l'appropriazione della parte maggiore e collega al figlio reti e libri provenienti da Ascoli; il giudizio si concluse con l'assoluzione. Restano incerti l'origine precisa dei *δημόσια χρήματα*, il rapporto fra tali somme e gli oggetti, la ragione dell'assoluzione, il titolo processuale della responsabilità del figlio e la natura dell'organo giudicante. Il caso non dimostra una responsabilità ereditaria tecnica, la natura pubblica di ogni bene della *praeda* o l'esistenza di una stabile *quaestio de peculatu*; mostra però che il semplice ingresso di ricchezze provenienti dal comando nella casa del magistrato o del figlio non ne rendeva incontestabile la privatizzazione.¹¹⁰

2.1.2.5 Gli indizi di una *quaestio* presillana e il possibile riordino sillano

La ricostruzione cronologica deve tenere distinti tre problemi. Il primo è stabilire se una specifica funzione giudiziaria relativa al *peculatus* esistesse già prima della *lex Iulia*; il secondo è verificare se essa fosse stabilmente organizzata prima delle riforme sillane dell'81 a.C.; il terzo riguarda l'eventuale intervento di Silla e il contenuto che gli si possa attribuire. Nessuna testimonianza menziona una *lex Cornelia de peculatu* o attribuisce espressamente a Silla la creazione, la riorganizzazione o l'estensione della relativa *quaestio*. Il silenzio non esclude in assoluto un intervento sillano, ma impedisce di presentarlo come dato direttamente attestato.¹¹¹

Negli anni Sessanta del I secolo a.C. la funzione giudiziaria relativa al *peculatus* è invece direttamente attestata. La *Pro Murena* presenta la *quaestio peculatus* come una *sors* concretamente assegnata a Servio Sulpicio; la *Pro Cluentio* ricorda la funzione attribuita a Gaio Orchivio e mostra, più in generale, che il titolare della *quaestio*, i giudici e il personale ausiliario operavano all'interno di un *iudicium* governato dalla legge. Le due testimonianze permettono quindi di affermare con certezza che, prima della *lex Iulia*, esisteva una specifica competenza

¹¹⁰ B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 127-128, n. 78; T.P. HILLMAN, *Notes on the Trial of Pompeius at Plutarch*, *Pomp.* 4.1-6, cit., pp. 183-187 e 192.

¹¹¹ Cic. *nat. deor.* 3.74; Cic. *Mur.* 41-42; Cic. *Cluent.* 147; Plut. *Pomp.* 4.1-3.

pretoria relativa al *peculatus*. Non chiariscono però quando essa fosse sorta né se avesse già assunto la medesima forma prima dell'81 a.C.

Per il periodo anteriore all'81 a.C. il primo indizio è ricavato da Cic. *nat. deor.* 3.74. Gnoli ha valorizzato il fatto che Cicerone menzioni il *peculatus* senza associargli un'espressa indicazione di novità, mentre qualifica come *testamentorum [...] lege nova quaestiones* i procedimenti relativi alla materia testamentaria. La diversa formulazione può suggerire che il *peculatus* fosse già inserito in un precedente orizzonte processuale, ma si tratta di un argomento indiretto, non dell'attestazione di una data o di una legge istitutiva. Non può invece essere mantenuto l'argomento fondato su *haec cotidiana*: Mantovani ha mostrato che *cotidiana*, neutro plurale, qualifica i fatti criminosi, *sicae, venena, peculatus*, non le *quaestiones*. La correzione elimina la possibilità di dedurre dal passo una corte necessariamente permanente; rimane soltanto il più debole indizio costituito dalla specifica menzione della *lex nova* in materia testamentaria.¹¹²

Il secondo indizio è costituito dal processo contro il giovane Pompeo, tradizionalmente collocato nell'86 a.C. Plutarco attesta un procedimento relativo alla sottrazione di *δημόσια χρήματα*, la partecipazione di giudici e l'assoluzione dell'imputato; non usa però il termine latino *peculatus*, non indica la legge applicata e non denomina l'organo come *quaestio perpetua de peculatu*. Santalucia considera possibile che Antistio presiedesse una *quaestio* già stabilmente operante; Hillman, valorizzando l'eccezionalità dell'età cinnana e l'incertezza istituzionale, ritiene più prudente pensare a un procedimento straordinario. Il caso prova quindi più solidamente la repressione di una sottrazione di valori pubblici prima di Silla che non l'esistenza di una stabile corte presillana.¹¹³

Anche la posizione di Mommsen non equivale all'affermazione che Silla abbia certamente creato una *lex Cornelia de peculatu*. Lo studioso dichiara ignota la disciplina legislativa più antica e sostiene che il procedimento per *quaestio* fosse applicato al *sacrilegium* e al *peculatus* «se non prima, certamente da Silla», lasciando aperta la possibilità di precedenti più antichi. Egli ipotizza inoltre deliberazioni popolari anteriori, riconoscendone tuttavia la mancata attestazione; nella sua esposizione, l'unica legge direttamente documentata rimane la successiva *lex Iulia*.¹¹⁴

¹¹² F. GNOLI, *Cic., Nat. deor.* 3.74, cit., pp. 134-138; D. MANTOVANI, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, cit., pp. 51-52.

¹¹³ B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 127-128, n. 78; T.P. HILLMAN, *Notes on the Trial of Pompeius at Plutarch, Pomp. 4.1-6*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, 1998, pp. 183-187 e 192.

¹¹⁴ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 761-762.

Santalucia considera il riordino sillano della *quaestio de peculatu* una congettura priva di testimonianze dirette, ma storicamente compatibile con la più generale riorganizzazione sillana dei giudizi criminali. Il valore dell'argomento è sistematico: un intervento sul *peculatus* si inserirebbe coerentemente nella politica legislativa di Silla. Tale coerenza non prova però che l'intervento sia realmente avvenuto, mediante quale atto sia stato compiuto o quali modifiche abbia introdotto. L'ipotesi di un riordino deve inoltre essere distinta dalla creazione *ex novo*: un eventuale intervento avrebbe potuto stabilizzare o disciplinare competenze preesistenti, ma non è possibile ricostruirne il contenuto. Neppure può essere dedotta una precisa estensione soggettiva dai magistrati ai privati, poiché non possediamo il testo della disciplina anteriore né quello di una presunta legge sillana.¹¹⁵

Le indicazioni disponibili devono pertanto essere ordinate secondo una precisa scala di certezza. È certo che una specifica funzione pretoria relativa al *peculatus* esistesse prima della *lex Iulia*. È plausibile, ma non provato, che forme già stabilizzate di giudizio esistessero prima dell'81 a.C. È possibile che Silla abbia riordinato la materia nell'ambito della propria riforma dei *iudicia publica*, ma nessuna testimonianza antica ne attesta l'intervento o ne permette di determinare il contenuto. Non è invece sostenibile come dato acquisito l'esistenza di una sicura *lex Cornelia de peculatu*, la creazione *ex novo* della *quaestio* da parte di Silla, l'estensione della competenza dai magistrati ai privati o qualsiasi altra specifica modifica non attestata.¹¹⁶

Nel quadro ricostruttivo adottato, la successiva *lex Iulia* deve essere letta non come l'atto che creò per la prima volta il *peculatus*, ma come un momento di sistemazione e stabilizzazione di una repressione già sviluppata attraverso procedimenti repubblicani, funzioni pretorie e forme di controllo sulle ricchezze pubbliche. Questa conclusione non autorizza a colmare il vuoto documentario mediante una *lex Cornelia* soltanto presunta.

Prima di affrontare la denominazione e la datazione della legge giulia, è necessario esaminare la *lex municipii Tarentini*. La tavola non colma il vuoto relativo a un eventuale intervento sillano e non costituisce la copia di una precedente legge criminale romana; offre però una testimonianza normativa diretta del modo in cui, nella tarda Repubblica, uno statuto municipale proteggeva la *pecunia publica, sacra e religiosa* mediante divieti, sanzioni, garanzie e obblighi di rendiconto. Il suo valore è quindi comparativo e documentario, non probatorio rispetto all'esistenza di una *lex Cornelia de peculatu*.

¹¹⁵ B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, cit., p. 145 e n. 125.

¹¹⁶ Cic. *Mur.* 41-42; Cic. *Cluent.* 147; F. GNOLI, *Cic., Nat. deor.* 3.74, cit., pp. 134-138; D. MANTOVANI, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, cit., pp. 51-57; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, cit., p. 145.

2.1.3 La tutela della *pecunia publica, sacra e religiosa* nella *lex municipii Tarentini*

La tavola bronzea rinvenuta a Taranto nel 1894 costituisce la nona, e probabilmente la penultima, delle tavole sulle quali era pubblicata la *lex data* destinata a regolare il municipio tarentino. La qualifica di *lex data* indica che lo statuto fu conferito nell'esercizio di un potere attribuito dall'ordinamento romano; il frammento conservato non permette, tuttavia, di identificare il magistrato o i magistrati che ne curarono l'emanazione.¹¹⁷ Anche la cronologia richiede cautela. Crawford colloca la legge fra l'89 e il 62 a.C.; De Simone considera questa datazione la più probabile, ma ricorda la proposta di Rudolph di scendere al 46 a.C. Nel primo caso la tavola precederebbe tanto la possibile legge cesariana degli anni 46-44 quanto quella augustea; nel secondo sarebbe comunque anteriore alla datazione augustea, mentre il rapporto cronologico con un eventuale intervento cesariano rimarrebbe incerto.¹¹⁸

La fonte non deve, pertanto, essere presentata come una copia della *lex Iulia de peculatu* né come la prova testuale di una determinata legge criminale romana precedente. Il suo valore è diverso: essa documenta direttamente il modo in cui una normativa municipale tardorepubblicana proteggeva la *pecunia publica, sacra e religiosa* mediante divieti, sanzioni, garanzie patrimoniali e obblighi di rendiconto. Le prime quattordici linee della colonna conservata permettono di distinguere due momenti della tutela: la reazione contro l'offesa già commessa e la predisposizione di controlli prima dell'assunzione o della prosecuzione della gestione finanziaria.

2.1.3.1 Divieti, quadruplo e *petitio exactioque*: linee 1-6

La colonna superstite comincia nella parte finale di un capitolo; l'incipit è perduto e la linea 3 presenta una costruzione non del tutto regolare. Per non nascondere tali difficoltà, si segue il testo di Crawford, nel quale le lettere integrate sono poste fra parentesi quadre:¹¹⁹

¹¹⁷ M. DE SIMONE, *Per una lettura di tabvla ex lege mvnicipii Tarentini, ll. 7-14*, in *Minima Epigraphica et Papyrologica*, XXVI, fasc. 28, 2023, pp. 137-151, spec. pp. 137-138; M.H. CRAWFORD (a cura di), *Roman Statutes*, I, London, 1996, pp. 301-312, n. 15.

¹¹⁸ M.H. CRAWFORD (a cura di), *Roman Statutes*, cit., I, pp. 301-312; M. DE SIMONE, *Per una lettura di tabvla ex lege mvnicipii Tarentini, ll. 7-14*, cit., pp. 137-138 e n. 4. La proposta del 46 a.C. risale a H. RUDOLPH, *Stadt und Staat im römischen Italien*, Leipzig, 1935, p. 123.

¹¹⁹ V. SCIALOJA, *Legge municipale tarentina*, in *BIDR*, IX, 1896, pp. 1-22, ora in IDEM, *Studi giuridici*, II.2, Roma, 1934, pp. 45-98, spec. pp. 55-57; M.H. CRAWFORD (a cura di), *Roman Statutes*, cit., I, pp. 301-312.

«Ne esse liceat; ne iue qu[is], quod eius municipi pecuniae publicae sacrae religiosae est erit, fra[u]dato ne iue au[e]rtito ne iue facito quo eorum quid fiat ne iue per litteras publicas fraudemue publicum peius facito d(olo) m(alo). Qui faxit quant[i] ea res erit quadruplum multae esto eamque pecuniam mu[n]icipio dare damnas esto eiusque pecuniae magistratus quei quomque in municipio erit petitio exactioque esto» (Lex municipii Tarentini, tab. VIII, col. I, ll. 1-6).

Trad.: «Non sia lecito; né alcuno frodi o distragga alcunché di quanto è o sarà *pecunia* pubblica, sacra o religiosa di quel municipio, né faccia sì che una di tali condotte sia compiuta; né, mediante scritture pubbliche o mediante frode, peggiori dolosamente la situazione del patrimonio pubblico. Chi avrà fatto ciò sia soggetto a una multa pari al quadruplo del valore della cosa e sia condannato a dare tale somma al municipio; il magistrato che di volta in volta sarà in carica nel municipio abbia la *petitio* e l'*exactio* di quella somma». ¹²⁰

La proposizione iniziale individua l'oggetto mediante la formula *quod eius municipi pecuniae publicae sacrae religiosae est erit*. Non è necessario ripetere in questa sede le differenze fra *publica*, *sacra* e *religiosa*, già esaminate nel Capitolo I. Ai fini della disposizione interessa che il bene appartenga, ora o in futuro, a una delle masse patrimoniali qualificate del municipio. La coppia *est erit* estende il divieto sia a ciò che già vi rientra, sia a quanto vi entrerà durante l'applicazione della legge; non designa una generica ricchezza futura, ma evita che la tutela resti limitata alla consistenza patrimoniale esistente nel momento in cui lo statuto entra in vigore. ¹²¹

Le prime condotte sono espresse da *fraudato* e *auertito*. I due verbi non sono una duplicazione. *Fraudare* richiama una privazione ottenuta mediante frode o comunque lesiva dell'interesse patrimoniale del municipio; *auertere* insiste sul volgere altrove il bene, sottraendolo alla destinazione alla quale era assegnato. Non è possibile ricavare dal solo testo una rigida definizione tecnica dei due termini, ma la loro coordinazione mostra che la norma

¹²⁰ Lex municipii Tarentini, tab. VIII, col. I, ll. 1-6, CIL I² 590 = ILS 6086 = FIRA I² 18 = M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, cit., I, n. 15. La traduzione conserva con *situazione del patrimonio pubblico* l'incertezza sintattica di *publicum peius facere*.

¹²¹ F. GNOLI, *Peculato e responsabilità dei magistrati nella lex municipii Tarentini*, in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANÒ, Milano, 2022, pp. 367-385, spec. pp. 369-371.

non si limita all'asportazione materiale: comprende anche la distrazione della risorsa dal circuito municipale.¹²²

La successiva formula *neive facito quo eorum quid fiat* colpisce chi faccia realizzare da altri una delle due condotte. Il legislatore municipale non costruisce una categoria generale di compartecipazione, ma impedisce che il soggetto dal quale proviene la decisione o l'ordine resti estraneo alla previsione soltanto perché la sottrazione o la distrazione è materialmente eseguita da un terzo.¹²³

Segue un divieto autonomamente formulato: *neive per litteras publicas fraudemue publicum peius facito dolo malo*. La traduzione richiede prudenza, perché *publicum* sembra privo del sostantivo che dovrebbe reggerlo e Scialoja riteneva possibile una lacuna o un guasto del testo. La disposizione permette comunque di affermare che il danno all'interesse pubblico poteva essere prodotto mediante *litterae publicae* oppure mediante un diverso procedimento fraudolento.¹²⁴ Le scritture non sono qui menzionate come oggetto di una generica tutela documentale: costituiscono uno strumento attraverso il quale la consistenza o la rappresentazione contabile del patrimonio municipale può essere peggiorata. La fonte non specifica se la condotta consistesse nell'inserzione di dati falsi, nella cancellazione di registrazioni o nell'uso di documenti non veritieri; tali modalità non devono essere aggiunte al testo come se fossero espressamente previste.

La collocazione di *dolo malo* dopo *publicum peius facito* collega con sicurezza l'elemento soggettivo a quest'ultima condotta. È più incerto stabilire se esso si estendesse grammaticalmente anche ai divieti precedenti, poiché l'inizio del capitolo è perduto. La tavola dimostra quindi la rilevanza del dolo nella lesione realizzata attraverso scritture o frode, ma non consente di ricostruire integralmente l'elemento soggettivo di tutte le ipotesi contemplate.¹²⁵

La conseguenza è espressa da *quadruplum multae esto*. Il parametro è il valore della *res* e la somma dovuta ammonta al quadruplo. Il successivo *eamque pecuniam municipio dare damnas esto* riferisce al municipio proprio tale importo: il testo non permette di sommare al quadruplo un'ulteriore restituzione autonoma. Il carattere multiplo della condanna mostra,

¹²² F. GNOLI, *Peculato e responsabilità dei magistrati nella lex municipii Tarentini*, cit., pp. 370-374; V. SCIALOJA, *Legge municipale tarentina*, cit., pp. 55-57.

¹²³ F. GNOLI, *Peculato e responsabilità dei magistrati nella lex municipii Tarentini*, cit., pp. 371-374.

¹²⁴ V. SCIALOJA, *Legge municipale tarentina*, cit., pp. 50 e 55-57; F. GNOLI, *Peculato e responsabilità dei magistrati nella lex municipii Tarentini*, cit., pp. 372-374.

¹²⁵ *Lex municipii Tarentini*, ll. 1-4. Sulla necessità di non colmare il testo mutilo mediante la formulazione della successiva *lex Iulia*, cfr. V. SCIALOJA, *Legge municipale tarentina*, cit., pp. 50 e 56.

tuttavia, che la reazione eccede il semplice ripristino del valore sottratto e assume una funzione afflittiva.¹²⁶

La chiusura individua anche l'autorità incaricata della riscossione. La *petitio exactioque* spetta al magistrato che di volta in volta si trovi in carica nel municipio. *Petitio* designa la pretesa al pagamento; *exactio* il potere di ottenerne concretamente l'adempimento. Non è indicata una magistratura determinata, perché la legittimazione segue l'ufficio e non la persona che abbia assistito al fatto. La formula, inoltre, non basta a ricostruire la forma processuale dell'azione, ma dimostra che l'applicazione della sanzione era affidata all'apparato pubblico locale e non alla sola iniziativa del soggetto eventualmente danneggiato.¹²⁷

Scialoja vide nella somiglianza con D. 48.13.1 la traccia di una legge romana sul *peculatus* anteriore alla *lex Iulia*; Gnoli ha sviluppato il confronto fra oggetto, condotte e quadruplo. La corrispondenza è rilevante, ma non prova che le linee tarentine riproducano i *verba* di una legge criminale generale. La disposizione appartiene a uno statuto municipale, destina la somma a Taranto e attribuisce *petitio* ed *exactio* ai magistrati locali. Essa attesta direttamente una tutela municipale strutturalmente vicina alle fattispecie che saranno ricondotte al *peculatus*; l'esistenza e il contenuto di un eventuale modello romano restano oggetto di ricostruzione.¹²⁸

2.1.3.2 Garanzie, rendiconto e registrazione pubblica: linee 7-14

Le linee successive organizzano le garanzie richieste in relazione alla gestione della medesima *pecunia*. Il passo presenta difficoltà sintattiche, soprattutto nell'individuazione del soggetto di *quei pro se praes stat* e nello scioglimento dell'abbreviazione *ad IIIIuir*. Si conserva il testo epigrafico e si adotta, nella traduzione, la lettura proposta da De Simone, *ad IIIIuir(um)* al singolare:¹²⁹

¹²⁶ *Lex municipii Tarentini*, ll. 4-6; F. GNOLI, *Peculato e responsabilità dei magistrati nella lex municipii Tarentini*, cit., pp. 374-376.

¹²⁷ V. SCIALOJA, *Legge municipale tarentina*, cit., p. 57; F. GNOLI, *Peculato e responsabilità dei magistrati nella lex municipii Tarentini*, cit., pp. 374-375.

¹²⁸ V. SCIALOJA, *Legge municipale tarentina*, cit., pp. 55-57; F. GNOLI, *Peculato e responsabilità dei magistrati nella lex municipii Tarentini*, cit., pp. 369-376.

¹²⁹ *Lex municipii Tarentini*, tab. VIII, col. I, ll. 7-14, CIL I² 590 = ILS 6086 = FIRA I² 18; M. DE SIMONE, *Per una lettura di tabula ex lege mvnicipii Tarentini, ll. 7-14*, in *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 2023, pp. 138-142.

«IIIuir. aedilesque quei h. l. primei erunt quei eorum Tarentum uenerit, is in diebus XX proxumeis quibus post h. l. datam primum Tarentum uenerit facito quei pro se praes stat praedes praediaque ad IIIuir. det quod satis sit, quae pecunia public[a sa]cra religiosa eius municipi ad se in suo magistratu peruenerit, eam pecuni[a]m municipio Tarentino saluam recte esse futur[a]m, eiusque rei rationem r[ed]diturum ita ut ei senatus censuerit. Isque IIIuir, quoi ita praes dabitur, ac[c]ipito idque in tabu[leis p]ubliceis scriptum sit facito» (Lex municipii Tarentini, tab. VIII, col. I, ll. 7-14).

Trad.: «Quello, fra i *quattuorviri* e gli edili che saranno costituiti per primi in base a questa legge, che per primo sarà giunto a Taranto, entro i venti giorni immediatamente successivi al suo primo arrivo dopo la concessione della legge faccia sì che colui il quale è *praes* per sé dia al quattuorviro, in misura sufficiente, garanti personali e beni fondiari in garanzia, affinché la *pecunia* pubblica, sacra o religiosa di quel municipio che perverrà presso di lui durante la magistratura rimanga integra e sia correttamente amministrata nell'interesse del municipio tarentino, e affinché egli ne renda conto secondo quanto avrà stabilito il senato. Il quattuorviro al quale sarà così prestata la garanzia la riceva e faccia sì che ciò sia registrato nelle tavole pubbliche». ¹³⁰

La disposizione si colloca nella fase iniziale di attuazione dello statuto. Uno dei primi quattuorviri o edili, giunto a Taranto dopo la concessione della legge, deve attivare il sistema entro venti giorni. Il testo non dice che egli si trovasse già in città: *uenerit* indica il suo arrivo. De Simone ricostruisce una nomina fuori da Taranto, verosimilmente a Roma, e attribuisce al magistrato la funzione di governare la transizione sino alla piena costituzione del collegio locale; si tratta di una spiegazione della sequenza verbale, non di un dato espresso sull'identità del soggetto che lo nominò. ¹³¹

Il relativo *quei* di *quei pro se praes stat* può essere riferito al magistrato appena arrivato oppure a un soggetto diverso. De Simone segue la seconda soluzione: il quattuorviro trova in città un magistrato già preposto alle finanze, che è già *praes* per sé stesso e deve rafforzare la

¹³⁰ La traduzione segue la costruzione proposta da M. DE SIMONE, *Per una lettura di tabula ex lege municipii Tarentini*, ll. 7-14, cit., pp. 140-142, senza sciogliere nel testo latino l'abbreviazione controversa *IIIuir*.

¹³¹ M. DE SIMONE, *Per una lettura di tabula ex lege municipii Tarentini*, ll. 7-14, cit., pp. 138-142.

propria obbligazione mediante *praedes* e *praedia*. Da questa lettura deriva lo scioglimento al singolare *ad Illuir(um)*. Mommsen e Gnoli avevano ricostruito diversamente la successione dei magistrati; la soluzione recente non elimina ogni problema costituzionale della tavola, ma spiega in modo coerente l'indicativo presente *stat*, il riflessivo *pro se* e la successiva espressione *in suo magistratu*.¹³²

Il *praes pro se* non è il garante di un debito altrui. Egli assume personalmente la garanzia della propria futura amministrazione e la consolida offrendo *praedes*, ossia ulteriori garanti personali, e *praedia*, beni fondiari assoggettati alla garanzia. La formula *quod satis sit* non fissa un importo uniforme: richiede che la consistenza complessiva delle garanzie sia ritenuta sufficiente dal quattuorviro che le riceve.¹³³

La garanzia copre la *pecunia publica, sacra e religiosa* che perverrà al soggetto *in suo magistratu*. Il verbo *peruenire* non gli attribuisce la proprietà delle somme: indica che esse entreranno nella sua disponibilità funzionale in ragione dell'ufficio. *Saluam* richiede che rimangano integre; *recte* aggiunge che la gestione sia conforme alla destinazione municipale. Il testo collega così la responsabilità non soltanto alla mancata restituzione finale, ma all'intero periodo nel quale il magistrato amministra le risorse.¹³⁴

Alla conservazione si aggiunge *rationem reddere*. Le modalità del rendiconto sono determinate dal senato locale mediante la clausola *ita ut ei senatus censuerit*. Il controllo non è lasciato alla sola iniziativa del quattuorviro che riceve le garanzie: l'assemblea municipale stabilisce come l'amministratore dovrà giustificare entrate, uscite e sorte delle somme affidategli.¹³⁵ L'ultima prescrizione impone al quattuorviro di accettare la garanzia e di farne eseguire la registrazione nelle *tabulae publicae*. L'oggetto immediato dell'iscrizione è l'avvenuta costituzione della garanzia; la documentazione consente di identificare obbligato, garanti e beni vincolati e rende possibile un controllo successivo.¹³⁶

Scialoja osservava che altri statuti municipali affiancano alla garanzia anche il giuramento del magistrato. Nelle linee tarentine conservate tale obbligo non compare. La

¹³² TH. MOMMSEN, *Lex municipii Tarentini*, in *Ephemeris Epigraphica*, IX, 1903, pp. 1-11, ora in IDEM, *Gesammelte Schriften*, I, Berlin, 1905, pp. 146-161, spec. p. 156; F. GNOLI, *Peculato e responsabilità dei magistrati nella lex municipii Tarentini*, in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANÒ, Milano, 2022, pp. 376-381; M. DE SIMONE, *Per una lettura di tabvla ex lege mvnicipii Tarentini*, ll. 7-14, cit., pp. 140-150.

¹³³ M. DE SIMONE, *Per una lettura di tabvla ex lege mvnicipii Tarentini*, ll. 7-14, cit., pp. 140-143 e 147-151.

¹³⁴ Ivi, pp. 141-142.

¹³⁵ F. GNOLI, *Peculato e responsabilità dei magistrati nella lex municipii Tarentini*, cit., pp. 381-383; M. DE SIMONE, *Per una lettura di tabvla ex lege mvnicipii Tarentini*, ll. 7-14, cit., pp. 141-142.

¹³⁶ V. SCIALOJA, *Legge municipale tarentina*, cit., pp. 59-60; M. DE SIMONE, *Per una lettura di tabvla ex lege mvnicipii Tarentini*, ll. 7-14, cit., pp. 141-142.

differenza non deve essere trasformata in una regola negativa certa: la tavola è mutila e il giuramento poteva essere disciplinato in una parte non pervenuta. Moschetta utilizza proprio questa cautela nel confronto con le leggi Bantina, Salpensana, Malacitana e Irnitana.¹³⁷

Le linee 1-14 mostrano, nel loro insieme, due tecniche coordinate. La prima reagisce alla frode, alla distrazione e al peggioramento doloso del patrimonio municipale mediante il quadruplo e la riscossione affidata al magistrato in carica. La seconda richiede garanzie adeguate, conservazione integra, corretta amministrazione, rendiconto al senato e registrazione pubblica. Non si tratta di affermare che la *lex municipii Tarentini* anticipi in ogni dettaglio la *lex Iulia*. La fonte dimostra, più precisamente, che nella tarda Repubblica la tutela locale della *pecunia publica, sacra e religiosa* comprendeva già sia condotte che la tradizione giuridica successiva avrebbe ricondotto al *peculatus*, sia strumenti preventivi di responsabilizzazione degli amministratori.¹³⁸

La legge tarentina offre quindi un termine di confronto storico, non una soluzione del problema della paternità della *lex Iulia*. Prima di affrontarne la datazione occorre stabilire come la legge giulia sia denominata e in quale forma la sua disciplina sia stata trasmessa dalle fonti giurisprudenziali e dalla compilazione giustiniana.

2.1.4 Denominazione e trasmissione della *lex Iulia*

La *lex Iulia* non è conservata come testo legislativo autonomo. La disciplina è conosciuta attraverso frammenti nei quali i giuristi classici ne interpretavano l'ambito applicativo, successivamente selezionati dai compilatori giustiniane, e attraverso sintesi istituzionali o tardoantiche. Occorre quindi distinguere la denominazione attestata della legge dalla rubrica compilatoria di D. 48.13 e dai successivi sviluppi raccolti nello stesso titolo.¹³⁹

«*Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*» (D. 48.13 rubr.).

¹³⁷ V. SCIALOJA, *Legge municipale tarentina*, cit., pp. 59-60; G. MOSCHETTA, «*Collegium aquae*». Un collegio tra pubblico e privato, in *Rivista di Diritto Romano*, V, 2005, pp. 1-14, spec. p. 12 e n. 40.

¹³⁸ F. GNOLI, *Peculato e responsabilità dei magistrati nella lex municipii Tarentini*, cit., pp. 381-385.

¹³⁹ F. GNOLI, *Sulla paternità e sulla datazione della lex Iulia peculatus*, in *SDHI*, 38, 1972, pp. 328-338, rist. in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANÒ, Milano, 2022, pp. 3-14, spec. pp. 3-4; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 200-201.

Trad.: «Relativamente alla legge Giulia sul peculato, nonché ai sacrilegi e ai residui».¹⁴⁰

La rubrica non presenta l'intera espressione come nome di un'unica legge. *Ad legem Iuliam peculatus* introduce i testi relativi alla legge Giulia sul *peculatus*; *de sacrilegis* e *de residuis* aggiungono due ulteriori gruppi di testi, dedicati rispettivamente ai sacrilegi e ai residui, coordinati dai compilatori. L'accostamento dimostra la vicinanza sistematica nella compilazione dei tre gruppi di fattispecie, ma non che essi fossero tutti disciplinati originariamente da una sola *lex rogata*.

La denominazione specifica è attestata in modo convergente. D. 48.13.1 esordisce con *lege Iulia peculatus cavetur*; D. 48.13.4 pr. impiega *lege Iulia peculatus tenetur*; *Inst. Iust.* 4.18.9 afferma *lex Iulia peculatus eos punit*. I passi saranno riportati nelle rispettive sedi, poiché qui rilevano soltanto per il nome della legge.¹⁴¹ L'espressione *lex Iulia de peculatu*, utilizzata nel presente lavoro per maggiore scorrevolezza, è pertanto una forma convenzionale corrispondente alla denominazione antica, non alla rubrica complessiva del titolo.

La forma precettiva di D. 48.13.1 ha indotto Biondi a ritenere che Ulpiano fosse vicino ai *verba legis*. L'ipotesi è possibile, ma il frammento proviene dal quarantaquattresimo libro *ad Sabinum* e non da una copia autonoma della legge: non è possibile stabilire quali espressioni riproducano letteralmente il testo legislativo e quali appartengano all'esposizione del giurista.¹⁴² Analoga cautela vale per D. 48.13.4 pr. La maggiore brevità dell'estratto di Marciano non dimostra che la trattazione originaria ignorasse la *pecunia publica* o le ulteriori condotte ricordate da Ulpiano, perché conosciamo soltanto la selezione operata dai compilatori.

Le Istituzioni giustiniane costituiscono un ulteriore livello della trasmissione: *Inst. Iust.* 4.18.9 riassume la materia a fini didattici e riconduce le condotte alla formula generale *furati fuerint*, senza riprodurre necessariamente la formulazione originaria. Anche *Paul. Sent.* 5.27.1 appartiene a una tradizione tardoantica distinta, relativa alla *pecunia fiscalis* e al quadruplo, che sarà analizzata nel § 2.2.3.¹⁴³

¹⁴⁰ D. 48.13 rubr.

¹⁴¹ D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*), *infra*, § 2.2.1; D. 48.13.4 pr. (Marcian. 14 *inst.*), *infra*, § 2.2.2.1; *Inst. Iust.* 4.18.9, *infra*, § 2.2.2.2.

¹⁴² M. VINCI, 'De falsa moneta'. *Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, Napoli, 2020, pp. 71-72, che richiama B. BIONDI, *Leges populi Romani*, in AA.VV., *Acta Divi Augusti. Pars prior*, a cura di S. RICCOBONO, Roma, 1945, p. 162 n. 5.

¹⁴³ *Inst. Iust.* 4.18.9; *Paul. Sent.* 5.27.1; F. GNOLI, *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio. Nozioni processuali, struttura e sviluppo storico*, in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANO, Milano, 2022, pp. 180-181.

Lo stesso D. 48.13 contiene materiali non riconducibili senza mediazione alla redazione iniziale. D. 48.13.11.5 ricorda un intervento senatorio relativo all'indebita consultazione o copia delle *tabulae publicae*; D. 48.13.3 registra il passaggio dall'*aquae et ignis interdictio* alla *deportatio*. Il titolo combina quindi legge, interpretazione giurisprudenziale e sviluppi normativi successivi. Non è metodologicamente corretto ricostruire la *lex Iulia* sommando meccanicamente tutti i suoi frammenti, le Istituzioni e le *Pauli Sententiae*.¹⁴⁴

Più controverso è il rapporto con i *residua*. D. 48.13.2 usa la formula *lex Iulia de residuis*, mentre la rubrica colloca la materia nello stesso titolo del *peculatus*. Mommsen riteneva probabile una legge distinta; Gnoli e Santalucia hanno invece ricostruito la ritenzione della *pecunia residua* come materia interna alla legge sul *peculatus*; Ferrary considera più verosimile che la cosiddetta *lex Iulia de residuis* ne costituisse un capitolo, pur senza escludere definitivamente l'autonomia.¹⁴⁵ Nel presente lavoro sarà accolta con riserva quest'ultima soluzione. La disciplina sarà trattata separatamente nel Capitolo III per la specificità dei suoi presupposti, senza trasformare la separazione espositiva nell'affermazione di una sicura autonomia legislativa.

È pertanto direttamente attestato il nome *lex Iulia peculatus* ed è certo che la compilazione coordinò con essa testi sui sacrileghi e sui residui. Non è invece conservato il testo completo della legge. L'aggettivo *Iulia*, inoltre, non permette da solo di scegliere fra Cesare e Augusto: la questione deve essere affrontata attraverso testimonianze indirette e ricostruzioni moderne.

2.1.5 Le testimonianze antiche rilevanti per la datazione e il possibile *rogator*

Nessuna fonte antica attribuisce espressamente la legge a Cesare o ad Augusto. Gli argomenti utilizzati derivano dal silenzio di Svetonio, dalla previsione sui metalli pubblici e dai provvedimenti augustei relativi ai beni sacri delle comunità giudaiche.

Nel capitolo dedicato alla legislazione di Augusto, Svetonio scrive:

¹⁴⁴ D. 48.13.11.5 (Paul. *l.s. de iud. publ.*), *infra*, § 2.2.6; D. 48.13.3 (Ulp. 1 *de adult.*), *infra*, § 2.3.2.

¹⁴⁵ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 761-762; F. GNOLI, *Sulla repressione penale della ritenzione di pecunia residua nella lex Iulia peculatus*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo*, 107, 1973, pp. 437-472, rist. in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, cit., pp. 15-53, spec. pp. 20-23 e 28-31; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, cit., p. 201; J.-L. FERRARY, *Loi Iulia peculatus – Loi Iulia de residuis*, in *LEPOR. Leges Populi Romani*, dir. da J.-L. FERRARY e P. MOREAU, scheda aggiornata il 21 gennaio 2020, sezione *Commentaire*.

«*Leges retractavit et quasdam ex integro sanxit, ut sumptuariam et de adulteriis et de pudicitia, de ambitu, de maritandis ordinibus*» (Suet. Aug. 34).

Trad.: «Rielaborò alcune leggi e ne emanò altre integralmente nuove, come quella sumptuaria, quelle sugli adulteri e sulla pudicizia, sull'ambito e sulla disciplina matrimoniale degli appartenenti agli ordini».¹⁴⁶

Il passo distingue la revisione di discipline anteriori, *leges retractavit*, dall'emanazione di leggi nuove, *quasdam ex integro sanxit*, ma non precisa a quale gruppo appartenga ciascun esempio. La *lex Iulia peculatus* non è menzionata. L'omissione non dimostra però la paternità cesariana: *ut* introduce una serie esemplificativa e le frasi successive si concentrano sulla legislazione matrimoniale e sulle reazioni da essa provocate, non su un catalogo completo delle leggi criminali. Il silenzio di Svetonio non esclude Augusto, ma neppure costituisce una prova positiva in suo favore.¹⁴⁷

Un secondo argomento è stato ricavato dalla clausola di D. 48.13.1 che tutela *aurum, argentum, aes publicum* contro l'introduzione o la mescolanza dolosa di sostanze deterioranti. Il frammento sarà esaminato nel § 2.2.1. Ai fini cronologici, il collegamento con la riorganizzazione monetaria augustea rimane soltanto possibile: Ulpiano non menziona monete, zecche, magistrati monetari o una riforma del *princeps*. La disposizione protegge metalli pubblici, suscettibili di impiego monetario ma non necessariamente limitati a esso, e potrebbe essere compatibile anche con una legge cesariana o con una disciplina anteriore recepita nella legge giulia.¹⁴⁸

Un elemento diverso è costituito dai documenti tramandati da Giuseppe Flavio. Il primo è attribuito ad Augusto:

«Καῖσαρ Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς δημοarchικῆς ἐξουσίας λέγει. Ἐπειδὴ τὸ ἔθνος τὸ τῶν Ἰουδαίων εὐχάριστον εὐρέθη οὐ μόνον ἐν τῷ ἐνεστῶτι καιρῷ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ προγεγεννημένῳ καὶ μάλιστα ἐπὶ τοῦ ἐμοῦ πατρὸς αὐτοκράτορος Καίσαρος πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ῥωμαίων ὃ τε ἀρχιερεὺς αὐτῶν Ὑρκανός, ἔδοξε μοι καὶ τῷ ἐμῷ

¹⁴⁶ Suet. Aug. 34.

¹⁴⁷ F. GNOLI, *Sulla paternità e sulla datazione della lex Iulia peculatus*, cit., pp. 5-7; J.-L. FERRARY, *Loi Iulia peculatus – Loi Iulia de residuis*, cit., sezione *Commentaire*.

¹⁴⁸ D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*), *infra*, § 2.2.1; G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano, 1912, pp. 453-454; F. GNOLI, *Sulla paternità e sulla datazione della lex Iulia peculatus*, cit., pp. 7-9; M. VINCI, *De falsa moneta*. *Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, Napoli, 2020, pp. 71-76.

συμβουλίῳ μετὰ ὀρκωμοσίας γνώμη δήμου Ῥωμαίων τοὺς Ἰουδαίους χρῆσθαι τοῖς ἰδίοις θεσμοῖς κατὰ τὸν πάτριον αὐτῶν νόμον, καθὼς ἐχρῶντο ἐπὶ Ὑρκανοῦ ἀρχιερέως θεοῦ ὑψίστου, τά τε ἱερὰ εἶναι ἐν ἀσυλίᾳ καὶ ἀναπέμπεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἀποδίδοσθαι τοῖς ἀποδοχεῦσιν Ἱεροσολύμων, ἐγγύας τε μὴ ὁμολογεῖν αὐτοὺς ἐν σάββασιν ἢ τῇ πρὸ αὐτῆς παρασκευῇ ἀπὸ ὥρας ἐνάτης. Ἐὰν δέ τις φωραθῇ κλέπτων τὰς ἱερὰς βίβλους αὐτῶν ἢ τὰ ἱερὰ χρήματα ἕκ τε σαββατείου ἕκ τε ἀνδρῶνος, εἶναι αὐτὸν ἱερόσυλον καὶ τὸν βίον αὐτοῦ ἐνεχθῆναι εἰς τὸ δημόσιον τῶν Ῥωμαίων. Τό τε ψήφισμα τὸ δοθέν μοι ὑπ' αὐτῶν ὑπὲρ τῆς ἐμῆς εὐσεβείας ἧς ἔχω πρὸς πάντας ἀνθρώπους καὶ ὑπὲρ Γαίου Μαρκίου Κηνσωρίνου καὶ τοῦτο τὸ διάταγμα κελεύω ἀνατεθῆναι ἐν ἐπισημοτάτῳ τόπῳ τῷ γενηθέντι μοι ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῆς Ἀσίας ἐν Ἀγκύρῃ. Ἐὰν δέ τις παραβῇ τι τῶν προειρημένων, δώσει δίκην οὐ μετρίαν. Ἐστηλογραφήθη ἐν τῷ Καίσαρος ναῶ» (Ios. ant. Iud. 16.162-165).

Trad.: «Cesare Augusto, pontefice massimo, investito della potestà tribunizia, dichiara. Poiché il popolo dei Giudei si è mostrato riconoscente verso il popolo romano non soltanto nel tempo presente, ma anche in quello passato, soprattutto al tempo di mio padre, l'imperatore Cesare, insieme con il loro sommo sacerdote Ircano, è parso bene a me e al mio consiglio, con giuramento e secondo il parere del popolo romano, che i Giudei osservino le proprie istituzioni secondo la loro legge patria, come le osservavano al tempo di Ircano, sommo sacerdote del Dio altissimo; che i loro beni sacri siano inviolabili, siano inviati a Gerusalemme e consegnati ai ricevitori di Gerusalemme; e che essi non siano costretti ad assumere garanzie nei sabati o nel giorno di preparazione precedente, dopo l'ora nona. Qualora qualcuno sia sorpreso a rubare i loro libri sacri o il denaro sacro dalla sinagoga o dal locale comunitario, sia considerato sacrilego e il suo patrimonio sia devoluto al tesoro pubblico dei Romani. Ordino che il decreto da essi consegnatomi in onore della pietà che nutro verso tutti gli uomini e in onore di Gaio Marcio Censorino, nonché il presente provvedimento, siano esposti nel luogo più visibile fra quelli dedicatimi dal comune dell'Asia ad Ancira. Qualora qualcuno trasgredisca una delle disposizioni precedenti, subirà una pena non lieve. Fu inciso nel tempio di Cesare».¹⁴⁹

¹⁴⁹ Ios. ant. Iud. 16.162-165.

La disciplina positiva precede la previsione repressiva: riconosce le istituzioni patrie, assicura l'inviolabilità dei beni sacri e ne consente il trasferimento a Gerusalemme. La sanzione protegge tale organizzazione patrimoniale. Gli oggetti sono i libri e il denaro sacri; i luoghi sono la sinagoga e il locale comunitario. Il sottrattore è qualificato *ιερόσυλος* e il suo patrimonio deve essere devoluto al tesoro pubblico dei Romani.¹⁵⁰

La disciplina non coincide però con quella conservata in D. 48.13: non compare il quadruplo, la conseguenza colpisce l'intero patrimonio e il testo non menziona la *lex Iulia peculatus* né il nomen latino del crimine. Il provvedimento dimostra una tutela augustea particolarmente severa dei valori sacri, non l'applicazione della legge in esame. Il richiamo iniziale alla politica del «padre», Cesare, sottolinea inoltre una continuità che impedisce di isolare con sicurezza l'origine augustea della tutela.

Giuseppe Flavio conserva subito dopo un provvedimento di Agrippa:

«Ἀγρίππας δὲ καὶ αὐτὸς ἔγραψεν ὑπὲρ τῶν Ἰουδαίων τὸν τρόπον τοῦτον· Ἀγρίππας Ἐφεσίων ἄρχουσι βουλῇ δῆμῳ χαίρειν. Τῶν εἰς τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀναφερομένων ἱερῶν χρημάτων τὴν ἐπιμέλειαν καὶ φυλακὴν βούλομαι τοὺς ἐν Ἀσίᾳ Ἰουδαίους ποιεῖσθαι κατὰ τὰ πάτρια. Τοὺς τε κλέπτοντας ἱερὰ γράμματα τῶν Ἰουδαίων καταφεύγοντάς τε εἰς τὰς ἀσυλίας βούλομαι ἀποσπᾶσθαι καὶ παραδίδοσθαι τοῖς Ἰουδαίοις, ᾧ δικαίῳ ἀποσπῶνται οἱ ἱερόσυλοι. Ἐγραψα δὲ καὶ Σιλανῷ τῷ στρατηγῷ, ἵνα σάββασιν μηδεὶς ἀναγκάζῃ Ἰουδαῖον ἐγγύας ὁμολογεῖν» (Ios. ant. Iud. 16.167-168).

Trad.: «Anche Agrippa scrisse a favore dei Giudei in questi termini: “Agrippa saluta i magistrati, il consiglio e il popolo degli Efesini. Voglio che i Giudei d’Asia, secondo le loro tradizioni patrie, provvedano alla cura e alla custodia del denaro sacro destinato al tempio di Gerusalemme. Voglio inoltre che coloro che rubano le scritture sacre dei Giudei e si rifugiano nei luoghi inviolabili siano trascinati fuori e consegnati ai Giudei, secondo il medesimo diritto in forza del quale vengono trascinati fuori i sacrileghi. Ho scritto anche a Silano, magistrato competente, affinché nessuno costringa un Giudeo ad assumere garanzie nei sabati”».¹⁵¹

¹⁵⁰ F. GNOLI, *Sulla paternità e sulla datazione della lex Iulia peculatus*, cit., pp. 10-13.

¹⁵¹ Ios. ant. Iud. 16.167-168.

Il provvedimento affida ai Giudei d'Asia la cura e la custodia del denaro sacro destinato a Gerusalemme e impedisce che l'asilo sottragga il responsabile della sottrazione delle scritture sacre alla consegna alla comunità. Silano è indicato soltanto come magistrato competente, senza attribuirgli una carica latina non attestata. Anche questo documento appartiene all'assetto augusteo, ma non richiama una legge criminale generale.

Nessuna delle testimonianze considerate individua pertanto il *rogator*: il silenzio di Svetonio non esclude Augusto; la clausola sui metalli non offre un riferimento cronologico univoco; i provvedimenti giudaici attestano una severa tutela augustea di beni e somme sacre, ma non la collegano alla *lex Iulia peculatus*.

2.1.6 Interpretazioni moderne e conclusione sulla datazione

In mancanza di un'attribuzione antica espressa, Mommsen, Rotondi, Gnoli e Ferrary hanno assegnato peso diverso agli indizi esaminati.

Mommsen lasciava aperta l'alternativa fra Cesare e Augusto. La sua impostazione conserva un punto essenziale: la paternità della *lex Iulia* deve essere distinta dall'origine della repressione. Anche una legge augustea non avrebbe creato per la prima volta il *peculatus*, così come un'attribuzione cesariana non imporrebbe di collocare sotto Cesare l'istituzione originaria della relativa *quaestio*.¹⁵²

Rotondi registra la stessa incertezza, ma colloca la scheda della legge sotto l'anno 746 dalla fondazione di Roma, corrispondente all'8 a.C. Non offre tuttavia una testimonianza capace di giustificare tale data precisa. Richiama il silenzio di Svetonio come argomento favorevole a Cesare e interpreta la tutela di *aurum, argentum, aes publicum* come riferimento all'*aureus*, quindi come indizio augusteo: le due inferenze orientano in direzioni opposte e nessuna conduce specificamente all'8 a.C.¹⁵³

Gnoli ha mostrato l'insufficienza di entrambi gli argomenti. L'elenco svetoniano non è esaustivo; la clausola sui metalli non menziona l'*aureus* o una riforma monetaria; i documenti giudaici attestano una tutela augustea dei valori sacri, ma non la identificano con la legge sul *peculatus*. La sua conclusione rimane negativa quanto alla paternità, ma positiva quanto alla

¹⁵² TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 760-762.

¹⁵³ G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano, 1912, pp. 453-454.

funzione storica: la *lex Iulia* intervenne su fattispecie e controlli già sviluppati nella prassi repubblicana, conferendo loro una sistemazione più stabile.¹⁵⁴

Ferrary mantiene possibile una legge cesariana fra il 46 e il 44 a.C., ma considera più probabile una datazione augustea agli anni 18-17 a.C. e indica dubitativamente Augusto come *rogator*. La preferenza non deriva da una singola testimonianza, bensì dalla possibilità di inserire la legge nel riordino augusteo dei *iudicia publica* e della legislazione criminale. Ferrary respinge invece la data dell'8 a.C., derivata dalla ricostruzione di Haenel e ripresa da Rotondi, perché priva di un fondamento autonomo nelle fonti.¹⁵⁵

Nel presente lavoro la *lex Iulia peculatus* sarà quindi considerata probabilmente augustea e collocabile negli anni 18-17 a.C., ma di paternità non definitivamente accertabile. L'indicazione di Augusto quale *rogator* avrà valore ipotetico; la possibilità cesariana degli anni 46-44 a.C. rimarrà espressamente aperta, mentre la data dell'8 a.C. non sarà accolta.

La legge deve essere intesa come riordino e stabilizzazione di una repressione già attestata mediante procedimenti repubblicani, competenze pretorie e normative locali, non come creazione di un crimine sconosciuto. La datazione preferita non autorizza, infine, ad attribuire automaticamente alla redazione del 18-17 a.C. tutte le fattispecie e le pene raccolte in D. 48.13: nei paragrafi successivi dovranno essere distinti il contenuto riferito espressamente alla legge, l'elaborazione dei giuristi e gli sviluppi normativi posteriori.

¹⁵⁴ F. GNOLI, *Sulla paternità e sulla datazione della lex Iulia peculatus*, cit., pp. 5-14.

¹⁵⁵ J.-L. FERRARY, *Loi Iulia peculatus – Loi Iulia de residuis*, in *LEPOR. Leges Populi Romani*, dir. da J.-L. FERRARY e P. MOREAU, scheda aggiornata il 21 gennaio 2020, sezioni *Date de la loi* e *Commentaire*; G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, cit., pp. 453-454.

2.2 Le fattispecie ricondotte alla *lex Iulia peculatus*

Le fonti raccolte nel titolo D. 48.13 non costituiscono un catalogo omogeneo risalente a un unico momento legislativo. Accanto alle condotte che Ulpiano riferisce direttamente alla *lex Iulia*, il titolo conserva sintesi giurisprudenziali, estensioni senatoriali, interventi imperiali e formulazioni tardoantiche. L'analisi deve pertanto distinguere il dato riconducibile alla legge dalla successiva elaborazione della materia, verificando per ciascun frammento l'oggetto protetto, la condotta, la posizione dell'agente e l'eventuale stratificazione sanzionatoria.

La continuità fra le diverse ipotesi non dipende dall'identità materiale delle azioni. Il nesso è dato dalla relazione qualificata che lega beni, valori o informazioni alla sfera pubblica, *sacra, religiosa*, fiscale o imperiale. Proprio questa relazione spiega perché il *peculatus* possa comprendere non soltanto l'asportazione, ma anche l'intercettazione, la conversione, il deterioramento, la produzione monetaria non autorizzata e le manipolazioni della documentazione pubblica.

L'esame seguirà pertanto un percorso progressivo: dalla formulazione più ampia riferita da Ulpiano alla *lex Iulia* si passerà alle sintesi giurisprudenziali e giustinianee, quindi alle applicazioni relative alla *pecunia fiscalis*, alla monetazione, ai metalli imperiali e alla documentazione pubblica, fino ai criteri che delimitano la qualificazione e alla posizione di chi predispone l'altrui sottrazione.

2.2.1 D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*): la *pecunia* qualificata e l'alterazione dei metalli pubblici

«Lege Iulia peculatus cavetur, ne quis ex pecunia sacra religiosa publicave auferat neve intercipiat neve in rem suam vertat neve faciat, quo quis auferat intercipiat vel in rem suam vertat, nisi cui utique lege licebit: neve quis in aurum argentum aes publicum quid indat neve immisceat neve quo quid indatur immisceatur faciat sciens dolo malo, quo id peius fiat» (D. 48.13.1, Ulp. 44 *ad Sab.*).

Trad.: «La legge Giulia sul peculato dispone che nessuno sottragga alcunché dalla *pecunia sacra, religiosa* o pubblica, né lo intercetti o lo converta a proprio vantaggio; né faccia in modo che qualcuno sottragga, intercetti o converta a proprio vantaggio alcunché da essa, salvo che una legge attribuisca a qualcuno tale facoltà. Dispone inoltre che nessuno introduca o mescoli alcunché nei metalli pubblici, oro,

argento o *aes*, né faccia in modo che qualcosa vi sia introdotto o mescolato, consapevolmente e con dolo, così da deteriorarne la qualità». ¹⁵⁶

Il periodo conserva due distinte previsioni normative. La prima protegge la *pecunia sacra, religiosa publicave* contro la sottrazione, l'intercettazione e la conversione a vantaggio proprio, prendendo in considerazione sia l'esecuzione personale sia la condotta di chi provochi l'azione di un altro. La seconda riguarda l'introduzione o la commistione di sostanze nell'oro, nell'argento e nell'*aes* pubblici, direttamente oppure per mezzo di altri, e formula espressamente consapevolezza, dolo e finalità di deterioramento. La distinzione non è soltanto espositiva: nel primo caso il bene viene rimosso, intercettato o deviato dalla propria destinazione; nel secondo rimane materialmente nella sfera pubblica, ma ne viene compromessa la qualità.

La preposizione *ex* non è priva di significato. I verbi successivi non hanno per oggetto una cosa isolata e ancora priva di qualificazione, ma un bene che viene sottratto, intercettato o convertito «dalla» *pecunia* già riconosciuta come *sacra, religiosa* o pubblica. La legge protegge quindi la relazione giuridica che collega la cosa alla massa di appartenenza o alla destinazione qualificata. Il termine *pecunia* non deve essere ristretto al denaro coniato: nel contesto comprende i beni e i valori che, secondo il rispettivo regime, fanno parte delle tre sfere indicate. ¹⁵⁷

La clausola *nisi cui utique lege licebit* delimita il divieto. La mera relazione materiale con il bene non integra il crimine, poiché una legge può attribuire a determinati soggetti il potere di prelevare, trasferire o impiegare la *pecunia*. La disposizione non presuppone pertanto l'immobilità dei valori pubblici o sacri, ma distingue l'atto autorizzato dall'atto compiuto senza un titolo normativo. La previsione è coerente con quanto emerso a proposito della *praeda* e della legge tarentina: l'amministrazione e la destinazione lecita devono essere tenute separate dalla conversione o dalla sottrazione non autorizzata.

Il generale *ne quis* formula il divieto senza richiedere, nel testo astratto, la qualità di magistrato, funzionario o custode. Non ne segue, tuttavia, che ogni applicazione concreta fosse indifferente alla posizione dell'agente. Alcune condotte potevano essere realizzate da qualsiasi soggetto che avesse accesso al bene; altre presupponevano, per le loro modalità materiali,

¹⁵⁶ D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*). La traduzione conserva il termine *aes* per non restringerne anticipatamente la portata semantica.

¹⁵⁷ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 104-132 e 133-137.

funzioni di amministrazione, trasporto, custodia o lavorazione. La fonte non costruisce il *peculatus* come crimine riservato in via generale a una determinata categoria personale, ma neppure permette di affermare che chiunque potesse realizzare indistintamente tutte le ipotesi considerate. Il ruolo dell'autore deve essere verificato nelle singole applicazioni tramandate dagli altri frammenti.

Il primo verbo, *auferre*, indica il portare via o sottrarre il bene dalla massa qualificata. La traduzione «sottrarre» è preferibile a «rubare», perché conserva la descrizione della condotta senza anticipare la più generale qualificazione del fatto come *furtum*, attestata nella definizione labeoniana che sarà esaminata nel § 2.2.6. Il verbo acquista carattere criminoso per la qualità del bene e per l'assenza dell'autorizzazione contemplata dalla clausola finale.

Intercipere considera una modalità differente. Il nucleo semantico è quello dell'impadronirsi di qualcosa durante il passaggio, prima che raggiunga il destinatario o l'impiego al quale era diretto. La resa «intercettare» mantiene questa specificità e permette di comprendere perché il verbo sia affiancato ad *auferre*: non è necessario che il valore sia già stabilmente custodito nella sua destinazione finale, poiché può essere captato mentre viene trasferito, riscosso o avviato verso la sfera pubblica, sacra o religiosa.

La terza formula, *in rem suam vertere*, descrive il volgere il bene o il valore verso l'interesse proprio dell'agente. La conversione non richiede necessariamente la medesima asportazione fisica espressa da *auferre*: può consistere nell'imputazione della somma alla propria sfera patrimoniale o nell'utilizzazione del bene per una finalità incompatibile con quella pubblica, sacra o religiosa. La traduzione «convertire a proprio vantaggio» rende il mutamento di destinazione senza aggiungere una modalità materiale non indicata dalla legge.¹⁵⁸

La legge aggiunge *neve faciat, quo quis auferat intercipiat vel in rem suam vertat*. Il soggetto non compie personalmente uno dei tre atti, ma fa sì che qualcuno lo realizzi. La disposizione considera pertanto anche il soggetto che fa realizzare da altri una delle condotte nominate. Non formula però una disciplina generale delle diverse forme di partecipazione all'altrui fatto: il dato direttamente attestato è il rapporto fra l'azione del soggetto e la sottrazione, l'intercettazione o la conversione materialmente compiuta da un altro.¹⁵⁹

Nella prima parte del frammento non compare una clausola autonoma corrispondente a *sciens dolo malo*. Non è quindi possibile ricavare dalla sola formulazione un elemento

¹⁵⁸ E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.v. *aufero*; s.v. *intercipio*; s.v. *verto*.

¹⁵⁹ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 152-154. La fonte descrive chi faccia sì che un'altra persona realizzi una delle condotte nominate; il passo non enuncia una disciplina generale del rapporto tra chi determina l'azione e chi la esegue materialmente.

soggettivo espresso con la stessa precisione della seconda fattispecie. Il carattere volontario delle condotte può essere inferito dal loro contenuto appropriativo e dal successivo collegamento giurisprudenziale con il *furtum*, ma tale ricostruzione deve rimanere distinta dal dato testuale.

Dopo i divieti relativi alla *pecunia* qualificata, il periodo prosegue con una previsione distinta: *neve quis in aurum argentum aes publicum quid indat neve immisceat*. La legge prende in considerazione l'oro, l'argento e l'*aes* in quanto pubblici. La posizione finale di *publicum* non deve essere letta come se soltanto l'*aes* possedesse tale qualità: la logica della serie è quella di tre metalli appartenenti alla sfera pubblica. Nella traduzione si conserva *aes*, perché il termine può riferirsi al rame, al bronzo o, più ampiamente, a metallo a base di rame e non deve essere ristretto senza spiegazione a una sola lega.¹⁶⁰

I verbi *indere* e *immiscere* descrivono le operazioni materiali. Il primo indica l'introduzione o l'aggiunta di una sostanza nel metallo; il secondo la sua mescolanza. A differenza della fattispecie precedente, non è necessario che il bene venga portato via o destinato alla sfera dell'agente. Il metallo rimane pubblico, ma viene alterato nella sua composizione e perde qualità o valore.

Il testo non menziona espressamente monete già coniate, zecche o addetti alla monetazione. Il collegamento con la produzione monetaria è un'interpretazione fondata sulla natura dei metalli e sul confronto con le ulteriori fonti relative alla *moneta publica*. Vinci considera probabile che gli autori materiali fossero persone in grado di *accedere* ai luoghi e ai materiali della coniazione; sottolinea, tuttavia, che il dato decisivo della formula è la qualità pubblica del metallo, indipendentemente dall'entità del profitto ricavabile dalla frode.¹⁶¹

La parte conclusiva formula in modo espresso il profilo soggettivo: *sciens dolo malo, quo id peius fiat*. *Sciens* è il participio presente di *scire* e si riferisce al soggetto della condotta. Può essere tradotto avverbialmente con «consapevolmente», ma sul piano grammaticale richiede che l'agente conosca l'introduzione o la commistione compiuta personalmente o fatta compiere.¹⁶²

La locuzione *dolo malo* aggiunge il carattere intenzionale e fraudolento dell'operazione. Una contaminazione accidentale del metallo o un difetto di lavorazione non accompagnato dagli

¹⁶⁰ M. VINCI, 'De falsa moneta'. *Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, Napoli, 2020, pp. 72-76.

¹⁶¹ Ivi, pp. 71-76. La ricostruzione dei possibili autori come soggetti dotati di accesso ai luoghi della produzione monetaria è presentata dallo studioso in termini probabilistici.

¹⁶² E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.v. *indo*; s.v. *immisceo*; s.v. *scio*.

elementi espressamente richiesti dalla clausola non corrispondono alla formulazione conservata. La proposizione *quo id peius fiat* indica infine che l'operazione deve essere orientata al deterioramento: l'aggiunta o la mescolanza sono compiute affinché il metallo pubblico divenga peggiore nella qualità, nella purezza o nel valore.

La combinazione fra *sciens*, dolo malo e la proposizione finale individua quindi tre elementi che devono essere mantenuti distinti: conoscenza dell'operazione, carattere fraudolento della condotta e finalità di deteriorare il metallo. Il frammento non chiarisce autonomamente se, oltre a tale finalità, fosse richiesto anche l'effettivo verificarsi del deterioramento; non è quindi possibile ricavare dalla sola proposizione ulteriori regole sulla fase di realizzazione della condotta.

Il frammento non richiede espressamente un profitto personale. Il vantaggio economico che può derivare dalla sostituzione di parte del metallo pubblico con materiale meno pregiato costituisce una possibile finalità ulteriore dell'agente, ma la legge indica come scopo necessario il deterioramento. Questo distingue la seconda fattispecie dalla precedente *in rem suam vertere*: nella prima parte il testo descrive direttamente la conversione a vantaggio proprio; nella seconda protegge l'integrità qualitativa del metallo pubblico anche senza menzionare un'appropriazione.

2.2.2 Le formulazioni sintetiche della disciplina

2.2.2.1 D. 48.13.4 pr. (Marcian. 14 *inst.*): la *pecunia sacra e religiosa*

Dopo la formulazione analitica di Ulpiano, che distingue più condotte e comprende anche l'alterazione dei metalli pubblici, l'estratto dell'opera di Marciano conservato in D. 48.13.4 pr. presenta una formulazione più breve, concentrata sulla *pecunia sacra e religiosa* e sulle condotte di sottrazione e intercettazione:

«*Lege Iulia peculatus tenetur, qui pecuniam sacram religiosam abstulerit interceperit*» (D. 48.13.4 pr., Marcian. 14 *inst.*).

Trad.: «È assoggettato alla legge Giulia sul peculato chi abbia sottratto o intercettato *pecunia sacra o religiosa*».¹⁶³

La frase si apre con la formula *lege Iulia peculatus tenetur*. Il verbo *tenetur* indica che il soggetto ricade nell'ambito applicativo della legge e risponde secondo la relativa disciplina. Non significa, da solo, che egli sia già stato condannato, né specifica la pena applicabile. Il frammento conferma così la denominazione *lex Iulia peculatus*, ma non offre informazioni autonome sul procedimento o sul trattamento sanzionatorio.¹⁶⁴

L'oggetto è indicato mediante *pecuniam sacram religiosam*. I due aggettivi, accostati senza congiunzione, non fondono le categorie: la disposizione riguarda la *pecunia* qualificata come sacra oppure come religiosa, secondo le distinzioni ricostruite nel Capitolo I. La traduzione conserva il termine *pecunia* per evitare di restringere il testo al solo denaro coniato. Il frammento non definisce la consistenza materiale dei beni, ma ne assume la qualificazione giuridica come presupposto dell'applicazione della legge.¹⁶⁵

Questo costituisce il dato positivo centrale della testimonianza. La sottrazione di un valore appartenente alla sfera sacra o religiosa è ricondotta espressamente al *peculatus*. Nella formulazione conservata non è il luogo nel quale il fatto viene commesso a determinare la qualificazione, ma la natura giuridica della *pecunia* aggredita. La fonte non afferma, infatti, che la sottrazione debba avvenire in un tempio, in un sepolcro o in un altro luogo determinato; richiede che il bene sia sacro o religioso. Il *principium* conferma quindi che la tutela della *lex Iulia* non era circoscritta al patrimonio pubblico in senso stretto, ma comprendeva valori sottratti alla disponibilità privata in ragione del loro regime religioso.

Le condotte sono espresse da *abstulerit* e *interceperit*. Il primo verbo appartiene ad *auferre* e indica la sottrazione; il secondo designa l'intercettazione. Il significato delle due condotte è stato analizzato in relazione a D. 48.13.1 e non deve essere nuovamente sviluppato. Nel frammento marciano il loro accostamento possiede, tuttavia, un autonomo valore probatorio: conferma che la tradizione giurisprudenziale non riduceva la fattispecie a un'unica formula generica, ma conservava la distinzione fra il prelievo del bene e la sua captazione prima che raggiungesse la destinazione prevista.¹⁶⁶

¹⁶³ D. 48.13.4 pr. (Marcian. 14 *inst.*). La traduzione conserva *pecunia* come termine tecnico, secondo il significato ampio ricostruito nel Capitolo I.

¹⁶⁴ E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.v. *teneo*.

¹⁶⁵ Cfr. *supra*, § 1.2; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 104-132.

¹⁶⁶ Per l'analisi di *auferre* e *intercipere*, cfr. *supra*, § 2.2.1; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 133-137.

Nel testo conservato non compaiono inoltre la *pecunia publica*, la formula *in rem suam vertere* e l'alterazione dell'oro, dell'argento e dell'*aes* pubblici. Queste assenze descrivono l'estensione dell'estratto giustiniano, non necessariamente quella della trattazione marcianea. Non sarebbe quindi corretto concludere che, per Marciano, il *peculatus* riguardasse soltanto la *pecunia sacra e religiosa* oppure soltanto le condotte di sottrazione e intercettazione. D. 48.13.1 attesta direttamente che la legge comprendeva anche la *pecunia publica*, la conversione a vantaggio proprio, la condotta causativa e il deterioramento dei metalli pubblici; il passo di Marciano deve essere coordinato con tale testimonianza, non contrapposto ad essa.

Il *principium* è rilevante anche per il rapporto con il *sacrilegium*. La qualificazione sacra o religiosa dell'oggetto non conduce, nella fonte, all'esclusiva applicazione di quest'ultimo crimine: Marciano riconduce espressamente il fatto alla *lex Iulia peculatus*. Ciò non significa, tuttavia, che *peculatus* e *sacrilegium* coincidessero, né che il medesimo fatto fosse sempre sottoposto cumulativamente a entrambe le discipline. Il frammento dimostra soltanto che l'aggressione alla *pecunia sacra* o religiosa poteva integrare il *peculatus*; i criteri di delimitazione fra le due figure dipendevano anche dalla natura del bene, dalle modalità della condotta e dalla diversa struttura della repressione, già esaminate nel Capitolo I.¹⁶⁷

Mommsen collocava la sottrazione della *pecunia sacra* entro l'area del *peculatus*, pur riconoscendo la contiguità con il *sacrilegium*. Gnoli ha ulteriormente valorizzato il dato oggettivo: la disciplina non tutela esclusivamente il denaro dell'*aerarium*, ma anche beni qualificati dal diritto sacro o religioso. La testimonianza marcianea conferma questa ricostruzione, ma non consente di stabilire, da sola, se e in quale misura la formula conservi parole della legge oppure una sintesi ricavata dalla sua interpretazione giurisprudenziale.¹⁶⁸

2.2.2.2 *Inst. Iust.* 4.18.9: oggetto, possibili autori e differenziazione delle pene

La successiva sintesi delle *Institutiones* amplia nuovamente la prospettiva. Accanto alla formulazione generale dell'oggetto e alla condotta espressa mediante *furari*, il passo distingue una particolare posizione degli *iudices* durante l'amministrazione, i soggetti che prestano loro servizio, coloro che ricevono consapevolmente quanto sottratto e gli altri destinatari della legge.

¹⁶⁷ Cfr. *supra*, § 1.3.

¹⁶⁸ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 760-763; F. GNOLI, *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio. Nozioni processuali, struttura e sviluppo storico*, in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANO, Milano, 2022, pp. 160-177.

«*Lex Iulia peculatus eos punit, qui pecuniam vel rem publicam vel sacram vel religiosam furati fuerint. Sed si quidem ipsi iudices tempore administrationis publicas pecunias subtraxerunt, capitali animadversione puniuntur, et non solum hi, sed etiam qui ministerium eis ad hoc adhibuerunt vel qui subtracta ab his scientes susceperunt: alii vero qui in hanc legem inciderint poenae deportationis subiugantur*» (Inst. Iust. 4.18.9).

Trad.: «La legge Giulia sul peculato punisce coloro che abbiano rubato denaro oppure una cosa pubblica, sacra o religiosa. Se però siano stati gli stessi *iudices*, durante l'esercizio dell'amministrazione, a sottrarre somme pubbliche, sono puniti con una pena capitale (*capitalis animadversio*); e non soltanto essi, ma anche coloro che abbiano prestato loro il proprio servizio a questo scopo o abbiano consapevolmente ricevuto quanto da essi sottratto. Gli altri che siano incorsi nell'applicazione di questa legge sono assoggettati alla pena della deportazione».¹⁶⁹

La sequenza *pecuniam vel rem publicam vel sacram vel religiosam* richiede una lettura sintattica prudente. La collocazione di *rem* rende immediata la costruzione secondo cui *publicam, sacram* e *religiosam* qualificano la cosa: il passo accosterebbe così la *pecunia* a una res pubblica, sacra o religiosa. Poiché, tuttavia, *pecuniam* e *rem* sono entrambe accusativi femminili singolari, la morfologia non consente di escludere che le tre qualificazioni siano riferite all'intero oggetto coordinato. In ogni caso, la disposizione non può essere letta come se sottoponesse alla *lex Iulia* il furto di qualsiasi somma privata. La materia del titolo, il confronto con D. 48.13.1 e la successiva menzione delle *publicae pecuniae* mostrano che la *pecunia* rileva perché inserita nella sfera pubblica, sacra o religiosa protetta dalla legge.¹⁷⁰

La formula amplia comunque l'espressione rispetto al solo termine *pecunia*: accanto al denaro o ai valori fungibili viene menzionata la res. Le Istituzioni non definiscono quali beni possano rientrare nella categoria, ma confermano che l'oggetto del *peculatus* non deve essere limitato alla moneta. Il contenuto delle qualificazioni pubblica, sacra e religiosa resta quello già

¹⁶⁹ Inst. Iust. 4.18.9. La traduzione conserva *iudices* e affianca alla resa *pena capitale* il sintagma latino *capitalis animadversio*, la cui portata sarà precisata nel § 2.3.

¹⁷⁰ D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*); D. 48.13.4 pr. (Marcian. 14 *inst.*); cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 104-145.

ricostruito nel Capitolo I; in questa sede interessa soltanto che la sintesi giustiniana coordini beni patrimoniali pubblici e cose sottoposte a un regime sacrale o religioso.

La condotta generale è espressa mediante *furati fuerint*, dal verbo deponente *furari*. La traduzione «abbiano rubato» conserva il riferimento al lessico del *furtum*, ma non trasforma la frase in una riproduzione dei requisiti del furto privatistico. Rispetto alla sequenza *auferre – intercipere – in rem suam vertere* di D. 48.13.1, le Istituzioni riassumono sotto un solo verbo le aggressioni ai beni protetti. La scelta è coerente con la funzione didattica dell'opera e con la definizione giurisprudenziale del *peculatus* come *furtum pecuniae publicae aut sacrae*; non autorizza però a correggere retrospettivamente la formulazione ulpiana o a eliminare le condotte che essa distingue.¹⁷¹

La proposizione avversativa si apre con *sed si quidem ipsi iudices*. Il termine *iudices* è stato conservato nella traduzione perché la fonte non impiega *magistratus* né nomina una carica determinata. Nel lessico tardoantico *iudex* non designa necessariamente il componente di un collegio giudicante nel significato repubblicano. Il termine può riferirsi a funzionari pubblici investiti di attribuzioni giurisdizionali e, insieme, inseriti nell'esercizio dell'amministrazione; nelle fonti può inoltre assumere, secondo il contesto, il significato più circoscritto di governatore provinciale. In *Inst. Iust.* 4.18.9 tale dimensione funzionale è coerente con la formula *tempore administrationis*. Il passo non permette, tuttavia, di identificare una carica univoca comune a tutti gli *iudices* cui la previsione poteva applicarsi.¹⁷²

L'avverbio rafforzativo *ipsi* pone in evidenza che la sottrazione è compiuta proprio da coloro ai quali l'amministrazione attribuisce una posizione funzionale rispetto alle risorse pubbliche. La frase non richiede espressamente che ogni singola somma fosse stata formalmente consegnata all'autore in custodia, né descrive la struttura contabile dell'ufficio. Il dato attestato è più circoscritto: gli *iudices* sottraggono *publicas pecunias* durante l'esercizio della loro amministrazione.

Tempore administrationis svolge una duplice funzione. Delimita temporalmente il fatto al periodo nel quale l'ufficio è esercitato e collega funzionalmente la sottrazione all'attività amministrativa. Non è sufficiente che l'autore possieda o abbia posseduto la qualifica di *iudex*: la sottrazione deve collocarsi *tempore administrationis*. La qualità di *iudex* e il collegamento

¹⁷¹ D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*); D. 48.13.11.2 (Paul. *l.s. de iud. publ.*), *infra*, § 2.2.6; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 133-145.

¹⁷² *Inst. Iust.* 4.18.9; G. MARAGNO, *Multe in oro, burocrazia e controllo imperiale nel tardoantico*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Ferrara, ciclo XXVI, 2011/2013, pp. 47-48; R. LAMBERTINI, *Giustiniano e il iudex qui litem suam fecerit*, lezione tenuta nella sede napoletana dell'AST, 10 novembre 2010, § 2. Il termine *iudices* viene pertanto conservato nella traduzione senza identificarlo con una carica univoca.

temporale e funzionale con l'amministrazione individuano quindi una particolare ipotesi soggettivamente delimitata, alla quale la fonte associa un trattamento più severo; la proposizione iniziale e la clausola relativa agli *alii* mostrano però che l'ambito complessivo della legge non è limitato agli *iudices*.

La pena prevista per gli *iudices* viene estesa a due ulteriori gruppi. Il primo è costituito da coloro *qui ministerium eis ad hoc adhibuerunt*. *Ministerium* indica il servizio o l'ausilio prestato; *ad hoc* lo collega allo scopo specifico della sottrazione. Non è quindi sufficiente che una persona abbia normalmente collaborato con l'ufficio o abbia svolto un'attività materialmente utile all'amministrazione. La formulazione considera il servizio prestato agli *iudices* per la realizzazione del fatto indicato.

La fonte non precisa quale forma dovesse assumere tale contributo e non attribuisce agli ausiliari una particolare qualifica professionale. Non sarebbe corretto identificarli automaticamente con scribi, contabili, subordinati o custodi, benché persone inserite in tali funzioni potessero, in concreto, fornire il *ministerium* necessario. La formula individua direttamente coloro che abbiano messo il proprio *ministerium* a disposizione degli *iudices ad hoc*, senza enunciare una disciplina generale delle diverse forme di partecipazione all'altrui condotta.¹⁷³

Il secondo gruppo è formato da coloro *qui subtracta ab his scientes susceperunt*. Il neutro sostantivato *subtracta* rinvia a «quanto è stato sottratto» e permette di evitare la ripetizione di *publicae pecuniae*, senza separarsi dal contesto patrimoniale della proposizione. *Ab his* identifica la provenienza: ciò che viene ricevuto è stato sottratto dagli *iudices*. Il verbo *suscipere* esprime l'accettare o il prendere in consegna; non richiede, nella formula conservata, che il ricevente acquisti definitivamente la cosa o la converta nel proprio patrimonio.

Per questa categoria la consapevolezza è formulata espressamente mediante *scientes*, participio presente di *scire*. Il ricevente deve conoscere la provenienza di ciò che accoglie. Il dato della fonte è quindi una ricezione consapevole di quanto sottratto, distinta dal *ministerium* prestato in relazione alla realizzazione del fatto. Dal punto di vista sintattico, *scientes* qualifica i riceventi e non può essere trasferito come elemento testualmente espresso alla precedente categoria degli ausiliari. Per questi ultimi, il nesso intenzionale risulta invece dalla destinazione del *ministerium ad hoc*.¹⁷⁴

¹⁷³ Sulla distinzione fra la condotta di chi presta il proprio servizio e quella di chi riceve consapevolmente i beni sottratti, cfr. *Inst. Iust.* 4.18.9; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 152-154.

¹⁷⁴ E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.v. *adhibeo*; s.v. *suscipio*; s.v. *scio*.

La disposizione distingue così due momenti del collegamento con la sottrazione. Il *ministerium* si inserisce nella realizzazione del fatto compiuto dagli *iudices*; la *susceptio* interviene su ciò che è già stato sottratto. La comune sottoposizione alla stessa pena non cancella la differenza delle condotte, che il testo mantiene separate attraverso due proposizioni relative autonome.

Gli *iudices*, coloro che prestano il *ministerium* e i riceventi consapevoli sono assoggettati alla *capitalis animadversio*. La costruzione *et non solum hi, sed etiam* estende alle due categorie successive il trattamento enunciato per la prima, anche se il sintagma sanzionatorio non viene ripetuto. La fonte non descrive la modalità concreta della pena capitale; ne attesta l'applicazione comune ai soggetti collegati alla sottrazione amministrativa.

La clausola *alii vero qui in hanc legem inciderint* istituisce una categoria residuale. Gli *alii* sono gli altri soggetti che ricadono nell'ambito della *lex Iulia*, ma non appartengono al gruppo aggravato appena individuato. Essi sono sottoposti alla *deportatio*. La contrapposizione interna al passo deve essere conservata senza dedurne che la deportazione fosse, in ogni classificazione romana, estranea alle pene incidenti sul *caput*: le Istituzioni utilizzano qui due denominazioni differenti e assegnano la *capitalis animadversio* al primo gruppo, la *deportatio* agli altri. Gli effetti delle pene e il loro rapporto con D. 48.13.3 saranno esaminati nel § 2.3.¹⁷⁵

La provenienza tardoantica del nucleo relativo agli *iudices*, agli ausiliari e ai riceventi consapevoli, nonché il confronto con C. 9.28.1, saranno esaminati nel § 2.3.3, dove il testo del Codice sarà riportato e analizzato nella sua formazione. In questa sede interessa soltanto la distinzione interna a *Inst. Iust.* 4.18.9 fra gli *iudices* che sottraggono somme pubbliche *tempore administrationis*, coloro che prestano il proprio *ministerium*, i riceventi consapevoli e gli *alii* ai quali la sintesi giustiniana assegna la deportazione.¹⁷⁶

2.2.3 *Paul. Sent.* 5.27.1: la *pecunia fiscalis*, le condotte e il quadruplo

Le formulazioni esaminate finora riguardano principalmente la *pecunia publica*, sacra e religiosa. *Paul. Sent.* 5.27.1 sposta invece l'attenzione sulla *pecunia fiscalis* e conserva una diversa sequenza di condotte, *attrectare*, *subripere*, *mutare*, *in suos usus convertere*, collegandole espressamente alla condanna al quadruplo.

¹⁷⁵ *Inst. Iust.* 4.18.9; D. 48.13.3 (Ulp. 1 *de adult.*), *infra*, § 2.3.2; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 249-252.

¹⁷⁶ Per la formazione del testo e il confronto con CTh. 9.28.1-2 e C. 9.28.1, cfr. *infra*, § 2.3.3.

«*Si quis fiscalem pecuniam attrectaverit subripuerit mutaverit seu in suos usus converterit, in quadruplum eius pecuniae quam sustulit condemnatur*» (Paul. Sent. 5.27.1).

Trad.: «Se qualcuno abbia posto indebitamente mano al denaro del fisco, lo abbia sottratto, alterato oppure convertito ai propri usi, è condannato al quadruplo della somma sottratta». ¹⁷⁷

L'aggettivo *fiscalis* qualifica direttamente *pecuniam*. L'oggetto non è descritto mediante la sequenza *sacra, religiosa, publica* attestata da Ulpiano, ma attraverso il rapporto con il *fiscus*. Il passo documenta quindi che, nella tradizione delle *Sententiae*, la disciplina sul *peculatus* comprendeva aggressioni rivolte alle risorse fiscali.

La formula non consente, tuttavia, di ricostruire quando tale terminologia sia entrata nella disciplina né attraverso quale provvedimento sia avvenuto il coordinamento fra la legge giulia e il patrimonio fiscale. Non è possibile stabilire, sulla base della sola testimonianza, se *fiscalis pecunia* riproduca una formulazione legislativa anteriore, rappresenti un adattamento operato dalla giurisprudenza o dipenda dalla redazione tardoantica della raccolta. Il dato sicuro riguarda il lessico e l'ambito della fonte pervenuta: ciò che viene manipolato, sottratto, alterato o convertito appartiene al *fiscus*. ¹⁷⁸

Il sostantivo *pecunia* non deve essere ristretto automaticamente alle sole monete. Il significato concreto dipende dalle operazioni nominate nel passo e dal parametro pecuniario della condanna, ma la fonte non definisce la consistenza materiale dell'oggetto. La traduzione «denaro del fisco» rende la formula in modo comprensibile; sul piano giuridico, essa deve essere intesa come riferimento alle risorse pecuniarie fiscali interessate dalle condotte, non come affermazione che il testo riguardi esclusivamente moneta coniata.

La prima condotta è espressa da *attrectare*. Il verbo indica il porre mano, il toccare o il maneggiare qualcosa. Nel contesto della disposizione criminale non può essere tradotto come se ogni contatto fisico con la *pecunia fiscalis* fosse vietato: numerosi soggetti potevano legittimamente ricevere, contare, trasferire o custodire risorse del fisco. La resa «porre

¹⁷⁷ Paul. Sent. 5.27.1. La lezione adottata è: *in quadruplum eius pecuniae quam sustulit condemnatur*.

¹⁷⁸ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 28-32 e 134-135.

indebitamente mano» esplicita il carattere illecito che deriva dalla collocazione del verbo nella fattispecie e dal collegamento con la condanna.

Il verbo *subripere* descrive una sottrazione compiuta contro il titolo del soggetto cui la risorsa appartiene. La resa «sottrarre» conserva il nucleo della condotta senza imporre che ogni applicazione concreta si realizzi necessariamente in forma clandestina.

Il terzo verbo, *mutare*, è il più indeterminato della sequenza. Esso esprime un mutamento apportato alla *pecunia fiscalis*, ma il frammento non precisa quale operazione materiale o contabile venga concretamente presa in considerazione. La traduzione «alterare» deve pertanto essere intesa in senso ampio e non può essere circoscritta, sulla base del solo verbo, all'adulterazione fisica del metallo, alla sostituzione di somme o a manipolazioni contabili. Queste eventuali modalità richiederebbero ulteriori elementi testuali.

La formula *in suos usus convertere* indica la destinazione della *pecunia* agli usi propri dell'agente. Il plurale *usus* richiama gli impieghi ai quali la risorsa viene rivolta; il possessivo *suos* identifica la sfera personale del soggetto. La condotta non è descritta soltanto come acquisizione della disponibilità materiale, ma come impiego della risorsa fiscale per finalità proprie.

La congiunzione *seu* introduce quest'ultima condotta come alternativa alle precedenti. L'intera sequenza non deve però essere trasformata in una classificazione dogmatica di quattro fattispecie necessariamente separate. Le azioni possono sovrapporsi nella vicenda concreta: chi sottrae la somma può anche convertirla ai propri usi, e l'alterazione può accompagnarsi alla sua manipolazione. La fonte distingue linguisticamente le azioni, ma non disciplina i rapporti fra esse quando più operazioni si sovrappongano nella medesima vicenda.

La proposizione principale stabilisce che l'autore *in quadruplum eius pecuniae quam sustulit condemnatur*. Il quadruplo è pertanto il contenuto della condanna e la *pecunia quam sustulit* ne costituisce il parametro. *Sustulit*, perfetto di *tollere*, non aggiunge una quinta condotta autonoma alla serie: serve a individuare la somma rispetto alla quale viene calcolata la conseguenza patrimoniale.¹⁷⁹

La formula presenta una tensione interna. La protasi comprende anche *attrectare* e *mutare*, che non implicano necessariamente, considerate in astratto, la materiale rimozione di una somma; l'apodosi commisura invece il quadruplo alla *pecunia* sottratta. Si possono prospettare due letture. La prima ritiene che, nelle applicazioni considerate dalla raccolta, le

¹⁷⁹ E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.v. *attrecto*; s.v. *subripio*; s.v. *muto*; s.v. *convertito*; s.v. *tollo*.

diverse operazioni fossero comunque accompagnate da una sottrazione valutabile; la seconda riconosce in *quam sustulit* una formula sintetica utilizzata per quantificare il valore fiscale compromesso. La fonte non consente di scegliere con certezza e non deve essere integrata mediante una regola non espressa.

È invece sicuro che la condanna eccede il valore semplice della somma assunta come parametro. Il quadruplo non svolge una funzione meramente restitutoria, poiché moltiplica il valore interessato dalla condotta e presenta pertanto una componente afflittiva. Il testo non chiarisce se la somma semplice fosse compresa nel quadruplo oppure dovesse essere recuperata separatamente, né indica il destinatario del pagamento o le modalità processuali della condanna.

Gnoli utilizza la testimonianza come prova della condanna al quadruplo nella tradizione del *peculatus* e la collega alla ricostruzione della pena pecuniaria della *lex Iulia*; la natura pseudopaolina della fonte impone però di distinguere l'attestazione sicura dalla retrodatazione. *Paul. Sent.* 5.27.1 dimostra direttamente che la raccolta applicava il quadruplo alle condotte concernenti la *pecunia fiscalis*. La conclusione secondo cui la medesima pena appartenesse alla redazione originaria della legge acquista maggiore consistenza soltanto attraverso il confronto con le ulteriori attestazioni, in particolare D. 48.13.15 e la precedente legge tarentina, che saranno coordinate nel § 2.3.1.¹⁸⁰

La testimonianza non deve neppure essere armonizzata automaticamente con la *capitalis animadversio* e la *deportatio* ricordate da *Inst. Iust.* 4.18.9. Le fonti appartengono a livelli differenti della tradizione e attestano risposte sanzionatorie diverse. Il rapporto cronologico e funzionale fra la condanna pecuniaria e le pene personali richiede un esame unitario del regime sanzionatorio; in questa sede è sufficiente registrare che *Paul. Sent.* 5.27.1 collega il quadruplo all'intera sequenza delle condotte riguardanti il patrimonio fiscale.

Dalla formulazione generale relativa alla *pecunia fiscalis* si passa ora a fattispecie costruite intorno a specifici settori dell'amministrazione imperiale. D. 48.13.8 pr. riguarda soggetti inseriti nella produzione monetaria pubblica; il § 1 considera invece la sottrazione e la successiva gestione di metalli provenienti dalle miniere imperiali.

¹⁸⁰ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 28-32 e 56-61. Per il confronto complessivo con D. 48.13.15 (Mod. 2 de poen.) e con la *lex municipii Tarentini*, cfr. *infra*, § 2.3.1.

2.2.4 D. 48.13.8 pr.-1 (Ulp. 7 *de off. procons.*): monetazione pubblica e metalli delle miniere imperiali

«Qui, cum in moneta publica operarentur, extrinsecus sibi signant pecuniam forma publica vel signatam furantur, hi non videntur adulterinam monetam exercuisse, sed furtum publicae monetae fecisse, quod ad peculatus crimen accedit» (D. 48.13.8 pr., Ulp. 7 *de off. procons.*).

Trad.: «Coloro che, mentre lavorano nella zecca pubblica, coniano per proprio conto, oltre la produzione ufficiale, moneta mediante il conio pubblico, oppure sottraggono moneta già coniata, non sono considerati autori di produzione di moneta adulterina, ma di un furto di moneta pubblica, che ricade nell'area del crimine di peculato».¹⁸¹

La proposizione iniziale individua gli autori mediante *qui, cum in moneta publica operarentur*. *Moneta publica* designa qui l'organizzazione o il luogo pubblico della produzione monetaria, e *operari* descrive l'attività svolta al suo interno. La fonte non riguarda quindi un soggetto estraneo che contraffaccia privatamente monete, ma persone che dispongono di un accesso funzionale agli strumenti e al processo ufficiale di coniazione. La loro qualità non costituisce un dato accessorio: rende materialmente possibili entrambe le condotte descritte.

La prima è espressa da *extrinsecus sibi signant pecuniam forma publica*. *Signare pecuniam* indica la coniazione mediante impressione del segno monetario; *forma publica* è il conio ufficiale. Il risultato non si distingue esteriormente dalla produzione autorizzata, perché è ottenuto con gli stessi strumenti pubblici. Il centro della fattispecie è costituito dalla combinazione di *extrinsecus* e *sibi*: gli addetti producono moneta oltre il quantitativo o il circuito ufficialmente destinato alla comunità e la riservano a sé stessi.

L'avverbio *extrinsecus* costituisce il principale problema interpretativo della proposizione. Mommsen gli attribuiva valore spaziale, riferendolo a una produzione compiuta fuori dall'officina; Vinci propone invece di leggerlo in relazione a *sibi*, come indicazione di una produzione ulteriore e separata, nella destinazione, da quella ufficiale. Nel presente lavoro si

¹⁸¹ D. 48.13.8 pr. (Ulp. 7 *de off. procons.*). La traduzione di *extrinsecus* con *oltre la produzione ufficiale* segue l'interpretazione sostanziale proposta da M. VINCI, senza attribuire all'avverbio un necessario significato spaziale.

accoglie quest'ultima interpretazione perché meglio coordina l'attività svolta in moneta pubblica, l'impiego della *forma publica* e la destinazione *sibi*. La resa «oltre la produzione ufficiale» deve quindi essere intesa come traduzione interpretativa, non come equivalente lessicale univoco di *extrinsecus*. Il dativo *sibi* fornisce invece un'indicazione testuale più netta sulla destinazione a vantaggio degli stessi operatori.¹⁸²

La seconda condotta, *vel signatam furantur*, interviene dopo la coniazione. Il participio *signatam* si oppone al presente *signant*: nel primo caso gli operatori producono per sé moneta con il conio pubblico; nel secondo sottraggono un quantitativo già coniato. Le due ipotesi si collocano quindi, rispettivamente, a monte e a valle del completamento della produzione, ma producono il medesimo risultato patrimoniale: una parte della moneta pubblica viene deviata verso la disponibilità degli addetti.

Ulpiano qualifica entrambe mediante una contrapposizione. Gli autori *non videntur adulterinam monetam exercuisse*: non hanno prodotto moneta adulterina. L'autenticità del conio impedisce di ravvisare la manipolazione materiale che caratterizza il falso nummario. La moneta ottenuta per proprio conto non è falsa nella forma o nel segno; è illecita la sua produzione non autorizzata e la conseguente appropriazione. Nella seconda ipotesi l'assenza di adulterazione è ancora più evidente, perché l'oggetto è moneta ufficiale già coniata.

Il fatto è invece definito *furtum publicae monetae*. *Furtum* descrive l'apprensione o l'appropriazione; *publicae monetae* ne individua l'oggetto qualificato. La formula non deve essere tradotta come se Ulpiano riconducesse semplicemente la vicenda al furto privato: la successiva proposizione afferma che tale fatto *ad peculatus crimen accedit*. Il verbo *accedere* esprime il collegamento con l'area del *peculatus* senza riprodurre la formula più netta *lege Iulia peculatus tenetur*. Il significato complessivo è che il furto della moneta pubblica, proprio per la natura dell'oggetto, riceve una qualificazione criminale prossima o riconducibile al *peculatus*.¹⁸³

Il § 1 si colloca su un piano normativo differente. Non riguarda più l'uso non autorizzato degli strumenti della monetazione pubblica, ma oro e argento provenienti dalle miniere imperiali; inoltre Ulpiano indica espressamente come fonte della disciplina un editto di Antonino Pio:

¹⁸² TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 766 n. 5; M. VINCI, 'De falsa moneta'. *Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, Napoli, 2020, pp. 78-81.

¹⁸³ E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.v. *operator*; s.v. *signo*; s.v. *extrinsecus*; s.v. *accedo*.

«*Si quis ex metallis Caesarianis aurum argentumve furatus fuerit, ex edicto divi Pii exilio vel metallo, prout dignitas personae, punitur. Is autem, qui furanti sinum praebeuit, perinde habetur, atque si manifesti furti condemnatus esset, et famosus efficitur. Qui autem aurum ex metallo habuerit illicite et conflaverit, in quadruplum condemnatur*» (D. 48.13.8.1, Ulp. 7 *de off. procons.*).

Trad.: «Se qualcuno abbia sottratto oro o argento dalle miniere imperiali, in base all'editto del divo Pio è punito con l'esilio oppure con la condanna ai lavori nelle miniere, secondo la condizione personale. Chi abbia offerto rifugio al ladro è considerato come se fosse stato condannato per furto manifesto e diviene infame. Chi, invece, abbia detenuto illecitamente oro proveniente dalla miniera e lo abbia fuso è condannato al quadruplo».¹⁸⁴

La condotta è indicata mediante *furatus fuerit*. La fonte non distingue fra sottrazione del minerale grezzo, del metallo già separato dalla roccia o di materiale sottoposto a una prima lavorazione. Ciò che rileva è la provenienza dalle miniere imperiali e l'appropriazione furtiva dell'oro o dell'argento. Il collegamento proposto da Vinci con il *principium* si fonda sulla continuità materiale fra metallo prezioso e produzione monetaria: il valore imperiale sottratto dalla miniera può essere destinato alla coniazione e viene quindi avvicinato alla moneta pubblica.¹⁸⁵ Tale lettura spiega la collocazione unitaria del frammento, ma deve rimanere distinta dal dato letterale: il § 1 non afferma che il metallo concretamente sottratto fosse già assegnato alla zecca.

La disciplina deriva *ex edicto divi Pii*. Questa indicazione impedisce di attribuire la fattispecie e le relative pene alla redazione originaria della *lex Iulia*. Ulpiano riferisce una previsione emanata da Antonino Pio e la inserisce nell'esposizione dell'ufficio del proconsole, mentre i compilatori la collocano nel titolo sul *peculatus*. Il passo documenta quindi un'estensione o una specificazione imperiale della tutela dei valori pubblici, non una clausola sicuramente augustea.

La pena è scelta fra *exilium* e *metallum prout dignitas personae*. *Metallum* non indica qui il luogo dal quale il bene è stato sottratto, ma la condanna ai lavori nelle miniere. La *dignitas*

¹⁸⁴ D. 48.13.8.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*).

¹⁸⁵ M. VINCI, 'De falsa moneta'. *Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, cit., pp. 82-87.

personae impone di graduare la risposta secondo la posizione sociale del colpevole: nel sistema imperiale l'esilio è destinato normalmente ai soggetti di condizione più elevata, mentre la condanna alle miniere colpisce quelli di condizione inferiore. La fonte non nomina direttamente *honestiores* e *humiliores*, ma applica la medesima logica di differenziazione per status.¹⁸⁶ L'esatta natura dell'*exilium* e gli effetti delle pene saranno coordinati nel § 2.3; in questa sede interessa che il ladro del metallo non è sottoposto a una pena uniforme.

La proposizione successiva considera *qui furanti sinum praebuilt*. L'espressione *sinum praebere* deve essere letta come formula unitaria. Nel contesto indica l'offerta di accoglienza o rifugio al soggetto che ha sottratto il metallo; non coincide con la materiale esecuzione del *furtum*.¹⁸⁷

Il soggetto non è dichiarato autore del furto. Viene però trattato *perinde ... atque si manifesti furti condemnatus esset*. La costruzione realizza un'assimilazione: egli è considerato come se fosse intervenuta una condanna per furto manifesto. Non si deve quindi affermare che abbia materialmente commesso un *furtum manifestum*; la fonte gli attribuisce le conseguenze della relativa condanna in ragione del rifugio offerto al ladro.

L'ultima proposizione riguarda chi *aurum ex metallo habuerit illicite et conflaverit*. I due verbi sono uniti da *et* e descrivono requisiti cumulativi. La fonte non punisce in questa frase la sola detenzione illecita dell'oro, né la fusione di metallo legittimamente posseduto: richiede che l'agente detenga senza titolo oro proveniente dalla miniera e proceda alla sua fusione.

La fusione modifica la forma materiale dell'oro e può rendere più difficile riconoscerne la provenienza.¹⁸⁸ Tale possibile effetto permette di comprendere la rilevanza dell'operazione, ma il frammento non formula una clausola soggettiva corrispondente a *sciens* o *dolo malo* e non consente quindi di attribuire all'agente uno specifico fine di occultamento.¹⁸⁹

La conseguenza è la condanna *in quadruplum*. Il frammento non specifica in questa frase il parametro di calcolo, che deve essere ricostruito nel valore dell'oro interessato dalla condotta. La condanna multipla conferma la presenza, nella tradizione del *peculatus*, di una risposta patrimoniale afflittiva; il suo rapporto con *Paul. Sent.* 5.27.1 e *D.* 48.13.15 sarà

¹⁸⁶ B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 259-265. La fonte formula il criterio mediante *prout dignitas personae* senza impiegare direttamente i termini *honestiores* e *humiliores*.

¹⁸⁷ M. VINCI, 'De falsa moneta'. *Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, cit., pp. 85-87.

¹⁸⁸ M. VINCI, 'De falsa moneta'. *Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, cit., pp. 86-87. La possibile funzione della fusione nel rendere meno riconoscibile la provenienza dell'oro è assunta soltanto come spiegazione materiale, non come elemento soggettivo testualmente richiesto.

¹⁸⁹ E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.v. *praebeo*; s.v. *habeo*; s.v. *conflo*.

esaminato nel § 2.3.1. Occorre inoltre rispettare il mutamento dell'oggetto: l'ultima proposizione menziona soltanto *aurum*, non anche *argentum*. Il quadruplo non può pertanto essere esteso all'argento sulla sola base del periodo precedente.

Le fattispecie finora esaminate incidono direttamente su denaro, metalli o altri valori patrimoniali. I frammenti successivi mostrano invece che la disciplina del *peculatus* poteva investire anche i supporti documentali attraverso i quali l'amministrazione rendeva conoscibili, conservava e registrava situazioni di interesse pubblico. Il bene protetto non viene quindi necessariamente sottratto materialmente: può essere compromessa l'integrità o l'attendibilità del documento dal quale dipende la sua rappresentazione ufficiale.

2.2.5 D. 48.13.10 pr.-1 (Venul. Sat. 3 *iud. publ.*), e D. 48.13.12 pr. (Marcian. 1 *iud. publ.*): integrità e veridicità dei documenti pubblici

«*Qui tabulam aeream legis formamve agrorum aut quid aliud continentem refixerit vel quid inde immutaverit, lege Iulia peculatus tenetur*» (D. 48.13.10 pr., Venul. Sat. 3 *iud. publ.*).

Trad.: «Chi abbia staccato dal luogo in cui era fissata una tavola bronzea recante una legge, una *forma agrorum* o qualsiasi altro contenuto, oppure abbia modificato qualcosa di quanto vi era riportato, è assoggettato alla legge Giulia sul peculato».¹⁹⁰

Venuleio Saturnino individua due condotte alternative, coordinate da *vel*. *Refigere* descrive anzitutto il distacco della tavola dal luogo nel quale era stata fissata. Il verbo non presuppone la distruzione del bronzo né la cancellazione del testo: il fatto consiste già nel rimuovere il documento dalla collocazione alla quale era affidata la sua pubblicità. Una tavola legislativa o agrimensoria fissata in un luogo pubblico rendeva stabilmente accessibile un contenuto ufficiale; staccarla significava sottrarre quel contenuto alla modalità di conoscenza e di conservazione predisposta dall'autorità.

La seconda condotta, *quid inde immutare*, investe ciò che la tavola contiene. *Inde* rinvia al documento appena menzionato e *immutare* indica la modificazione di una parte del testo o

¹⁹⁰ D. 48.13.10 pr. (Venul. Sat. 3 *iud. publ.*). La traduzione conserva *forma agrorum*, precisandone nel testo la funzione, per non ridurla alla moderna nozione di mappa catastale.

della rappresentazione. La legge non richiede che l'intera iscrizione venga riscritta o resa illeggibile: l'alterazione di un singolo elemento può essere sufficiente, poiché anche una variazione circoscritta è capace di modificare il significato normativo o ricognitivo del documento. Rimozione e alterazione sono quindi autonome. La prima incide sulla permanenza pubblica del supporto; la seconda sull'esattezza del contenuto.¹⁹¹

Gli esempi nominati mostrano il rilievo giuridico della documentazione protetta. La *tabula aerea legis* conserva e rende conoscibile il testo di una legge. Fra i contenuti espressamente nominati compare la *forma agrorum*, una rappresentazione ufficiale relativa all'assetto dei terreni. Ai fini del frammento interessa soprattutto la sua funzione documentale: modificarne il contenuto significa alterare il supporto attraverso il quale una determinata situazione fondiaria è ufficialmente rappresentata. La fonte non richiede che dall'alterazione derivi immediatamente una perdita di denaro.

La clausola *aut quid aliud continentem* impedisce di limitare la previsione alle due tipologie espressamente nominate. Il contesto consente di riferirla ad altri contenuti affidati a una tavola avente funzione pubblica o ufficiale, senza permettere di ricostruirne un catalogo chiuso:

«*Eadem lege tenetur, qui quid in tabulis publicis deleverit vel induxerit*» (D. 48.13.10.1, Venul. Sat. 3 iud. publ.).

Trad.: «È assoggettato alla medesima legge chi abbia cancellato o cassato qualcosa nelle *tabulae publicae*».¹⁹²

Delere indica la cancellazione di quanto è registrato. *Inducere*, nel lessico della scrittura su cera, non significa qui inserire una nuova annotazione, ma cassare o obliterare la scrittura, anche mediante il livellamento o la sovrapposizione di segni sulla superficie. I due verbi descrivono pertanto modalità vicine ma non necessariamente identiche: il dato può essere eliminato oppure reso privo di efficacia documentale attraverso la sua cassazione. La traduzione «cancellato o inserito», presente in precedenti stesure, deve essere abbandonata perché

¹⁹¹ E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.v. *refigo*; s.v. *immuto*.

¹⁹² D. 48.13.10.1 (Venul. Sat. 3 iud. publ.).

attribuirebbe al secondo verbo il significato opposto a quello assunto nel contesto documentario.¹⁹³

L'oggetto grammaticale è il generale *quid*: può essere cancellata o cassata qualsiasi parte del contenuto che appartenga alle *tabulae publicae*. Venuleio non circoscrive la previsione a una determinata classe di registrazioni. Hartmann mostra che l'archivio pubblico accoglieva, fra l'altro, leggi, deliberazioni, dati censitari, conti, entrate e spese, debiti, alienazioni di beni e contratti pubblici. Il valore della singola cancellazione dipendeva quindi dalla funzione del dato interessato: sopprimere un credito, un pagamento, una disposizione o un elemento identificativo poteva modificare la posizione ufficialmente riconosciuta all'amministrazione o ai soggetti coinvolti.¹⁹⁴

La fattispecie non richiede che la cancellazione produca immediatamente un ammanco. La scrittura pubblica non è un semplice mezzo di prova esterno al rapporto amministrativo: è il luogo nel quale il dato viene registrato come ufficiale e diventa utilizzabile nei successivi atti di gestione e controllo. Cancellare una registrazione può quindi sopprimere il titolo documentale di un'entrata, impedire la verifica di un'operazione o modificare la memoria pubblica di un rapporto patrimoniale. Il pregiudizio considerato dal *peculatus* può essere mediato dal documento, perché la manipolazione incide sull'informazione dalla quale dipende l'amministrazione del valore pubblico.

Dalla cancellazione di un dato già registrato si passa, con Marciano, alla formazione originariamente inesatta della registrazione: il documento non viene modificato dopo la sua redazione, ma nasce già difforme dall'operazione economica cui si riferisce.

La registrazione di un importo inferiore

«Hac lege tenetur, qui in tabulis publicis minorem pecuniam, quam quid venierit aut locaverit, scripserit aliudve quid simile commiserit» (D. 48.13.12 pr., Marcian. 1 *iud. publ.*).

¹⁹³ Per il valore documentario di *inducere* come cassare o cancellare una scrittura mediante intervento sulla cera, cfr. C.T. LEWIS – C. SHORT, *A Latin Dictionary*, Oxford, 1879, s.v. *induco*, I.3; E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.v. *deleo*; s.v. *induco*.

¹⁹⁴ B. HARTMANN, *The Scribes of Rome. A Cultural and Social History of the Scribae*, Cambridge, 2020, pp. 31-35 e 43-44.

Trad.: «È assoggettato a questa legge chi abbia registrato nelle *tabulae publicae* una somma inferiore al corrispettivo per il quale qualcosa sia stato venduto o dato in locazione, oppure abbia commesso qualche altro fatto simile». ¹⁹⁵

Il testo non identifica la cosa venduta o locata, il soggetto che conclude l'operazione o la procedura mediante la quale il corrispettivo è determinato. La presenza della registrazione nelle *tabulae publicae* collega però il dato all'amministrazione pubblica. Possono venire in considerazione alienazioni, concessioni o locazioni rilevanti per le entrate della comunità, ma la fonte non permette di scegliere un unico tipo contrattuale né di estendere automaticamente la fattispecie a ogni contratto privato.

Scribere individua la formazione positiva della registrazione inesatta. La condotta non consiste soltanto nel non riportare una parte dell'importo: l'autore fissa nelle tavole un valore inferiore e crea così una rappresentazione ufficiale difforme dall'operazione. Da tale difformità possono derivare la riduzione apparente del credito pubblico, l'occultamento della differenza o l'impossibilità di ricostruire correttamente quanto debba essere riscosso. Questi effetti spiegano la rilevanza patrimoniale della falsa registrazione, ma il frammento non li formula come eventi ulteriori che debbano necessariamente essere provati. ¹⁹⁶

Il frammento non contiene una clausola espressa quale *sciens dolo malo*. Il dato testuale riguarda quindi la registrazione di una somma inferiore; l'intenzionalità dell'inesattezza non è formulata autonomamente nel passo e non deve essere ricostruita con un grado di precisione maggiore di quello consentito dalla fonte. Ciò impedisce, in particolare, di equiparare senza ulteriori elementi qualsiasi errore materiale di registrazione alla condotta descritta.

La chiusura *aliudve quid simile commiserit* estende la previsione oltre il caso esemplificato. Il criterio di somiglianza non è definito. Può essere ricostruito, con prudenza, nella manipolazione comparabile di un dato economico affidato alle scritture pubbliche, tale da rappresentare l'operazione in misura inferiore o comunque non corrispondente alla realtà. La clausola non autorizza quindi a ricondurre alla previsione qualsiasi inesattezza documentale: occorre che il fatto presenti una comparabilità effettiva con l'alterazione di un dato economico affidato alla registrazione pubblica.

D. 48.13.12 pr. non menziona la *pecunia residua*, il *retinere* o il mancato impiego di somme già legittimamente ricevute. La differenza non registrata potrebbe, nella vicenda

¹⁹⁵ D. 48.13.12 pr. (Marcian. 1 *iud. publ.*).

¹⁹⁶ E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.v. *scribo*.

concreta, essere trattenuta o distratta da qualcuno; ciò rappresenterebbe però una conseguenza fattuale ulteriore. Il frammento qualifica direttamente la falsa sottoregistrazione nelle *tabulae publicae* e deve rimanere nella trattazione delle fattispecie documentali del *peculatus*. Nel Capitolo III sarà sufficiente rinviare a questa sede, senza riprodurre nuovamente il testo.

Le tre disposizioni incidono sull'autenticità, sull'integrità o sulla veridicità di documenti pubblici e possono perciò presentare punti di contatto con la repressione del *falsum*. Le fonti, tuttavia, le collegano espressamente alla *lex Iulia peculatus*. La qualificazione non dipende da una generica falsità del documento, ma dalla sua appartenenza alla documentazione pubblica e dalla funzione svolta nella definizione di situazioni normative, territoriali o patrimoniali. Non è necessario sostenere che il *peculatus* escludesse in ogni caso altre qualificazioni: i frammenti stabiliscono l'applicabilità della legge giulia, senza disciplinare gli eventuali rapporti con altre qualificazioni applicabili al medesimo fatto.¹⁹⁷

2.2.6 D. 48.13.11.2-5 (Paul. *l.s. de iud. publ.*): definizione labeoniana, *periculum* e accesso alle *tabulae publicae*

Dopo l'esame delle principali modalità di aggressione ai beni e alla documentazione pubblica, il frammento paolino introduce criteri ulteriori di delimitazione. La qualificazione non dipende soltanto dalla natura della *pecunia* e dalla condotta materiale: assumono rilievo anche il rapporto preesistente dell'agente con il bene, espresso attraverso il *periculum*, la destinazione fiscale della somma e il titolo che consente l'accesso alle *tabulae publicae*.

«2. Labeo libro trigensimo octavo posteriorum *peculatum* definit *pecuniae publicae* aut *sacrae furtum non ab eo factum, cuius periculo fuit, et ideo aedituum in his, quae ei tradita sunt, peculatum non admittere.*
3. Eodem capite inferius scribit non solum *pecuniam publicam, sed etiam privatam crimen peculatus facere, si quis quod fisco debetur simulans se fisci creditorem accepit, quamvis privatam pecuniam abstulerit.*
4. Is autem, qui *pecuniam traiciendam suscepit vel quilibet alius, ad cuius periculum pecunia pertinet, peculatum non committit.*

¹⁹⁷ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 766-767; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 148-151; B. HARTMANN, *The Scribes of Rome. A Cultural and Social History of the Scribae*, cit., pp. 94-100.

5. *Senatus iussit lege peculatus teneri eos, qui iniussu eius, qui ei rei praeerit, tabularum publicarum inspiciendarum describendarumque potestatem fecerint»* (D. 48.13.11.2-5, Paul. *l.s. de iud. publ.*).

Trad.: «2. Labeone, nel trentottesimo libro dei *Posteriora*, definisce il peculato come il furto di *pecunia* pubblica o sacra non commesso da colui a carico del quale gravava il rischio relativo alla *pecunia*; e perciò ritiene che il custode del tempio non commetta peculato rispetto alle cose che gli sono state consegnate.

3. Nello stesso capitolo scrive più avanti che non soltanto la *pecunia* pubblica, ma anche quella privata può dare luogo al crimine di peculato, se qualcuno abbia ricevuto ciò che è dovuto al fisco fingendo di essere creditore del fisco, benché abbia
 sottratto *pecunia* privata.

4. Chi, invece, abbia ricevuto *pecunia* da trasportare, oppure qualsiasi altro soggetto a carico del quale gravi il rischio relativo alla *pecunia*, non commette peculato.

5. Il senato stabilì che fossero assoggettati alla legge sul peculato coloro che, senza l'autorizzazione del soggetto preposto alla materia, avessero consentito di esaminare e copiare le *tabulae publicae*».¹⁹⁸

Il termine *periculum* non coincide senz'altro con proprietà, custodia materiale o funzione pubblica. La formulazione cuius periculo fuit individua un soggetto sul quale, rispetto a quella determinata *pecunia*, grava il rischio preso in considerazione da Labeone. Secondo la lettura accolta da Mommsen e Gnoli, tale relazione assume rilievo patrimoniale: quando il rischio relativo alla perdita è posto a carico del soggetto, Labeone esclude per quella situazione la qualificazione come *peculatus*.¹⁹⁹

L'esempio dell'*aedituus* precisa la regola. Il custode del tempio non commette *peculatus* «nelle cose che gli sono state consegnate»: *in his, quae ei tradita sunt*. La limitazione deve essere conservata. Labeone non afferma che l'*aedituus* sia incapace di commettere il crimine rispetto a qualsiasi bene sacro presente nel tempio; considera soltanto le cose affidategli e poste, secondo il ragionamento del giurista, a suo rischio. La qualità personale di custode non

¹⁹⁸ D. 48.13.11.2-5 (Paul. *l.s. de iud. publ.*). La traduzione conserva *pecunia* nei punti in cui la resa con *denaro* restringerebbe anticipatamente il significato del termine.

¹⁹⁹ E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.v. *periculum*; s.v. *trado*.

determina quindi un'esclusione generale: rileva il rapporto instaurato dalla consegna con i beni specificamente considerati.

La fonte non dichiara lecita l'eventuale appropriazione dell'*aedituus* e non indica quale azione o qualificazione alternativa possa applicarsi. Da *peculatum non admittere* si ricava esclusivamente che Labeone nega il *peculatus* in quel rapporto. Non è pertanto corretto trasformare automaticamente l'esclusione in una responsabilità per *furtum* privato o per *residua*: l'individuazione di una diversa conseguenza richiede una fonte ulteriore.

Gnoli valorizza il *periculum* come criterio capace di delimitare il *furtum* di *pecunia* pubblica o sacra. Il criterio non dipende quindi dall'essere l'agente, in astratto, magistrato, custode o soggetto estraneo alla gestione. Ciò che Labeone considera è il rapporto riferibile a quel soggetto rispetto a quella determinata *pecunia* e, in particolare, l'esistenza del *periculum* indicato nel testo.²⁰⁰

Il § 3 mostra il versante opposto rispetto alla regola sul *periculum*: una somma che non è ancora materialmente pubblica può diventare rilevante per il *peculatus* in ragione della destinazione fiscale del pagamento e del titolo falsamente invocato per riceverla.

La fonte non enuncia una generale trasformazione del denaro privato in oggetto del *peculatus*. Il bene materialmente prelevato appartiene alla sfera privata del debitore, come conferma *quamvis privatam pecuniam abstulerit*; la sua rilevanza deriva dalla destinazione al fisco e dalla falsa rappresentazione del titolo che consente all'agente di riceverlo. L'interferenza con l'interesse fiscale precede quindi il materiale ingresso della somma nelle casse pubbliche.

La formula *simulans se fisci creditorem* descrive il soggetto che si presenta falsamente come creditore del fisco e, mediante tale apparenza, riceve quanto è dovuto al fisco. Il frammento non spiega quale procedura avrebbe consentito a un autentico creditore del fisco di ricevere una somma dovuta al fisco da un terzo, né chiarisce se il pagamento effettuato al falso creditore liberasse il debitore pubblico. Tali effetti non devono essere ricostruiti come se fossero contenuti nel testo. Il dato certo è che l'agente riceve la somma mediante la falsa rappresentazione di essere creditore del fisco e che Labeone considera tale interferenza sufficiente per il *peculatus*, malgrado l'immediata provenienza privata del denaro.

Il caso precisa quindi il significato dell'oggetto protetto. La qualificazione non dipende esclusivamente dalla titolarità attuale delle monete materialmente consegnate. Può assumere

²⁰⁰ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 137-144; TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 765-767.

rilievo anche la destinazione giuridica del pagamento e il titolo pubblico falsamente invocato per riceverlo. Ciò non equivale a sostenere che ogni credito del fisco trasformi anticipatamente il patrimonio del debitore in *pecunia publica*: il § 3 costruisce un'ipotesi specifica, caratterizzata dalla simulazione e dalla ricezione di quanto è dovuto al fisco.²⁰¹

Il § 4 torna al *periculum* attraverso un'ipotesi nella quale la disponibilità della *pecunia* nasce legittimamente: il soggetto l'ha ricevuta affinché venga trasferita.

La formula *pecuniam traiciendam* indica una somma ricevuta affinché venga fatta passare o trasferita verso un'altra destinazione; il frammento non precisa la concreta modalità del trasferimento. *Suscipere* segnala che il soggetto ha assunto l'incarico e la relazione con la somma; il testo aggiunge che non commette *peculatus* quando la *pecunia* appartenga al suo *periculum*.

La fattispecie non deve essere confusa con *intercipere*. Il trasportatore non è descritto come colui che capta una somma diretta ad altri, ma come il soggetto che l'ha ricevuta legittimamente per trasferirla e sul quale grava il rischio. La distinzione riguarda il titolo iniziale della disponibilità e l'allocazione delle conseguenze della perdita.

La formula *vel quilibet alius* generalizza la regola oltre il trasportatore e l'*aedituus*. Qualsiasi altro soggetto al cui rischio appartenga la *pecunia* non commette *peculatus*. Non è tuttavia sufficiente che egli abbia la disponibilità materiale, poiché il testo richiede specificamente *ad cuius periculum pecunia pertinet*. Il criterio non è la detenzione, ma il rischio giuridicamente riferito alla somma.

L'esclusione riguarda esclusivamente la qualificazione come *peculatus*. Paolo non afferma che il soggetto possa trattenere o consumare lecitamente la somma, né indica quale diversa conseguenza possa derivarne. Proprio questa cautela impedisce di dedurre dai §§ 2 e 4 che ogni consegna di *pecunia publica* o sacra trasformi la successiva appropriazione in *crimen de residuis*: il § 6 dello stesso frammento contiene regole specifiche sui *residua* e dovrà essere interpretato autonomamente.²⁰²

Il § 5 cambia nuovamente oggetto: non protegge l'integrità materiale della tavola, come i frammenti precedenti, ma il controllo sull'accesso al suo contenuto.

La condotta non è compiuta necessariamente da chi esamina o copia personalmente le tavole. La proposizione colpisce coloro che *potestatem fecerint*: i soggetti che abbiano

²⁰¹ D. 48.13.11.3 (Paul. *l.s. de iud. publ.*). La fonte non precisa gli effetti civilistici del pagamento compiuto a favore del falso creditore.

²⁰² E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.v. *traicio*; s.v. *suscipio*; s.v. *pertineo*.

consentito o reso possibile l'ispezione e la copia. Essi si trovano, almeno materialmente, nella posizione di aprire ad altri l'accesso ai documenti; la fonte non li identifica però come *scribae*, archivisti o magistrati. Anche qui la qualifica professionale non deve essere introdotta in assenza di un'espressa indicazione.

Iniussu eius, qui ei rei praeerit delimita l'illiceità. L'esame e la copia non sono vietati in assoluto, ma richiedono l'ordine o l'autorizzazione del soggetto preposto alla materia. La fattispecie tutela così il controllo istituzionale sull'accesso: la disponibilità materiale delle *tabulae* non attribuisce il potere di comunicarne il contenuto.

Le due operazioni sono distinte. *Inspicere* consiste nell'esaminare le tavole; *describere* nel riprodurre il contenuto mediante copia. La seconda permette di trasferire stabilmente l'informazione fuori dall'archivio, ma il senatoconsulto considera rilevante anche la sola possibilità di ispezione non autorizzata. Non è richiesto che il documento venga rimosso, cancellato o materialmente alterato, né che la conoscenza così acquisita sia successivamente utilizzata per produrre un danno patrimoniale.²⁰³

Hartmann colloca la disposizione nel processo attraverso il quale le *tabulae publicae* divennero il deposito autorevole delle informazioni giuridiche e finanziarie della comunità. Gli *scribae*, in quanto tecnici della formazione, conservazione e consultazione delle scritture, disponevano di un sapere difficilmente controllabile dall'esterno; proprio per questo l'ordinamento non si affidò esclusivamente alla loro *fides*, ma introdusse regole sull'uso e sull'accesso ai documenti.²⁰⁴ Il contesto rende comprensibile la previsione senatoria, ma non consente di identificare con certezza gli autori del fatto: il testo sanziona chi concede indebitamente l'accesso, quale che sia la funzione attraverso la quale abbia potuto farlo.

2.2.7 D. 48.13.12.1 (Marcian. 1 *iud. publ.*): la predisposizione dell'altrui sottrazione dal tempio

L'ultima testimonianza del § 2.2 non formula una fattispecie astratta e non denomina espressamente il crimine. L'estratto dell'opera di Marciano conserva una decisione di Severo e Caracalla relativa a un giovane che aveva predisposto l'ingresso di un altro uomo nel tempio affinché questi ne sottraesse diversi oggetti. Il passo interessa la posizione di chi organizza

²⁰³ E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.v. *inspicio*; s.v. *describo*.

²⁰⁴ B. HARTMANN, *The Scribes of Rome. A Cultural and Social History of the Scribae*, Cambridge, 2020, pp. 98-103 e 140-141.

l'altrui condotta; la natura giuridica dei beni e la qualificazione originariamente attribuita al fatto rimangono però incerte.

«*Divus Severus et Antoninus quendam clarissimum iuvenem, cum inventus esset arculam in templum ponere ibique hominem includere, qui post clusum templum de arca exiret et de templo multa subtraheret et se in arculam iterum referret, convictum in insulam deportaverunt*» (D. 48.13.12.1, Marcian. 1 *iud. publ.*).

Trad.: «Il divo Severo e Antonino deportarono in un'isola un giovane di rango clarissimo, riconosciuto colpevole dopo che era stato scoperto mentre collocava in un tempio una cassa e vi nascondeva un uomo, affinché questi, una volta chiuso il tempio, uscisse dalla cassa, sottraesse numerosi oggetti dal tempio e poi rientrasse nella cassa».²⁰⁵

Il soggetto condannato è definito *clarissimus iuvenis*. In età severiana *clarissimus* non costituisce un semplice elogio, ma segnala l'appartenenza alla sfera dell'ordine senatorio. Il sostantivo *iuvenis* ne indica la giovane età senza precisarla. La qualifica sociale è rilevante perché permette di collocare la pena applicata nel sistema imperiale delle conseguenze differenziate secondo lo *status*; il frammento, tuttavia, non afferma espressamente che la deportazione sia stata scelta proprio in ragione del rango.²⁰⁶

Le attività imputate al giovane sono espresse dai due infinitivi dipendenti da *inventus esset*: *arculam in templum ponere* e *ibique hominem includere*. Egli introduce la cassa nel tempio e vi nasconde l'uomo destinato a realizzare la sottrazione. Non viene presentato come autore materiale dell'asportazione degli oggetti, ma neppure come soggetto che offra un contributo lontano o indeterminato. Predispose il mezzo, lo colloca nel luogo prescelto e assicura la presenza dell'esecutore all'interno del tempio prima della chiusura.

Benché *arcula* sia formalmente diminutivo di *arca*, il contesto richiede un contenitore capace di accogliere una persona. La resa «cassa» evita quindi di attribuire al diminutivo latino

²⁰⁵ D. 48.13.12.1 (Marcian. 1 *iud. publ.*). La traduzione rende *arcula* con *cassa* e riferisce correttamente *se ... referret* all'uomo nascosto, non agli oggetti sottratti.

²⁰⁶ B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 259-265. Sul significato di *clarissimus* come indicazione della condizione senatoria nell'età imperiale, la qualifica viene utilizzata nel testo soltanto per individuare lo status attestato dalla fonte.

dimensioni incompatibili con il racconto. Il successivo *arca* rinvia al medesimo dispositivo narrativo e non offre elementi per distinguere due contenitori.

Il relativo qui ha come antecedente *hominem*. Gli imperfetti congiuntivi *exiret*, *subtraheret*, *referret* descrivono la funzione assegnata all'uomo nascosto: uscire dopo la chiusura del tempio, sottrarre gli oggetti e rientrare nella cassa. Il riflessivo *se* è oggetto di *referret* e indica quindi il ritorno dell'uomo nel contenitore, non la collocazione in esso degli oggetti sottratti. La fonte non racconta le fasi ulteriori del piano.

Il frammento attesta la condanna del giovane pur senza riferire che la sottrazione progettata sia stata effettivamente eseguita. Da questo dato non può essere ricavata una regola generale sulla soglia a partire dalla quale la predisposizione di un fatto non ancora completato diventasse punibile. È possibile affermare soltanto che, nel caso conservato da Marciano, gli atti già compiuti dal promotore, collocazione della cassa e introduzione dell'esecutore nel tempio, furono seguiti dalla condanna.²⁰⁷

La fonte mantiene distinte le posizioni dei due soggetti. Il giovane predispone il mezzo e introduce l'uomo nel tempio; quest'ultimo è destinato a compiere materialmente la sottrazione. Marciano non formula una disciplina generale del rapporto fra promotore ed esecutore, ma attesta nel caso concreto la rilevanza della condotta di chi rende possibile l'altrui sottrazione attraverso atti già realizzati.

Il caso presenta una vicinanza funzionale con la clausola di D. 48.13.1 relativa a chi faccia sì che un altro sottragga la *pecunia* qualificata. Il confronto deve però rimanere circoscritto. D. 48.13.12.1 non richiama quella clausola, non definisce gli oggetti come *pecunia sacra*, religiosa o pubblica e deriva da una decisione imperiale molto posteriore alla legge. Non è quindi possibile sostenere che Severo e Caracalla abbiano applicato direttamente i *verba* conservati da Ulpiano. Il passo mostra autonomamente che la prassi imperiale attribuiva responsabilità a chi predisponesse l'altrui esecuzione della sottrazione mediante atti concreti già compiuti.

La condotta progettata consiste nel *de templo multa subtrahere*. *Multa* è un neutro plurale sostantivato e significa «molte cose» o «numerosi oggetti». Il testo non specifica la natura materiale dei beni, il loro valore, la titolarità o il regime religioso. Non è pertanto corretto tradurre *multa* con «offerte votive», «beni sacri», «denaro del tempio» o «tesoro pubblico».

²⁰⁷ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, p. 154. Il passo documenta la punizione del caso concreto senza formulare una regola generale sulla soglia di punibilità di una condotta non ancora completata.

Anche la provenienza *de templo* deve essere interpretata entro il suo significato letterale. Essa indica che gli oggetti sarebbero stati prelevati dall'interno del tempio; non dimostra, da sola, che ogni cosa presente nell'edificio fosse giuridicamente sacra. Come già chiarito nel Capitolo I, la collocazione materiale in un luogo consacrato e la qualificazione giuridico-religiosa del bene non coincidono necessariamente. Il frammento non consente quindi di stabilire se l'oggetto previsto della sottrazione fosse costituito da *pecunia sacra*, da beni appartenenti al tempio, da offerte, da arredi o da cose affidate alla custodia del luogo.

Questa indeterminatezza limita anche il rapporto con il *peculatus*. Se gli oggetti fossero stati pubblici o sacri, la condotta avrebbe potuto rientrare nell'area protetta dalla *lex Iulia*; se il rilievo fosse stato attribuito soprattutto alla sottrazione dal tempio, sarebbe più immediato il collegamento con il *sacrilegium*. La fonte non offre gli elementi necessari per scegliere. La sua collocazione compilatoria mostra che il caso era ritenuto pertinente al titolo comune, ma non conserva la qualificazione originaria adottata nella decisione imperiale.

La pena è la *deportatio in insulam*. Non si tratta di una semplice indicazione geografica dell'allontanamento, ma di una pena imperiale incidente sullo status del condannato e accompagnata da effetti patrimoniali che saranno esaminati nel § 2.3.2. In questa sede il dato rilevante è che un giovane *clarissimus* fu assoggettato alla deportazione per avere organizzato la sottrazione mediante il dispositivo descritto.

La lettura di Gnoli può essere accolta limitatamente al rilievo assunto dalla predisposizione dell'altrui sottrazione. Devono però rimanere distinti il dato direttamente attestato, atti compiuti, condanna e deportazione, dall'inquadramento nella *cognitio* imperiale e dalla qualificazione del fatto come *peculatus* o *sacrilegium*, che il frammento non rende certa.²⁰⁸

L'esame delle fonti mostra che il *peculatus* non può essere definito mediante una sola condotta materiale. Il criterio unificante risiede nella relazione giuridica che collega il bene o il valore a una destinazione qualificata: la lesione può realizzarsi mediante sottrazione, intercettazione, conversione o deterioramento dei metalli pubblici. Quando tale lesione investe i documenti, rileva la funzione di registrazione, conoscenza e amministrazione che essi svolgono. L'ampiezza della tutela resta delimitata dall'assenza di autorizzazione, dal criterio del *periculum* e dalla specifica funzione dell'oggetto protetto. Anche la posizione dell'autore assume rilievo in termini funzionali, quando il rapporto con il bene o con l'amministrazione

²⁰⁸ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., p. 154.

rende possibile l'offesa o fonda la rilevanza del *ministerium*, della ricezione consapevole o della predisposizione dell'altrui sottrazione.

Il titolo D. 48.13 conserva, tuttavia, materiali appartenenti a fasi normative diverse: alla legge Giulia si sovrappongono elaborazioni giurisprudenziali, un senatoconsulto, l'editto di Antonino Pio, decisioni severiane e la successiva disciplina tardoantica. Il contenuto originario della *lex Iulia* non coincide pertanto con l'intero titolo. Questa stratificazione costituisce il presupposto per l'esame del regime sanzionatorio: il quadruplo, le pene incidenti sullo *status*, l'aggravamento previsto per determinate condotte degli amministratori e le conseguenze patrimoniali devono essere ricostruiti secondo la fonte e la fase normativa che li attestano.

2.3 Il regime sanzionatorio e le regole processuali

Le conseguenze raccolte nel titolo D. 48.13 non appartengono a un unico assetto. Il quadruplo è attestato nella tradizione dell'*ordo*; l'*aquae et ignis interdictio* e la *deportatio* incidono sullo *status*; la legislazione tardoantica aggrava il peculato commesso dagli amministratori; Papiniano e Venuleio Saturnino conservano, infine, regole sull'esercizio del giudizio contro l'erede e sul limite quinquennale. La ricostruzione deve mantenere distinti questi livelli, evitando sia il cumulo automatico sia una successione lineare fra pene riferite a fattispecie e momenti differenti.

2.3.1 La condanna al quadruplo: fonti, natura e ricostruzioni moderne

La condanna al quadruplo è attestata in fonti diverse per epoca, oggetto e struttura. La *lex municipii Tarentini* prevede una multa quadruplicata a favore del municipio; *Paul. Sent.* 5.27.1 la collega alla *pecunia fiscalis*; D. 48.13.8.1 la applica alla detenzione illecita seguita dalla fusione dell'oro proveniente dalle miniere imperiali; D. 48.13.15 la associa alla sottrazione della preda. La ricorrenza della misura non autorizza a identificare i rispettivi procedimenti, ma rende necessario verificare quale rapporto il quadruplo avesse con la *lex Iulia* e con le pene personali successivamente attestate.²⁰⁹

²⁰⁹ D. 48.13.15 (Mod. 2 *de poen.*); *Paul. Sent.* 5.27.1; D. 48.13.8.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*); *Lex municipii Tarentini*, tab. VIII, col. I, ll. 1-6.

«*Is, qui praedam ab hostibus captam subripuit, lege peculatus tenetur et in quadruplum damnatur*» (D. 48.13.15, Mod. 2 *de poen.*).

Trad.: «Chi abbia sottratto la preda presa ai nemici è assoggettato alla legge sul peculato ed è condannato al quadruplo».²¹⁰

Modestino collega direttamente quattro elementi: la *praeda ab hostibus capta*, la sottrazione espressa da *subripere*, l'assoggettamento alla legge sul *peculatus* e la condanna quadruplicata. Il frammento non formula una regola generale per tutte le fattispecie del titolo D. 48.13, ma offre la testimonianza più netta del rapporto fra la disciplina del crimine e il quadruplo.

La *praeda ab hostibus capta* è costituita da beni già acquisiti mediante la cattura al nemico. Il passo non disciplina l'intero procedimento di raccolta, ripartizione e destinazione del bottino. Come emerso nel § 2.1.2, il comandante disponeva di un margine di scelta sull'impiego della preda, ma tale potere non coincideva con la facoltà di appropriarsene. D. 48.13.15 considera il momento nel quale il bene, ancora qualificato dalla relazione pubblica derivante dall'acquisto bellico, viene sottratto.²¹¹

La fonte non identifica l'autore e non stabilisce se la condotta intervenga prima o dopo una determinazione sulla destinazione. Non consente quindi di qualificare come *peculatus* ogni impiego discrezionale della preda. Dimostra, più precisamente, che il potere di gestione incontrava un limite nell'appropriazione privata del bene pubblico. In questo senso il frammento conferma la critica di Churchill a una concezione illimitata dell'autorità del comandante, senza risolvere in astratto ogni questione relativa alle *manubiae*.²¹²

In quadruplum damnatur non esprime il parametro, che deve essere individuato nel valore della preda sottratta. Il testo non precisa le modalità di stima, il destinatario della somma o l'eventuale recupero materiale del bene. Neppure stabilisce una distinta restituzione semplice da aggiungere al quadruplo: la conseguenza conservata è una condanna complessivamente quadruplicata.

²¹⁰ D. 48.13.15 (Mod. 2 *de poen.*).

²¹¹ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 75-80; cfr. *supra*, § 2.1.2.

²¹² I. SHATZMAN, *The Roman General's Authority over Booty*, in *Historia*, 1972, pp. 188-198; J.B. CHURCHILL, *Ex qua quod vellent facerent: Roman Magistrates' Authority over Praeda and Manubiae*, in *TAPA*, 1999, pp. 100-112.

Poiché moltiplica il valore della lesione, il quadruplo eccede la mera reintegrazione. Questa osservazione non risolve però la sua qualificazione nell'esperienza romana. La misura può svolgere contemporaneamente una funzione recuperatoria e afflittiva; il rapporto fra tali componenti è ricostruito diversamente da Mommsen e da Gnoli.

La legge tarentina costituisce il precedente più antico. La formula *quanti ea res erit quadruplum multae esto eamque pecuniam municipio dare damnas esto* determina espressamente la base di calcolo e destina la somma al municipio. La disposizione non è una copia della *lex Iulia*, ma dimostra che una conseguenza quadruplicata era già utilizzata nella tutela municipale della *pecunia publica, sacra e religiosa*.²¹³

Paul. Sent. 5.27.1 rende esplicito il parametro mediante *eius pecuniae quam sustulit*. La natura pseudopaolina e tardoantica della raccolta impedisce di trattare la formula come trascrizione della legge originaria. Essa documenta tuttavia la permanenza del quadruplo nella tradizione del *peculatus* e assume particolare rilievo nella ricostruzione di Gnoli.

D. 48.13.8.1 riguarda una fattispecie specifica introdotta dall'editto di Antonino Pio: la detenzione illecita e la fusione dell'oro proveniente dalle miniere imperiali. Il quadruplo della proposizione finale non può essere esteso automaticamente al precedente furto di oro o argento. La fonte mostra che la misura continuò a essere applicata anche nella repressione imperiale, ma non stabilisce il regime generale della *lex Iulia*.

Le attestazioni convergono sulla misura e divergono per oggetto, fonte normativa e struttura. La continuità del quadruplo è quindi più sicura dell'identità del procedimento nel quale esso operava.

Mommsen distingue il procedimento criminale pubblico da un parallelo *Ersatzverfahren*, diretto alla reintegrazione del danno subito dalla comunità. Nella sua ricostruzione, la pena capitale o la multa pubblica non eliminavano la perdita patrimoniale; per questo sarebbe esistita una forma processuale modellata sulla tutela contro il *furtum* e rivolta al *vierfacher Ersatz*, alla reintegrazione quadruplicata del valore sottratto.²¹⁴

Il quadruplo non è pertanto, per Mommsen, semplicemente la pena criminale prevista dalla *lex Iulia*. Appartiene a una linea patrimoniale che poteva affiancare il processo pubblico. Lo studioso ritiene possibile una coesistenza teorica fra tale pretesa e le pene personali successivamente introdotte nella *quaestio*.

²¹³ *Lex municipii Tarentini*, tab. VIII, col. I, ll. 1-6; cfr. *supra*, § 2.1.3.

²¹⁴ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 770-771.

Questa ricostruzione chiarisce la funzione recuperatoria della misura, ma non può essere accolta in ogni passaggio. Mommsen giustifica la possibile coesistenza osservando che l'*aquae et ignis interdictio* non avrebbe sottratto il patrimonio. D. 48.13.3 e D. 28.1.8.1-2 attestano invece la perdita dei *bona*; Gnoli critica espressamente la premessa mommseniana. La possibilità storica di una pluralità di conseguenze resta quindi distinta dalla ragione patrimoniale addotta per spiegarla.

Gnoli muove dall'organizzazione delle *Pauli Sententiae*. *Paul. Sent.* 5.27.1 è collocato nella parte dedicata ai crimini repressi attraverso gli *iudicia* dell'*ordo*, mentre le pene capitali appartengono alla successiva trattazione dei *crimina extraordinaria*. Da questa disposizione sistematica lo studioso deduce che il quadruplo costituisse la *poena legis Iuliae*.²¹⁵

La conclusione è più netta di quella mommseniana: il quadruplo non sarebbe soltanto la conseguenza di un procedimento recuperatorio parallelo, ma la pena legale del *peculatus* nell'*ordo*. D. 48.13.15 rafforza la lettura, perché collega nella stessa proposizione la legge e la condanna multipla.

La tesi di Gnoli resta una ricostruzione. Le *Pauli Sententiae* sono tarde e D. 48.13.15 riguarda la sottrazione della preda, non ogni condotta di D. 48.13.1. È tuttavia sostenuta dalla convergenza delle attestazioni e dalla distinzione, interna alla raccolta pseudopaulina, fra *ordo* e repressione straordinaria.

Il dibattito più recente non ha tuttavia chiuso il problema. Kubiak e Pikulska-Radomska, riesaminando congiuntamente *Paul. Sent.* 5.27.1, D. 48.13.3 e D. 48.13.15, ritengono più probabile che l'*aquae et ignis interdictio* costituisse la *poena legis Iuliae* e che il quadruplo, già attestato nella tradizione repubblicana e municipale, potesse operare come conseguenza patrimoniale ulteriore. La proposta valorizza il carattere autonomo o aggiuntivo che la condanna multipla assume in fonti diverse, ma resta ricostruttiva: il connettivo *et* di D. 48.13.15 non chiarisce da solo se Modestino descriva due conseguenze cumulative né se tale assetto valesse per tutte le fattispecie del *peculatus*.²¹⁶

²¹⁵ F. GNOLI, *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio. Nozioni processuali, struttura e sviluppo storico*, in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANÒ, Milano, 2022, pp. 178-181. Per l'inquadramento storiografico della ricerca di Gnoli e della sua centralità negli studi successivi, cfr. P. BUONGIORNO, *Franco Gnoli e il crimen peculatus: un itinerario storiografico*, in *Rivista di Diritto Romano*, XXIII, 2023, pp. 145-159, spec. pp. 148-155.

²¹⁶ P. KUBIAK – A. PIKULSKA-RADOMSKA, *Quadruplum w prawie rzymskim. Wybrane zagadnienia*, in *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G (Ius)*, LXXI, 3, 2024, pp. 29-42, spec. pp. 37-40; K. AMIELAŃCZYK, "Peculatus" – Several Remarks on the Classification of the Offence of Embezzlement of Public Funds in Roman Law, in *Studia Ceranea*, 2, 2012, pp. 11-25, spec. pp. 16-17 e 23-25.

Il risultato più prudente consiste nel distinguere i livelli. È certo che il quadruplo operò in più fattispecie ricondotte al *peculatus*. Gnoli lo considera la pena della *lex Iulia* nell'*ordo*; la ricostruzione più recente di Kubiak e Pikulska-Radomska riconosce invece nell'*interdictio* la *poena legis* e nel quadruplo una conseguenza patrimoniale aggiuntiva. Nessuna delle due soluzioni è direttamente enunciata da una fonte generale e non è testualmente dimostrato che un unico regime si applicasse senza eccezioni a ogni condotta originariamente prevista dalla legge.

Le fonti successive attestano *aquae et ignis interdictio*, *deportatio* e *capitalis animadversio*. La loro presenza non prova né l'abrogazione generale del quadruplo né il cumulo necessario per il medesimo fatto.

Mommsen ipotizza una coesistenza fra procedimento patrimoniale e pena personale; Gnoli separa invece il quadruplo della *lex Iulia* dalle pene capitali introdotte nella *cognitio extra ordinem*; Kubiak e Pikulska-Radomska ammettono che il quadruplo potesse affiancare la pena personale. Le tre letture convergono soltanto sulla necessità di non identificare automaticamente tutte le conseguenze attestate.

Il quadruplo deve quindi essere trattato come conseguenza patrimoniale saldamente attestata. La sua appartenenza al regime originario della legge, l'eventuale autonomia rispetto alla *poena peculatus* e il possibile cumulo con pene personali restano controversi; non deve pertanto essere presentato come pena esclusiva e immutabile né sommato automaticamente alle conseguenze esaminate nei paragrafi successivi.

2.3.2 *Aquae et ignis interdictio* e *deportatio*: contenuto del regime e problema della sua origine

D. 48.13.3 attesta una pena personale del *peculatus* e il subentro della *deportatio* all'*aquae et ignis interdictio*. Il frammento è decisivo per ricostruire gli effetti sullo *status* e sul patrimonio; è invece insufficiente per stabilire quale pena fosse contenuta nella redazione originaria della *lex Iulia*. Questa distinzione, chiarita dalla consultazione di Mommsen e Gnoli, impedisce di trasformare il regime noto a Ulpiano nella sanzione certa della legge augustea.²¹⁷

²¹⁷ D. 48.13.3 (Ulp. 1 *de adult.*).

«Peculatus poena aquae et ignis interdictionem, in quam hodie successit deportatio, continet. Porro qui in eum statum deducitur, sicut omnia pristina iura, ita et bona amittit» (D. 48.13.3, Ulp. 1 *de adult.*).

Trad.: «La pena del peculato comprende l'interdizione dall'acqua e dal fuoco, alla quale oggi è subentrata la deportazione. Colui che viene ridotto in tale condizione perde, insieme con i diritti connessi al precedente *status*, anche i propri beni».²¹⁸

Il testo trasmesso contiene due proposizioni. La prima associa l'*interdictio* alla *poena peculatus* e registra, mediante *hodie*, il regime vigente al tempo del giurista. La seconda precisa che la nuova condizione determina la perdita degli *omnia pristina iura* e dei *bona*. Il frammento descrive quindi una pena capitale nel senso romano di conseguenza capace di incidere sulla cittadinanza, non necessariamente una pena di morte.

La sorte testamentaria e patrimoniale dell'interdetto è precisata da Gaio:

«Si cui aqua et igni interdictum sit, eius nec illud testamentum valet quod ante fecit nec id quod postea fecerit: bona quoque, quae tunc habuit cum damnaretur, publicabuntur aut, si non videantur lucrosa, creditoribus concedentur. In insulam deportati in eadem causa sunt» (D. 28.1.8.1-2, Gai. 17 *ad ed. provinc.*).

Trad.: «Se a qualcuno sia stata interdetta l'acqua e il fuoco, non è valido né il testamento redatto anteriormente né quello redatto successivamente; inoltre, i beni posseduti al momento della condanna saranno acquisiti al patrimonio pubblico oppure, se non appaiano vantaggiosi, saranno attribuiti ai creditori. I deportati in un'isola si trovano nella medesima condizione».²¹⁹

L'*interdictio* comporta la perdita delle capacità connesse alla cittadinanza. L'invalidità del testamento anteriore e di quello successivo mostra che il mutamento non consiste in un mero obbligo di allontanamento. La *publicatio bonorum* incide sul patrimonio; la possibile attribuzione ai creditori, quando l'acquisizione pubblica non sia economicamente vantaggiosa,

²¹⁸ D. 48.13.3 (Ulp. 1 *de adult.*).

²¹⁹ D. 28.1.8.1-2 (Gai. 17 *ad ed. provinc.*). Per gli effetti sulla capacità testamentaria, sul patrimonio e sullo *status*, cfr. M.G. TORRESI, *Exilium. Studi sull'esilio nella repressione criminale romana dal II sec. a.C. al III sec. d.C.*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Trento, XXXVII ciclo, a.a. 2024/2025, pp. 258-261.

precisa la destinazione dei beni senza negare la perdita della disponibilità da parte del condannato.

Gli *omnia pristina iura* di D. 48.13.3 designano pertanto le posizioni dipendenti dal precedente *status*. La menzione separata dei *bona* impedisce di assorbire l'effetto patrimoniale in una generica perdita dei diritti.

Ulpiano definisce il carattere capitale della pena e la competenza necessaria per disporla:

«Rei capitalis damnatum sic accipere debemus, ex qua causa damnato vel mors vel etiam civitatis amissio vel servitus contingit. Constat, postquam deportatio in locum aquae et ignis interdictionis successit, non prius amittere quem civitatem, quam princeps deportatum in insulam statuerit: praesidem enim deportare non posse nulla dubitatio est. Sed praefectus urbi ius habet deportandi statimque post sententiam praefecti amisisse civitatem videtur» (D. 48.19.2 pr.-1, Ulp. 48 ad ed.).

Trad.: «Deve considerarsi condannato a una pena capitale colui al quale, in conseguenza della condanna, derivino la morte, la perdita della cittadinanza oppure la servitù. È certo che, dopo che la deportazione è subentrata al posto dell'interdizione dall'acqua e dal fuoco, il soggetto non perde la cittadinanza prima che il principe ne abbia disposto la deportazione in un'isola; è infatti indubbio che il governatore provinciale non possa deportare. Il prefetto urbano, invece, ha il potere di deportare e si considera che il condannato perda la cittadinanza immediatamente dopo la sua sentenza».²²⁰

La *deportatio* è capitale perché produce la *civitatis amissio*. Il governatore provinciale non può determinare autonomamente tale effetto; occorre il provvedimento del principe, mentre il *praefectus urbi* dispone direttamente del potere di deportare. La pena presuppone quindi una competenza idonea a modificare lo *status civitatis*.

D. 28.1.8.2 assimila i deportati agli interdetti quanto alla capacità testamentaria e alla sorte del patrimonio. Il subentro ricordato in D. 48.13.3 dipende da questa corrispondenza centrale, non da una perfetta identità storica o procedurale fra i due istituti.

²²⁰ D. 48.19.2 pr.-1 (Ulp. 48 ad ed.). Sulla distinzione delle competenze e sul momento dell'*amissio civitatis*, cfr. M.G. TORRESI, *Exilium*, cit., pp. 278-281.

La mera destinazione insulare non identifica la deportazione:

«Haec est differentia inter deportatos et relegatos, quod in insulam relegari et ad tempus et in perpetuum quis potest. Sive ad tempus sive in perpetuum quis fuerit relegatus, et civitatem Romanam retinet et testamenti factionem non amittit» (D. 48.22.7.2-3, Ulp. 10 *de off. procons.*).

Trad.: «Questa è la differenza fra i deportati e i relegati: una persona può essere relegata in un'isola tanto temporaneamente quanto perpetuamente. Sia che sia stato relegato temporaneamente, sia che lo sia stato perpetuamente, conserva la cittadinanza romana e non perde la capacità di fare testamento».²²¹

Anche la *relegatio* può essere perpetua e avvenire in un'isola. Il relegato conserva però cittadinanza e *testamenti factio*. Il criterio distintivo è pertanto l'effetto sullo *status*: la deportazione è capitale, la relegazione non lo è.

D. 48.13.12.1, già trattato nel § 2.2.7, documenta l'applicazione severiana della *deportatio in insulam* al *clarissimus iuvenis*. Il richiamo conferma l'impiego concreto della pena, ma non determina il nomen criminis del caso né la sanzione originaria della *lex Iulia*.

Mommsen ritiene probabile che la legge giulia abbia introdotto l'allontanamento dall'Italia e l'*aquae et ignis interdictio* nel procedimento della *quaestio*. Ammette inoltre che la pretesa patrimoniale al quadruplo potesse continuare ad affiancare la pena personale.²²²

La ricostruzione non deriva da una clausola espressa di D. 48.13.3. È inoltre problematico il motivo con il quale Mommsen giustifica la coesistenza: l'asserita conservazione del patrimonio da parte dell'interdetto è smentita dalla perdita dei *bona* attestata dallo stesso frammento e da D. 28.1.8.1. Gnoli sottolinea espressamente l'errore.

La posizione di Gnoli è più radicale. Lo studioso ritiene che D. 48.13.3 non permetta di conoscere la pena della *lex Iulia*. *Poena peculatus* può riferirsi al complesso delle conseguenze conosciute nella tradizione; la clausola sul subentro della deportazione è stata sospettata di

²²¹ D. 48.22.7.2-3 (Ulp. 10 *de off. procons.*).

²²² TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 770-771.

interpolazione; anche ammettendo genuina la prima parte, non è certo che essa risalga alla legge invece che alla successiva repressione imperiale.²²³

Gnoli collega l'introduzione di una *poena capitis* alla *cognitio extra ordinem*, probabilmente già nell'età di Antonino Pio, sulla base di D. 48.13.8.1 e delle fonti collegate. In tale quadro *exilium* per i soggetti di rango e lavori forzati nelle miniere per quelli di condizione inferiore rappresenterebbero una repressione differenziata secondo lo status. D. 48.13.3 rifletterebbe più plausibilmente questa linea evolutiva che la pena originaria dell'*ordo*.

Il sospetto di interpolazione non è tuttavia condiviso dalla letteratura più recente. Ravizza ritiene che l'inciso *hodie successit deportatio* sia coerente con D. 48.19.2.1 e con l'evoluzione mediante la quale la *deportatio*, dapprima affiancata all'*interdictio*, ne assunse progressivamente la funzione. Torresi sviluppa questa ricostruzione distinguendo il piano degli effetti da quello delle competenze: con la *deportatio* la pronuncia del governatore non determinava da sola l'*amissio civitatis*, che dipendeva dalla conferma del *princeps*; il *praefectus urbi*, titolare dello *ius deportandi*, produceva invece l'effetto con la propria sentenza. La genuinità della clausola e la coerenza del regime severiano non dimostrano tuttavia che l'*interdictio* fosse la pena originaria della *lex Iulia*.²²⁴

Il risultato deve quindi essere articolato. Il testo trasmesso attesta con certezza l'*aquae et ignis interdictio*, il successivo subentro della *deportatio* e la perdita di diritti e beni. La letteratura più recente rafforza l'attendibilità della clausola sul subentro e ne chiarisce gli effetti sullo status e sulle competenze; non consente però di stabilire se l'*interdictio* appartenesse alla redazione originaria della *lex Iulia*. Secondo Gnoli, la pena legale dell'*ordo* era il quadruplo, mentre le conseguenze capitali appartengono alla successiva repressione *extra ordinem*; Kubiak e Pikulska-Radomska propongono invece di riconoscere nell'*interdictio* la *poena legis* e nel quadruplo una conseguenza ulteriore. La divergenza conferma che i *verba legis* non sono ricostruibili con certezza dal solo regime ulpiano.

2.3.3 L'aggravamento tardoantico per gli *iudices*

²²³ F. GNOLI, *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio. Nozioni processuali, struttura e sviluppo storico*, in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANÒ, Milano, 2022, pp. 178-181.

²²⁴ M. RAVIZZA, *Sui rapporti tra matrimonio e «deportatio» in età imperiale*, in *Rivista di Diritto Romano*, XIV, 2014, pp. 1-10, spec. pp. 5-7; M.G. TORRESI, *Exilium*, cit., pp. 239-242 e 278-281.

L'intervento tardoantico riguarda una forma qualificata di *peculatus*: quella realizzata dagli *iudices* attraverso l'esercizio dell'amministrazione. CTh. 9.28.1, CTh. 9.28.2 e C. 9.28.1 non costituiscono tre formulazioni equivalenti. La prima costituzione introduce l'aggravamento capitale; la seconda assimila nel disvalore chi sottrae e chi conserva i beni per l'autore; il Codice giustiniano coordina e rielabora le due disposizioni.²²⁵

«Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius aaa. Rufino praefecto praetorio. Pridem fuerat constitutum, ut hi iudices, qui peculatu provincias quassavissent, multae dispendio subiacerent. Sed quoniam nec condigna crimini ultio est nec par poena peccato, placuit tam severam animadvertendi esse censuram, ut, cum vix par poena his possit flagitiis inveniri neque condignis tantum nefas cruciatibus expiari, capitale hoc esse praecipiamus adque animadversione severissima coherceri. Dat. IIII id. Septemb. Constantinopoli Arcadio a. II et Rufino cons» (CTh. 9.28.1).

Trad.: «Gli imperatori Teodosio, Arcadio e Onorio Augusti a Rufino, prefetto del pretorio. Già in precedenza era stato stabilito che gli *iudices* che avessero sconvolto le province mediante il peculato fossero assoggettati al danno patrimoniale di una multa. Ma poiché questa non costituisce una reazione adeguata al crimine né una pena proporzionata all'illecito, è parso opportuno adottare un criterio punitivo tanto severo che, essendo difficile trovare una pena pari a simili misfatti e non potendo un delitto tanto grave essere espiato neppure con supplizi corrispondenti, ordiniamo che esso sia capitale e venga represso con la più severa *animadversio*. Data a Costantinopoli il 10 settembre 392».²²⁶

Pridem fuerat constitutum presuppone un regime anteriore, ma non ne identifica la fonte. La *multa* non può quindi essere equiparata automaticamente al quadruplo della *lex Iulia*. Il dato certo è il passaggio, per gli *iudices* considerati, da una conseguenza patrimoniale a una pena capitale.

²²⁵ CTh. 9.28.1-2; C. 9.28.1; *Inst. Iust.* 4.18.9. Sulla formazione della disciplina giustiniana mediante il coordinamento dei testi teodosiani, cfr. J.-L. FERRARY, *Loi Iulia peculatus – Loi Iulia de residuis*, in *LEPOR. Leges Populi Romani*, dir. da J.-L. FERRARY e P. MOREAU, scheda aggiornata il 21 gennaio 2020, sez. *Commentaire*.

²²⁶ CTh. 9.28.1, 10 settembre 392.

La formula *peculatu provincias quassavissent* collega il crimine alla gestione provinciale. *Iudices* designa qui funzionari dotati di attribuzioni amministrative e giurisdizionali; *quassare* esprime il grave turbamento prodotto da un'amministrazione predatoria. Non nasce una fattispecie autonoma di «devastazione della provincia»: la locuzione individua la particolare intensità del *peculatus* commesso mediante l'ufficio.

La costituzione motiva l'aggravamento attraverso l'inadeguatezza della multa, non *condigna crimini ultio né par poena peccato*. *Capitale hoc esse* non consente però di identificare necessariamente la sanzione con la morte fisica. Come mostra D. 48.19.2 pr., la pena capitale può produrre morte, perdita della cittadinanza o servitù. CTh. 9.28.1 colloca il fatto al massimo livello della repressione senza specificare la modalità applicabile in ogni caso.

Il provvedimento resta soggettivamente delimitato. Non dichiara capitale ogni *peculatus* e non afferma che il quadruplo o la *deportatio* siano stati abrogati. Mommsen lo utilizza correttamente come attestazione dell'inasprimento tardoimperiale contro gli amministratori, non come origine assoluta delle pene personali del crimine.²²⁷

CTh. 9.28.2 interviene su una posizione differente:

«Impp. Honorius et Theodosius aa. Aureliano praefecto praetorio II. Non est sanctitatis negotium rapinis et praedis fidem adhibere, quando quidem haec scelera velut contagium quoddam funestae pestis debeant declinari. Nec enim crimen dissimile est rapere et ei, qui rapuerit, rapta servare. Dat. III non. Mart. Constantinopoli Honorio X et Theodosio VI aa. cons» (CTh. 9.28.2).

Trad.: «Gli imperatori Onorio e Teodosio Augusti ad Aureliano, prefetto del pretorio per la seconda volta. Non è cosa conforme alla rettitudine accordare protezione alle rapine e alle prede, poiché tali delitti devono essere evitati come il contagio di una pestilenza mortale. Non è infatti diverso il crimine di chi rapina e di chi conserva per colui che ha rapinato le cose sottratte. Data a Costantinopoli il 5 marzo 415».²²⁸

La costituzione non menziona gli *iudices*, la *lex Iulia* o una pena. Assimila nel disvalore *rapere* e *rapta servare ei qui rapuerit*: il secondo soggetto assicura all'autore il risultato

²²⁷ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 771.

²²⁸ CTh. 9.28.2, 5 marzo 415.

dell'appropriazione. La collocazione nel titolo *de crimine peculatus* rende la regola pertinente alla materia, ma non consente di introdurre una pena capitale non espressa.

Il Codice giustiniano coordina i due testi:

«Imperatores Theodosius, Arcadius, Honorius. Iudices, qui tempore administrationis publicas pecunias subtraxerunt, lege Iulia peculatus obnoxii sunt et capitali animadversioni eos subdi iubemus: his nihilo minus, qui ministerium eis ad hoc adhibuerunt vel qui subtracta ab his scientes susceperunt, eadem poena percellendis» (C. 9.28.1).

Trad.: «Gli imperatori Teodosio, Arcadio e Onorio. Gli *iudices* che, durante l'esercizio dell'amministrazione, abbiano sottratto somme pubbliche sono assoggettati alla legge Giulia sul peculato e devono essere sottoposti a pena capitale; devono essere colpiti dalla stessa pena anche coloro che abbiano prestato loro il proprio servizio a questo scopo oppure abbiano consapevolmente ricevuto quanto da essi sottratto».²²⁹

La forma è composita. L'*inscriptio* richiama i sovrani e il destinatario del 392, mentre la *subscriptio* tramandata corrisponde alla data del 415; anche il contenuto combina la pena degli *iudices* con il trattamento del ricevente. Non deve quindi essere presentata come il testo letterale di un'unica costituzione.

La rielaborazione rende più determinata la fattispecie. *Peculatu provincias quassavissent* diventa *tempore administrationis publicas pecunias subtraxerunt*: la condotta è la sottrazione di somme pubbliche durante l'amministrazione e viene espressamente ricondotta alla *lex Iulia peculatus*. La qualità di *iudex* non basta; occorre il collegamento temporale e funzionale con l'ufficio.

Ministerium eis ad hoc adhibere individua il servizio orientato alla sottrazione. *Subtracta ab his scientes suscipere* riguarda la ricezione consapevole di quanto sottratto dagli amministratori. Le posizioni sono distinte e non devono essere convertite automaticamente nelle moderne categorie di concorso e ricettazione. L'innovazione giustiniana consiste nell'estendere la *eadem poena* a entrambi i gruppi.

²²⁹ C. 9.28.1.

Inst. Iust. 4.18.9 recepisce quasi letteralmente tale struttura e aggiunge la *deportatio* per gli *alii*. Ne risulta una sistemazione a due livelli: pena capitale per la fattispecie amministrativa aggravata e per i soggetti collegati; deportazione per gli altri autori. La clausola residuale non compare in C. 9.28.1 e appartiene alla sistemazione didattica giustiniana.

Amielańczyk legge la formulazione delle Istituzioni come il punto di arrivo di una sistemazione: *capitalis animadversio* per gli *iudices* e per i soggetti consapevolmente collegati alla sottrazione, *deportatio* per gli altri autori. La sintesi è utile a descrivere l'assetto giustiniano, ma non autorizza a retrodatare tale bipartizione né a tradurre automaticamente *capitalis animadversio* con pena di morte, poiché la nozione romana di pena capitale comprende anche la perdita della cittadinanza o della libertà.²³⁰

L'aggravamento del 392 non è pertanto il primo ingresso di pene capitali nella storia del *peculatus*. Gnoli le collega già alla *cognitio extra ordinem* dell'età di Antonino Pio. La costituzione tardoantica introduce una specializzazione ulteriore: concentra il massimo rigore sull'abuso dell'amministrazione pubblica, mentre il Codice e le Istituzioni ne estendono e ordinano le conseguenze.²³¹

2.3.4 Le regole processuali

2.3.4.1 L'esercizio del giudizio contro l'erede

«*Publica iudicia peculatus et de residuis et repetundarum similiter adversus heredem exercentur, nec immerito, cum in his quaestio principalis ablatae pecuniae moveatur*» (D. 48.13.16, Pap. 36 *quaest.*).

Trad.: «I giudizi pubblici relativi al *peculatus*, ai *residua* e alle *repetundae* si esercitano allo stesso modo contro l'erede, e non senza ragione, poiché in essi la questione principale riguarda il denaro sottratto».²³²

²³⁰ K. AMIELAŃCZYK, "Peculatus" – Several Remarks on the Classification of the Offence of Embezzlement of Public Funds in Roman Law, cit., pp. 23-25.

²³¹ F. GNOLI, *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio. Nozioni processuali, struttura e sviluppo storico*, in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANÒ, Milano, 2022, pp. 180-181.

²³² D. 48.13.16 (Pap. 36 *quaest.*).

Papiniano accomuna tre *publica iudicia* esclusivamente rispetto alla prosecuzione contro l'erede. Le rispettive fattispecie restano distinte; ciò che giustifica la regola comune è la centralità della *pecunia ablata*.

Publica iudicia designa i procedimenti pubblici. *Quaestio principalis* non è il nome di una corte permanente, ma la questione centrale sottoposta al giudizio. L'aggettivo *principalis* non rende il profilo patrimoniale l'unico contenuto del processo: indica che l'individuazione e la valutazione della *pecunia* occupano una posizione determinante.²³³

Il confronto con le *repetundae* precisa la funzione patrimoniale della regola. D. 48.11.2 consentiva l'azione contro gli eredi entro un anno dalla morte di colui *qui arguebatur*. Pietrini collega tale azione alla reintegrazione del valore sottratto e, proprio alla luce di D. 48.13.16, propende per il carattere penale del procedimento, pur riconoscendone la componente *reipersecutoria*. Il termine annuale appartiene però alla disciplina delle *repetundae* e non può essere trasferito al *peculatus* in assenza di una fonte espressa.²³⁴

Adversus heredem exercentur consente di attivare o proseguire il giudizio contro il successore. Non trasferisce all'erede la colpevolezza del defunto e non lo rende autore del *peculatus*. La sua posizione deriva dalla successione e dalla permanenza di una questione economicamente valutabile.

Il testo non richiede espressamente che la somma sia entrata nell'asse ereditario, che l'erede ne conservi il possesso o che conosca la provenienza. *Nec immerito* introduce la ratio, non una condizione aggiuntiva. Per la stessa ragione, D. 48.13.16 non autorizza a qualificare retrospettivamente come giudizio *adversus heredem* il processo contro il giovane Pompeo: la fonte narrativa non ne descrive in questi termini la struttura.

La componente personale non è trasmissibile. *Aquae et ignis interdictio*, *deportatio* e *capitalis animadversio* incidono sulla persona e sullo *status* dell'autore; la sopravvivenza riguarda il profilo patrimoniale. Il frammento non determina tuttavia la misura della condanna: non menziona il quadruplo, la restituzione semplice o il limite dell'arricchimento.

Mommsen considera la regola un'eccezione al principio dell'estinzione del delitto con la morte e ritiene possibile una pretesa contro l'erede non limitata alla semplice reintegrazione.

²³³ D. MANTOVANI, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 2009, pp. 36-53 e p. 59 n. 78.

²³⁴ S. PIETRINI, *La lex Iulia de pecuniis repetundis nell'interpretazione dei giuristi del principato*, Milano, 2023, pp. 55-57.

La conclusione eccede però il dato letterale. Papiniano rende certa l'esercitabilità del giudizio, non la sua quantificazione.²³⁵

2.3.4.2 Il termine quinquennale

«*Peculatus crimen ante quinquennium admissum obici non oportet*» (D. 48.13.9, Venul. Sat. 2 iud. publ.).

Trad.: «Non deve essere contestato un crimine di peculato commesso oltre cinque anni prima».²³⁶

Venuleio Saturnino pone un limite alla contestazione, non all'esecuzione di una sentenza già pronunciata. *Crimen obicere* significa muovere o formulare l'addebito; *non oportet* esprime una preclusione normativa. Il testo non dichiara che il fatto perda retroattivamente la propria illiceità o che l'autore divenga innocente. La nozione moderna di prescrizione può sintetizzare l'effetto, ma non deve introdurre automaticamente le categorie contemporanee dell'interruzione, della sospensione o della rilevabilità.

Ante quinquennium è riferito al momento della contestazione: il fatto non deve essere addebitato quando risalga a oltre cinque anni prima. *Admissum* collega la decorrenza alla commissione del crimine, non alla scoperta, al rendiconto o alla cessazione dell'ufficio.

La fonte non identifica l'atto processuale capace di rispettare il termine. Non nomina *delatio nominis*, ammissione dell'accusa o costituzione del giudizio; non disciplina il computo e non distingue i fatti composti da più condotte. Le moderne nozioni di reato permanente o continuato non possono colmare tale silenzio.

La regola menziona soltanto il *peculatus crimen*. La collocazione nel titolo comune non basta a estenderla a *sacrilegium*, *residua* o *repetundae*. Venuleio Saturnino non la attribuisce espressamente alla *lex Iulia*, sicché la sua origine normativa resta indeterminata.

Il rapporto con il giudizio contro l'erede non è coordinato. D. 48.13.16 ammette la sopravvivenza del procedimento per la centralità della *pecunia ablata*; D. 48.13.9 impedisce la contestazione oltre il quinquennio. È plausibile che il limite temporale operasse anche verso il

²³⁵ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 771-772.

²³⁶ D. 48.13.9 (Venul. Sat. 2 iud. publ.).

successore, ma le fonti non stabiliscono né la decorrenza dopo la morte né eventuali cause di sospensione.

Mommsen parla di un termine eccezionale di *Verjährung der Klage*. La formula descrive il risultato pratico, ma deve essere mantenuta distinta dal latino *crimen obici*: il frammento attesta il quinquennio e la preclusione dell'addebito, non una completa disciplina della prescrizione.²³⁷

Amielańczyk qualifica il quinquennio come un breve termine di prescrizione stabilito dalla *lex Iulia*. La formula descrive efficacemente l'effetto pratico, ma eccede il dato conservato in due punti: Venuleio non attribuisce espressamente la regola alla legge e il frammento non disciplina un istituto generale di prescrizione. Per questo è preferibile mantenere la formulazione più circoscritta ricavabile da *crimen obici* e parlare di preclusione della contestazione oltre il quinquennio.²³⁸

Il regime sanzionatorio e le regole processuali non compongono pertanto un assetto unitario: ciascuna conseguenza deve essere riferita alla fonte e alla fase normativa che la attestano.

2.4 Conclusioni del capitolo

La ricostruzione compiuta mostra che la *lex Iulia peculatus* non inaugurò la repressione della materia. Le testimonianze ciceroniane attestano una *quaestio peculatus* già operante nella tarda Repubblica, mentre la *lex municipii Tarentini* documenta, in ambito locale, divieti, responsabilità patrimoniali e strumenti preventivi relativi alla *pecunia publica*, sacra e religiosa. La legge giulia deve pertanto essere intesa come intervento di riordino e stabilizzazione di una materia già oggetto di repressione e regolazione. La sua datazione resta probabilistica: la collocazione augustea negli anni 18-17 a.C. appare preferibile, ma le fonti non consentono di escludere definitivamente una legge cesariana né di identificare con certezza il *rogator*.

L'esame delle fattispecie conferma che il *peculatus* non coincide con la semplice sottrazione di denaro pubblico. Il criterio unificante è la relazione giuridicamente qualificata che collega il bene o il valore a una destinazione pubblica, sacra, religiosa, fiscale o imperiale. Tale relazione può essere compromessa mediante asportazione, intercettazione, conversione,

²³⁷ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 772.

²³⁸ K. AMIELAŃCZYK, "*Peculatus*" – *Several Remarks on the Classification of the Offence of Embezzlement of Public Funds in Roman Law*, cit., pp. 24-25.

deterioramento dei metalli o alterazione dei documenti attraverso i quali il patrimonio viene rappresentato e amministrato. Le formulazioni generali della legge non configurano necessariamente un crimine proprio del magistrato o del funzionario; la funzione dell'agente diviene però rilevante quando determina l'accesso al bene, il *periculum* o, nella legislazione tardoantica, l'aggravamento della pena.

Anche il regime sanzionatorio e processuale è il risultato di una stratificazione. La natura del quadruplo e il suo rapporto con l'*aquae et ignis interdictio* restano controversi; la *deportatio*, l'aggravamento tardoantico per gli *iudices* e le regole relative all'erede e al quinquennio appartengono a fonti e fasi differenti e non possono essere ricondotti a un sistema uniforme di cumulo o successione. Il *peculatus* emerge così come figura autonoma costruita intorno alla protezione della destinazione e dell'amministrazione di valori qualificati. Proprio la necessità di distinguerlo dal *sacrilegium* e dai *residua* consente di passare, nel Capitolo III, all'esame della *pecunia residua* come problema autonomo, pur inserito nel medesimo processo storico di tutela delle risorse pubbliche.

Capitolo III: La *pecunia residua* e il *crimen de residuis*

3.1 Premesse e delimitazione dell'indagine

3.1.1 La collocazione dei *residua* nella rubrica di D. 48.13 (*Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*)

Il titolo D. 48.13 raccoglie testi relativi al *peculatus*, al *sacrilegium* e ai *residua*. Come già osservato nel Capitolo II, la rubrica appartiene alla sistemazione giustiniana e costituisce la cornice entro la quale i compilatori hanno disposto frammenti di provenienza e contenuto differenti. Il presente capitolo prende in esame le disposizioni concernenti il denaro pubblico rimasto presso il soggetto tenuto a impiegarlo, erogarlo o restituirlo e non riprende, invece, la ricostruzione generale della *lex Iulia de peculatu*, né l'analisi delle condotte di *aufferre*, *intercipere* e *in rem suam vertere*. La rubrica recita:¹

«*Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*» (D. 48.13 rubr.).

Trad.: «Relativamente alla legge Giulia relativa al peculato, sui sacrilegi e sui residui».

La rubrica colloca le tre materie nello stesso titolo e riserva ai *residua* una denominazione autonoma. La sua funzione è classificatoria: indica l'area normativa entro la quale i compilatori ordinavano la disciplina, senza definirne la condotta, i soggetti o la sanzione. Da questa collocazione nasce la prima questione del capitolo: se la vicinanza sistematica tra i diversi illeciti corrispondesse a una legislazione originariamente unitaria oppure se i *residua* fossero stati regolati in un primo momento mediante un provvedimento distinto.

¹ D. 48.13, *Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*; per la natura compilatoria della rubrica e il rinvio alla discussione già svolta, cfr. *supra*, cap. II, § 2.1.4.

3.1.2 La distinta configurazione delle fattispecie criminoso e il problema dell'autonomia legislativa

In D. 48.13.2 e D. 48.13.5 si impiega la formula *lex Iulia de residuis*; in D. 48.13.11.6 si parla invece di *lex Iulia residuorum*. Le denominazioni attestano che, nella tradizione giurisprudenziale confluita nel Digesto, la materia era designata mediante un richiamo specifico ai *residua*. Esse pongono però una questione ulteriore: se tale denominazione conservasse il titolo di una legge autonoma oppure designasse una parte distinta della disciplina relativa alla repressione del *peculatus*.

Rein ricostruisce la disciplina dei *residua* come un capitolo della *lex Iulia de peculatu*. Dopo avere osservato che la legge Giulia comprendeva anche le fattispecie relative al *sacrilegium* e al *crimen de residuis*, egli ritiene che le norme sulla ritenzione del denaro pubblico fossero inserite nel medesimo provvedimento. Le formule *lex Iulia de residuis* e *lex Iulia residuorum* non gli sembrano sufficienti per dimostrare l'esistenza di diverse leggi. Rein non esclude in termini assoluti che una disciplina anteriore potesse avere regolato la materia, ma attribuisce alla *lex Iulia de peculatu* la sistemazione normativa conservata dalle fonti.²

Mommsen e Brecht ritengono, invece, verosimile l'emanazione di un provvedimento distinto sui *residua*, pur formulando la conclusione in termini probabilistici. Ferrini osserva che l'impiego di denominazioni differenti per il *peculatus* e per i *residua* sia indice della distinta configurazione del *peculatus* e del *crimen de residuis*, ma non considera tale dato terminologico sufficiente a dimostrare l'esistenza di una legge autonoma sui *residua*. Gnoli concentra l'analisi sulla diversa struttura delle condotte: la sottrazione propria del *peculatus* e la ritenzione di somme legittimamente ricevute, la quale connota i *residua*, appartengono a modelli differenti, ma tale differenza materiale non risolve il problema storico-legislativo. Amelańczyk attribuisce maggiore peso alla ricorrenza, nelle fonti in nostro possesso, delle formule *de residuis* e *residuorum* e le considera un indizio favorevole all'esistenza di una legge distinta.³

Le fonti e la dottrina impongono, pertanto, di mantenere distinti i due problemi. Il primo riguarda la configurazione materiale delle condotte descritte nei frammenti; il secondo l'assetto

² W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, pp. 674 e 696-697.

³ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 761-765; C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Roma, rist. 1976, pp. 414-418; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 154-171; C.H. BRECHT, *Peculatus*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Suppl. VII, Stuttgart, 1940, coll. 829-830; K. AMIELAŃCZYK, "Peculatus" – Several Remarks on the Classification of the Offence of Embezzlement of Public Funds in Roman Law, in *Studia Ceranea*, 2, 2012, pp. 11-25, spec. pp. 21-23.

legislativo originario nel quale esse erano inserite. La terminologia specifica dei *residua* è direttamente attestata. La diversa struttura della fattispecie e l'eventuale autonomia del provvedimento dovranno, invece, essere verificate attraverso l'esegesi di D. 48.13.2 (Paul. 11 *ad Sab.*), D. 48.13.5 (Marcian. 14 *inst.*) e D. 48.13.11.6 (Paul. *l.s. de iud. publ.*). La trattazione non presupporrà, quindi, né l'esistenza di una legge autonoma né l'inserimento originario delle relative disposizioni sui *residua* in un capitolo della *lex Iulia de peculatu*.

3.2 La struttura materiale del *crimen de residuis*

3.2.1 La *pecunia publica* delegata in *usum aliquem*: D. 48.13.2 (Paul. 11 *ad Sab.*)

Il primo frammento, che descrive direttamente la condotta in cui si concretizza il *crimen de residuis*, considera il denaro pubblico destinato a uno scopo determinato. Paolo afferma in D. 48.13.2 (Paul. 11 *ad Sab.*):

«*Lege Iulia de residuis tenetur, qui publicam pecuniam delegatam in usum aliquem retinuit neque in eum consumpsit*» (D. 48.13.2, Paul. 11 *ad Sab.*).

Trad.: «È tenuto in base alla legge Giulia sui residui colui che abbia trattenuto denaro pubblico assegnato a un determinato uso e non lo abbia impiegato per quell'uso».

La proposizione individua un illecito che si compie secondo una sequenza precisa: una somma qualificata come pubblica viene destinata *in usum aliquem*, il destinatario la trattiene e non la impiega nell'uso stabilito. La relazione fra il soggetto e il denaro non nasce da una sottrazione illecita. Il participio *delegatam* presuppone un'attribuzione anteriore e collega la disponibilità della somma a una finalità. La condotta successiva viene espressa mediante due verbi coordinati, *retinuit* e *neque ... consumpsit*, che devono essere letti congiuntamente.

Ernout-Meillet e Forcellini conferiscono a *delegare* sia il significato generale di affidare o attribuire sia l'impiego tecnico relativo alla sostituzione di un debitore. Nel frammento, la costruzione *in usum aliquem* orienta il verbo verso il primo valore: il denaro è assegnato a una destinazione, non viene descritta una delegazione obbligatoria fra debitore, delegante e

creditore. La traduzione «assegnato» conserva questa funzione senza specificare chi abbia disposto l'attribuzione o con quale atto amministrativo essa sia avvenuta.⁴

Il verbo *retinere* indica che la somma rimane nella sfera di controllo del soggetto che l'ha ricevuta. Forcellini ne registra i valori di trattenere, conservare e impedire che una cosa si allontani; il verbo può acquistare una connotazione fraudolenta in determinati contesti, ma non implica necessariamente un atto di appropriazione. Nel passo paolino la ritenzione assume rilievo, perché si accompagna al mancato impiego. Il soggetto conserva ciò che avrebbe dovuto utilizzare per uno scopo specifico.

La seconda parte della condotta è descritta con la locuzione *neque in eum consumpsit*. Il pronome *eum* riprende *usum*: il destinatario non ha impiegato la somma secondo la finalità per la quale gli era stata assegnata. *Consumere* qui designa l'utilizzo del denaro per realizzare l'uso indicato, non la sua distruzione materiale. La legge collega quindi la responsabilità alla divergenza fra la destinazione prescritta e la gestione effettiva. Il frammento descrive espressamente il mancato impiego nello scopo; l'eventuale uso per una finalità diversa, però, costituisce una possibile modalità concreta, non l'unica forma della condotta.

La formulazione paolina non qualifica il soggetto come magistrato, funzionario o appaltatore. Il pronome relativo latino *qui* richiede soltanto che egli abbia ricevuto una somma pubblica vincolata a uno specifico impiego. Mommsen, Ferrini e Brecht ammettono che il destinatario possa essere anche un privato al quale il denaro sia stato affidato per una funzione determinata. Rein, invece, ricostruisce l'illecito sulla base del modello del funzionario o dell'amministratore di cassa, che viola consapevolmente il proprio dovere di gestione. Questa lettura spiega efficacemente il rilievo dell'obbligo gravante sul gestore, ma restringe la cerchia dei possibili soggetti attivi ai titolari di funzioni amministrative. Dal tenore generale di D. 48.13.2 non si ricava, invece, una limitazione soggettiva di questo tipo.⁵

Amielańczyk interpreta la condotta descritta da Paolo nella disposizione come appropriazione della parte di denaro pubblico non impiegata e non contabilizzata. La sua ricostruzione mette correttamente in evidenza la ricezione inizialmente lecita, aggiungendo due elementi, che Paolo non enuncia esplicitamente, cioè la necessaria qualità di pubblico ufficiale

⁴ A. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, 3^a ed., Paris, 1951, s.v. *delego*; E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, Padova, 1940, s.v. *delego*.

⁵ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 764-765; C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Roma, rist. 1976, pp. 417-418; C.H. BRECHT, *Peculatus*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Suppl. VII, Stuttgart, 1940, coll. 829-830; W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, pp. 696-697; K. AMIELAŃCZYK, "Peculatus" – Several Remarks on the Classification of the Offence of Embezzlement of Public Funds in Roman Law, cit., pp. 21-23.

dell'agente e l'appropriazione della somma da parte sua. Dal frammento si ricava una configurazione più circoscritta dell'illecito: ne risponde chi trattiene denaro pubblico assegnato a un uso e omette di impiegarlo in tale uso. L'appropriazione può accompagnare la ritenzione, ma non risulta espressamente dai verbi utilizzati.

3.2.2 D. 48.13.5 (Marcian. 14 *inst.*): le cause della disponibilità e la permanenza della somma

Marciano amplia la descrizione della fattispecie criminosa e collega la permanenza del denaro a una pluralità di cause. Il *principium*, che individua i rapporti dai quali può derivare il residuo, e i primi due paragrafi di D. 48.13.5 formano una sequenza unitaria: il § 1 precisa la ritenzione della somma ricevuta per un impiego, il § 2 stabilisce la conseguenza pecuniaria.

D. 48.13.5 (Marcian. 14 *inst.*):

«pr. Lege Iulia de residuis tenetur is, apud quem ex locatione, emptione, alimentaria ratione, ex pecunia quam accepit aliave qua causa pecunia publica resedit. 1. Sed et qui publicam pecuniam in usu aliquo acceptam retinuerit nec erogaverit, hac lege tenetur. 2. Qua lege damnatus amplius tertia parte quam debet punitur. 3. Non fit locus religiosus, ubi thesaurus invenitur: nam et si in monumento inventus fuerit, non quasi religiosus tollitur. Quod enim sepelire quis prohibetur, id religiosum facere non potest: at pecunia sepeliri non potest, ut et mandatis principalibus cavetur. 4. Sed et si de re civitatis aliquid subripiat, constitutionibus principum divorum Traiani et Hadriani cavetur peculatus crimen committi: et hoc iure utimur» (D. 48.13.5 pr.-4, Marcian. 14 *inst.*).

Trad.: «pr. È tenuto in base alla legge Giulia sui residui colui presso il quale sia rimasto denaro pubblico, in conseguenza di una locazione, di una compravendita, di un rapporto relativo agli alimenti, in relazione a una somma da lui ricevuta o per qualsiasi altra causa. 1. È tenuto in base a questa legge anche colui che abbia trattenuto e non erogato denaro pubblico ricevuto in relazione a un determinato impiego. 2. Colui che sia stato condannato in base a questa legge è punito, oltre quanto deve, con la maggiorazione di un terzo. 3. Il luogo in cui viene trovato un tesoro non diventa religioso: infatti, anche se fosse stato trovato in un monumento sepolcrale, non viene rimosso in quanto (bene) religioso. Ciò che a qualcuno è

vietato seppellire, non può infatti rendere religioso il luogo: d'altra parte il denaro non può essere sepolto, come stabilito anche dai mandati imperiali. 4. Ma se qualcuno sottrae qualcosa che appartiene ai beni di una città, le costituzioni dei divini principi Traiano e Adriano stabiliscono che si commetta il crimine di peculato; e questo è il diritto che applichiamo».

Nel *principium* la regola è enunciata attorno alla relazione *is, apud quem ... pecunia publica resedit*. L'espressione *apud quem* colloca la somma nella disponibilità o nella sfera di controllo del soggetto. Il verbo *residere* appartiene alla famiglia del verbo *sedere* e, nei lessici, esprime il restare, il permanere o il depositarsi; Forcellini riferisce specificamente la *pecunia residua* anche all'intera somma pubblica rimasta presso qualcuno e da lui trattenuta, non soltanto alla parte residua di un debito più ampio. Nel passo di Marciano, tuttavia, *resedit* descrive anzitutto il risultato della permanenza. La qualificazione giuridica deriva dalla natura pubblica della somma, dalla causa che ne ha giustificato la disponibilità e dall'obbligo rimasto inadempito; il verbo, isolatamente, non esprime appropriazione, falsificazione dei conti o omissione del rendiconto.⁶

La prima causa, in ragione della quale il denaro in questione si trova nella disponibilità del soggetto, è la *locatio*. Il sostantivo può comprendere la concessione di un bene, l'affidamento di un'opera o di un servizio, l'appalto della riscossione oppure altri rapporti negoziali riconducibili allo schema contrattuale della *locatio conductio*. Il testo non identifica l'oggetto dell'atto giuridico, né la parte presso la quale resta il denaro.

La seconda causa è l'*emptio*. Marciano non precisa quale posizione il soggetto occupasse nel rapporto di compravendita. La somma pubblica poteva corrispondere al prezzo che l'acquirente di un bene pubblico era tenuto a versare alla comunità oppure a denaro consegnato a un incaricato affinché acquistasse un bene nell'interesse pubblico. In entrambe le ipotesi, ai fini della fattispecie rileva che la somma sia rimasta presso il soggetto oltre il momento in cui egli avrebbe dovuto versarla alla cassa pubblica o impiegarla per l'acquisto autorizzato.

L'espressione *alimentaria ratione* associa la somma a una gestione o a un rapporto giuridico relativo agli *alimenta*. *Ratio* può indicare la causa dell'attribuzione, un titolo o una

⁶ D. 48.13.5 (Marcian. 14 *inst.*); A. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, 3^a ed., Paris, 1951, s.vv. *sedeo, resideo, residuus*; E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, s.vv. *resido, residuus*.

registrazione contabile, oppure, più in generale, un complesso di operazioni amministrative. Il frammento non chiarisce se Marciano pensasse alla riscossione di somme destinate agli alimenti, al pagamento delle prestazioni o a una gestione più ampia. L'elemento comune consiste nel fatto che il rapporto aveva ad oggetto somme destinate agli *alimenta* e che tali somme sono rimaste presso il soggetto che le avrebbe dovute impiegare.

Dopo l'indicazione delle possibili cause di ricevimento delle somme, segue la formula *ex pecunia quam accepit*. Il verbo *accipere* attesta una ricezione anteriore. Forcellini ricorda che *accipere* può descrivere la consegna anche quando il destinatario non acquisti definitivamente la cosa o sia tenuto a restituirla. La formulazione si adatta, quindi, a una somma entrata lecitamente nella disponibilità del soggetto, dalla quale residui un importo non impiegato o non riversato. La clausola finale *aliave qua causa* impedisce di considerare tassativo l'elenco: altre cause possono produrre la medesima permanenza, purché fondino un obbligo relativo alla somma.⁷

La vicinanza fra *ex pecunia quam accepit* e il successivo riferimento alla *pecunia acceptam* ha suscitato dubbi relativi alla genuinità del testo. Gnoli riferisce che Mommsen proponeva di modificare la disposizione delle parole e, nel § 1, di leggere *in usus aliquos* al posto di *in usu aliquo*. Gnoli ricostruisce e discute la proposta di Mommsen, mentre Brecht si limita a segnalarne l'esistenza. Gnoli ritiene, tuttavia, preferibile conservare e interpretare il testo nella forma tramandata, soluzione che viene accolta anche nel presente lavoro. Le due clausole, pur ravvicinate, fanno riferimento a due contesti tra loro distinguibili: il *principium* include la ricezione fra le cause della permanenza e il § 1 richiama il denaro ricevuto dal soggetto per un impiego predeterminato e da questo non erogato a tale scopo.⁸

L'elencazione di cause riportata nel *principium* non è sintatticamente uniforme. *Ex locatione, emptione e alimentaria ratione* indicano rapporti o ragioni giuridiche; *ex pecunia quam accepit* richiama, invece, la concreta ricezione di una somma. L'ultima formula, *aliave qua causa*, riporta entrambi i gruppi a una categoria aperta: qualunque causa può assumere rilievo quando spieghi perché il denaro pubblico si trovi presso il soggetto e quale prestazione egli debba eseguire. La non linearità della costruzione rende comprensibili i dubbi testuali evidenziati dalla dottrina, ma il testo tramandato conserva un significato coerente, se la ricezione viene intesa come una delle situazioni dalle quali nasce l'obbligo sulla somma.

⁷ E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, cit., s.v. *accipio*.

⁸ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 156-158; C.H. BRECHT, *Peculatus*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Suppl. VII, Stuttgart, 1940, coll. 829-830.

Il perfetto *resedit* indica che la permanenza è già in atto, ma non fissa una durata comune alle diverse ipotesi. Il momento a partire dal quale la somma non può più restare presso il destinatario dipende dall'obbligo sorto dalla singola causa. Soltanto D. 48.13.11.6 introduce espressamente il decorso di un anno per il magistrato uscente. Quel termine non può essere esteso alle altre fattispecie.

Il § 1 descrive una fattispecie bene determinata: la somma è stata ricevuta in relazione a un impiego e il soggetto la trattiene senza erogarla. *Acceptam* conferma che la disponibilità nasce da una consegna; *retinuerit* pone in rilievo il mantenimento della somma; *nec erogaverit* individua l'operazione omessa. L'accostamento di questi ultimi due verbi non configura due illeciti distinti, ma due elementi oggettivi della stessa fattispecie, ancorché connessi tra loro: il trattenimento diviene rilevante perché l'erogazione dovuta non viene effettuata.

Ernout-Meillet riconducono *erogare* alla spesa pubblica: il verbo indicava originariamente il prelievo o la destinazione di somme del tesoro per un impiego autorizzato e assunse poi i significati più generali di pagare, spendere e distribuire denaro. Nel frammento marciano, pertanto, *non erogare* non equivale al semplice «non usare», in quanto il verbo indica la mancata uscita finanziaria richiesta dalla destinazione della somma. Il confronto con D. 48.13.2 mostra due formulazioni vicine: *consumere* indica l'impiego del denaro nello scopo assegnato, mentre *erogare* indica il pagamento o la spesa mediante cui quello scopo viene realizzato. In entrambi i frammenti, *retinere* descrive la permanenza della somma presso il soggetto che ne abbia la disponibilità, ma la prestazione omessa è formulata diversamente: in D. 48.13.2 mediante *neque in eum consumpsit*; in D. 48.13.5.1 mediante *nec erogaverit*. La ritenzione costituisce, pertanto, l'elemento oggettivo comune alle due fattispecie, mentre varia la specifica modalità dell'inadempimento.⁹

Sulla base dei molteplici elementi offerti dalle fonti, Rein individua diverse condotte nelle quali può concretizzarsi il *crimen de residuis*: mancato impiego del denaro per lo scopo predeterminato, utilizzo del denaro per una finalità diversa da quella predeterminata, mancato versamento tempestivo della somma e falsificazione della contabilità.¹⁰ Questa ricostruzione pone in luce la pluralità delle condotte, ma non tutte le fattispecie individuate da Rein sono formulate direttamente da Marciano. In particolare, il *principium* non riduce ogni causa al versamento all'*aerarium*: a seconda del rapporto, il soggetto poteva essere tenuto a impiegare,

⁹ A. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique*, cit., s.v. *erogo*; E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, cit., s.v. *erogo*.

¹⁰ W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, pp. 696-697.

erogare, trasferire o restituire la somma ricevuta in vista di un impiego predeterminato. Il tratto comune alla casistica risultante dalle fonti è la permanenza del denaro presso chi non avrebbe dovuto conservarlo oltre il momento o al di fuori della funzione stabiliti.

Il § 2 collega alla disciplina una condanna calcolata sul debito: *amplius tertia parte quam debet punitur*. La misura sarà esaminata nel § 3.6.

3.3 La specificità dei *residua* rispetto al *peculatus* e alle *repetundae*

3.3.1 Disponibilità lecita della somma e criterio del *periculum*

Come già esaminato nel Capitolo II, Labeone definisce il *peculatus* come *furtum pecuniae publicae aut sacrae* e ne esclude la configurabilità, rispetto alle cose affidate, quando il rischio ricada sul detentore; lo stesso criterio vale per chi sia tenuto a effettuare il trasferimento del denaro o ne sopporti altrimenti il *periculum*. Il richiamo serve a individuare il presupposto per la configurazione dell'illecito: la somma è nella disponibilità del soggetto in forza di un rapporto riconosciuto, non di una sottrazione illecita.¹¹

Per *periculum* deve intendersi, nel presente contesto, il rischio giuridico relativo alla perdita della somma, posto a carico del soggetto al quale il denaro sia stato affidato o che ne abbia assunto il trasferimento. D. 48.13.11.2 e D. 48.13.11.4 riferiscono tale rischio, rispettivamente, all'*aedituus* per le cose consegnategli e a colui che abbia ricevuto denaro da trasferire, oppure a qualsiasi altro soggetto a carico del quale ricada il rischio relativo alla somma. Il *periculum* non comporta necessariamente il trasferimento della proprietà del denaro e non estingue l'obbligo patrimoniale verso la cassa pubblica. Quando il rischio relativo alla somma grava sul detentore, la sua responsabilità non può essere ricostruita, per questo solo fatto, come sottrazione di denaro altrui. Rimangono, tuttavia, l'obbligo patrimoniale relativo alla somma affidata e l'eventuale responsabilità derivante dal successivo trattenimento in violazione dell'obbligo di impiego, erogazione, versamento o restituzione.

La distinzione riguarda la condotta, non una immunità personale. Il custode, il trasportatore o l'amministratore possono commettere *peculatus* mediante una distinta

¹¹ D. 48.13.11.2 (Lab. ap. Paul. *l.s. de iud. publ.*); D. 48.13.11.4 (Paul. *l.s. de iud. publ.*); per l'analisi del criterio del *periculum* e della definizione labeoniana del *peculatus*, cfr. *supra*, cap. II, § 2.2.6.

sottrazione o conversione; i *residua* rilevano quando la disponibilità originariamente giustificata prosegue in violazione dell'obbligo di impiego, erogazione o restituzione.

3.3.2 Ritenzione e appropriazione

Nei frammenti già esaminati ricorrono i verbi *residere* e *retinere*, accompagnati dall'espressione *neque in eum consumpsit* e *nec erogaverit*. Da tali scelte lessicali si ricava che la condotta rilevante dell'agente consiste nella permanenza della somma presso il soggetto e nel mancato impiego del denaro secondo la destinazione e le modalità prestabilite. L'attenzione è quindi rivolta alla violazione dell'obbligo di impiegare, erogare, versare o restituire la *pecunia publica*, non necessariamente alla sua appropriazione.

Brecht esprime con particolare nettezza la distinzione tra ritenzione e appropriazione, osservando che la fattispecie relativa ai *residua* possa realizzarsi *ohne Aneignung* («senza appropriazione»). Rein perviene a una conclusione coerente, che fonda sulla diversa configurazione del *peculatus* e del *crimen de residuis*. Egli rileva che i verbi *auferre*, *intercipere*, *avertere*, *surripere* e *in rem suam vertere*, propri della descrizione del *peculatus*, non si adattino pienamente alla disciplina dei *residua*. Ai fini della configurazione del *crimen de residuis*, non è decisivo accertare se il *Beamter* («funzionario pubblico») abbia incorporato il denaro nel proprio patrimonio o lo abbia destinato a un vantaggio personale; occorre piuttosto verificare se egli, quale *Rechnungsführer* («responsabile dei conti»), abbia adempiuto fedelmente il dovere relativo alla somma affidatagli. Nella ricostruzione di Rein, il *crimen de residuis* ricorre quando il soggetto, consapevole della natura pubblica del denaro, non lo impieghi secondo le modalità prescritte e violi così il proprio dovere d'ufficio. Lo Studioso descrive pertanto la fattispecie prevalentemente in termini omissivi e la riassume nell'espressione *ordnungswidriges Benehmen eines Cassenverwalters* («condotta irregolare di un amministratore di cassa»). L'appropriazione può accompagnare la ritenzione, ma non costituisce, nella sua ricostruzione, un elemento necessario comune alle diverse modalità di realizzazione del *crimen de residuis*.¹²

Ferrini e Gnoli ricostruiscono analogamente la figura a partire dalla ricezione lecita e dalla successiva violazione dell'obbligo di impiego o restituzione. Amelańczyk, invece,

¹² C.H. BRECHT, *Peculatus*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Suppl. VII, Stuttgart, 1940, coll. 829-830; W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, pp. 696-697.

collega più strettamente la ritenzione all'appropriazione di una parte del denaro affidato. Tale lettura può descrivere alcuni casi concreti, ma aggiunge un requisito che D. 48.13.2 e 5 non formulano: la responsabilità deriverebbe dal trattenimento della somma e dal mancato impiego o dalla mancata erogazione per lo scopo previsto, anche in assenza di un'utilizzazione a vantaggio personale.¹³

Ai fini della presente indagine, appropriazione e ritenzione devono essere tenute distinte. La prima implica che il soggetto tratti la somma come propria o la destini al proprio vantaggio; la seconda consiste nel mantenerla sotto il proprio controllo, quando avrebbe dovuto impiegarla, erogarla, versarla o restituirla. La distinzione non coincide con quella fra azione e omissione: l'uso per una finalità non autorizzata è positivo, mentre la mancata erogazione può essere omissiva. Le due condotte possono concorrere, ma dall'analisi dei frammenti in materia di *residua* non parrebbe risultare che l'appropriazione sia elemento necessario per la configurazione del *crimen de residuis*.

3.3.3 Il soggetto attivo

Le formule soggettive utilizzate dalle fonti sono ampie. In D. 48.13.2 è presente il relativo «*qui*»; in D. 48.13.5 pr. la formula «*is, apud quem*»; nel § 1 del medesimo frammento e in D. 48.13.11.6 si fa impiego del relativo generico. Il legislatore e i giuristi individuano il responsabile attraverso il rapporto con la somma, senza richiedere in ogni ipotesi che questi rivesta una determinata carica.

La pluralità delle cause elencate da Marciano conferma questa impostazione. Una *locatio*, un'*emptio*, una gestione alimentare, la ricezione di denaro o un'altra causa possono collocare la *pecunia publica* presso magistrati, funzionari, appaltatori o privati incaricati. Ciò che accomuna tali soggetti è l'obbligo di non conservare definitivamente la somma e di compiere l'operazione richiesta dal rapporto.

Rein ricostruisce la fattispecie soprattutto attorno al *Beamter*, al *Rechnungsführer* e al *Cassenverwalter* (rispettivamente al funzionario pubblico, al contabile, al tesoriere). La sua impostazione rende bene il peso del dovere d'ufficio, ma restringe una formulazione normativa, che non menziona sempre un pubblico funzionario. Mommsen e Brecht ammettono, al

¹³ C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Roma, rist. 1976, pp. 417-418; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 154-171; K. AMIELAŃCZYK, "Peculatus" – Several Remarks on the Classification of the Offence of Embezzlement of Public Funds in Roman Law, cit., pp. 22-23.

contrario, che anche un privato possa ricevere denaro pubblico per un fine determinato e incorrere nella sanzione prevista dalla normativa, qualora non lo impieghi o non lo riversi.¹⁴

La disciplina richiede pertanto che il soggetto sia qualificato dal rapporto con la somma: essa non è necessariamente riservata al magistrato, perché i rapporti elencati da Marciano possono coinvolgere anche privati; la fattispecie criminosa non può però essere realizzata da chiunque, poiché presuppone un obbligo specifico di impiegare, erogare, versare o restituire denaro pubblico. La qualità richiesta nasce dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto attivo e l'amministrazione o la comunità pubblica, che attribuisce la somma di denaro e ne determina la destinazione.

3.3.4 La distinzione tra *crimen de residuis e repetundae*

Il raffronto tra *crimen de residuis e repetundae* è reso necessario dall'accostamento contenuto in D. 48.13.16 (Pap. 36 *quaest.*):

«Publica iudicia peculatus et de residuis et repetundarum similiter adversus heredem exercentur, nec immerito, cum in his quaestio principalis ablatae pecuniae moveatur» (D. 48.13.16, Pap. 36 *quaest.*).

Trad.: «I giudizi pubblici relativi al *peculatus*, ai *residua* e alle *repetundae* si esercitano allo stesso modo contro l'erede, e non senza ragione, poiché in essi la questione principale riguarda il denaro sottratto».

Papiniano accomuna i tre giudizi con riguardo alla loro esercitabilità contro l'erede e alla centralità della questione patrimoniale. L'avverbio *similiter* si riferisce, in questo contesto, al predicato *adversus heredem exercentur*; dal frammento non si ricava invece l'identità degli elementi costitutivi delle tre fattispecie. Il confronto con le *repetundae* richiede pertanto di verificare separatamente il titolo della ricezione del denaro, la sua qualificazione e il rapporto tra la somma ricevuta e l'esercizio della funzione pubblica.

¹⁴ W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, pp. 696-697; TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 764-765; C.H. BRECHT, *Peculatus*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Suppl. VII, Stuttgart, 1940, coll. 829-830.

Per ricostruire la configurazione oggettiva delle *repetundae* occorre anzitutto esaminare il rapporto tra la ricezione della somma e l'esercizio di una funzione pubblica. Marciano riferisce l'ambito di applicazione della *lex Iulia repetundarum* e indica le posizioni pubbliche in relazione alle quali assume rilievo la ricezione del denaro. D. 48.11.1 pr.-1 (Marcian. 14 *inst.*):

«pr. Lex Iulia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu potestate curatione legatione vel quo alio officio munere ministeriove publico cepit, vel cum ex cohorte cuius eorum est. 1. Excipit lex, a quibus licet accipere: a sobrinis propioreve gradu cognatis suis, uxore» (D. 48.11.1 pr.-1, Marcian. 14 *inst.*).

Trad.: «*pr.* La legge Giulia sulle *repetundae* riguarda le somme che qualcuno abbia ricevuto mentre esercitava una magistratura, una potestà, una curatela, una legazione o qualsiasi altro ufficio, incarico o servizio pubblico, oppure mentre faceva parte del seguito di quelli che ricoprivano tali incarichi. 1. La legge esclude dal divieto quanto sia ricevuto dalle persone dalle quali è lecito accettare denaro: i cugini di secondo grado, i cognati di grado più vicino e la moglie».

Nel *principium* Marciano individua il responsabile mediante la funzione esercitata e descrive la condotta attraverso il verbo *cepit*. La ricezione deve avvenire durante l'esercizio di una magistratura, di una potestà, di una curatela, di una legazione o di un'altra attività pubblica. La previsione comprende inoltre il componente della *cohors* di uno dei titolari di tali incarichi. Il § 1 introduce alcune eccezioni fondate sul rapporto personale tra il soggetto che riceve il denaro e colui dal quale esso proviene.

Una specificazione ulteriore è contenuta in D. 48.11.3 (Mac. 1 *de publ. iud.*):

«Lege Iulia repetundarum tenetur, qui, cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum vel non iudicandum decernendumve acceperit» (D. 48.11.3, Mac. 1 *de publ. iud.*).

Trad.: «È tenuto in base alla legge Giulia sulle *repetundae* colui che, mentre era investito di una qualche potestà, abbia ricevuto denaro per giudicare, per non giudicare o per adottare una decisione».

Il frammento di Macer collega la ricezione del denaro a specifiche attività riconducibili all'esercizio della potestà. La locuzione *cum aliquam potestatem haberet* qualifica la posizione del soggetto; il verbo *acceperit* descrive la ricezione della somma; i complementi introdotti da *ob* indicano la ragione del pagamento. Il denaro viene ricevuto affinché il titolare del potere giudichi, ometta di giudicare o assuma una determinata decisione.

Il frammento immediatamente successivo nel Digesto proviene da un'opera diversa. D. 48.11.4 (Venul. Sat. 3 *iud. publ.*):

«Vel quo magis aut minus quid ex officio suo faceret» (D. 48.11.4, Venul. Sat. 3 *iud. publ.*).

Trad.: «Oppure affinché compisse, in misura maggiore o minore, una determinata attività rientrante nel proprio ufficio».

Venuleio prende in considerazione la ricezione diretta a incidere sulla misura o sulle modalità di esercizio di un'attività compresa nell'ufficio del soggetto. Il frammento non menziona nuovamente né la *pecunia* né il verbo *accipere*; tali elementi risultano sottintesi nella sequenza costruita nel titolo del Digesto. La congiunzione iniziale *vel* lascia inoltre intendere che, nell'opera originaria di Venuleio, il periodo si collegasse a una trattazione più ampia, oggi non conservata in questa sede.

Sono i compilatori ad avere collocato D. 48.11.4 immediatamente dopo il frammento di Macer. Nella successione compilatoria, il testo di Venuleio amplia il quadro dagli specifici atti del giudicare, non giudicare o decidere alla più generale alterazione dell'attività d'ufficio. Non si può tuttavia attribuire ai due giuristi l'intenzione comune di costruire una proposizione unitaria, poiché i rispettivi frammenti sono stati estratti da contesti originari differenti.

La struttura patrimoniale delle *repetundae* differisce quindi da quella dei *residua*. Nelle *repetundae*, il denaro è ricevuto dal titolare della funzione pubblica o da un componente del seguito di chi la esercita, affinché venga compiuto, omissso o modificato un atto d'ufficio. Nei frammenti esaminati la somma non è qualificata come *pecunia publica* anteriormente alla ricezione: ciò che ne determina la rilevanza è il nesso tra il pagamento e l'esercizio della funzione.

Nel *crimen de residuis*, invece, la somma è già qualificata come *pecunia publica* ed entra lecitamente nella disponibilità del soggetto affinché questi la impieghi, la eroghi, la versi o la restituisca. La responsabilità deriva dal successivo trattenimento del denaro in violazione dell'obbligo sorto dal rapporto che ne aveva giustificato la disponibilità. Nelle *repetundae* è pertanto illecito il titolo funzionale della ricezione; nei *residua* è originariamente lecita la disponibilità della somma, mentre assume rilievo la successiva mancata esecuzione della prestazione dovuta.

Il *peculatus* presenta, a sua volta, una configurazione distinta. Come già esaminato nel Capitolo II, D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*) riferisce il divieto di sottrarre, intercettare o convertire a proprio vantaggio la *pecunia sacra, religiosa o publica*. La fattispecie assume quindi come punto di partenza un'aggressione alla somma qualificata, mentre il *crimen de residuis* presuppone una disponibilità originariamente lecita e le *repetundae* una ricezione collegata all'esercizio della funzione pubblica.

3.3.5 L'elemento soggettivo

Da D. 48.13.2 (Paul. 11 *ad Sab.*) e D. 48.13.5 pr.-1 (Marcian. 14 *inst.*), si ricavano con sufficiente precisione gli elementi della natura pubblica della somma, del vincolo di destinazione o del rapporto che ne giustifica la disponibilità e dell'inadempimento dell'obbligo di impiego, erogazione, versamento o restituzione. Gli estratti non contengono invece formule quali *dolo malo, sciens o fraudandi causa*. È ragionevolmente ipotizzabile che i giuristi classici avessero affrontato anche questo profilo nelle opere originarie e che i compilatori non lo abbiano incluso nei frammenti accolti nel Digesto.

Rein non collega il dolo a uno specifico intento di appropriazione del denaro pubblico. Nella sua ricostruzione il *crimen de residuis* ricorre quando il gestore sa che la somma affidategli è pubblica, è consapevole di non impiegarla secondo la destinazione prescritta e, in tal modo, viola il proprio dovere d'ufficio. Lo Studioso aggiunge che, in questa materia, il confine tra *dolus* e *culpa* è difficile da tracciare: una condotta che, con riferimento a un diverso illecito, sarebbe qualificata come colposa, può essere considerata dolosa ai fini dei *residua* e ricadere nella pena prevista dalla legge. Tale qualificazione appartiene, tuttavia, alla ricostruzione dottrinale di Rein e non è espressamente enunciata nei frammenti conservati.¹⁵

¹⁵ W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, p. 696.

La consapevolezza della natura pubblica della somma e dell'obbligo violato costituisce quindi una ricostruzione plausibile, sostenuta soprattutto da Rein, ma non un requisito espressamente enunciato nei testi conservati. Nei frammenti in nostro possesso non è formulato neppure un autonomo proposito di profitto, né è definito compiutamente il rapporto tra errore, impossibilità di adempiere, negligenza e ritenzione consapevole.

La struttura oggettiva della fattispecie può pertanto essere ricostruita sulla base degli elementi espressamente descritti; l'elemento soggettivo può essere delineato soltanto in termini prudenziali, senza trasformare la proposta di Rein in un requisito testualmente attestato.

3.4 La somma dichiarata dal magistrato cessato dalla carica: D. 48.13.11.6 (Paul. *l.s. de iud. publ.*)

Nel § 6 del frammento D. 48.13.11 (Paul. *l.s. de iud. publ.*) si disciplina la particolare posizione del magistrato che, cessata la carica provinciale, abbia dichiarato all'*aerarium* la somma pubblica rimasta presso di sé e abbia continuato a trattenerla. I paragrafi precedenti riguardano il *sacrilegium*, la definizione labeoniana del *peculatus*, il criterio del *periculum* e l'accesso alle *tabulae publicae*; nel § 6 si introduce invece la materia dei *residua*. Poiché soltanto quest'ultima parte è direttamente pertinente al problema esaminato, si riporta qui integralmente il § 6.

D. 48.13.11.6 (Paul. *l.s. de iud. publ.*):

«Eum, qui pecuniam publicam in usus aliquos retinuerit nec erogaverit, hac lege teneri Labeo libro trigensimo octavo posteriorum scripsit. Cum eo autem, qui, cum provincia abiret, pecuniam, quae penes se esset, ad aerarium professus retinuerit, non esse residuae pecuniae actionem, quia eam privatus fisco debeat, et ideo inter debitores eum ferri: eamque ab eo is, qui hoc imperio utitur, exigeret, id est pignus capiendū, corpus retinendo, multam dicendo. Sed eam quoque lex Iulia residuorum post annum residuam esse iussit» (D. 48.13.11.6, Paul. *l.s. de iud. publ.*).

Trad.: «Paolo riferisce che Labeone, nel trentottesimo libro dei *Posteriora*, aveva scritto che è tenuto in base a questa legge colui che abbia trattenuto denaro pubblico destinato a determinati impieghi e non lo abbia erogato. Quanto invece a colui che, nel lasciare la provincia, abbia dichiarato all'*aerarium* il denaro rimasto presso di

sé e abbia continuato a trattenerlo, non è esperibile nei suoi confronti l'azione relativa alla *pecunia residua*, poiché egli, ormai privato, deve quella somma al *fiscus* e deve pertanto essere annoverato tra i debitori; colui che esercita il relativo *imperium* avrebbe dovuto esigere la somma da lui, mediante la presa di un pegno, la ritenzione della sua persona o l'imposizione di una multa. La legge Giulia sui residui dispose tuttavia che, trascorso un anno, anche quella somma fosse considerata *residua*».

Il primo enunciato del § 6 è espressamente attribuito a Labeone. Paolo riferisce che il giurista, nel trentottesimo libro dei *Posteriora*, aveva ricondotto alla disciplina richiamata il caso del soggetto che avesse trattenuto denaro pubblico destinato a determinati impieghi senza erogarlo. Il periodo successivo, introdotto da *cum eo autem*, prende invece in considerazione il magistrato che lasci la provincia dopo avere dichiarato all'*aerarium* la somma rimasta presso di sé.

Sul piano sintattico, il § 6 è costruito prevalentemente nella forma del discorso indiretto. Nel primo enunciato l'accusativo *eum* e l'infinito *teneri* dipendono da *scripsit*; nel periodo successivo ricorrono gli infiniti *non esse* e *ferri*, nonché le forme *debeat* ed *exigeret*, compatibili con la prosecuzione del discorso indiretto. Tale struttura rende plausibile la continuità del resoconto, ma non consente di attribuire con certezza ogni proposizione successiva a Labeone. Gnoli interpreta anche la seconda ipotesi come proveniente da Labeone attraverso la mediazione di Paolo; nel presente lavoro tale attribuzione viene considerata possibile, ma non testualmente certa.¹⁶

Il § 6 contiene tre momenti logicamente collegati. In primo luogo, viene richiamata la regola relativa alla *pecunia publica* destinata a specifici impieghi, trattenuta e non erogata. In secondo luogo, viene introdotta una particolare ipotesi nella quale, durante la fase anteriore al decorso dell'anno, non è esperibile l'*actio residuae pecuniae*: la somma dichiarata dal magistrato cessato dalla carica è trattata come un debito del *privatus* verso la finanza pubblica e deve essere recuperata mediante gli strumenti coercitivi collegati all'*imperium*. In terzo luogo, la clausola finale dispone che, trascorso l'anno, anche quella somma sia qualificata come *residua*. Il paragrafo descrive pertanto il passaggio dal recupero coattivo di un credito pubblico all'applicazione della disciplina relativa alla *pecunia residua*.

¹⁶ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 162-165, spec. p. 163.

La seconda ipotesi riguarda il magistrato che lascia la provincia al termine dell'esercizio della propria carica. La locuzione *cum provincia abiret* individua il momento nel quale il soggetto cessa di esercitare la funzione pubblica provinciale. Il denaro è indicato mediante le parole *pecuniam, quae penes se esset*: si tratta, pertanto, di una somma che si trova ancora nella sua disponibilità al termine dell'incarico.

La disponibilità originaria del denaro era giustificata dall'esercizio della funzione. Durante la carica il magistrato poteva legittimamente avere presso di sé somme pubbliche destinate alle esigenze dell'amministrazione provinciale; con la cessazione dell'ufficio viene però meno il titolo funzionale che ne giustificava la permanenza nella sua sfera di controllo. Anche in questa ipotesi la relazione iniziale con la *pecunia publica* non deriva da una sottrazione: la questione sorge perché una somma ricevuta o gestita lecitamente continua a rimanere presso il soggetto dopo la cessazione della funzione.

Prima di lasciare la provincia, il magistrato ha compiuto la *professio ad aerarium*. Nel contesto del § 6, la *professio* consiste nella dichiarazione della somma pubblica rimasta presso il soggetto. Il participio *professus* presenta tale dichiarazione come anteriore al protrarsi del trattenimento: il magistrato rende conoscibile l'importo dovuto, ma non procede al suo versamento. Dalla *professio* non si ricava necessariamente che tutte le *rationes* della gestione siano state definitivamente esaminate e approvate; si ricava, più limitatamente, che una determinata somma è stata dichiarata e continua a trovarsi presso il magistrato cessato dalla carica.

La cessazione della funzione modifica il fondamento giuridico della disponibilità del denaro. Durante l'esercizio della carica, la somma si trovava presso il magistrato per ragioni connesse all'amministrazione provinciale; dopo la cessazione della carica, il soggetto non può più giustificare il trattenimento mediante il proprio ufficio. Paolo lo qualifica allora come *privatus: quia eam privatus fisco debeat*.

Il termine *privatus* non indica che la somma abbia perduto la propria natura pubblica, né che il rapporto si sia trasformato in un comune negozio tra privati. Esso qualifica il magistrato dopo che questi ha cessato di essere titolare della funzione pubblica esercitata nella provincia. Il denaro rimane pubblico, mentre il soggetto ne risponde ormai come debitore della cassa alla quale deve essere versato.

Alla posizione del *privatus* si collega la formula *inter debitores eum ferri*. Da essa si ricava che il magistrato cessato dalla carica deve essere annoverato tra i debitori in relazione alla somma dichiarata e non versata. Paolo non precisa in quale documento o elenco dovesse

essere formalizzata tale posizione; non è quindi possibile parlare, senza ulteriori elementi, di iscrizione in uno specifico registro. Il dato rilevante è costituito dalla qualificazione del soggetto come debitore e dalla conseguente possibilità di procedere coattivamente al recupero della somma.

Durante la fase anteriore alla scadenza dell'anno non è esperibile nei confronti del magistrato l'*actio residuae pecuniae*. Tale esclusione non comporta la liberazione dall'obbligo di pagamento: in questo intervallo il denaro costituisce un credito della finanza pubblica verso il *privatus* e deve essere recuperato mediante l'*exactio* esercitata dal titolare del relativo *imperium*. La posizione debitoria del magistrato cessato dalla carica deve quindi essere distinta dalla successiva applicazione della disciplina relativa ai *residua*.

Paolo individua il soggetto competente all'esazione mediante la formula *is, qui hoc imperio utitur*. Il riferimento riguarda il magistrato che esercita l'*imperium* pertinente al recupero del credito, ma non ne precisa il titolo. L'identificazione con il successore nella funzione provinciale, proposta da Jones, è compatibile con la sequenza descritta nel § 6, ma non può essere presentata come un dato testualmente certo.

L'*exactio* può essere esercitata mediante *pignus capere, corpus retinere e multam dicere*. La prima misura consiste nella presa di un pegno sui beni del debitore; la seconda nella ritenzione coercitiva della sua persona; la terza nell'imposizione di una multa. L'inciso *id est* presenta tali strumenti come modalità attraverso le quali il titolare dell'*imperium* può ottenere il pagamento, senza indicare che essi dovessero essere impiegati secondo una successione necessaria.

Le tre misure appartengono alla fase del recupero coattivo del credito e devono essere mantenute distinte dalla conseguenza pecuniaria della condanna relativa ai *residua*. Il *pignus capere*, il *corpus retinere* e il *multam dicere* sono diretti a ottenere il versamento della somma dichiarata; non coincidono con la maggiorazione di un terzo prevista in D. 48.13.5.2 (Marcian. 14 *inst.*).

La clausola conclusiva introduce un mutamento nella qualificazione della medesima somma: *sed eam quoque lex Iulia residuorum post annum residuam esse iussit*. Il pronome *eam* richiama il denaro dichiarato, dovuto e non versato. Dall'uso di *quoque* si evince che anche questa particolare somma, trattata nella prima fase come debito del *privatus*, viene ricondotta alla disciplina dei *residua* dopo il decorso dell'anno.

Nel § 6 si descrivono così due fasi consecutive. Prima del compimento dell'anno, la somma dichiarata e non versata costituisce un debito del magistrato cessato dalla carica ed è

recuperabile mediante l'*exactio* esercitata dal titolare dell'*imperium*. Dopo la scadenza annuale, qualora il debito sia rimasto insoddisfatto, la *lex Iulia residuorum* qualifica anche quella somma come *residua*. Mommsen, Rein, Brecht e Gnoli individuano in termini sostanzialmente concordi la successione tra una prima fase debitoria e la successiva applicazione della disciplina dei *residua*. Il termine annuale riguarda esclusivamente la particolare ipotesi descritta in D. 48.13.11.6 (Paul. *l.s. de iud. publ.*) e non costituisce un requisito generale delle fattispecie enunciate in D. 48.13.2 (Paul. 11 *ad Sab.*) e D. 48.13.5 pr.-1 (Marcian. 14 *inst.*).¹⁷

Il decorso dell'anno non viene collegato, nel § 6, a una presunzione di appropriazione né a un'espressa modificazione dell'elemento soggettivo. La disposizione attribuisce rilievo oggettivo al protrarsi dell'inadempimento: una somma che, nella prima fase, è recuperabile come debito del *privatus* viene successivamente qualificata come *pecunia residua*. Non occorre pertanto supporre che, allo scadere dell'anno, sorga o venga presunta la volontà del soggetto di incorporare il denaro nel proprio patrimonio.

La locuzione *post annum* non precisa espressamente il giorno dal quale l'anno debba essere computato. Mommsen assume come momento iniziale l'*Abrechnung*, vale a dire la resa o regolazione dei conti; Gnoli individua più specificamente il *dies a quo* nella *professio ad aerarium*. Le due letture possono essere coordinate qualora la *professio* sia considerata, nella particolare vicenda descritta da Paolo, l'atto mediante il quale il magistrato cessato dalla carica dichiara il saldo risultante dalla propria gestione. Tale coordinamento mantiene tuttavia carattere interpretativo: dal § 6 non si ricava espressamente se la *professio* coincidesse con la conclusione del rendiconto, né se il termine decorresse dalla dichiarazione, dalla partenza dalla provincia o da un successivo accertamento della posizione debitoria.¹⁸

L'anno delimita pertanto l'intervallo compreso tra il momento assunto come *dies a quo* e la scadenza del termine. Durante tale periodo la somma viene recuperata come credito della finanza pubblica verso il *privatus*; dopo il compimento dell'anno, se il pagamento non è intervenuto, la medesima somma viene assoggettata alla disciplina dei *residua*. La *professio* non sottrae definitivamente il soggetto a tale disciplina, ma apre una fase temporalmente limitata nella quale prevale il recupero coattivo del debito.

¹⁷ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 764-765, spec. p. 765; W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, p. 697; C.H. BRECHT, *Peculatus*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Suppl. VII, Stuttgart, 1940, col. 829; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 164-165.

¹⁸ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 765, fa decorrere l'anno dalla *Abrechnung*; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 164-165, collega più precisamente il termine alla *professio*.

Un ulteriore problema deriva dalla compresenza, nel medesimo periodo, dei termini *aerarium* e *fiscus*. Il magistrato dichiara la somma *ad aerarium*, ma viene qualificato come *privatus* che la deve al *fiscus*. La variazione terminologica ha ricevuto spiegazioni differenti e non può essere risolta presupponendo una perfetta equivalenza originaria tra le due espressioni.

Jones interpreta il *fiscus* menzionato nel § 6 come la cassa provinciale contenente denaro pubblico. Secondo la sua ricostruzione, il proconsole avrebbe reso conto all'*aerarium* al momento di lasciare la provincia, ma non avrebbe versato il saldo dovuto nell'*aerarium* o nel *fiscus* provinciale. Il soggetto indicato mediante la formula *is, qui hoc imperio utitur* sarebbe il successore nella provincia, competente a recuperare la somma dal predecessore ormai *privatus*. Jones collega questa lettura alla prassi secondo la quale il magistrato cessato dalla carica avrebbe normalmente consegnato al successore il saldo rimasto nella cassa provinciale.¹⁹

Brunt ammette, in termini generali, che *fiscus* potesse designare una cassa provinciale o dipartimentale contenente denaro pubblico, ma respinge l'applicazione di tale significato a D. 48.13.11.6. A suo giudizio, non è plausibile che un proconsole di età augustea, tenuto a versare un saldo all'*aerarium*, fosse definito debitore di un non meglio specificato *fiscus* locale; qualora si fosse trattato della cassa provinciale, sarebbe stata presumibile una specificazione quale *fiscus provinciae*. Brunt ritiene pertanto che Paolo o i compilatori abbiano sostituito *fiscus* ad *aerarium* nella formulazione riconducibile a Labeone, secondo l'equivalenza terminologica affermata in epoca successiva, senza uniformare integralmente il periodo.²⁰

Sutherland non propone un'esegesi specifica di D. 48.13.11.6, ma offre il quadro storico nel quale può essere collocato il problema. Nella sua ricostruzione, durante l'età augustea l'*aerarium* costituiva l'unico tesoro pubblico centrale, sebbene esistessero casse provinciali collegate ad esso; soltanto nei decenni successivi si verificò un progressivo avvicinamento tra l'amministrazione dell'*aerarium*, le casse provinciali e la finanza controllata dal principe. La sua analisi invita pertanto a non proiettare automaticamente sul lessico attribuito a Labeone gli assetti istituzionali e terminologici affermatasi in epoca posteriore.²¹

Le posizioni esaminate non conducono a una spiegazione unitaria della compresenza di *aerarium* e *fiscus*. Jones propone una lettura istituzionale fondata sulla distinzione tra tesoro centrale e cassa provinciale; Brunt ipotizza una sostituzione terminologica intervenuta nella

¹⁹ A.H.M. JONES, *The Aerarium and the Fiscus*, in *The Journal of Roman Studies*, 40, 1950, pp. 22-29, spec. pp. 23-24.

²⁰ P.A. BRUNT, *The "Fiscus" and Its Development*, in *The Journal of Roman Studies*, 56, 1966, pp. 75-91, spec. p. 75, n. 2.

²¹ C.H.V. SUTHERLAND, *Aerarium and Fiscus during the Early Empire*, in *The American Journal of Philology*, 66, 1945, pp. 151-170, spec. pp. 154-162.

trasmissione giurisprudenziale o compilatoria; Sutherland ricostruisce il più ampio processo storico di progressivo avvicinamento tra le diverse articolazioni finanziarie.

Ai fini della ricostruzione del *crimen de residuis*, la conclusione deve rimanere più circoscritta. Dal § 6 si ricava che la somma dichiarata conserva natura pubblica, che il magistrato cessato dalla carica ne risponde come *privatus* debitore e che il credito può essere recuperato dal titolare dell'*imperium*. Se il debito rimane insoddisfatto per un anno, la medesima somma viene qualificata come *residua*. Rimane invece incerto se il termine *fiscus* designasse originariamente una specifica cassa provinciale oppure sia stato introdotto nel corso della successiva trasmissione del testo.

3.5 D. 48.13.12 (Marcian. 1 *iud. publ.*): la registrazione infedele nelle *tabulae publicae* e il problema del rapporto con i *residua*

Il frammento D. 48.13.12 (Marcian. 1 *iud. publ.*) comprende un *principium* relativo alla registrazione infedele nelle *tabulae publicae* e un § 1 dedicato a un'ipotesi di sottrazione programmata all'interno di un tempio. Il frammento deve essere esaminato integralmente prima di affrontare il problema del rapporto tra la condotta descritta nel *principium* e il *crimen de residuis*.

D. 48.13.12 (Marcian. 1 *iud. publ.*):

«*pr. Hac lege tenetur, qui in tabulis publicis minorem pecuniam, quam quid venierit aut locaverit, scripserit aliudve quid simile commiserit. 1. Divus Severus et Antoninus quendam clarissimum iuvenem, cum inventus esset arculam in templum ponere ibique hominem includere, qui post clusum templum de arca exiret et de templo multa subtraheret et se in arculam iterum referret, convictum in insulam deportaverunt*» (D. 48.13.12 pr.-1, Marcian. 1 *iud. publ.*).

Trad.: «*pr.* È assoggettato a questa legge chi abbia registrato nelle *tabulae publicae* una somma inferiore al corrispettivo per il quale qualcosa sia stato venduto o dato in locazione, oppure abbia commesso qualche altro fatto simile. 1. Il divo Severo e Antonino deportarono in un'isola un giovane di rango clarissimo, riconosciuto colpevole dopo che era stato scoperto mentre collocava in un tempio una cassa e vi

nascondeva un uomo, affinché questi, una volta chiuso il tempio, uscisse dalla cassa, sottraesse numerosi oggetti dal tempio e poi rientrasse nella cassa».

Il primo problema esegetico riguarda il referente della locuzione *hac lege*.

Il *principium* si apre con il rinvio *hac lege*. Nella redazione del Digesto, il dimostrativo richiama la legge Giulia oggetto del titolo D. 48.13, la cui rubrica riunisce *peculatus*, *sacrilegium* e *residua*. L'estrazione del testo dal contesto originario del primo libro *De iudiciis publicis* non consente tuttavia di stabilire con certezza se Marciano si riferisse specificamente alla disciplina del *peculatus* oppure a quella dei *residua*. La collocazione del frammento in D. 48.13 non autorizza, da sola, a qualificare la condotta come *crimen de residuis*.

Il § 1 contiene la formula *Divus Severus et Antoninus*. D'Ors riprende la regola secondo la quale *divus* indica normalmente un imperatore già morto e divinizzato mentre il nome non accompagnato dalla medesima qualifica può riferirsi a un imperatore ancora vivente. Lo Studioso avverte, tuttavia, che quando *divus* precede due nomi il singolare potrebbe grammaticamente riferirsi a entrambi e che occorre pertanto considerare l'uso stilistico del giurista. Con specifico riguardo ai libri *de iudiciis publicis* di Marciano, D'Ors riconduce le formule *Divus Severus et Antoninus* allo strato della prima redazione distinguendole dalle successive aggiunte del giurista e dai glossemi posteriori. Seguendo questa ricostruzione, la formula conservata in D. 48.13.12.1 può essere collocata con prudenza tra il 211, anno della morte e divinizzazione di Settimio Severo, e il 217, anno della morte di Caracalla. La datazione riguarda lo strato testuale nel quale la formula compare e non può essere estesa automaticamente all'intera opera.²²

La fattispecie descritta nel *principium* consiste nella registrazione nelle *tabulae publicae* di una *minor pecunia* rispetto al corrispettivo effettivo di una vendita o di una locazione. Il termine di confronto non è un generico valore economico, ma la somma per la quale qualcosa è stato venduto o dato in locazione. Marciano prende quindi in considerazione una discordanza tra l'importo effettivo dell'operazione e quello riportato nelle scritture ufficiali.

Per «sottoregistrazione» si intende, nella presente trattazione, l'iscrizione nelle *tabulae publicae* di un importo inferiore al corrispettivo effettivo. La differenza tra la somma realmente incassata e quella ufficialmente annotata non compare pertanto nelle scritture pubbliche. Il

²² Á. D'ORS PÉREZ-PEIX, *Divus-Imperator (Problemas de cronología y transmisión de las obras de los jurisconsultos romanos)*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, 14, 1943, pp. 33-80, spec. pp. 34-36 e 58-61.

termine viene utilizzato in senso descrittivo e non presuppone ancora che la differenza sia stata appropriata o trattenuta dal soggetto che ha effettuato la registrazione.

Il verbo *scripserit* può riferirsi alla prima iscrizione dell'importo nelle *tabulae publicae*. La condotta non richiede quindi che il soggetto abbia inizialmente registrato il corrispettivo corretto e abbia poi alterato materialmente una voce già esistente: può essere realizzata indicando sin dall'origine una somma inferiore a quella effettiva.

La clausola *aliudve quid simile commiserit* estende la previsione a chi abbia tenuto una condotta analoga, per effetto della quale in un registro o in un altro documento ufficiale sia stata indicata una somma inferiore, o comunque non corrispondente, a quella effettivamente incassata nell'ambito dell'operazione pubblica. L'impiego di *commiserit* mostra inoltre che Marciano non si limita alla materiale attività dello scrivere, ma prende in considerazione fatti capaci di produrre una corrispondente infedeltà delle scritture.

Marciano non precisa quale fosse l'oggetto della vendita o della locazione. Dalla menzione delle *tabulae publicae* si ricava il carattere ufficiale dell'annotazione, ma non è possibile stabilire se il giurista intendesse riferirsi alla vendita o alla locazione di beni, diritti, entrate, opere o appalti della comunità. La rilevanza pubblica della scrittura non permette, senza ulteriori elementi, di ricostruire l'intero rapporto amministrativo dal quale derivava il corrispettivo.

Nel § 1 non si sviluppa la fattispecie descritta nel *principium*, ma si passa a un caso di sottrazione programmata all'interno di un tempio, represso mediante la deportazione in un'isola. Nella redazione del Digesto, i compilatori hanno conservato nel medesimo frammento due enunciati provenienti dal primo libro di Marciano sui giudizi pubblici, ma relativi a condotte differenti: la registrazione infedele nelle *tabulae publicae* e una sottrazione sacrilega. Non è possibile ricostruire il raccordo che univa i due casi nell'opera originaria. Il § 1 assume rilievo nella presente sezione soprattutto per la datazione della formulazione conservata; non determina invece la qualificazione dell'illecito enunciato nel *principium*.

Rein ritiene che l'illecito descritto nel *principium* sia riconducibile ai *residua*. Lo studioso comprende infatti tra le modalità di realizzazione del crimine la tenuta di conti falsi accompagnata dall'intenzione di trattenere il denaro e richiama, a tale proposito, la registrazione nelle *tabulae publicae* di una somma inferiore a quella effettiva.²³

La lettura di Rein aggiunge al contenuto direttamente enunciato da Marciano un passaggio ulteriore. La registrazione di una somma inferiore potrebbe occultare la differenza

²³ W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, p. 697.

tra l'importo effettivamente ricevuto e quello dichiarato nelle scritture, consentendo al soggetto di conservare presso di sé la parte non annotata. Il *principium*, tuttavia, non afferma espressamente che chi abbia effettuato la registrazione abbia anche incassato il corrispettivo maggiore, né che abbia trattenuto la differenza.

Occorre quindi distinguere tre piani. In primo luogo, dal *principium* si ricava direttamente la registrazione nelle *tabulae publicae* di un importo inferiore al corrispettivo effettivo. In secondo luogo, Rein interpreta tale annotazione come mezzo destinato a occultare una differenza pecuniaria trattenuta. In terzo luogo, ai fini della presente ricerca, il collegamento con il *crimen de residuis* può essere accolto soltanto qualora si dimostri che la differenza non registrata corrispondesse a *pecunia publica* effettivamente ricevuta e rimasta presso chi era tenuto a versarla.

Il *principium* si colloca pertanto nel punto di contatto tra la tutela dell'esattezza delle scritture pubbliche e la repressione del trattenimento di denaro pubblico. Il primo profilo è direttamente attestato dalla registrazione di una *minor pecunia* nelle *tabulae publicae*; il secondo può essere riconosciuto soltanto quando la differenza non annotata corrisponda a denaro pubblico ricevuto dal soggetto e da lui conservato anziché essere versato alla cassa competente. In assenza di tale ulteriore elemento, non è possibile qualificare automaticamente la registrazione infedele come *crimen de residuis*.

3.6 Pena pecuniaria, natura pubblica del giudizio ed esercizio contro l'erede

Il § 2 del frammento D. 48.13.5 (Marcian. 14 *inst.*), il § 6 del frammento D. 48.13.11 (Paul. *l.s. de iud. publ.*) e il frammento D. 48.13.16 (Pap. 36 *quaest.*), consentono di esaminare congiuntamente la conseguenza pecuniaria della condanna, la denominazione del rimedio, la natura pubblica del giudizio e la sua esercitabilità contro l'erede. Marciano enuncia la misura della condanna; nel frammento paolino ricorre la locuzione *residuae pecuniae actio*; Papiniano colloca, infine, il giudizio relativo ai *residua* tra i *publica iudicia* esercitabili contro l'erede.

La conseguenza pecuniaria della condanna è enunciata nel § 2 del frammento D. 48.13.5:

«2. *Qua lege damnatus amplius tertia parte quam debet punitur*» (D. 48.13.5.2, Marcian. 14 *inst.*).

Trad.: «2. Chi sia stato condannato in base a questa legge è punito con un importo superiore di un terzo a quanto deve».

Marciano enuncia la conseguenza pecuniaria della condanna mediante le parole *qua lege damnatus amplius tertia parte quam debet punitur*. La base del calcolo è costituita da quanto il condannato deve alla cassa pubblica: *quam debet*. L'espressione *amplius tertia parte* indica che a tale importo deve essere aggiunto un terzo del medesimo. Se il debito è convenzionalmente pari a tre, la condanna pecuniaria complessiva è pari a quattro: essa comprende, pertanto, l'importo dovuto e una maggiorazione corrispondente a un terzo di quell'importo.

Mommsen, Rein, Ferrini, Brecht e Gnoli interpretano concordemente la clausola nel senso del dovuto aumentato di un terzo, e non nel senso di una condanna al quadruplo.²⁴ La costruzione distingue infatti due componenti: *quam debet* individua il debito relativo alla *pecunia publica*, mentre *amplius tertia parte* indica l'eccedenza rispetto a tale debito. Dall'impiego del verbo *punitur* si evince che il terzo aggiuntivo aveva funzione sanzionatoria e non costituiva una parte ulteriore dell'obbligazione originaria.

La sanzione non deve, pertanto, essere definita «quadruplo». Il rapporto numerico di quattro a tre esprime soltanto il risultato complessivo dell'addizione: alla somma dovuta, pari convenzionalmente a tre, viene aggiunta una quota pari a uno. La componente corrispondente al debito è diretta alla reintegrazione della cassa pubblica; la pena pecuniaria propriamente detta consiste invece nella maggiorazione di un terzo.

Gnoli propone di attribuire alla maggiorazione anche una funzione compensativa. Secondo lo Studioso, il terzo aggiuntivo potrebbe essere inteso, oltre che come pena pecuniaria, come una forma di ristoro per il periodo durante il quale l'*aerarium* è rimasto privo della disponibilità della somma che avrebbe dovuto ricevere. In questa prospettiva, la maggiorazione sarebbe collegata al ritardo nel versamento o nella restituzione del denaro e opererebbe, sul piano economico, in modo analogo a un interesse moratorio.²⁵

Tale spiegazione deve essere distinta dal dato direttamente ricavabile dal § 2. Nella formulazione tramandata sotto il nome di Marciano, non è impiegata una terminologia specificamente riferibile agli interessi o alla mora; inoltre, la misura del terzo è fissa e non varia

²⁴ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 764-765, spec. p. 765; W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, p. 697; C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Roma, rist. 1976, p. 417; C.H. BRECHT, *Peculatus*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Suppl. VII, Stuttgart, 1940, col. 829; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 167-170.

²⁵ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 170-171.

in rapporto alla durata concreta del trattenimento. Dal paragrafo si ricava quindi con sufficiente certezza che la condanna comprende l'importo dovuto e una maggiorazione punitiva pari a un terzo. La funzione compensativa costituisce una proposta interpretativa plausibile, ma non una qualificazione espressamente formulata dal giurista.

La pena dei *residua* si distingue, per entità, dalla conseguenza pecuniaria che Ferrini ricostruisce per il *peculatus* in senso stretto. Lo Studioso qualifica come relativamente mite la disciplina del *crimen de residuis*, consistente nella restituzione della somma o dell'estimazione dei beni aumentata di un terzo, mentre ritiene probabile che la pena pecuniaria del *peculatus* raggiungesse il quadruplo dell'estimazione dell'oggetto del reato.²⁶ La diversità delle misure non consente, tuttavia, di desumere automaticamente un differente grado di colpevolezza dell'agente, poiché il *peculatus* e il *crimen de residuis* presentano strutture materiali distinte: nel primo assume rilievo una condotta di sottrazione o conversione della cosa pubblica; nel secondo la somma è originariamente pervenuta in modo lecito nella disponibilità del soggetto e viene successivamente trattenuta in violazione dell'obbligo relativo al suo impiego.

Nei passi specificamente pertinenti ai *residua* non è enunciata un'ulteriore pena personale. D. 48.13.5.2 (Marcian. 14 *inst.*) indica una conseguenza pecuniaria; D. 48.13.11.6 (Paul. *l.s. de iud. publ.*) descrive il recupero coattivo della somma e la sua successiva qualificazione come *residua*; D. 48.13.16 (Pap. 36 *quaest.*) riguarda la natura pubblica del giudizio e la sua esercitabilità contro l'erede. Da tali passi non si ricavano, invece, la perdita della carica, della dignità o dello *status* del condannato. L'eventuale applicazione di conseguenze personali richiederebbe un fondamento ulteriore, che non emerge dai frammenti qui esaminati.

Nel § 6 del frammento D. 48.13.11 (Paul. *l.s. de iud. publ.*), già riportato e analizzato nel § 3.4, la procedura è indicata mediante la locuzione *residuae pecuniae actio*.²⁷ Poiché il periodo è costruito nella forma del discorso indiretto, non è necessario stabilire se tale denominazione risalga a Labeone oppure appartenga alla formulazione con la quale Paolo ne trasmette il pensiero. L'impiego del sostantivo *actio* non autorizza, in ogni caso, a ricondurre il rimedio a un giudizio privato: la sua qualificazione tecnica si ricava dal frammento papiniano.

D. 48.13.16 (Pap. 36 *quaest.*):

²⁶ C. FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., pp. 417 e 419.

²⁷ Per il testo e l'analisi di D. 48.13.11.6 (Paul. *l.s. de iud. publ.*), cfr. *supra*, § 3.4.

«*Publica iudicia peculatus et de residuis et repetundarum similiter adversus heredem exercentur, nec immerito, cum in his quaestio principalis ablatae pecuniae moveatur*» (D. 48.13.16, Pap. 36 quaest.).

Trad.: «I giudizi pubblici relativi al *peculatus*, ai *residua* e alle *repetundae* si esercitano allo stesso modo contro l’erede, e non senza ragione, poiché in essi la questione principale riguarda il denaro sottratto».

Papiniano qualifica espressamente come *publica iudicia* i giudizi relativi al *peculatus*, ai *residua* e alle *repetundae*. Tale qualificazione impedisce di assimilare l’*actio residuae pecuniae* a un rimedio destinato alla tutela di un interesse esclusivamente privato. La denominazione *actio residuae pecuniae* presente nel frammento paolino e la qualificazione *publicum iudicium* utilizzata da Papiniano non sono quindi contraddittorie: la prima designa il rimedio relativo alla *pecunia residua*; la seconda colloca il giudizio tra i *publica iudicia*.

La natura pubblica del giudizio non esclude la rilevanza patrimoniale della controversia. Gnoli collega il carattere pubblico dell’azione alla spettanza pubblica del debito e considera il *iudicium publicum de residuis* diretto, nella sua funzione essenziale, al recupero della somma dovuta all’*aerarium*, aumentata di un terzo.²⁸ La maggiorazione aggiunge alla funzione recuperatoria una componente punitiva e, secondo la più ampia lettura dello Studioso, anche compensativa. L’appartenenza ai *publica iudicia* non trasforma, pertanto, la condanna in una conseguenza esclusivamente personale e non elimina il rapporto tra il giudizio e la reintegrazione patrimoniale della cassa pubblica.

L’avverbio *similiter* si riferisce, sul piano sintattico, al predicato *adversus heredem exercentur*. Papiniano afferma che i tre giudizi possono essere esercitati allo stesso modo contro l’erede; non afferma, invece, che il *peculatus*, il *crimen de residuis* e le *repetundae* abbiano la medesima struttura materiale, gli stessi soggetti attivi o identiche modalità di realizzazione.

La motivazione della regola è espressa mediante la proposizione *cum in his quaestio principalis ablatae pecuniae moveatur*. Dalle parole *ablatae pecuniae* si ricava il rilievo patrimoniale comune alle tre figure criminose; esse non devono però essere intese nel senso di una materiale sottrazione compiuta secondo modalità identiche in tutte e tre le fattispecie. La concreta relazione tra il soggetto e il denaro deve essere ricostruita separatamente per ciascun crimine.

²⁸ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 170-171.

Nel *peculatus*, come si ricava da D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*), la condotta assume la forma dell'*auferre*, dell'*intercipere* o dell'*in rem suam vertere* della *pecunia sacra, religiosa o publica*. In merito alle *repetundae*, in D. 48.11.1 pr.-1 (Marcian. 14 *inst.*), D. 48.11.3 (Mac. 1 *de publ. iud.*) e D. 48.11.4 (Venul. Sat. 3 *iud. publ.*), si prende in considerazione il denaro ricevuto dal titolare di una magistratura, di una potestà, di un ufficio o di un altro incarico pubblico, oppure da un componente del suo seguito, in connessione con l'esercizio della funzione. A proposito dei *residua*, invece, in D. 48.13.2 (Paul. 11 *ad Sab.*) e D. 48.13.5 pr.-1 (Marcian. 14 *inst.*) si fa riferimento a una *pecunia publica* pervenuta originariamente in modo lecito nella disponibilità del soggetto, il quale è tenuto a impiegarla, erogarla, versarla o restituirla e successivamente la trattiene in violazione di tale obbligo.

Dall'accostamento compiuto da Papiniano non può, pertanto, desumersi che il modello furtivo del *peculatus* o la ricezione funzionalmente indebita propria delle *repetundae* debbano essere trasferiti al *crimen de residuis*. Il giurista individua un fondamento patrimoniale comune per l'esercizio dei giudizi contro l'erede, ma non formula una definizione unitaria delle tre figure criminose.

Dalle parole *adversus heredem exercentur* si ricava che anche il giudizio relativo ai *residua* poteva essere esercitato contro l'erede dell'autore dell'illecito. Ferrini riferisce espressamente la medesima conclusione, distinguendo il *peculatus* e i *residua* dal *sacrilegium*, per il quale non riconosce un'analoga esercitabilità del giudizio contro gli eredi.²⁹

L'erede non viene, per questo, considerato autore della ritenzione, della sottrazione o della ricezione indebita compiuta dal *de cuius*: la condotta criminosa è riferibile esclusivamente al soggetto che l'ha realizzata. La regola papiniana riguarda la possibilità di convenire l'erede in relazione alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla condotta dell'autore.

Il frammento non precisa se il giudizio potesse essere promosso per la prima volta dopo la morte dell'autore dell'illecito oppure soltanto proseguire contro l'erede quando fosse già stato instaurato durante la vita del responsabile. Il dato certo resta quindi l'esercitabilità contro l'erede, non la concreta scansione processuale della pretesa.

Da D. 48.13.16 non si ricavano neppure i limiti quantitativi della condanna pronunciabile contro l'erede. Papiniano afferma l'esercitabilità dei giudizi, ma non distingue l'importo principale dovuto alla cassa pubblica dalla maggiorazione punitiva di un terzo prevista in D. 48.13.5.2 (Marcian. 14 *inst.*). Rimane quindi da stabilire se la pretesa esercitata

²⁹ C. FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., p. 419.

contro l'erede comprendesse soltanto il recupero della somma dovuta oppure anche la componente punitiva.

Mommsen, nel trattare della responsabilità ereditaria per il *peculatus*, ricostruisce in senso ampio la deroga alla regola dell'estinzione della responsabilità con la morte dell'autore: secondo lo Studioso, le pretese esercitate contro gli eredi non sarebbero state limitate all'arricchimento conseguito o al semplice risarcimento, ma avrebbero potuto avere la stessa estensione di quelle esercitabili contro il responsabile. Brecht, riferendosi alla disciplina del titolo D. 48.13 e al frammento papiniano, sostiene più specificamente che la responsabilità dell'erede comprendesse anche la componente punitiva e considera possibile l'instaurazione del giudizio dopo la morte dell'autore.³⁰

Tali conclusioni appartengono alla ricostruzione dottrinale e non devono essere presentate come proposizioni distintamente enunciate da Papiniano. Dal frammento si ricava con certezza l'esercitabilità del giudizio contro l'erede; non si ricava, con la medesima precisione, se la condanna comprendesse integralmente il terzo aggiuntivo, se fosse limitata al valore dei beni ereditari o all'arricchimento conseguito, né quali presupposti processuali dovessero sussistere quando il giudizio non fosse stato iniziato durante la vita dell'autore.

La conclusione deve pertanto rimanere circoscritta. D. 48.13.5.2 (Marcian. 14 *inst.*) permette di determinare la conseguenza pecuniaria prevista nei confronti del condannato: pagamento dell'importo dovuto e maggiorazione di un terzo. Papiniano, in D. 48.13.16 (Pap. 36 *quaest.*), qualifica il giudizio relativo ai *residua* come *publicum iudicium* e ne attesta l'esercitabilità contro l'erede. L'estensione all'erede dell'intera componente punitiva costituisce invece una lettura dottrinale, sostenuta in particolare da Brecht e compatibile con la più ampia impostazione di Mommsen, ma non ricavabile con certezza dal solo frammento papiniano.

3.7 I *residua* come categoria finanziaria in Suet. *Aug.* 101

La testimonianza contenuta in Suet. *Aug.* 101 permette di osservare un impiego del termine *residua* estraneo, almeno in via immediata, alla qualificazione criminale. Svetonio descrive il testamento di Augusto e i tre ulteriori volumi sigillati che le Vestali presentarono

³⁰ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 772; C.H. BRECHT, *Peculatus*, cit., col. 831.

insieme con esso al senato. La menzione dei *vectigaliorum residua* non appartiene al contenuto del testamento, ma al terzo dei tre volumi, nel quale era raccolto il *breviarium totius imperii*.

Suet. *Aug.* 101.1-4:

*«Testamentum L. Planco C. Silio cons. III. Non. Apriles, ante annum et quattuor menses quam decederet, factum ab eo ac duobus codicibus partim ipsius partim libertorum Polybi et Hilarionis manu scriptum depositumque apud se virgines Vestales cum tribus signatis aequae voluminibus protulerunt. Quae omnia in senatu aperta atque recitata sunt. Heredes instituit primos: Tiberium ex parte dimidia et sextante, Liviam ex parte tertia, quos et ferre nomen suum iussit; secundos: Drusum Tiberi filium ex triente, ex partibus reliquis Germanicum liberosque eius tres sexus virilis; tertio gradu propinquos amicosque compluris. Legavit populo R. quadringenties, tribubus tricies quinquies sestertium, praetorianis militibus singula milia nummorum, cohortibus urbanis quingenos, legionaris trecentos nummos; quam summam repraesentari iussit, nam et confiscatam semper repositamque habuerat. Reliqua legata varie dedit perduxitque quaedam ad vicena sestertia, quibus solvendis annum diem finiit, excusata rei familiaris mediocritate nec plus perventurum ad heredes suos quam milies et quingenties professus, quamvis viginti proximis annis quaterdecies milies ex testamentis amicorum percepisset, quod paene omne cum duobus paternis patrimoniis ceterisque hereditatibus in rem p. absumpsisset. Iulias filiam neptemque, si quid iis accidisset, vetuit sepulcro suo inferri. Tribus voluminibus, uno mandata de funere suo complexus est, altero indicem rerum a se gestarum, quem vellet incidi in aeneis tabulis, quae ante Mausoleum statuerentur, tertio breviarium totius imperii, quantum militum sub signis ubique esset, quantum pecuniae in aerario et fisci et vectigaliorum residuis. Adiecit et libertorum servorumque nomina, a quibus ratio exigi posset» (Suet. *Aug.* 101.1-4).*

Trad.: «Il testamento, redatto sotto il consolato di Lucio Planco e Gaio Silio, il terzo giorno prima delle None di aprile, un anno e quattro mesi prima della morte di Augusto, era stato redatto in due codici, scritti in parte di suo pugno e in parte per mano dei liberti Polibio e Ilarione. Le vergini Vestali, presso le quali era stato

depositato, lo presentarono insieme con tre volumi anch'essi sigillati. Tutti questi documenti furono aperti e letti in senato. Augusto nominò primi eredi Tiberio per la metà più un sesto e Livia per un terzo, ordinando a entrambi di assumere il proprio nome; come eredi di secondo grado, Druso, figlio di Tiberio, per un terzo e, per le parti residue, Germanico e i suoi tre figli maschi; in terzo grado, numerosi parenti e amici. Lasciò al popolo romano quaranta milioni di sesterzi, alle tribù tre milioni e mezzo, ai soldati pretoriani mille sesterzi ciascuno, alle coorti urbane cinquecento e ai legionari trecento; dispose che tale somma fosse pagata immediatamente, poiché l'aveva sempre tenuta accantonata e disponibile. Distribui gli altri legati in misura diversa, portandone alcuni fino a ventimila sesterzi, e fissò per il loro pagamento il termine di un anno, adducendo la modestia del proprio patrimonio e dichiarando che ai suoi eredi non sarebbero pervenuti più di centocinquanta milioni di sesterzi, sebbene nei vent'anni precedenti ne avesse ricevuti un miliardo e quattrocento milioni dai testamenti degli amici; quasi tutto ciò, insieme con i due patrimoni paterni e le altre eredità, era stato da lui speso per lo Stato. Vietò che la figlia e la nipote, entrambe di nome Giulia, fossero introdotte nel proprio sepolcro qualora fossero morte. Nei tre volumi, nel primo raccolse le disposizioni relative al proprio funerale; nel secondo, l'elenco delle imprese da lui compiute, che voleva fosse inciso su tavole di bronzo da collocare davanti al Mausoleo; nel terzo, un prospetto sintetico dell'intero impero: quanti soldati vi fossero ovunque sotto le insegne, quanto denaro vi fosse nell'*aerarium* e nei *fisci* e quale fosse l'ammontare dei residui dei *vectigalia*. Aggiunse anche i nomi dei liberti e degli schiavi dai quali si potesse richiedere il rendiconto».

Svetonio denomina il terzo volume *breviarium totius imperii*. Il documento non costituiva il rendiconto personale relativo all'esercizio di una singola magistratura, ma un prospetto generale delle risorse militari e finanziarie dell'impero predisposto da Augusto nella sua posizione di *princeps*. La successione delle interrogative indirette ne precisa il contenuto: al numero dei soldati presenti sotto le insegne seguivano le disponibilità finanziarie distinte nelle tre categorie dell'*aerarium*, dei *fisci* e dei *vectigaliorum residua*.³¹

³¹ A.H.M. JONES, *The Aerarium and the Fiscus*, cit., pp. 23-24, interpreta il *breviarium* come un bilancio generale dell'impero predisposto da Augusto quale *princeps* e non come il rendiconto di una sua magistratura; P.A. BRUNT, *The "Fiscus" and Its Development*, cit., p. 89, collega il documento al controllo esercitato da Augusto sul complesso delle risorse finanziarie pubbliche.

Dalle differenti interpretazioni di Suet. *Aug.* 101 non è possibile ricostruire il quadro completo dell'amministrazione finanziaria di età augustea. Dal passo si ricava, più limitatamente, che il *breviarium* distingueva il denaro presente nell'*aerarium*, quello riferito a una pluralità di *fisci* e gli importi ancora pendenti in relazione ai *vectigalia*.

La menzione dell'*aerarium* al singolare e dei *fisci* al plurale assume rilievo nel dibattito sulla struttura finanziaria del primo principato. Sutherland considera l'*aerarium* il tesoro pubblico centrale e interpreta i *fisci* come casse provinciali collegate a esso, mantenendo distinta la finanza pubblica dal patrimonio personale di Augusto. Jones identifica analogamente i *fisci* con casse provinciali nelle quali erano conservate somme pubbliche, tanto nelle province affidate al principe quanto in quelle pubbliche. Brunt riconosce che *fiscus* poteva assumere significati diversi e che il plurale poteva designare casse provinciali o dipartimentali contenenti denaro pubblico.³²

Le tre ricostruzioni non coincidono in ogni aspetto dell'organizzazione finanziaria augustea, ma convergono nel rifiutare l'identificazione automatica dei *fisci* menzionati da Svetonio con un unico tesoro imperiale centrale. La testimonianza consente pertanto di interpretare il plurale come riferimento a una pluralità di casse o fondi; non chiarisce, invece, il rapporto istituzionale preciso che intercorreva tra ciascun *fiscus*, l'*aerarium* e l'amministrazione del principe.

Suet. *Aug.* 101 offre anche un elemento per la contestualizzazione storica della terminologia presente in D. 48.13.11.6 (Paul. *l.s. de iud. publ.*). La menzione congiunta dell'*aerarium* e di più *fisci* mostra che, nel lessico finanziario riferibile alla prima età imperiale, i due termini potevano rinviare a differenti articolazioni della finanza pubblica. Il confronto non risolve tuttavia il problema testuale del frammento paolino, né permette di stabilire se il *fiscus* ivi menzionato designasse originariamente una cassa provinciale oppure fosse il risultato di una successiva modificazione terminologica.

Nell'ultima enumerazione contenuta in Suet. *Aug.* 101.4 ricorre l'espressione *vectigaliorum residua*, coordinata con *in aerario* e *in fiscis* sotto la formula *quantum pecuniae*. Nel contesto del *breviarium*, i *vectigalia* sono le entrate pubbliche derivanti dalle imposizioni e dagli altri proventi così denominati; i loro *residua* rappresentano gli importi che, al momento

³² C.H.V. SUTHERLAND, *Aerarium and Fiscus during the Early Empire*, cit., pp. 157 e 161; A.H.M. JONES, *The Aerarium and the Fiscus*, cit., pp. 23-25; P.A. BRUNT, *The "Fiscus" and Its Development*, cit., pp. 75-76 e 89.

della redazione del prospetto, risultavano ancora pendenti rispetto alla riscossione o al versamento di tali entrate.

Sul piano lessicale, *residua* designa ciò che rimane o che risulta ancora dovuto alla chiusura provvisoria di un rapporto contabile. Jones interpreta i *vectigaliorum residua* come i saldi delle imposte indirette ancora presenti presso i *publicani* e non ancora dovuti o versati al popolo romano; Brunt li identifica, in termini sostanzialmente corrispondenti, con le somme ancora dovute dai *publicani* incaricati della riscossione dei *vectigalia*.³³ La loro inclusione nel *breviarium* mostra che tali importi costituivano una posta finanziaria suscettibile di quantificazione, anche se non ancora presente materialmente nell'*aerarium* o nei *fisci*.

In Suet. *Aug.* 101.4 il termine *residua* è pertanto impiegato in senso contabile per indicare importi ancora pendenti in relazione ai *vectigalia*. Da questa sola qualificazione non si ricava che tali somme integrassero il *crimen de residuis* disciplinato dalle disposizioni confluite in D. 48.13. Perché una somma assumesse rilievo ai fini della configurazione del crimine, occorreva accertare che fosse *pecunia publica* già pervenuta nella disponibilità di un soggetto tenuto a versarla, impiegarla, erogarla o restituirla e che fosse rimasta presso di lui dopo che il relativo obbligo fosse divenuto esigibile. Svetonio registra l'esistenza di un saldo finanziario, ma non descrive il soggetto presso il quale ciascuna somma si trovasse, il titolo della sua disponibilità o l'inadempimento di un obbligo già scaduto.

Al termine della descrizione del terzo volume, Svetonio aggiunge che Augusto vi aveva indicato anche i nomi dei liberti e degli schiavi *a quibus ratio exigi posset*. La locuzione designa le persone dalle quali poteva essere richiesto un rendiconto dettagliato sulle informazioni contenute nel *breviarium*. La loro menzione conferma che il prospetto era accompagnato dall'indicazione del personale in grado di fornire i dati contabili necessari; non dimostra, invece, che tali liberti o schiavi fossero titolari delle somme o personalmente debitori degli importi registrati. Brunt collega questa clausola alla presenza, nell'amministrazione augustea, di personale della casa imperiale impiegato anche nella raccolta e nella gestione delle informazioni relative alla finanza pubblica.³⁴

La testimonianza di Svetonio documenta quindi un sistema nel quale gli importi ancora pendenti potevano essere inseriti in un prospetto finanziario e nel quale erano individuate le

³³ A.H.M. JONES, *The Aerarium and the Fiscus*, cit., p. 23; P.A. BRUNT, *The "Fiscus" and Its Development*, cit., p. 89; A. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, 3^a ed., Paris, 1951, s.vv. *resideo*, *residuus*; E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, Padova, 1940, s.v. *residuus*.

³⁴ P.A. BRUNT, *The "Fiscus" and Its Development*, cit., p. 89.

persone capaci di fornire il relativo rendiconto. Essa non attesta che i *vectigaliorum residua* integrassero già una fattispecie criminale. Il rilievo del passo per la ricostruzione del *crimen de residuis* è indiretto: Suet. *Aug.* 101 chiarisce l'uso contabile di *residua* e il contesto amministrativo nel quale un saldo poteva essere quantificato; la responsabilità criminale richiedeva invece gli ulteriori elementi relativi alla natura pubblica della somma, alla sua disponibilità presso un soggetto qualificato e all'inadempimento dell'obbligo di impiego, erogazione, versamento o restituzione.

3.8 Gestione, rendiconto e recupero nelle leggi municipali

Le leggi municipali documentano il percorso amministrativo nel quale il denaro della comunità veniva affidato, riscosso, speso, contabilizzato e recuperato. Le disposizioni di Taranto, Urso e Irni disciplinano momenti differenti di questo percorso e permettono di confrontare la *pecunia residua* con obblighi locali espressamente formulati. Il valore di tali disposizioni consiste anzitutto nella descrizione delle procedure municipali; il rapporto tra queste ultime e la *lex Iulia de residuis* si ricostruisce dopo avere esaminato il contenuto specifico di ciascuna norma.

3.8.1 La *lex municipii Tarentini*: affari pubblici e rendiconto

Nelle linee 21-25 la *lex municipii Tarentini* impone il rendiconto a chi riceva o svolga un affare pubblico, oppure paghi o riscuota denaro pubblico:

*«Quodque quoique negotium publice in municipio de senatus sententia datum erit negotive publice gesserit pecuniamque publicam dederit exegerit, is quoi ita negotium datum erit negotive quid publice gesserit pecuniamve publicam dederit exegerit, eius rei rationem senatui reddito refertoque in diebus X proxumeis quibus senatus eius municipi censuerit sine dolo malo» (Lex municipii Tarentini, ll. 21-25).*³⁵

³⁵ *Lex municipii Tarentini*, ll. 21-25; R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones sobre el crimen de residuis a la luz de la legislación municipal*, in *RIDA*, 37, 1990, pp. 252-261; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 163-168.

Trad.: «E qualunque affare pubblico sia stato affidato a qualcuno nel municipio per deliberazione del senato, oppure chi abbia gestito un affare pubblico e abbia pagato o riscosso denaro pubblico, colui al quale l'affare sia stato così affidato, o che abbia gestito un affare pubblico, o abbia pagato o riscosso denaro pubblico, renda e riferisca al senato il conto di quella materia, senza dolo, nei dieci giorni più prossimi che il senato di quel municipio avrà stabilito a tal fine».

La disposizione individua i responsabili attraverso l'attività svolta. Il primo è colui al quale un *negotium* sia stato affidato *publice e de senatus sententia*; il secondo è chi abbia effettivamente gestito un affare pubblico; il terzo è chi abbia pagato o riscosso *pecunia publica*. Le categorie possono sovrapporsi, ma dall'enumerazione contenuta nelle linee 21-25 si ricava che la responsabilità dei soggetti indicati non dipende soltanto dal fatto di rivestire una magistratura.

Il riferimento all'adempimento a cui il responsabile è tenuto è espresso da *rationem reddere e referre*. Il primo verbo richiama il dovere di presentare il conto delle operazioni; il secondo impone di riferire in merito alla gestione dell'affare pubblico e ai movimenti di denaro che ne sono derivati. Entrambe le attività devono essere compiute dinanzi al senato, al quale spetta il controllo della gestione. Le forme *dederit* ed *exegerit* fanno riferimento a due movimenti opposti della cassa: il pagamento di denaro pubblico e la sua riscossione. La *ratio* deve quindi rappresentare tanto le uscite quanto le entrate e permettere di individuare il saldo rimasto presso il gestore.

La disposizione prevede che il rendiconto sia compiuto entro un termine di dieci giorni, la cui concreta individuazione è collegata alla deliberazione del senato municipale mediante la clausola *quibus senatus eius municipi censuerit*. La costruzione non formula un *dies a quo* generale indipendente dall'intervento dell'organo municipale, ma attesta invece una scadenza breve, determinata nel quadro del controllo senatorio. La clausola *sine dolo malo* riguarda l'obbligo di rendere il conto: l'adempimento deve permettere al consiglio di ricostruire le operazioni senza artifici che ne ostacolino la verifica.³⁶

La norma tarentina pone nitidamente in luce la sequenza che nei frammenti sui *residua* rimane spesso implicita: affidamento dell'affare, pagamento o riscossione del denaro, obbligo di conto e controllo del senato. Una somma può emergere come ancora dovuta proprio attraverso il rendiconto. La disposizione non usa il termine *residua* e non collega a questo

³⁶ R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones*, cit., pp. 258-261.

obbligo la maggiorazione di un terzo; mostra tuttavia come l'obbligo di rendere conto potesse far emergere un saldo rimasto presso il responsabile dell'affare pubblico.

3.8.2 La *lex Ursonensis*, cap. 80

La legge della colonia di Urso disciplina l'affare pubblico affidato per deliberazione dei decurioni e fissa il momento dal quale decorre il termine per il rendiconto. *Lex Ursonensis*, cap. 80:

«Quot cuique negotii publice in colonia de decurionum sententia datum erit, is cui negotium datum erit eius rei rationem decurionibus reddito refertoque in diebus CL proximis quibus it negotium confecerit quibusve it negotium gerere desierit, quot eius fieri poterit sine dolo malo» (Lex Ursonensis, cap. 80).³⁷

Trad.: «Per ogni affare pubblico che nella colonia sia stato affidato a qualcuno per deliberazione dei decurioni, colui al quale l'affare sia stato affidato renda e riferisca ai decurioni il conto di quella materia entro i centocinquanta giorni successivi a quello in cui abbia concluso l'affare o abbia cessato di gestirlo, per quanto ciò possa essere fatto senza dolo».

L'incarico è conferito da una decisione dei decurioni e il rendiconto dev'essere effettuato al medesimo organo. La legge considera due eventi: la conclusione dell'affare e la cessazione della gestione. L'obbligo di rendiconto sorge quindi anche quando il responsabile abbia cessato di gestire l'affare senza averlo formalmente portato a compimento; la mancata conclusione del *negotium* non consente di rinviare indefinitivamente la presentazione dei conti. Da uno dei due eventi decorrono centocinquanta giorni, termine assai più ampio rispetto ai dieci giorni della legge tarentina.

L'obbligo imposto dal capitolo 80 ha per oggetto la presentazione e l'esposizione del rendiconto relativo al *negotium publicum*: il gestore deve esporre le operazioni compiute e le relative conseguenze patrimoniali, anche se il capitolo non menziona separatamente la ricezione del denaro, il pagamento o la riscossione di denaro pubblico. La clausola *quot eius fieri poterit*

³⁷ *Lex Ursonensis*, cap. 80.

sine dolo malo qualifica le modalità dell'adempimento. Il responsabile deve rendere e riferire il conto per quanto concretamente possibile e deve farlo senza *dolus malus*, cioè senza porre in essere condotte fraudolente dirette a omettere, ritardare o alterare la rappresentazione della gestione. La formulazione non enuncia espressamente una sanzione ma si limita a enunciare gli obblighi imposti al responsabile e il termine a sua disposizione per rendicontare le operazioni finanziarie effettuate.³⁸

Le disposizioni della legge municipale di Urso confermano che la cessazione dall'incarico apriva una fase autonoma di rendiconto in capo al responsabile dell'affare. Il parallelo con quanto enunciato in D. 48.13.11.6 riguarda i termini entro i quali il responsabile è tenuto ad espletare determinati obblighi, non l'identità della disciplina: nella provincia il magistrato dichiara una somma e per un anno resta debitore; nella colonia il gestore deve rendere conto entro centocinquanta giorni. I diversi termini riflettono procedure differenti e mostrano come non si possa ricavare dalle fonti municipali l'esistenza di una scadenza di carattere generale che sia applicabile anche al *crimen de residuis*.

3.8.3 La *lex Irnitana*, cap. 67: *pecunia communis*, resa dei conti e condanna al doppio

Già nella rubrica, il capitolo 67 della *lex Irnitana* menziona congiuntamente il denaro comune dei *municipes* e i relativi conti. Il testo dispone:

«*R. De pecunia communi municipum deque rationibus eorundem. At quem pecunia communis municipum eius municipi pervenerit, heresve eius, isve at quem ea res pertinebit, in diebus XXX proximis quibus ea pecunia ad eum pervenerit, in publicum municipum eius municipi eam referto. Quique rationes communes negotiumve quot commune municipum eius municipi gesserit tractaverit, is heresve eius, isve ad quem ea res pertinebit, in diebus XXX proximis quibus ea negotia easve rationes gerere tractare desierit quibusque decuriones conscriptive habebuntur rationes edito redditoque decurionibus conscriptisve, cuive de is accipiendis cognoscendis ex decreto decurionum conscriptorumve, quod decretum factum erit cum eorum partes non minus quam duae tertiae adessent, negotium datum erit. Per quem steterit quo minus ita pecunia redigeretur referretur quo*

³⁸ R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones*, cit., pp. 262-271.

minus ita rationes redderentur, is per quem steterit quo minus rationes redderentur quove minus pecunia redigeretur referretur, heresque eius, isque at quem ea res qua de agitur pertinebit, quanti ea res erit, tantum et alterum tantum municipibus eius municipi dare damnas esto; eiusque pecuniae deque ea pecunia municipi Flavi Irnitani qui volet cuique per hanc legem licebit actio petitio persecutio esto» (Lex Irnitana, cap. 67).³⁹

Trad.: «Rubrica. Sul denaro comune dei *municipes* e sui loro conti. Colui al quale sia pervenuto il denaro comune dei *municipes* di quel municipio, oppure il suo erede o colui al quale la questione pertenga, renda pubblicamente conto di quel denaro ai *municipes* di quel municipio entro i trenta giorni successivi a quello in cui il denaro gli sia pervenuto. E chiunque abbia gestito o trattato i conti comuni o un qualsiasi affare comune dei *municipes* di quel municipio, egli, il suo erede o colui al quale la questione pertenga, entro i trenta giorni successivi a quello in cui abbia cessato di gestire o trattare quegli affari o quei conti, e nei giorni in cui saranno riuniti i decurioni o i *conscripti*, presenti e renda i conti ai decurioni o ai *conscripti*, oppure a colui al quale, con decreto dei decurioni o dei *conscripti* adottato in presenza di almeno due terzi di essi, sia stato affidato il compito di riceverli ed esaminarli. Colui per fatto del quale sia avvenuto che il denaro non fosse così recuperato o che di esso non fosse reso pubblico il rendiconto, oppure che i conti non fossero così presentati e resi, egli, il suo erede e colui al quale pertenga la questione di cui si tratta siano tenuti a dare ai *municipes* di quel municipio, per quanto vale la questione, altrettanto e un altro altrettanto; e, per quella somma e riguardo a essa, spetti l'azione, la domanda e la persecuzione, nell'interesse del municipio Flavio Irnitano, a chiunque lo voglia e a chiunque ne abbia facoltà in forza di questa legge».

La prima parte della disposizione impone al soggetto al quale sia pervenuta la *pecunia communis* di renderne pubblicamente conto entro trenta giorni. La locuzione *in publicum municipum eius municipi eam referto* viene qui interpretata in senso rendicontale. Il confronto con la *lex municipii Tarentini* e con la *lex Ursonensis*, nelle quali *referre* ricorre accanto a *rationem reddere*, offre un argomento a sostegno di questa lettura. Le costruzioni non sono, tuttavia, perfettamente identiche: nelle leggi di Taranto e di Urso l'oggetto del rendiconto è la

³⁹ *Lex Irnitana*, cap. 67.

ratio, mentre nel capitolo 67 di Irni il pronome *eam* rinvia alla *pecunia communis*. Mantovani propone pertanto una diversa interpretazione, intendendo la prescrizione come conferimento della somma alla cassa municipale; Mentxaka parla di restituzione o devoluzione del denaro pubblico. Nel presente lavoro si accoglie la lettura rendicontale, pur dando conto delle diverse ricostruzioni proposte in dottrina.⁴⁰

La menzione dell'*heres* e di *is ad quem ea res pertinebit* mostra che l'obbligo rimasto inadempito non si estingue necessariamente con la morte del ricevente o con il trasferimento della situazione giuridica rilevante. La seconda formula non designa qualsiasi soggetto portatore di un interesse di fatto, ma colui al quale, per successione o per un'altra causa giuridicamente rilevante, sia pervenuta la posizione concernente il denaro comune.

La seconda parte della disposizione (compresa tra *Quique rationes communes negotiumve quot commune municipum eius municipi gesserit tractaverit e negotium datum erit*) prende in considerazione colui che abbia gestito o trattato *rationes communes* oppure un *negotium commune*. In questo caso l'obbligo ha per oggetto la presentazione dei conti e sorge dalla gestione contabile o amministrativa svolta per il municipio. Le *rationes* devono essere esibite e rese ai decurioni o ai *conscripti*, oppure alla persona specificamente incaricata di riceverle ed esaminarle mediante decreto adottato con la presenza di almeno due terzi del consiglio.

Il capitolo disciplina due obblighi distinti. Il primo grava sul soggetto al quale sia pervenuta la *pecunia communis* e consiste, secondo la lettura qui accolta, nel renderne pubblicamente conto entro trenta giorni dalla ricezione. Il secondo grava su chi abbia gestito le *rationes communes* o un *negotium commune* e consiste nella presentazione e nella giustificazione dei conti relativi alla gestione, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività. I due obblighi possono concorrere, ma non coincidono: il primo è collegato alla ricezione della *pecunia communis* e il secondo alla gestione dei conti o dell'affare comune e alla successiva presentazione delle *rationes* ai decurioni, ai *conscripti* o alla persona incaricata di riceverle ed esaminarle.

Per entrambi gli obblighi è previsto un termine di trenta giorni, ma i rispettivi *dies a quo* sono diversi. Il termine relativo alla *pecunia communis* decorre dal momento in cui la somma perviene al soggetto; quello relativo alle *rationes* decorre dalla cessazione della gestione o della trattazione dei conti o dell'affare comune. La medesima durata non elimina pertanto la

⁴⁰ *Lex municipii Tarentini*, ll. 21-25; *Lex Ursonensis*, cap. 80; D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis*, cit., pp. 263-266, 271 e 276-279; R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones*, cit., pp. 275-282 e 293-295.

differenza fra i presupposti e il contenuto dei due adempimenti. Secondo Mantovani, la resa delle *rationes* non si esaurisce nella consegna materiale della documentazione, ma comprende l'esame delle scritture, l'accertamento degli eventuali residui della gestione e il loro versamento.⁴¹

La locuzione *per quem steterit quo minus* riferisce la responsabilità alla persona la cui condotta, commissiva od omissiva, abbia causato il mancato recupero della *pecunia communis*, la mancata resa del relativo rendiconto pubblico oppure la mancata presentazione delle *rationes*. Non è sufficiente che l'adempimento non si sia verificato: occorre che tale risultato dipenda dal comportamento del soggetto chiamato a risponderne.

Alla condanna è assoggettato anzitutto il responsabile della condotta; la disposizione menziona inoltre il suo erede e colui al quale sia pervenuta la posizione giuridica relativa alla *res qua de agitur*. Anche in questa parte del capitolo, la morte del responsabile originario o il trasferimento del rapporto non comportano necessariamente l'estinzione della pretesa municipale.

La formula *quantum ea res erit* richiede di determinare in denaro il valore economico della pretesa derivante dall'inadempimento. Quando la violazione riguarda il mancato recupero della *pecunia communis*, la base della condanna coincide con l'importo della somma interessata. Quando, invece, la responsabilità deriva dalla mancata resa del rendiconto pubblico o dalla mancata presentazione delle *rationes*, l'entità patrimoniale della pretesa deve essere determinata in relazione alle conseguenze economiche dell'inadempimento.

Le parole *tantum et alterum tantum* impongono il pagamento dell'importo così determinato e di un'ulteriore somma di pari ammontare. La condanna complessiva è quindi al doppio: una quota corrisponde al valore economico della pretesa municipale e una seconda quota, della stessa misura, costituisce la maggiorazione prevista dalla legge.

La misura deve essere mantenuta distinta dalla condanna prevista dalla disposizione enunciata in D. 48.13.5.2 (Marcian. 14 *inst.*). Nel *crimen de residuis* il condannato è tenuto all'importo dovuto aumentato di un terzo; il capitolo 67 della *lex Irnitana* prevede invece una condanna al doppio. La differenza sanzionatoria conferma che il confronto tra le due discipline può essere condotto sul piano funzionale, ma non autorizza a identificare la tutela municipale con la *lex Iulia de residuis*.

⁴¹ R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones*, cit., pp. 275-282, 293-295 e 331-332; D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis*, cit., pp. 263-266 e 277-279.

La clausola conclusiva del capitolo 67 attribuisce, in relazione alla somma oggetto della condanna, *actio*, *petitio* e *persecutio* a chi intenda promuovere la pretesa e sia legittimato ad agire in forza della *lex Irnitana*. I tre sostantivi sono impiegati cumulativamente per assicurare la tutela giudiziale dell'interesse municipale e il conseguimento della somma dovuta. La disposizione non differenzia, nella clausola considerata, un autonomo ambito di applicazione per ciascun termine; da essa si ricava complessivamente la possibilità di far valere la condanna al doppio prevista a favore dei *municipes*.

Le espressioni *qui volet* e *cuique per hanc legem licebit* richiamano, rispettivamente, la volontà di promuovere la pretesa e la necessità che la facoltà di agire trovi fondamento nella legge municipale. La clausola, isolatamente considerata, non precisa se chiunque volesse agire fosse per ciò solo legittimato, né individua eventuali ulteriori requisiti soggettivi. Chi promuove la tutela non fa comunque valere un'utilità propria, ma una somma spettante ai *municipes* del municipio Flavio Irnitano. L'individuazione delle persone incaricate di preparare e condurre la causa deve essere coordinata con il capitolo 68.

3.8.4 I *patroni causae*: cap. 68

Il capitolo 68 della *lex Irnitana* disciplina la preparazione della causa allorquando i conti vengano resi. La rubrica e il testo stabiliscono:

«R. De constituendis patronis causae cum rationes reddentur. Cum ita rationes reddentur, duumvir qui decuriones conscriptosve habebit ad decuriones conscriptosve referto quos placeat publicam causam agere, iique decuriones conscriptive per tabellam iurati de ea re decernunto tum cum eorum partes non minus quam duae tertiae aderunt, ita ut tres quos plurimi per tabellam legerint causam publicam agant. Iique qui ita lecti erunt tempus ab decurionibus conscriptisve, quo causam cognoscant actionemque suam ordinent, postulando, eoque tempore quod iis datum erit transacto, eam causam uti quod recte factum esse volet agunto» (Lex Irnitana, cap. 68).⁴²

⁴² *Lex Irnitana*, cap. 68.

Trad.: «Rubrica. Sulla nomina dei patroni della causa quando vengono resi i conti. Quando i conti saranno resi in questo modo, il duumviro che riunirà i decurioni o i *conscripti* riferisca ai decurioni o ai *conscripti* quali persone ritengano opportuno che conducano la causa pubblica; i decurioni o i *conscripti*, sotto giuramento e mediante scheda, deliberino su tale questione quando siano presenti almeno due terzi di essi, in modo che i tre scelti dal maggior numero mediante scheda conducano la causa pubblica. Coloro che saranno così scelti chiedano ai decurioni o ai *conscripti* un termine per conoscere la causa e ordinare la propria azione; trascorso il termine che sarà stato loro concesso, conducano la causa nel modo che riterranno corretto».

Il procedimento prende avvio *cum ita rationes reddentur*, cioè dopo la presentazione dei conti regolata dal capitolo 67. Il duumviro sottopone al consiglio la scelta delle persone incaricate di condurre la *publica causa*. Il voto è segreto, i decurioni prestano giuramento e deve essere presente almeno la maggioranza qualificata dei due terzi. I tre candidati che ottengono il maggior numero di voti diventano i *patroni causae*.

La legge assegna ai patroni due attività preliminari: *causam cognoscere* e *actionem suam ordinare*. Essi studiano la causa e predispongono la domanda prima di condurla; questa *cognitio* preparatoria non coincide con il potere decisorio attribuito ai decurioni o ai cinque giudicanti dal capitolo 69. Trascorso il termine concesso dal consiglio, i tre sostengono la pretesa della comunità.

Nel testo tramandato, i *patroni causae* sono disciplinati separatamente dalla persona incaricata di ricevere ed esaminare i conti nel capitolo 67 e dai giudicanti del capitolo 69. L'eventuale identificazione con l'incaricato del capitolo 67 dipende dalla proposta testuale di Mentxaka, esaminata nel § 3.8.7. Essi non sono titolari di una pretesa propria, ma preparano e conducono la causa per conto della comunità e nel suo interesse patrimoniale.⁴³ L'aggettivo *publica* qualifica l'interesse municipale rappresentato nel procedimento, ma non trasforma per ciò solo la controversia in un *publicum iudicium* criminale nel senso attestato da Papiniano in D. 48.13.16.⁴⁴ La clausola conclusiva *uti quod recte factum esse volet* impone ai tre eletti, dopo il decorso del termine concesso per l'esame della controversia e la predisposizione dell'azione,

⁴³ R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones*, cit., pp. 295-306; D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis*, cit., pp. 281-295.

⁴⁴ Il frammento papiniano, esaminato nel § 3.6, riguarda i giudizi pubblici di *peculatus*, *residua* e *repetundae*.

di assumere la conduzione della causa secondo le modalità che ritengano corrette. La clausola completa quindi la sequenza che va dalla scelta dei patroni alla preparazione e al successivo esercizio della causa.

3.8.5 Lo *iudicium pecuniae communis*: cap. 69

Il capitolo 69 regola la decisione delle controversie patrimoniali promosse in nome del municipio contro un *municeps* o un *incola*. Il testo dispone:

«R. De iudicio pecuniae communis. Quod municipum municipi Flavi Irnitani nomine petetur ab eo qui eius municipi municeps incolave erit quodve cum eo agetur quod pluris HS D sit neque tanti sit ut de eo, si privatim ageretur, ibi invito alterutro actio non esset, et is quocum agetur ibi agi nolet, de eo decurionum conscriptorumve cognitio iudicatio litisque aestimatio esto, ita ut, cum de ea re agetur, non minus quam duae tertiae partes decurionum conscriptorumve adsint et per tabellam sententiae ab iis ferantur, iique qui sententias laturos erunt, prius quam sententias ferant, quisque eorum iuret per Iovem et divom Augustum et divom Claudium et divom Vespasianum Augustum et divom Titum Augustum et genium imperatoris Domitiani Augusti deosque Penates se quod aequum bonumque et maxime e re communi eius municipi esse censeat iudicaturum. Uti eorum maior pars iudicaverit, utique litem aestimaverit, ita ea iudicatio eaque litis aestimatio iusta rataque esto. Quod si HS D minorisve sit, de eo, reiectis alternis decurionibus conscriptisve qui tum aderunt, ita ut ex imparibus is qui aget petetve prior reiciat et ex paribus is quocum agetur aut a quo quid petetur, donec quinque reliqui sint, eorum quinque qui reliqui erunt cognitio iudicatio litisque aestimatio esto quae esset decurionum conscriptorumve si maior pecunia quam HS D esset quae peteretur de ea qua ageretur; utique eorum cum maior pars iudicaverit litem aestimaverit, ita ea iudicatio litisque aestimatio iusta rataque esto» (Lex Irnitana, cap. 69).⁴⁵

⁴⁵ Lex Irnitana, cap. 69.

Trad.: «Rubrica. Sul giudizio relativo al denaro comune. Qualunque cosa sia richiesta in nome dei *municipes* del municipio Flavio Irnitano a colui che sia *municeps* o *incola* di quel municipio, oppure qualunque azione sia esercitata contro di lui, quando il valore superi cinquecento sesterzi e non sia tanto elevato che, se si agisse privatamente, l'azione non potrebbe svolgersi in quel luogo contro la volontà di una delle parti, e colui contro il quale si agisce non voglia che si proceda lì, vi siano riguardo a essa cognizione, giudizio e stima della lite da parte dei decurioni o dei *conscripti*. Quando si tratterà quella questione, siano presenti non meno di due terzi dei decurioni o dei *conscripti* e le loro sentenze siano espresse mediante scheda. Coloro che dovranno pronunciare le sentenze, prima di pronunciarle, giurino ciascuno per Giove, per il divo Augusto, per il divo Claudio, per il divo Vespasiano Augusto, per il divo Tito Augusto, per il genio dell'imperatore Domiziano Augusto e per gli dèi Penati che giudicheranno secondo ciò che riterranno equo, buono e soprattutto conforme all'interesse comune di quel municipio. Come avrà giudicato la maggioranza di essi e come avrà stimato la lite, così quel giudizio e quella stima della lite siano giusti e validi. Se la questione sarà di cinquecento sesterzi o meno, dopo che siano stati ricusati alternativamente i decurioni o i *conscripti* allora presenti, in modo che, quando il loro numero sia dispari, ricusi per primo colui che agisce o domanda e, quando sia pari, colui contro il quale si agisce o dal quale qualcosa è richiesto, finché ne restino cinque, quei cinque rimasti abbiano la cognizione, il giudizio e la stima della lite che avrebbero avuto i decurioni o i *conscripti* se la somma richiesta o l'oggetto dell'azione fosse stato superiore a cinquecento sesterzi; come la maggioranza di quei cinque avrà giudicato e stimato la lite, così quel giudizio e quella stima della lite siano giusti e validi».

La formula *quod ... petetur e quodve cum eo agetur* comprende ciò che sia domandato o fatto valere *municipum nomine* contro un *municeps* o un *incola*. Il *municeps* appartiene al corpo civico del municipio; l'*incola* vi risiede stabilmente, ma non possiede, rispetto a Irni, la qualità di *municeps*.⁴⁶ La seconda categoria non coincide necessariamente con uno straniero privo della cittadinanza romana, ma può comprendere chi, pur appartenendo al corpo civico di un'altra comunità, abbia il proprio domicilio a Irni. I verbi *petere* e *agere* fanno riferimento

⁴⁶ R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones*, cit., pp. 310-311.

all'esercizio attivo della pretesa senza individuare una sola azione tipica; la locuzione *municipum nomine* attribuisce l'interesse fatto valere alla comunità, mentre la determinazione della persona che la rappresenta è disciplinata dal capitolo 70. La norma costruisce poi una fascia di competenza: la controversia deve superare cinquecento sesterzi, ma restare entro il valore per il quale una corrispondente azione individuale potrebbe svolgersi localmente contro la volontà di una parte.⁴⁷

Nel periodo ipotetico *si privatim ageretur*, l'azione esercitata dal singolo in nome proprio costituisce il termine di confronto per delimitare la competenza locale del giudizio promosso *municipum nomine*. L'avverbio *privatim* non qualifica necessariamente la natura del procedimento come privata in opposizione a un giudizio criminale, ma distingue la titolarità individuale della pretesa da quella esercitata *municipum nomine*. Il capitolo 69 regola quindi un giudizio patrimoniale della comunità, la cui competenza locale viene commisurata anche sulla corrispondente azione spettante al singolo.⁴⁸

Mantovani attribuisce specifico rilievo alla clausola *et is quocum agetur ibi agi nolet*. Nella sua ricostruzione, il procedimento davanti ai decurioni o al collegio di cinque giudicanti presuppone il rifiuto del convenuto di sottoporsi alla forma ordinaria del giudizio locale. Qualora il convenuto acconsentisse, anche la pretesa esercitata *municipum nomine* poteva essere trattata secondo il procedimento ordinario; in caso di rifiuto, trovava applicazione la procedura disciplinata dal capitolo 69.

Quando il valore della controversia superava cinquecento sesterzi, restando entro il limite superiore della competenza locale, la *cognitio*, la *iudicatio* e la *litis aestimatio* spettavano al consiglio dei decurioni o dei *conscripti*. Mantovani ricostruisce tale limite superiore in mille sesterzi attraverso il confronto con il capitolo 84. Per le controversie di cinquecento sesterzi o meno, le parti ricusavano alternativamente i consiglieri presenti fino alla formazione di un collegio di cinque giudicanti, titolare dei medesimi poteri. L'identificazione dei giudicanti della forma ordinaria con i *recuperatores* rimane, nello stesso Mantovani, una ricostruzione probabile e non un dato espressamente enunciato dal capitolo 69.⁴⁹

Il giuramento impone ai giudicanti di decidere secondo ciò che ritengono *aequum bonumque et maxime e re communi*. Insieme alla *litis aestimatio*, la formula orienta la decisione verso la fondatezza e il valore della pretesa municipale. Il capitolo non prevede una pena

⁴⁷ D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis*, cit., pp. 296-318.

⁴⁸ D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis*, cit., pp. 308-318, sul confronto con il cap. 84 e sulla distinzione fra *municipum nomine* e *privatim*.

⁴⁹ D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis*, cit., pp. 313-318 e 330-332.

personale e non richiama la *lex Iulia de residuis: iudicium pecuniae communis* designa il giudizio sul denaro della comunità, non un *iudicium publicum* nel significato tecnico di D. 48.13.16 (Pap. 36 *quaest.*).⁵⁰

La relazione fra il capitolo 69 e le azioni disciplinate dal capitolo 67 è controversa. Mentxaka propone, in via interpretativa, che il procedimento disciplinato dal capitolo 69 trovasse applicazione non soltanto alle pretese derivanti dai capitoli 67-68, ma, più in generale, a tutti i casi nei quali, mediante un'azione popolare prevista dalla *lex Irnitana*, fosse reclamato denaro pubblico.

Mantovani respinge sia l'identificazione del *iudicium pecuniae communis* con l'insieme delle azioni popolari municipali, sia la riconduzione alle sole due pretese del capitolo 67. Secondo lo Studioso, i capitoli 69-71 dovrebbero essere letti congiuntamente: la locuzione *agere de pecunia communi*, presente nella rubrica del capitolo 71, corrisponderebbe all'*agere et petere municipum nomine* descritto nei tre capitoli. In questo contesto, *pecunia communis* non designerebbe soltanto una somma di denaro, ma il complesso dei diritti patrimoniali spettanti collettivamente ai municipes.

Il *iudicium pecuniae communis* costituisce pertanto la forma processuale delle controversie patrimoniali nelle quali il municipio, mediante il proprio rappresentante, fa valere un diritto contro un *municeps* o un *incola*. La diversa modalità di legittimazione impedisce di identificare questo giudizio con le azioni popolari del capitolo 67: queste ultime possono essere promosse dal soggetto direttamente legittimato dalla legge mediante la clausola *qui volet*, mentre le azioni dei capitoli 69-71 sono esercitate *municipum nomine* dall'*actor municipum* nominato dai decurioni. La prossimità sistematica dei capitoli può indicare una continuità tematica, soprattutto in materia di gestione e responsabilità patrimoniale, ma non dimostra l'identità dei rispettivi rimedi processuali.⁵¹

3.8.6 L'*actor municipum* e i testimoni: capp. 70-71

Il capitolo 70 disciplina la rappresentanza processuale attiva e passiva del municipio e il compenso del rappresentante:

⁵⁰ Per D. 48.13.16 (Pap. 36 *quaest.*), sul significato della locuzione *publica iudicia* e sull'esercizio del giudizio contro l'erede, cfr. *supra*, § 3.6.

⁵¹ R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones*, cit., pp. 307-315 e 328-329; D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis*, cit., pp. 296-318 e 329-332.

«*R. De actore municipum constituendo deque praemio mercedeve eius dandis. Cui quibusve mandetur permittaturve ut nomine municipum municipi Flavi Irnitani agant petantve quid iis, aut, si cum iis agetur peteturve quid ab iis, nomine eorum iudicium accipiant; decurionum conscriptorumve cognitio constitutioque esto, cum eorum non minus quam duae tertiae partes aderunt, dum eum eligant cui per edictum eius qui provinciae praerit actori aut cognitori esse licebit; idemque constituunt quantum ei eisve qui municipibus municipi Flavi Irnitani petet petent petiturus petiturive erunt quid iudiciumve eorum nomine acceperit acceperint accepturus erit accepturive erunt praemi mercedisve nomine dari oporteat*» (*Lex Irnitana*, cap. 70).⁵²

Trad.: «Rubrica. Sulla nomina dell'attore dei *municipes* e sull'attribuzione del suo premio o compenso. A chi o a quali persone sia affidato o consentito di agire o chiedere qualcosa in nome dei *municipes* del municipio Flavio Irnitano, oppure, se si agirà o si chiederà qualcosa contro di loro, di accettare il giudizio in loro nome, spettino la cognizione e la nomina da parte dei decurioni o dei *conscripti*, quando siano presenti non meno di due terzi di essi, purché scelgano colui al quale, secondo l'editto del governatore della provincia, sia consentito essere attore o cognitore. Gli stessi stabiliscano quanto debba essere dato, a titolo di premio o compenso, a colui o a coloro che domanderanno o saranno per domandare qualcosa per i *municipes* del municipio Flavio Irnitano, oppure abbiano accettato, accetteranno o saranno per accettare un giudizio in loro nome».

Il consiglio, con la presenza di almeno due terzi dei membri, sceglie chi rappresenterà il municipio. La norma distingue l'attività, espressa dai verbi *agere* e *petere*, dalla rappresentanza passiva, espressa dalla locuzione *iudicium accipere*. I due verbi riguardano la promozione e la conduzione di un'azione volta ad ottenere una pretesa; la locuzione finale indica l'assunzione del rapporto processuale allorquando l'azione o la domanda siano rivolte contro i *municipes*. Il rinvio all'editto del governatore assicura che la persona scelta possieda i requisiti per operare come *actor* o *cognitor*. Il consiglio determina inoltre il premio o la

⁵² *Lex Irnitana*, cap. 70; D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis*, cit., pp. 319-327.

mercede, riconoscendo che la rappresentanza poteva richiedere un'attività professionale continuativa.

L'*actor municipum* deve essere distinto tanto dai *patroni causae* quanto dal soggetto legittimato a promuovere l'azione popolare prevista dal capitolo 67. Quest'ultimo trae direttamente dalla clausola *qui volet cuique per hanc legem licebit* la facoltà di agire nell'interesse dei *municipes*; l'*actor* o il *cognitor* è invece nominato con decreto dei decurioni ai sensi del capitolo 70 e assume la rappresentanza processuale del municipio. Tale rappresentazione può operare sia quando la comunità agisce, mediante *agere* o *petere*, sia quando essa è convenuta, mediante l'accettazione del giudizio in suo nome.

I *patroni causae* del capitolo 68 studiano la controversia sorta in relazione alla resa dei conti, predispongono l'azione e sostengono le ragioni della comunità, ma non acquistano per questo solo fatto la rappresentanza processuale formale del municipio. Le medesime persone potrebbero in concreto cumulare la funzione di patroni e quella di *actor* o *cognitor*, ma quest'ultima qualità richiederebbe la distinta deliberazione prevista dal capitolo 70.⁵³

Il capitolo 71 attribuisce al rappresentante del municipio il potere di indicare un numero limitato di testimoni e disciplina i poteri coercitivi del duumviro diretti a ottenerne la comparizione e la deposizione:

«*R. Acturis de pecunia communi testibus denuntiandi ut ius sit. Quicumque municipum municipi Flavi Irnitani nomine in eo municipio ex hac lege exve decurionum conscriptorumve decreto aget cum municipe incolave eius municipi petetve quid ab eo, ei testibus denuntiandi municipibus incolisque eius municipi dumtaxat decem ius potestasque esto. Duumvir iure dicundo a quo postulatum erit, eos quibus denuntiatum esse dictum ei erit edicto adesse iubeto testimoniumque iuratos dicere cogito, multa pignoribusque coerceto, dum ne quem cogat, neve cui multam dicat pignusve ob eam rem a quo capiat, qui in eum a quo petetur cumve quo agetur Romae in iudicio publico testimonium dicere cogi non deberet*» (*Lex Irnitana*, cap. 71).⁵⁴

⁵³ D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis*, cit., pp. 284-287, 303-312 e 319-332.

⁵⁴ *Lex Irnitana*, cap. 71; D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis*, cit., pp. 327-332. Il richiamo allo *iudicium publicum* romano riguarda le esenzioni testimoniali.

Trad.: «Rubrica. Affinché coloro che agiranno riguardo al denaro comune abbiano il diritto di indicare i testimoni. Chiunque, in nome dei *municipes* del municipio Flavio Irnitano, in quel municipio, in forza di questa legge o di un decreto dei decurioni o dei *conscripti*, agisca contro un *municeps* o un *incola* di quel municipio o chieda qualcosa a lui, abbia il diritto e il potere di indicare come testimoni non più di dieci *municipes* o *incolae* di quel municipio. Il duumviro competente a pronunciare il diritto, al quale sia stata presentata la richiesta, ordini mediante editto di comparire a coloro dei quali gli sia stato riferito che sono stati indicati come testimoni; li costringa a deporre sotto giuramento e li sottoponga a coercizione mediante multa e pegni, purché non costringa, non imponga una multa e non prenda per tale ragione un pegno a colui che, a Roma, in un giudizio pubblico, non dovrebbe essere costretto a testimoniare nei confronti della persona dalla quale si chieda qualcosa o contro la quale si agisca».

Il rappresentante può indicare fino a dieci testimoni scelti fra i *municipes* e gli *incolae*. Il duumviro assicura la loro comparizione, impone il giuramento e può utilizzare la multa e la presa di pegni per vincere la mancata collaborazione.

Nel § 6 del frammento D. 48.13.11 (Paul. *l.s. de iud. publ.*), il titolare dell'*imperium* procede all'esazione coattiva della somma dovuta dal magistrato cessato dalla carica mediante la presa di un pegno, la ritenzione della persona e l'imposizione di una multa. Nel capitolo 71 della *lex Irnitana*, invece, il duumviro può ricorrere alla multa e alla presa di pegni per ottenere la comparizione e la deposizione del testimone ritualmente citato. La corrispondenza riguarda pertanto alcuni strumenti coercitivi, non il soggetto che li esercita, né la funzione per la quale sono utilizzati.⁵⁵

La clausola conclusiva assume come parametro il regime delle esenzioni testimoniali applicabile a Roma nei *iudicia publica*, ma non qualifica per questa ragione il *iudicium pecuniae communis* come procedimento criminale: il richiamo delimita il potere coercitivo del duumviro in rapporto alla posizione del testimone.

La sequenza dei capitoli 67-71 fa emergere funzioni e titoli di legittimazione distinti. Il capitolo 67 individua il soggetto obbligato in relazione alla *pecunia communis* o alle *rationes* e attribuisce una tutela promuovibile da chi sia legittimato mediante la clausola *qui volet*. Lo

⁵⁵ Per l'esazione della somma dichiarata dal magistrato cessato dalla carica, cfr. D. 48.13.11.6 (Paul. *l.s. de iud. publ.*), esaminato *supra*, § 3.4.

stesso capitolo contempla inoltre l'eventuale incaricato della ricezione e dell'esame dei conti. Il capitolo 68 disciplina il ruolo dei tre *patroni causae*, incaricati di preparare e sostenere la controversia; il capitolo 69 individua i decurioni o i cinque giudicanti competenti a deciderla; il capitolo 70 regola la nomina dell'*actor municipum* o del *cognitor* titolare della rappresentanza processuale del municipio; il capitolo 71 disciplina infine l'indicazione dei testimoni e i poteri del *duumviro* diretti ad ottenere la comparizione e la deposizione. La possibile coincidenza personale fra alcuni di questi soggetti non elimina la distinzione normativa delle rispettive funzioni.⁵⁶

3.8.7 Le ricostruzioni di Mentxaka e Mantovani sulla sequenza normativa dei capitoli 67-71

Mentxaka e Mantovani concordano sulla necessità di leggere unitariamente la sequenza normativa dei capitoli 67-71 della *lex Irnitana*, ma divergono sia sull'identificazione dei soggetti che intervengono nelle diverse fasi, sia sull'ambito del *iudicium pecuniae communis*.

Nel testo tramandato del capitolo 67 ricorre il singolare *cuive*, riferito alla persona eventualmente incaricata di ricevere ed esaminare le *rationes*. Mentxaka propone di sostituirlo con il plurale *quibusve*, richiamando una formula attestata in un'altra disposizione irnitana. Tale integrazione consentirebbe di riferire l'incarico a un organo collegiale e di avvicinare i suoi componenti ai tre *patroni causae* del capitolo 68. L'identificazione dipende tuttavia da una correzione congetturale e non può essere presentata come contenuto certo del testo tramandato.

Quanto al capitolo 67, Mentxaka distingue due obblighi: la restituzione o devoluzione del denaro pubblico pervenuto al soggetto e la resa dei conti relativi alla gestione di affari o contabilità comuni. Nella sua ricostruzione, la sequenza prosegue con l'esame dei conti e con la preparazione, da parte dei tre *patroni* del capitolo 68, della controversia derivante dalla mancata restituzione del denaro o dalle irregolarità emerse nel rendiconto. La Studiosa propone inoltre, in via interpretativa, che il procedimento del capitolo 69 potesse trovare applicazione più generalmente ai casi nei quali, mediante un'azione popolare prevista dalla *lex Irnitana*, fosse reclamato denaro pubblico.⁵⁷

⁵⁶ R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones*, cit., pp. 290-295, interpreta *qui volet* come espressione di una legittimazione popolare; D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis*, cit., pp. 296-299, distingue la legittimazione all'esercizio delle azioni del capitolo 67 dalla successiva disciplina della rappresentanza processuale del municipio.

⁵⁷ R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones*, cit., pp. 275-295, 307-315 e 328-329.

Mentxaka rileva anche che la clausola *sine dolo malo*, presente nelle disposizioni di Taranto e Urso, non ricorre nei corrispondenti capitoli della legge di Irni. Da tale omissione la Studiosa desume, in via ipotetica, che nella disciplina municipale più tarda potesse assumere rilievo anche un inadempimento colposo dell'obbligo di rendiconto. L'argomento non consente tuttavia di affermare che la *lex Irnitana* prevedesse espressamente una responsabilità per *culpa*: il testo non formula tale criterio e la conclusione resta una proposta interpretativa della Studiosa.⁵⁸

Mantovani distingue più nettamente tanto gli obblighi quanto le funzioni. In merito al capitolo 67 egli separa il conferimento della *pecunia communis* al patrimonio municipale dalla presentazione delle *rationes*. Egli mantiene inoltre distinte la persona eventualmente incaricata di ricevere ed esaminare i conti, i tre *patroni causae* del capitolo 68 e l'*actor municipum* o il *cognitor* del capitolo 70. I *patroni* preparano e sostengono la controversia; l'*actor* assume invece la formale rappresentanza processuale del municipio.

Quanto all'ambito del capitolo 69, Mantovani respinge sia la sua identificazione con tutte le azioni popolari municipali, sia la sua riconduzione alle sole pretese del capitolo 67. Lo Studioso collega i capitoli 69-71 e interpreta *agere de pecunia communi* come equivalente ad *agere et petere municipum nomine*. In questa costruzione, *pecunia communis* indicherebbe complessivamente i diritti patrimoniali dei *municipes* e il *iudicium pecuniae communis* costituirebbe il procedimento mediante il quale il municipio, rappresentato dall'*actor* o dal *cognitor*, farebbe valere tali diritti contro un *municeps* o un *incola*.⁵⁹

La ricostruzione accolta nella presente indagine conserva l'indicazione di Mentxaka circa la continuità amministrativa fra gestione della *pecunia communis*, resa dei conti e possibile insorgenza di una controversia, ma segue Mantovani nella distinzione delle legittimazioni e delle funzioni processuali. Il capitolo 67 disciplina specifici obblighi relativi al denaro comune e alle *rationes* e attribuisce la relativa tutela mediante una clausola di legittimazione popolare; il capitolo 68 regola la nomina dei tre *patroni causae*; i capitoli 69-71 disciplinano invece le controversie patrimoniali esercitate *municipum nomine* mediante il rappresentante della comunità. La prossimità sistematica dei capitoli può rivelare un collegamento funzionale, ma non consente di identificare il *iudicium pecuniae communis* con le azioni popolari del capitolo 67.

⁵⁸ R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones*, cit., pp. 331-332.

⁵⁹ D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis*, cit., pp. 263-332.

Anche il confronto per ciò che riguarda il profilo sanzionatorio impone di mantenere distinte le discipline. Il capitolo 67 della *lex Irnitana* prevede termini di trenta giorni e una condanna al doppio; in D. 48.13.5.2 (Marcian. 14 *inst.*) si enuncia il dovuto aumentato di un terzo; in D. 48.13.11.6 (Paul. l.s. *de iud. publ.*) si attribuisce rilievo al decorso di un anno soltanto nella particolare ipotesi del magistrato cessato dalla carica. Il raccordo è pertanto funzionale, perché entrambe le discipline riguardano l'accertamento e il recupero di somme appartenenti alla collettività, ma la differenza di terminologia, sanzione, termini e struttura processuale esclude una loro identificazione.

3.9 Conclusioni: definizione e funzione del *crimen de residuis*

Dall'esame di D. 48.13.2 (Paul. 11 *ad Sab.*), D. 48.13.5 (Marcian. 14 *inst.*) e D. 48.13.11.6 (Paul. l.s. *de iud. publ.*), emerge una struttura materiale ricorrente. La *pecunia publica* si trova nella disponibilità di un soggetto in forza di un rapporto giuridicamente riconosciuto: assegnazione a un uso determinato, *locatio*, *emptio*, rapporto relativo agli *alimenta*, ricezione della somma o altra causa idonea. Il rapporto determina anche la prestazione dovuta: impiegare il denaro secondo la destinazione stabilita, effettuarne l'erogazione, trasferirlo alla cassa competente oppure restituirlo.⁶⁰

Il denaro assume rilievo come *pecunia residua* quando permane presso il soggetto oltre il momento nel quale la prestazione è divenuta esigibile. La responsabilità non deriva dalla mera presenza materiale della somma, ma dalla contraddizione tra il rapporto che ne aveva giustificato la disponibilità e il successivo inadempimento dell'obbligo di impiego, erogazione, versamento o restituzione. Il momento dell'inadempimento dipende dal singolo rapporto, poiché i frammenti non prevedono una scadenza unica per tutte le ipotesi.

D. 48.13.12 pr. (Marcian. 1 *iud. publ.*) si colloca all'intersezione tra la tutela della veridicità delle scritture pubbliche e la disciplina del denaro pubblico trattenuto. Nel *principium* Marciano considera la registrazione, nelle *tabulae publicae*, di una somma inferiore al corrispettivo effettivo di una vendita o di una locazione. Da tale enunciato si ricavano direttamente l'infedeltà della scrittura e la divergenza tra l'importo registrato e quello

⁶⁰ D. 48.13.2 (Paul. 11 *ad Sab.*); D. 48.13.5 pr.-1 (Marcian. 14 *inst.*); D. 48.13.11.6 (Paul. l.s. *de iud. publ.*); cfr. W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, pp. 696-697; C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Roma, rist. 1976, pp. 417-418; C.H. BRECHT, *Peculatus*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Suppl. VII, Stuttgart, 1940, coll. 829-830; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, pp. 154-171.

dell'operazione; non si ricava invece, senza un ulteriore accertamento, che l'autore della registrazione abbia ricevuto e conservato la differenza. La condotta può essere ricondotta alla disciplina dei residui soltanto qualora la parte non registrata costituisca denaro pubblico pervenuto nella disponibilità del gestore e da lui trattenuto in violazione dell'obbligo di versamento o restituzione.⁶¹

Questa struttura distingue il *crimen de residuis* tanto dal *peculatus* quanto dalle *repetundae*. Nel *peculatus* la condotta materiale consiste nel sottrarre, intercettare o convertire a proprio vantaggio denaro sacro, religioso o pubblico, secondo le forme dell'*auferre*, dell'*intercipere* e dell'*in rem suam vertere* indicate in D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*). Nelle *repetundae*, come si ricava da D. 48.11.1 pr.-1 (Marcian. 14 *inst.*), D. 48.11.3 (Mac. 1 *de publ. iud.*) e D. 48.11.4 (Venul. Sat. 3 *iud. publ.*), il denaro viene ricevuto dal titolare di una funzione pubblica o da un componente del suo seguito, per compiere, omettere o modificare un atto inerente all'ufficio. Nei residui, invece, la somma possiede già natura pubblica quando viene consegnata o attribuita al soggetto tenuto a impiegarla, erogarla, versarla o restituirla.⁶²

La ritenzione deve essere mantenuta distinta dall'appropriazione. La prima consiste nella permanenza della somma sotto il controllo del soggetto dopo che egli avrebbe dovuto compiere la prestazione prescritta; la seconda implica che il denaro venga trattato come proprio o destinato a un vantaggio personale. Le due condotte possono concorrere, ma l'appropriazione non risulta un elemento necessario comune a tutte le ipotesi riconducibili al crimine dei residui. La formulazione di D. 48.13.2 (Paul. 11 *ad Sab.*) e di D. 48.13.5 pr.-1 (Marcian. 14 *inst.*), consente infatti di configurare la responsabilità anche quando il denaro rimanga materialmente separato dal patrimonio personale, purché non venga impiegato o restituito secondo l'obbligo che ne regolava la disponibilità.⁶³

Gli estratti giurisprudenziali conservati nel titolo D. 48.13 non definiscono con analoga precisione l'elemento soggettivo richiesto per il *crimen de residuis*. È plausibile che i giuristi

⁶¹ D. 48.13.12 pr. (Marcian. 1 *iud. publ.*); W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer*, cit., p. 697.

⁶² D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*); D. 48.11.1 pr.-1 (Marcian. 14 *inst.*); D. 48.11.3 (Mac. 1 *de publ. iud.*); D. 48.11.4 (Venul. Sat. 3 *iud. publ.*); per la distinzione materiale tra sottrazione, ricezione indebita connessa alla funzione e trattenimento di denaro pubblico lecitamente ricevuto, cfr. C.H. BRECHT, *Peculatus*, cit., coll. 829-830; C. FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., pp. 417-419; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 154-171.

⁶³ C.H. BRECHT, *Peculatus*, cit., coll. 829-830, afferma che la fattispecie può realizzarsi *ohne Aneignung* («senza appropriazione»); W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer*, cit., pp. 696-697; C. FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., p. 417; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 154-171.

classici avessero affrontato il problema nelle opere originarie, ma i testi selezionati dai compilatori non contengono formule quali *dolo malo*, *sciens* o *fraudandi causa*.

La consapevolezza della natura pubblica della somma e dell'obbligo inadempito costituisce una proposta sostenuta soprattutto da Rein, non un requisito direttamente enunciato. Nei testi conservati non è neppure espressamente enunciato un autonomo proposito di appropriazione o di arricchimento personale. La ricostruzione può quindi riguardare con maggiore sicurezza la struttura materiale della fattispecie, non una teoria compiuta del *dolus* applicabile a ogni ipotesi.⁶⁴

Una specifica articolazione temporale emerge da D. 48.13.11.6 (Paul. *l.s. de iud. publ.*). Il caso riguarda il magistrato che lascia la provincia e cessa dall'incarico provinciale. Mediante la *professio ad aerarium* egli dichiara la somma pubblica ancora presso di sé; l'importo viene trattato come debito esigibile del soggetto ormai *privatus* e annoverato tra i debitori. In questa prima fase la *residuae pecuniae actio* è esclusa e il titolare dell'*imperium* procede all'esazione mediante la presa di un pegno, la ritenzione della persona o l'imposizione di una multa. Soltanto dopo il decorso di un anno la legge Giulia dispone che anche quella somma venga qualificata come *residua*.⁶⁵

Il termine annuale non costituisce un requisito generale del crimine dei residui, ma appartiene alla particolare fattispecie del magistrato che lascia la provincia dopo avere dichiarato la somma. La disposizione non collega al mero scorrere del tempo una presunzione di appropriazione; delimita invece una fase nella quale il credito può essere recuperato secondo il regime ordinario del debito e individua il momento dopo il quale la persistente ritenzione determina l'applicazione della disciplina dei residui. Il *dies a quo* non è indicato con assoluta precisione nel frammento: la cessazione dell'incarico, la dichiarazione all'erario e l'annoveramento tra i debitori appartengono alla medesima sequenza, ma la formulazione tramandata non consente di scegliere con certezza uno solo di tali eventi.⁶⁶

L'impiego di *residua* non possiede sempre significato criminale. In Suet. *Aug.* 101.4, i *vectigaliorum residua* costituiscono una posta del *breviarium totius imperii* e indicano importi ancora pendenti in relazione alla riscossione o al versamento delle entrate. Per passare dal residuo contabile alla fattispecie criminale occorre accertare che la somma sia denaro pubblico

⁶⁴ W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer*, cit., pp. 696-697.

⁶⁵ D. 48.13.11.6 (Paul. *l.s. de iud. publ.*); W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer*, cit., p. 697; TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 764-765; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 161-167.

⁶⁶ F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 161-167, collega il termine alla *professio* («dichiarazione»); TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 764-765.

già pervenuto nella disponibilità di un soggetto tenuto a impiegarlo, erogarlo, versarlo o restituirlo; che la relativa prestazione sia divenuta esigibile e che il denaro continui a rimanere presso il soggetto obbligato. Nel caso di D. 48.13.11.6, si aggiunge il decorso dell'anno previsto per la somma dichiarata dal magistrato cessato dalla carica.⁶⁷

La disciplina combina una funzione recuperatoria e una componente punitiva. Nel § 2 del frammento D. 48.13.5 (Marcian. 14 *inst.*), Marciano enuncia che il condannato è punito *amplius tertia parte quam debet*. La base della condanna è pertanto costituita dalla somma dovuta alla cassa pubblica, alla quale si aggiunge una maggiorazione pari a un terzo. Dall'impiego del verbo *punitur* si ricava che tale eccedenza ha funzione sanzionatoria; l'eventuale funzione compensativa, collegata da Gnoli alla mancata disponibilità del denaro durante il ritardo, costituisce invece una ricostruzione dottrinale.⁶⁸

Papiniano, in D. 48.13.16 (Pap. 36 *quaest.*), qualifica il giudizio relativo ai *residua* come *publicum iudicium* e ne attesta l'esercitabilità contro l'erede. La motivazione *cum in his quaestio principalis ablatae pecuniae moveatur* individua il comune rilievo patrimoniale dei giudizi di *peculatus*, *residua* e *repetundae* senza rendere identiche le rispettive condotte. Il dato certo è l'esercitabilità contro l'erede dell'autore; dal frammento non si ricavano con la stessa sicurezza i limiti quantitativi della condanna né la trasmissione integrale della maggiorazione punitiva. Quest'ultima resta una ricostruzione sostenuta soprattutto da Mommsen e Brecht, non una conseguenza distintamente formulata da Papiniano.⁶⁹

Le disposizioni municipali documentano il contesto amministrativo e processuale nel quale il denaro comune, le entrate, i pagamenti e i conti erano sottoposti a controllo. La *lex municipii Tarentini* e la *lex Ursonensis* impongono obblighi di rendiconto e fissano termini rispettivamente di dieci e centocinquanta giorni. Il capitolo 67 della *lex Irnitana* disciplina due obblighi distinti: il primo impone al soggetto al quale sia pervenuta la *pecunia communis* di renderne pubblicamente conto e il secondo riguarda la presentazione e la giustificazione delle *rationes communes*. Al loro inadempimento la legge associa una condanna al doppio e una specifica legittimazione popolare. Il capitolo 68 regola la nomina dei *patroni causae*; i capitoli

⁶⁷ Suet. *Aug.* 101.4; A.H.M. JONES, *The Aerarium and the Fiscus*, cit., pp. 22-24; P.A. BRUNT, *The "Fiscus" and Its Development*, cit., p. 89.

⁶⁸ D. 48.13.5.2 (Marcian. 14 *inst.*); TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 764-765; W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer*, cit., p. 697; C. FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., p. 417; C.H. BRECHT, *Peculatus*, cit., col. 829; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 167-171.

⁶⁹ D. 48.13.16 (Pap. 36 *quaest.*); C. FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., p. 419; TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 772; C.H. BRECHT, *Peculatus*, cit., col. 831.

69-71 disciplinano invece le controversie patrimoniali esercitate *municipum nomine*, la rappresentanza processuale del municipio e la prova testimoniale.

Il confronto con D. 48.13 conserva valore funzionale: tanto le disposizioni municipali quanto la disciplina dei *residua* permettono di individuare e recuperare somme appartenenti alla collettività. Le differenze relative alla legittimazione, alla struttura del procedimento, ai termini e alla misura della condanna impediscono tuttavia di identificare il *iudicium pecuniae communis* con il *crimen de residuis* o di considerare la disciplina irnitana come applicazione locale della *lex Iulia de residuis*.⁷⁰

Entro i limiti delle fonti conservate, il *crimen de residuis* può pertanto essere definito come la fattispecie relativa alla permanenza non furtiva di denaro pubblico presso un soggetto la cui relazione con la somma deriva da un rapporto giuridicamente riconosciuto e che, divenuta esigibile la prestazione, ometta di impiegarlo, erogarlo, versarlo o restituirlo. La sua specificità materiale consiste nella disponibilità inizialmente giustificata della *pecunia publica* e nel successivo inadempimento; la sua funzione combina il recupero della somma pubblica con una maggiorazione punitiva. Rimane invece incerto se la disciplina fosse originariamente contenuta in un'autonoma *lex Iulia de residuis* oppure in una sezione distinta della legislazione sul *peculatus*.⁷¹

⁷⁰ *Lex municipii Tarentini*, ll. 21-25; *Lex Ursonensis*, cap. 80; *Lex Irnitana*, capp. 67-71; R. MENTXAKA, *Algunas consideraciones*, cit., pp. 247-334; D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis*, cit., pp. 261-332.

⁷¹ W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer*, cit., pp. 674 e 696-697, riconduce la disciplina alla legge Giulia sul *peculatus*; TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 761-765, e C.H. BRECHT, *Peculatus*, cit., coll. 829-830, considerano verosimile una disciplina distinta; C. FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., pp. 414-418, e F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., pp. 154-171, mantengono distinta la specificità materiale della fattispecie dalla questione storico-legislativa.

CONCLUSIONI

L'indagine ha preso avvio dalla constatazione che il *peculatus* non può essere ricostruito mediante una semplice trasposizione nel diritto romano della moderna nozione di peculato. Le fonti romane restituiscono una figura più ampia del crimine, stratificata e mobile, la cui comprensione richiede di coordinare il lessico della ricchezza, la classificazione giuridica delle cose, gli antecedenti repubblicani, la legislazione Giulia, l'elaborazione giurisprudenziale e gli sviluppi imperiali. Il titolo D. 48.13, riunendo sotto un'unica rubrica *peculatus*, *sacrilegium* e *residua*, conserva il risultato compilatorio di tale processo: una sistemazione unitaria, ma non una riduzione delle tre figure a un solo modello materiale o sanzionatorio.

Il primo risultato della ricerca riguarda il significato di *pecunia*. La ricostruzione del campo semantico di *pecus*, *pecunia*, *peculium* e *peculatus* mostra che la concretezza pastorale, conservata dalla tradizione antiquaria come spiegazione delle origini, non esaurisce il valore giuridico assunto dai termini. Già nel lessico decemvirale *pecunia* indica il patrimonio in senso ampio; la giurisprudenza classica vi comprende beni mobili e immobili, cose corporali e diritti. L'affermazione della *numerata pecunia* e del *nummus* come categorie tecniche non restringe definitivamente il termine, ma crea un doppio registro: *pecunia* può designare, secondo il contesto, tanto il denaro coniato quanto una massa patrimoniale più estesa. Questa conclusione influisce direttamente sulla delimitazione dell'oggetto del *peculatus*: la *pecunia sacra religiosa publicave* non coincide con il solo denaro presente nell'*aerarium*, ma può comprendere valori diversi, purché giuridicamente qualificati.

Il rapporto con il *peculium* ha confermato la necessità di distinguere prossimità lessicale e identità dogmatica. Le fonti configurano il *peculium* come massa separata dalle *rationes dominicae* per volontà del *dominus*, capace di comprendere beni, crediti, azioni e posizioni successorie e di svolgere una funzione gestoria ed economica. Nessuna testimonianza classica, tuttavia, fa derivare da tale istituto la struttura del *peculatus*. L'analogia tra la disponibilità del gestore e l'appartenenza del bene a un soggetto diverso può contribuire alla comprensione del problema, ma non può essere presentata come fondamento espresso della figura criminale. Il risultato è, quindi, duplice: il lessico conserva un'origine comune, mentre gli istituti seguono percorsi giuridici autonomi.

La classificazione delle *res* ha permesso di precisare il regime degli oggetti protetti. Le *res sacrae*, le *res religiosas* e le *res sanctae* appartengono alla sfera del *ius divinum* o vi sono accostate in forza di differenti qualificazioni: la *consecratio* pubblica, la destinazione funeraria

e la protezione mediante *sanctio*. La *pecunia publica* si colloca invece nell'ordine del *ius humanum publicum* e rinvia, in senso tecnico, al patrimonio del *populus Romanus*. La distinzione tra beni del patrimonio pubblico, cose destinate all'uso collettivo e *res communes omnium* mostra che l'aggettivo *publicus* non possiede un valore uniforme. La tutela criminale non può essere dedotta da una generica pubblicità della cosa, ma deve essere ricostruita in rapporto alla specifica funzione e al regime giuridico del bene.

Da questa analisi emerge un criterio sistematico che attraversa l'intera ricerca: la destinazione qualificata. Il *peculatus* non tutela soltanto la materialità di una somma, ma il rapporto che collega beni e valori alla sfera pubblica, sacra, religiosa, fiscale o imperiale. La *res sacra* è sottratta alla disponibilità ordinaria per effetto della *consecratio*; la *res religiosa* è vincolata dalla sepoltura; le mura sono protette dalla *sanctio*; la *pecunia publica* è destinata alle funzioni della comunità politica; i documenti pubblici rappresentano e certificano situazioni di interesse collettivo; la preda di guerra, una volta acquisita e avviata verso una destinazione pubblica, non può essere convertita senza titolo. La destinazione non costituisce una formula generale enunciata dalle fonti, ma rappresenta il criterio ricostruttivo che meglio spiega l'ampiezza e la coerenza funzionale delle fattispecie raccolte nel titolo.

Il secondo risultato concerne lo sviluppo storico della repressione. La *lex Iulia* non inaugurò la tutela della materia. La *quaestio peculatus* attestata da Cicerone, i procedimenti relativi alle ricchezze di guerra e la disciplina della *lex municipii Tarentini* dimostrano l'esistenza, già in epoca repubblicana, di strumenti diretti a controllare la gestione della *pecunia publica*, *sacra* e *religiosa* e a reagire alla sua sottrazione o mancata restituzione. La legge Giulia può quindi essere interpretata, nel quadro ricostruito, come un momento di riordino e stabilizzazione di una tradizione già formata. La collocazione augustea negli anni 18-17 a.C. appare la soluzione più persuasiva tra quelle esaminate, ma rimane probabilistica: non è possibile escludere definitivamente una paternità cesariana, né identificare con certezza il *rogator*. La conclusione metodologicamente più sicura consiste nel separare il problema dell'origine della repressione da quello della datazione della legge alla quale, nel quadro ricostruito, può essere attribuita una funzione di riordino della disciplina. L'antiorità della repressione rispetto alla *lex Iulia* non consente, tuttavia, di affermare come dato acquisito l'esistenza di una stabile *quaestio* presillana, di una *lex Cornelia de peculatu* o di uno specifico riordino sillano, che rimangono ipotesi non direttamente attestate.

L'esame delle fattispecie ha confermato l'autonomia del *peculatus* rispetto al *furtum* comune. La formula del *furtum publicum* conserva il riferimento al modello furtivo, ma

l'elemento qualificante risiede nella natura e nella destinazione del bene, non nella sola modalità della sottrazione. Le condotte di *auferre*, *intercipere* e *in rem suam vertere* descrivono forme differenti di aggressione: asportazione materiale, captazione durante il trasferimento e conversione verso l'interesse dell'agente. A esse si aggiungono la condotta causativa e l'alterazione dei metalli pubblici. Le fonti giurisprudenziali e normative successive attestano applicazioni, assimilazioni o sviluppi relativi alla monetazione pubblica, ai metalli delle miniere imperiali, alle tavole e alle scritture pubbliche, alle mura, ai patrimoni delle *civitates* e al bottino di guerra. Il *peculatus* risulta così costruito non attorno a un unico gesto materiale, ma attorno alla compromissione dell'integrità, della destinazione o dell'amministrazione di valori qualificati.

Le fonti non consentono di considerare il *peculatus*, in via generale, come un crimine proprio del magistrato o del funzionario. Il soggetto attivo non è definito necessariamente mediante una qualifica pubblica; ciò che rileva è il rapporto con il bene e la condotta realizzata. La funzione può tuttavia assumere rilievo perché consente l'accesso alla risorsa, determina la posizione di custodia, incide sul *periculum* o fonda un aggravamento sanzionatorio. Il criterio labeoniano del *periculum* non esclude in assoluto dal *peculatus* chi abbia ricevuto o amministrato denaro pubblico, ma impone di verificare se la responsabilità derivi da una nuova condotta appropriativa oppure dalla mera mancata esecuzione dell'obbligo relativo a una somma già affidata. In questa distinzione si colloca il confine con il *crimen de residuis*.

Anche il rapporto con il *sacrilegium* è risultato più complesso di una semplice alternativa tra reati. La sottrazione di *pecunia sacra* o *religiosa* può essere ricondotta al *peculatus*, mentre la specificità del *sacrilegium* risiede nella violazione dell'ordine sacro della comunità. Il criterio non è esclusivamente topografico: la sottrazione di beni privati depositati in un tempio resta *furtum* e non diviene *sacrilegium* per il solo luogo nel quale è commessa. In età imperiale, inoltre, il *sacrilegium* è represso nella *cognitio extra ordinem*, con pena graduata dal magistrato secondo la persona e le circostanze, mentre il *peculatus* rimane collegato a una disciplina legislativa e a conseguenze predeterminate. Le due figure possono incontrarsi sul piano dell'oggetto, ma non coincidono per struttura e regime.

La ricostruzione sanzionatoria ha mostrato l'impossibilità di ordinare tutte le testimonianze in una successione lineare e perfettamente certa. Il quadruplo, l'*aquae et ignis interdictio*, la *deportatio*, le pene differenziate per condizione personale, l'aggravamento previsto per gli *iudices*, l'esercizio contro l'erede e la preclusione della contestazione oltre il quinquennio appartengono a fonti e momenti differenti. Il rapporto tra pena pecuniaria e pene

incidenti sullo *status*, così come l'origine dell'*aquae et ignis interdictio*, resta controverso. La soluzione più aderente alla documentazione consiste nel riferire ciascuna conseguenza alla fase normativa che la attesta, rinunciando a costruire un sistema originario di cumulo o sostituzione che le fonti non permettono di dimostrare.

Il risultato principale relativo al *crimen de residuis* è la definizione della sua struttura materiale. La *pecunia publica* entra nella disponibilità del soggetto in forza di un rapporto giuridicamente riconosciuto: assegnazione a un uso, locazione, compravendita, gestione degli *alimenta*, ricezione della somma o altra causa idonea. Tale rapporto determina la prestazione dovuta. Il denaro diviene *residuum* in senso criminale quando, dopo che l'obbligo è divenuto esigibile, continua a permanere presso il soggetto che avrebbe dovuto impiegarlo, erogarlo, versarlo o restituirlo. L'illecito non presuppone quindi un'acquisizione inizialmente clandestina o indebita. La sua specificità consiste nella contraddizione tra una disponibilità originariamente giustificata e il successivo inadempimento.

La ritenzione non coincide necessariamente con l'appropriazione. Le fonti consentono di configurare il *crimen de residuis* anche quando la somma rimanga separata dal patrimonio personale e non sia espressamente destinata a un vantaggio dell'agente. Ciò che rileva è che il denaro non venga impiegato secondo la funzione stabilita e continui a essere trattenuto oltre il momento dovuto. Questa conclusione distingue la fattispecie tanto dal *peculatus*, caratterizzato da una condotta di sottrazione, intercettazione o conversione, quanto dalle *repetundae*, nelle quali la ricezione della somma assume rilievo in connessione con l'esercizio di una funzione pubblica e con il compimento, l'omissione o la modificazione di un atto d'ufficio. La sola infedeltà della registrazione nelle *tabulae publicae* non dimostra, peraltro, che la differenza sia stata ricevuta e trattenuta dall'autore: D. 48.13.12 pr. può essere ricondotto alla disciplina dei *residua* soltanto in presenza di un ulteriore accertamento sulla disponibilità e sulla persistente ritenzione della somma.

Il raffronto con le *repetundae* conferma che il comune rilievo patrimoniale non autorizza una definizione unitaria. Nel *peculatus* il punto di partenza è l'aggressione alla *pecunia* qualificata; nelle *repetundae* è la ricezione funzionalmente indebita; nei *residua* è l'inadempimento relativo a denaro già pubblico e lecitamente affidato. Papiniano accomuna i tre giudizi quanto all'esercizio contro l'erede e alla centralità della *pecunia ablata*, ma non ne assimila gli elementi costitutivi. La sopravvivenza del giudizio nei confronti dell'erede rivela una significativa funzione recuperatoria, senza chiarire in modo definitivo i limiti quantitativi della responsabilità ereditaria o la trasmissione integrale della componente punitiva.

L'elemento soggettivo resta uno dei profili non pienamente ricostruibili. Nei frammenti dedicati ai *residua* non sono impiegate formule generali di dolo, consapevolezza o finalità fraudolenta. È ragionevole ritenere necessaria la conoscenza della natura pubblica della somma e dell'obbligo inadempito, ma tale requisito non è formulato espressamente in termini unitari. Le fonti conservate non enunciano espressamente, quale requisito generale, un autonomo proposito di arricchimento personale. La conclusione deve quindi mantenersi entro i limiti del dato: la struttura oggettiva è definibile con sufficiente precisione, mentre la ricostruzione del *dolus* rimane affidata in misura maggiore all'interpretazione dottrinale.

La fattispecie del magistrato cessato dalla carica chiarisce inoltre il rapporto tra debito e responsabilità criminale. La somma dichiarata all'*aerarium* viene inizialmente trattata come credito esigibile nei confronti del soggetto ormai privato; in questa fase opera la riscossione mediante gli strumenti coercitivi indicati dalla fonte e non la *residuae pecuniae actio*. Soltanto dopo un anno la persistente ritenzione determina la qualificazione della somma come *residua*. Il termine non possiede valore generale, ma riguarda questa particolare sequenza; il frammento non consente, inoltre, di individuarne con certezza il *dies a quo*. Analogamente, l'uso finanziario di *residua* nel *breviarium* augusteo dimostra che il vocabolo può indicare semplici crediti residui: per passare dal residuo contabile al crimine è necessario accertare la natura pubblica della somma, la sua disponibilità presso un soggetto obbligato, l'esigibilità della prestazione e la persistente ritenzione.

La disciplina dei *residua* combina recupero e punizione. La condanna comprende la somma dovuta alla cassa pubblica e una maggiorazione pari a un terzo. Il verbo *punitur* consente di attribuire alla maggiorazione una funzione sanzionatoria; l'eventuale funzione compensativa, collegata alla mancata disponibilità del denaro, resta una ricostruzione dottrinale. La qualificazione del giudizio come *publicum iudicium* conferma che non si tratta di un rimedio diretto alla tutela di un interesse privato, ma non elimina la sua dimensione patrimoniale e recuperatoria. Proprio tale dimensione spiega l'esercitabilità contro l'erede, pur lasciando aperto il problema della trasmissione della parte strettamente punitiva.

Le leggi municipali hanno mostrato che la gestione della ricchezza collettiva era sostenuta da un articolato sistema di obblighi, termini, rendiconti, garanzie e forme processuali. La *lex municipii Tarentini* e la *lex Ursonensis* impongono la restituzione o la presentazione dei conti entro termini determinati; la *lex Irnitana* distingue la devoluzione della *pecunia communis*, la resa delle *rationes*, la preparazione della controversia da parte dei *patroni causae*, la rappresentanza del municipio e l'assunzione della prova testimoniale. Questi testi illuminano

il contesto amministrativo nel quale potevano sorgere differenze contabili e obblighi di restituzione, ma non autorizzano a identificare il *iudicium pecuniae communis* con il *crimen de residuis*. Le differenze di legittimazione, procedimento, termine e sanzione confermano l'autonomia delle discipline, pur entro una comune funzione di controllo e recupero delle risorse collettive.

Rimane aperta la questione dell'autonomia legislativa dei *residua*. Le formule *lex Iulia de residuis* e *lex Iulia residuorum* attestano una denominazione specifica della materia e la distinta configurazione della fattispecie. Non consentono tuttavia di stabilire con certezza se essa fosse regolata da una legge autonoma o da una sezione della legislazione sul *peculatus*. L'autonomia materiale del *crimen de residuis* può essere affermata sulla base delle condotte e della sanzione; l'autonomia formale del provvedimento resta invece una conclusione probabilistica. Il silenzio delle fonti impone di conservare l'alternativa senza trasformare la preferenza interpretativa in dato certo.

Nel quadro delle fonti esaminate, la protezione delle risorse pubbliche non risulta organizzata attorno a una sola nozione di appartenenza né a un unico modello di sottrazione. Nel quadro ricostruttivo adottato, il criterio unificante è costituito dal rapporto giuridico che destinava beni, somme, metalli, documenti o altre entità a una funzione sottratta alla libera disponibilità privata. Quando tale rapporto era compromesso mediante un'aggressione attiva, assumeva rilievo il modello del *peculatus*; quando l'offesa investiva l'ordine sacro, il *sacrilegium*; quando la somma, lecitamente ricevuta, permaneva presso il soggetto oltre il momento dell'adempimento, il *crimen de residuis*. Le tre figure condividono così un'area funzionale di tutela, ma mantengono differenti presupposti, condotte e conseguenze.

La rubrica di D. 48.13 può dunque essere letta, nel quadro ricostruttivo adottato, come il punto di arrivo di un'opera di coordinamento. La disposizione, sotto un'unica intestazione, di materiali che riflettono fasi storiche e logiche normative differenti consente di riconoscere una comune esigenza di protezione di patrimoni e valori qualificati, senza permettere di attribuire ai compilatori una formulazione espressa di tale *ratio*. L'unità del titolo non cancella le differenze; al contrario, le rende intelligibili attraverso il confronto. La conclusione generale può essere formulata nei medesimi termini che hanno guidato l'indagine: il sistema repressivo romano che emerge dalle fonti esaminate non fonde *peculatus*, *sacrilegium* e *crimen de residuis*, ma li coordina. Proprio nella capacità di distinguere le figure senza spezzare il nesso funzionale che le unisce risiede il principale risultato della ricostruzione.

BIBLIOGRAFIA

- K. AMIELAŃCZYK *“Peculatus” – Several Remarks on the Classification of the Offence of Embezzlement of Public Funds in Roman Law*, in *Studia Ceranea*, 2, 2012, 11 ss.
- A. BERGER *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953.
- B. BIONDI *Leges populi Romani*, in AA.VV., *Acta Divi Augusti. Pars prior*, a cura di S. RICCOBONO, Roma, 1945, 101 ss.
- B. BISCOTTI *Dei beni. Punti di vista storico-comparatistici su una questione preliminare alla discussione in tema di beni comuni*, in AA.VV., *I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana*, I, a cura di L. GAROFALO, Napoli, 2016, 1 ss.
- P. BONFANTE *Corso di diritto romano, II.1, La proprietà*, Milano, 1966.
- F. BOTTA *Il sacrilegium negli studi di Franco Gnoli. Rievocazioni e riflessioni leggendo gli “Scritti scelti di diritto criminale”*, in *Rivista di Diritto Romano*, 23, 2023, 133 ss.
- C.H. BRECHT *V. «Peculatus»*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Suppl. VII, Stuttgart, 1940, 817 ss.
- F.P. BREMER (a cura di), *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I, Leipzig, 1896.
- P.A. BRUNT *The “Fiscus” and Its Development*, in *The Journal of Roman Studies*, 56, 1966, 75 ss.
- P. BUONGIORNO *Franco Gnoli e il crimen peculatus: un itinerario storiografico*, in *Rivista di Diritto Romano*, 23, 2023, 145 ss.
- I. BUTI *Studi sulla capacità patrimoniale dei «servi»*, Napoli, 1976.
- P. CERAMI *Diritto commerciale romano: dalla prassi dello scambio all’exercitio negotiationis*, in *Studi Senesi*, CXIX, 2007, 237 ss.
- J.B. CHURCHILL *Ex qua quod vellent facerent: Roman Magistrates’ Authority over Praeda and Manubiae*, in *TAPA*, 129, 1999, 85 ss.
- M. COUDRY *Partage et gestion du butin dans la Rome républicaine: procédures et enjeux*, in AA.VV., *Praeda. Butin de guerre et société dans la Rome républicaine*, a cura di M. COUDRY e M. HUMM, Stuttgart, 2009, 21 ss.
- M.H. CRAWFORD (a cura di), *Roman Statutes*, I, London, 1996.
- L. D’AMATI *Dis Manibus (sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari, 2021.
- L. D’AMATI *La sepoltura non è per tutti*, in AA.VV., *Liber amicarum et amicorum. Scritti in onore di Leo Peppe*, a cura di E. HÖBENREICH, M. RAINER e G. RIZZELLI, Lecce, 2021, 123 ss.
- L. D’AMATI *La violazione di sepolcro dalla Repubblica al Principato tra actio e crimen*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, XV, 2022, 1 ss.

- M. DE SIMONE *Per una lettura di tabvla ex lege mvnicipii Tarentini, ll. 7-14*, in *Minima Epigraphica et Papyrologica*, XXVI, 2023, 137 ss.
- O.A.W. DILKE *The Roman Land Surveyors. An Introduction to the Agrimensores*, Newton Abbot, 1971.
- A. DI PORTO *Impresa collettiva e schiavo «manager» in Roma antica (II sec. a.C.- II sec. d.C.)*, Milano, 1984.
- Á. D'ORS PÉREZ-PEIX *Divus-Imperator (Problemas de cronología y transmisión de las obras de los jurisconsultos romanos)*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, XIV, 1942-1943, 33 ss.
- K.A. DUKER *Opuscula varia de latinitate iurisconsultorum veterum*, Lugduni Batavorum, 1711.
- R. DUNCAN-JONES *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*, Cambridge, 1974.
- A.R. DYCK *A Commentary on Cicero, De Legibus*, Ann Arbor, 2004.
- A. ERNOUT – A. MEILLET *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, 3^a ed., Paris, 1951.
- E. FANTHAM *Cicero's Pro L. Murena Oratio*, Oxford, 2013.
- J.-L. FERRARY *Loi Iulia peculatus – Loi Iulia de residuis*, in *LEPOR. Leges Populi Romani*, dir. da J.-L. FERRARY e P. MOREAU, Paris, 2007, scheda online aggiornata il 21 gennaio 2020.
- C. FERRINI *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Roma, rist. 1976.
- R. FIORI *Le res sacrae nel ius divinum: consecratio, dedicatio e profanatio*, in *AUPA*, LXVI, 2023, 37 ss.
- E. FORCELLINI *Lexicon Totius Latinitatis*, ed. Patavina, Padova, 1940.
- L. GAGLIARDI *Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana*, in AA.VV., *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, a cura di L. GAROFALO, Padova, 2007, 101 ss.
- F. GNOLI *Sulla paternità e sulla datazione della lex Iulia peculatus*, in *SDHI*, 38, 1972, 328 ss., rist. in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANÒ, Milano, 2022, 1 ss.
- F. GNOLI *Sulla repressione penale della ritenzione di pecunia residua nella lex Iulia peculatus*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo*, 107, 1973, 437 ss., rist. in IDEM, *Scritti scelti di diritto criminale*, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANÒ, Milano, 2022, 15 ss.

- F. GNOLI *Cic., Nat. deor. 3.74 e l'origine della «quaestio perpetua peculatus», in Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere, 109, 1975, 331 ss., rist. in IDEM, Scritti scelti di diritto criminale, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANÒ, Milano, 2022, 127 ss.*
- F. GNOLI *Ricerche sul crimen peculatus, Milano, 1979.*
- F. GNOLI *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio. Nozioni processuali, struttura e sviluppo storico, in IDEM, Scritti scelti di diritto criminale, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANÒ, Milano, 2022, 157 ss.*
- F. GNOLI *Peculato e responsabilità dei magistrati nella lex municipii Tarentini, in IDEM, Scritti scelti di diritto criminale, a cura di I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI e F. PULITANÒ, Milano, 2022, 367 ss.*
- G. GROSSO *Corso di diritto romano. Le cose, Torino, 1941, rist. in Rivista di Diritto Romano, 1, 2001, 1 ss.*
- B. HARTMANN *The Scribes of Rome. A Cultural and Social History of the Scribae, Cambridge, 2020.*
- T.P. HILLMAN *Notes on the Trial of Pompeius at Plutarch, Pomp. 4.1-6, in Rheinisches Museum für Philologie, 141, 1998, 176 ss.*
- A.H.M. JONES *The Aerarium and the Fiscus, in The Journal of Roman Studies, 40, 1950, 22 ss.*
- P. KUBIAK – A. PIKULSKA-RADOMSKA *Quadruplum w prawie rzymskim. Wybrane zagadnienia, in Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G (Ius), 71, 2024, 29 ss.*
- R. LAMBERTINI *Giustiniano e il iudex qui litem suam fecerit, lezione tenuta nella sede napoletana dell'AST il 10 novembre 2010, in Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi. Lezioni e conferenze, pubblicazione online.*
- O. LENEL *Palingenesia iuris civilis, I, Lipsiae, 1889.*
- C.T. LEWIS – C. SHORT *A Latin Dictionary, Oxford, 1879.*
- D. LIEBS *Römische Jurisprudenz in Africa. Mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen, 2^a ed. rielaborata, Berlin, 2005.*
- W.M. LINDSAY *(a cura di), Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome, Lipsiae, 1913.*
- D. MANTOVANI *Il iudicium pecuniae communis. Per l'interpretazione dei capitoli 67-71 della lex Irnitana, in AA.VV., Gli Statuti Municipali, a cura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI e E. GABBA, Pavia, 2006, 261 ss.*
- D. MANTOVANI *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica, in Index. Quaderni camerti di studi romanistici, 37, 2009, 25 ss.*

- G. MARAGNO *Multe in oro, burocrazia e controllo imperiale nel tardoantico*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Ferrara, ciclo XXVI, 2011/2013.
- M. MARRONE *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2004.
- R. MENTXAKA *Algunas consideraciones sobre el crimen de residuis a la luz de la legislación municipal*, in *RIDA*, 37, 1990, 247 ss.
- TH. MOMMSEN *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899.
- TH. MOMMSEN *Lex municipii Tarentini*, in *Ephemeris Epigraphica*, IX, 1903, 1 ss., ora in IDEM, *Gesammelte Schriften*, I, Berlin, 1905, 146 ss.
- G. MOSCHETTA «*Collegium aquae*». *Un collegio tra pubblico e privato*, in *Rivista di Diritto Romano*, 5, 2005, 1 ss.
- K.O. MÜLLER (a cura di), *Sexti Pompei Festi De verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome*, Lipsiae, 1839.
- R. ORTU *Praeda bellica: la guerra tra economia e diritto nell'antica Roma*, in *Diritto@Storia*, 4, 2005, 1 ss.
- S. PIETRINI *La lex Iulia de pecuniis repetundis nell'interpretazione dei giuristi del principato*, Milano, 2023.
- M. RAVIZZA *Sui rapporti tra matrimonio e «deportatio» in età imperiale*, in *Rivista di Diritto Romano*, 14, 2014, 1 ss.
- W. REIN *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844.
- A. RICH *V. «Exsilium»*, in W. SMITH, *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, London, 1875, 515 ss.
- G. ROTONDI *Leges publicae populi Romani*, Milano, 1912.
- H. RUDOLPH *Stadt und Staat im römischen Italien*, Leipzig, 1935.
- B. SANTALUCIA *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998.
- F. SCHULZ *Classical Roman Law*, Oxford, 1951.
- V. SCIALOJA *Legge municipale tarentina*, in *BIDR*, IX, 1896, 1 ss., ora in IDEM, *Studi giuridici*, II.2, Roma, 1934, 47 ss.
- F. SERRAO *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale. Forme giuridiche di un'economia-mondo*, Pisa, 1989.
- I. SHATZMAN *The Roman General's Authority over Booty*, in *Historia*, 21, 1972, 177 ss.
- C.H.V. SUTHERLAND *Aerarium and Fiscus during the Early Empire*, in *The American Journal of Philology*, 66, 1945, 151 ss.
- M.G. TORRESI *Exilium. Studi sull'esilio nella repressione criminale romana dal II sec. a.C. al III sec. d.C.*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Trento, XXXVII ciclo, a.a. 2024/2025.
- G. URSO *Cassio Dione e i sovversivi. La crisi della repubblica nei frammenti della «Storia romana» (XXI-XXX)*, Milano, 2013.

- M. VARVARO *Sulla storia dell'editto De pecunia constituta*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, LII, 2007-2008, 327 ss.
- M. VINCI *'De falsa moneta'. Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, Napoli, 2020.
- A. WALDE *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg, 1906.
- A. ZINI *Note sulle res sacrae*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, XVII, 2024, 1 ss.



Firmato digitalmente da Maria Antonietta
Ligos
Data: 31.08.2026 21:32:48 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DEL PIEMONTE ORIENTALE/01943490027